



Centro Crea, Piva 16756821001, Via Francesco Tovaglieri, n. 17 00155 – ROMA

Dir. Sanitario Dott. Roberto Felici

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001**

(parte generale)

Il presente documento contiene informazioni e documenti di Centro Crea, Piva 16756821001, Via Francesco Tovaglieri, n. 17 00155 – ROMA, Dir. Sanitario Dott. Roberto Felici.

Pertanto, documenti e contenuti non sono divulgabili in nessuna forma senza esplicito consenso del Titolare

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

- 1.1. Natura e caratteri della responsabilità amministrativa degli enti
- 1.2. Presupposti e limiti della responsabilità dell'ente
- 1.3. Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità
- 1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità
- 1.5. I reati commessi da soggetti in posizione apicale
- 1.6. I reati commessi da soggetti in posizione subordinata
- 1.7. Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del “modello di organizzazione e di gestione”
- 1.8. L'organismo di vigilanza
- 1.9. I reati commessi all'estero
- 1.10. Il tentativo
- 1.11. Le sanzioni
- 1.12. La sanzione amministrativa pecuniaria
- 1.13. Le sanzioni interdittive
- 1.14. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente
- 1.15. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA

- 2.1. Introduzione
- 2.2. I lineamenti della responsabilità da reato dell'ente
- 2.3. Individuazione dei rischi e protocolli
- 2.4. Principi di controllo
- 2.5. Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare
- 2.6. Codice disciplinare e meccanismi sanzionatori
- 2.7. L'organismo di Vigilanza
- 2.8. La responsabilità da reato nei gruppi di impresa

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL CENTRO CREEA

- 3.1. Il Centro Creaa
- 3.2. La genesi del modello di organizzazione, gestione e controllo del Centro Creaa le finalità e la metodologia seguita
- 3.3. La struttura del modello
- 3.4. Adozione del modello e modifiche allo stesso
- 3.5. Comunicazione del modello e formazione

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL CENTRO CREEA

- 4.1. I dati societari
- 4.2. Modello di *governance*
- 4.3. Governo societario
- 4.4. Attribuzione dei poteri
- 4.5. Valori, *mission* e profilo aziendale
- 4.6. Il sistema organizzativo del **Centro Creaa**
- 4.7. Risorse umane
- 4.8. Linee di processo
- 4.9. La gestione operativa in materia di salute e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. N. 81/2008
- 4.10 Codice etico

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

- 5.1. Premessa
- 5.2. Organismo di vigilanza del Centro Creaa - Regolamento

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

- 6.1. Premessa
- 6.2. Presupposti del codice disciplinare – sanzionatorio
- 6.3. Misure nei confronti del personale non dirigente
- 6.4. Misure nei confronti del personale dirigente
- 6.5. Misure nei confronti degli amministratori e sindaci
- 6.6. Misure nei confronti di soggetti esterni, lavoratori autonomi, collaboratori della società
- 6.7. Misure nei confronti dell'organismo di vigilanza

Allegati:

- All.to 1 – Visura
- All.to 2 Atto – Costitutivo
- All.to 3 - Organigramma
- All.to 4 – Mansionario
- All.to 5 – Contratto Central Service S.a.S
- All.to 6 – Nomina DPO e contestuale comunicazione al Garante Privacy
- All.to 7 – Nomina Digital Marketing
- All.to 8 – P.01
- All.to 9 – P.02
- All.to 10 – P.03
- All.to 11 – P.04
- All.to 12 – P.05
- All.to 13 – P.06
- All.to 14 – P.07
- All.to 15 – P.08
- All.to 16 – P.09
- All.to 17- P.010
- All.to 18 – P.011
- All.to 19 – P.012
- All.to 20 – P.013
- All.to 21 – Documento Valutazione dei Rischi

- All.to 22 – Carta dei servizi
- All.to 23 – Manuale Privacy e Informativa e Consensi
- All.to 24 – Procedura prevista dal DPO incaricato
- All.to 25 - Delibera dell'Assemblea dei Soci di adozione del “Modello 231” e contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza
- All.to 26 – Flussi Informativi - WHISTLEBLOWING

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Natura e caratteri della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (il "Decreto") per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, introduce nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente per la commissione di specifici reati, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti funzionalmente legati allo stesso, in posizione apicale e subalterna.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale personale della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Inoltre, a norma dell'art. 8 del Decreto, la responsabilità della società sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e sussiste, altresì, anche nel caso in cui il reato commesso dalla persona fisica (c.d. reato presupposto) si sia estinto nei confronti di questa per una causa diversa dall'amnistia.

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte di soggetti ad essi funzionalmente legati. L'inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della propria attività.

È istituita dal Decreto un'anagrafe nazionale nella quale sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti divenuti definitivi in merito all'applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti da reato.

1.2. Presupposti e limiti della responsabilità dell'ente

Nel rispetto del principio di legalità previsto dall'art. 25 della Costituzione, richiamato dall'art. 2 del Decreto, l'ente "*non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto*".

Conseguentemente, la commissione da parte dei soggetti in posizione apicale o subalterna di reati diversi da quelli indicati nel Decreto, e nelle leggi che lo richiamano, non determina la responsabilità amministrativa dell'ente.

1.3. Criteri di imputazione oggettiva della responsabilità

La realizzazione di uno dei reati indicati nel Decreto non costituisce l'unica condizione per l'applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e in criteri di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti in "posizione apicale");
- soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se l'ente dimostra che:

- l'Organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito "O.d.V.");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se venga provato che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello, prima della commissione del reato, esclude l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l'ente da responsabilità.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato.

In particolare, i presupposti di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da parte di uno dei soggetti indicati nel Decreto.

L'ente non risponde, invece, del reato, a norma dell'art. 5, comma 2 del Decreto, se il fatto è commesso da uno dei soggetti indicati nel Decreto "***nell'interesse esclusivo proprio o di terzi***".

Il reato si intende commesso nell'interesse dell'ente quando lo scopo di chi lo commette è di favorirlo, indipendentemente dall'effettivo conseguimento per l'ente di qualsiasi profitto o utilità; mentre si intende a vantaggio dell'ente, quando la sua realizzazione ha comportato per l'ente un qualsiasi profitto o utilità, indipendentemente dall'intenzione dell'autore del reato.

Il reato deve, inoltre, essere commesso da soggetti funzionalmente legati all'ente, e, in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto:

- "***da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso***" (i c.d. **soggetti in posizione apicale**);

- "***da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale***" (i c.d. **soggetti in posizione subalterna**).

Rientrano nei "***soggetti in posizione apicale***": il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, il direttore sanitario o il direttore di uno stabilimento, nonché i soggetti che esercitano in via *di fatto* la gestione e il controllo dell'ente, quali l'amministratore di fatto o il c.d. socio sovrano.

Sono ricompresi nei “**soggetti in posizione subalterna**”: i lavoratori dipendenti, ma anche i terzi cui l’ente affida l’espletamento di incarichi da svolgersi sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

Se il reato è commesso da più persone in concorso tra loro (art. 110 Codice Penale), sarà sufficiente, ai fini della responsabilità dell’ente, che il soggetto funzionalmente legato all’ente abbia fornito un contributo, anche soltanto morale, alla realizzazione del reato.

1.4. Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il Decreto individua, agli artt. 6 e 7, una causa di esclusione della responsabilità, nella adozione ed efficace attuazione da parte dell’ente, prima della commissione del reato, di un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello in concreto verificatosi (il “**Modello**”).

Il Decreto non pone a carico dell’ente l’obbligo giuridico di dotarsi di un Modello.

Tuttavia, qualora, l’ente non si doti ed attui efficacemente un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto non potrà andare esente da responsabilità, sempre che ricorrano i presupposti di natura oggettiva per l’affermazione della sua responsabilità.

Il Decreto configura, sotto questo profilo, una forma di colpevolezza per omissione organizzativa, riconducibile alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla organizzazione e all’attività dell’ente.

1.5. I reati commessi da soggetti in posizione apicale

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l’art. 6 del Decreto stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell’ente, prevedendo che l’ente va esente da responsabilità se prova che:

- a) *“l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;*
- b) *“il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c) *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione”;*
- d) *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.*

Al fine di escludere la responsabilità dell'ente tali condizioni devono concorrere congiuntamente.

1.6. I reati commessi da soggetto in posizione subordinata

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 del Decreto stabilisce che l'ente ne risponde *“solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza”*.

La responsabilità dell'ente discende, pertanto, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale o a quelli da questi delegati.

Tale inosservanza non è configurabile *“se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Per il Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato costituisce, dunque, adempimento dei doveri di direzione e controllo gravanti sui vertici dell'ente e, per questa ragione, opera come esimente della sua responsabilità.

1.7. Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del “modello di organizzazione e di gestione”.

Il Decreto non disciplina analiticamente natura e caratteristiche del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente diversi in relazione alle categorie di soggetti che potrebbero commettere il reato.

Per prevenire i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale, il Modello, a norma dell'art. 6, comma 2, del Decreto deve:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

Per prevenire i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione subalterna, il Modello, a norma dell'art. 7, comma 3, del Decreto deve prevedere *“in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, il Decreto, all'art. 7, comma 4, richiede:

- a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

1.8. L'organismo di vigilanza

L'art. 6 del Decreto prevede che l'ente può andare esente da responsabilità se prova che l'organo dirigente ha, fra l'altro, ***“affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”***.

L'affidamento di tali compiti ad un Organismo di Vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi costituiscono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità dell'ente.

L'art. 7, comma 4, del Decreto precisa, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre alla istituzione di un sistema disciplinare, anche una verifica periodica di detto sistema da parte del predetto Organismo.

1.9. I reati commessi all'estero

L'art. 4 del Decreto stabilisce che l'ente può essere chiamato a rispondere anche per taluni reati commessi all'estero a condizione che:

- a) il reato sia stato commesso all'estero da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto;
- b) l'ente abbia la sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- c) ricorrano i casi e le condizioni previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- d) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'ente;
- e) non proceda nei confronti dell'ente lo Stato del luogo in cui è commesso il reato.

1.10. Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste, rispetto a reati-presupposto costituenti delitto, anche nel caso di tentativo (art. 56 del Codice Penale).

1.11. Le sanzioni

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono, a norma dell'art. 9 del Decreto:

- a) *la sanzione pecuniaria;*
- b) *le sanzioni interdittive;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza".*

Il Decreto stabilisce che le sanzioni pecuniarie sono *sempre* applicabili (art. 10, comma 1), mentre le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e nei casi di particolare gravità (art. 13).

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato e che può essere disposta anche per equivalente (art. 19) e la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna per una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (art. 18).

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.12. La sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata *per quote* in numero non inferiore a cento né superiore a mille (art. 10, comma 2 del Decreto); l'importo di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549 (art. 10, comma 3 del Decreto).

Il numero delle quote è determinato dal giudice tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria, nella misura della metà, se, alternativamente, *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”* o *“il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”*. In tali casi, la sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore ad € 103.291.

La sanzione pecuniaria è inoltre ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, *“l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi”*.

Concorrendo entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi, fermo restando, in ogni caso, che la sanzione non potrà essere inferiore ad € 10.329.

1.13. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria rispetto alla quale hanno natura maggiormente afflittiva.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono:

- a) *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;*
- d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi."*

Le sanzioni interdittive, a norma dell'art. 13, si applicano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) *l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero, alternativamente, da soggetti sottoposti alla altrui direzione sempre*

che, in questa ultima ipotesi, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) nei casi di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi nei casi previsti nell'art. 16 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, ai sensi dell'art. 45 del Decreto, anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, quando sussistono gravi indizi della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'art. 17 del Decreto prevede, tuttavia, che le sanzioni interdittive non si applicano se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca."*

Concorrendo tutte e tre le condizioni, la sanzione interdittiva non è applicabile, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

1.14. Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente

Il Decreto stabilisce, all'art. 27, che **“dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria”** l'ente risponde **“con il suo patrimonio o fondo comune”**. La disposizione esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto disciplina, poi, agli artt. 28-32, il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il Decreto stabilisce, in particolare, all'art. 28, che **“nel caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”**: il nuovo ente risponderà, pertanto, delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione, non determinando la trasformazione

l'estinzione dell'ente originario ma soltanto una modificazione della sua struttura organizzativa.

Il successivo art. 29 del Decreto disciplina, invece, la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso di fusione anche per incorporazione, stabilendo che, in tali casi, l'ente risultante dalla fusione *“risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione, nei rapporti giuridici degli enti fusi - che, per effetto della fusione, sono ormai estinti - consegue, quindi, per espressa previsione del Decreto, anche il trasferimento in capo all'ente scaturito dalla fusione della responsabilità amministrativa per i reati di responsabilità degli enti partecipanti alla fusione.

Il Decreto precisa, tuttavia, che se la fusione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede, all'art. 30, che l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, ma che l'ente o gli enti beneficiari della scissione - e, cioè, gli enti ai quali è pervenuto (in parte) il patrimonio dell'ente scisso - *“sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto”*.

Analogha obbligazione solidale è prevista dal Decreto a carico degli enti beneficiari della scissione nel caso di scissione totale. In entrambi i casi di scissione, l'obbligazione solidale degli enti beneficiari è limitata peraltro *“al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato”*.

Il Decreto disciplina, infine, all'art. 33, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda stabilendo che nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nel cui ambito di attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione è, tuttavia, limitata alle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza (art. 33, comma 2).

1.15. I reati e gli altri illeciti presupposto della responsabilità degli enti

La Sezione III del Decreto costituisce la parte speciale del sistema di responsabilità degli enti e contiene alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni) che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il catalogo dei reati è stato ampliato rispetto a quello originariamente contenuto del Decreto. Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal Decreto. Nella Parte Speciale sono descritti i reati ritenuti rilevanti per Centro Crea. ai fini del Modello.

(A) Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (Art. 24 del D.Lgs. 231/2001)

- Malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.316 ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

(B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24bis del D. Lgs. 231/2001)

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

(C) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001)

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni di sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

(D) Reati di concussione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di corruzione (Art. 25 del D.Lgs. 231/2001)

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art.322-*bis* c.p.).

(E) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione omessa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni contraffatti (art. 474 c.p.).

(F) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis1 del D.Lgs. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

(G) Reati societari (Art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma, c.c.);
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.).

(H) Delitti con finalità' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001)

(I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater 1 del D.Lgs. 231/2001)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

(L) Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del D. lgs. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

(M) Reati di abusi di mercato (Art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001)

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n.58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

(N) Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del D.Lgs.231/2001)

- Omicidio colposo (art. 590 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

(O) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25 octies del D. lgs.231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

(P) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art.25 novies del D. lgs. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore (art. 171, co.3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal marchio SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co.1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art.171 bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte dall'art. 171 ter, comma 1, L. 633/1941:
 - a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi e videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o di parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o

- didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- c) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro¹² Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99. supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett.e);
 - f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - g) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con lafinalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f bis);
 - h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di

distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter, comma 2, L. 633/1941:
 - a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - b) immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a bis);
 - c) realizzazione delle condotte previste dall'art. 171 ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - d) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter, co. 1, L.633/1941 (lett. c);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171 septies L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L.633/1941).

(Q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25decies del D.Lgs. 231/2001 come introdotto dall'art. 4 della l. 3 agosto 2009, n. 116)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 c.p.).

(R) Reati ambientali (Art. 25 undecies del D. lgs. 231/2001)

- Reati previsti dal Codice penale:
 - a) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - b) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) Inquinamento idrico (art. 137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).
 - b) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);
- c) Siti contaminati (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- d) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
 - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI –Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- e) Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione,

ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2);

f) Inquinamento atmosferico (art. 279):

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

· Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:

a) importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co.1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;

b) falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);

c) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

· Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:

a) Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co.6).

- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - a) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
 - b) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

(S) Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001)

- Delitto di impiego di più di tre lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-*bis*, lett. a), del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. “Testo Unico Immigrazione”);
- delitto di impiego di lavoratori stranieri minori in età non lavorativa privi di regolare permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-*bis*, lett. b), del TUI);
- delitto di impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 22, comma 12-*bis*, lett. c), del TUI).

(T) Reati transnazionali (Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006, n. 146)

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

A norma dell'art. 10 della L. 146/2006 ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rilevano i seguenti reati:

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 4161 bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co.3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

A quanto sopra esposto si aggiunga che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 , di conversione con modifiche del D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Con il precitato intervento normativo si attua una nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto ” della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. “Decreto Giustizia” interviene infatti sugli artt. 24 e 25-octies.1 del D.Lgs., cit, aggiungendo tre nuove fattispecie di reato. In particolare, l’art. 24, D.Lgs. 231/2001 , rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, viene arricchito dalla previsione di due nuovi “reati presupposto”.

Si tratta delle fattispecie di **“Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.)** e **“Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.)**. I Modelli organizzativi adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, già prevedono, nella maggior parte dei casi misure di prevenzione e controllo dei reati realizzabili nei rapporti con la P.A. Tuttavia vale la pena osservare come queste due nuove fattispecie contribuiscano, di fatto, ad estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A., interessando – tra le altre - anche le fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

L'art. 25-octies.1, D.Lgs. 231/2001 , riguardante i “reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, viene invece integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di **“trasferimento fraudolento di valori”**, prevista all'art. 512-bis c.p. Il nuovo reato presupposto presenta evidenti punti di contatto con la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001), nonché con il contrasto alle fattispecie di contrabbando (art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. 231/2001).

Anche il “trasferimento fraudolento di valori” di cui all'art. 512-bis c.p. sembra quindi destinato a collocarsi, come le fattispecie introdotte all'art. 24, D.Lgs. 231/2001, nel solco di aree di rischio già compiutamente affrontate dai sistemi di prevenzione e controllo esistenti.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 è stata promulgata, con entrata in vigore dal 1° febbraio 2022, la Legge n.238 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2019-2020. La nuova Legge con gli Artt. 19, 20 e 26 ha modificato rispettivamente gli articoli di Codice penale contemplati all'Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), dall' Art 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) e dall'Art. 25-sexies (Reati di abuso di mercato) del D.Lgs231/01. Le modifiche apportate agli articoli di Codice penale hanno riguardato in generale la dicitura delle regole, il contenuto dell'articolo, un inasprimento delle pene detentive e per l'Art. 185 TUF anche abrogazione dei commi 2-bis e 2-ter. Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come “superbonus”. L'art. 2 del decreto, recante “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche”, ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316 bis e 316-ter del Codice penale. Ed invero: 1. all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,». Viene quindi esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi

particolari; 2. all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»; 3. all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»; 4. all'articolo 640-bis, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,».

Seppur indirettamente, il decreto in esame incide anche sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti, in ragione della modifica dei reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter e 640 bis c.p. richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA

2.1 Introduzione

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “decreto 231”), ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato. Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica e destinato a imprese e associazioni.

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che i Modelli di organizzazione aziendale finalizzati all'esonero dalla responsabilità da reato dell'Ente, possano essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria, rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria, la quale, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2008 e da ultimo nel giugno del 2021. Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.

Le Linee Guida elaborate da Confindustria contemplano una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal decreto 231.

Tali Linee Guida hanno l'obiettivo di orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative, e non precludono alle Associazioni del Sistema confederale di adottare Codici di comportamento ai sensi dell'art. 6 del decreto 231.

2.2 I lineamenti della responsabilità da reato dell'ente

Il decreto 231 prevede sanzioni per l'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno all'impresa, quando soggetti funzionalmente riferibili all'ente abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo stesso decreto.

Per offrire alle imprese una visione più chiara dei presupposti e delle conseguenze dell'illecito dell'ente, le Linee Guida individuano preliminarmente gli elementi essenziali del sistema di responsabilità delineato dal decreto 231.

In particolare, le Linee Guida – riferendosi alla giurisprudenza più recente – precisano secondo una chiave di lettura pratico-applicativa, quali sono gli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo del D.Lgs. 231/2001, fornendo in primo luogo dettagliate spiegazioni sugli enti destinatari della normativa, nonché sulla struttura e sugli elementi che caratterizzano i reati-presupposto. Particolare attenzione è poi posta nella descrizione delle sanzioni previste dal Decreto 231.

2.3 Individuazione dei rischi e protocolli

Svolte le premesse generali sui lineamenti della responsabilità da reato dell'ente, le fasi principali in cui, secondo le Linee Guida, il sistema di prevenzione dei rischi 231 dovrebbe articolarsi sono le seguenti:

- a) **l'identificazione dei rischi potenziali:** ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli al raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231;
- b) **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. "protocolli" per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione

dell'esistente sistema interno all'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento ai fini di un efficace contrasto dei rischi identificati.

Un concetto nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di "rischio accettabile".

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata dalla predisposizione di **un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE**.

Per realizzare un simile sistema di prevenzione, le Linee Guida individuano alcuni passi operativi per la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato, con l'obiettivo di evitarne la commissione. Particolari modalità operative sono individuate soprattutto con riferimento ai soggetti o funzioni aziendali che possono essere concretamente incaricati di gestire tali rischi.

Le metodologie adottate sono sostanzialmente due:

- valutazione da parte di un organismo aziendale che svolga questa attività con la collaborazione del management di linea;
- autovalutazione da parte del management operativo con il supporto di un tutore/facilitatore metodologico.

Quanto ai passi operativi da compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal decreto 231, è stato individuato un primo output di fase consistente nella **inventariazione degli ambiti aziendali di attività**.

Tale prima fase, in cui vengono mappate le aree aziendali a rischio e i pertinenti reati, può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, al fine di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati contemplati dalla norma.

La seconda fase consiste nell'**analisi dei rischi potenziali**.

Tale fase documenta le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio. L'analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali, individuate secondo il processo di cui al punto precedente. L'analisi, finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione,

il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere realizzate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l'azienda.

La terza fase, che si esplicita nella **valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi**, consiste nella descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli adeguamenti eventualmente necessari.

Sono individuati tre livelli di presidio:

- **1° livello di controllo:** definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi. Tale livello è svolto dalle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente, ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda;
- **2° livello di controllo:** svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività del sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;
- **3° livello di controllo,** effettuato dall'Internal Audit, che fornisce *assurance*, ovvero valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Management.

Le componenti del sistema di controllo preventivo (c.d. protocolli), attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del modello si differenziano a seconda del tipo di reato da prevenire. Pertanto si individuano:

A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi nel quale rientrano:

1. **Codice etico o di comportamento.** L'adozione di principi etici, ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi è espressione di una determinata scelta aziendale e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.
2. **Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro.** Ciò vale soprattutto per l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

3. **Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)** tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, consulenti, intermediari).
4. **Poteri autorizzativi e di firma** che vanno assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali. Talune funzioni possono essere delegate a un soggetto diverso da quello originariamente titolare.
5. **Comunicazione al personale e sua formazione.** Modulati in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc. È importante che l'attività di formazione sul decreto 231 e sui contenuti dei modelli organizzativi adottati da ciascun ente sia promossa e supervisionata dall'Organismo di Vigilanza della società, il quale, a seconda delle singole realtà, potrà avvalersi del supporto operativo delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.
6. **Sistemi di controllo integrato.** Considerano tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

B) Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, in cui rientrano:

1. **Codice etico o di comportamento**
2. **Struttura organizzativa.**

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è prevista un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche adeguate e i poteri necessari per valutare, gestire e controllare il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008). In tal ambito, sono nominate le specifiche figure richieste dalla normativa vigente (RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, MC - Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d'incendio).

3. **Formazione e addestramento.** Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede una adeguata competenza volta ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.
4. **Comunicazione e coinvolgimento.** La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza e impegno adeguati a tutti livelli.
5. **Gestione operativa.** Il sistema di controllo dovrebbe integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazioni, nonché dai risultati della valutazione dei rischi (siano essi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro o rischi ambientali) deriva la definizione delle modalità per il corretto svolgimento delle attività che impattano in modo significativo su tali tematiche.

L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza e di ambiente, ne esercita una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione viene posta riguardo a:

- assunzione e qualificazione del personale;
- organizzazione del lavoro (e delle postazioni di lavoro per la salute e sicurezza dei lavoratori);
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- manutenzione normale e straordinaria;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

In aggiunta alle indicazioni sopra richiamate, il modello di prevenzione e gestione dei rischi di reati ambientali identifica, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, opportune misure di prevenzione, protezione e mitigazione dei rischi individuati.

2.4 Principi di controllo

I sistemi di controllo come individuati poc'anzi, si integrano organicamente in un'architettura che rispetta una serie di **principi di controllo**, fra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione, azione;
- l'impossibilità di gestire in completa autonomia ogni singolo processo: ne deriva, pertanto che a nessuna figura aziendale sono attribuiti poteri illimitati; i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post;
- documentabilità dei controlli.

2.5 Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare

Il codice etico è il documento ufficiale dell'azienda contenente l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della medesima nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e prevede sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. Il codice etico è voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente.

Il codice etico adottato dal Centro Crea si uniforma alle Linee Guida di Confindustria prevedendo un contenuto minimo prescrittivo in relazione alla commissione di reati dolosi. In particolare, principio imprescindibile è il **rispetto di leggi e regolamenti vigenti**. Pertanto, ogni dipendente deve essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti, spettando all'azienda assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle tematiche attinenti al codice etico.

Ulteriore principio minimo risiede nella **corretta registrazione, autorizzazione, verificabilità, legittimità, congruità e coerenza delle operazioni e transazioni**. Infine, sono contemplati principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati, nonché con i Pazienti.

Per quanto riguarda, invece, i reati colposi, l'azienda si impegna ad osservare i seguenti principi minimi anche in coerenza con quanto prescritto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008:

- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori e collaboratori.

In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, il Codice etico enuncia l'impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l'impatto ambientale.

In particolare, nel Codice etico l'impresa si propone di:

- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l'impatto negativo dell'attività economica sull'ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia dimostrato (principio dell'azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale misura l'attività di impresa esponga l'ambiente a rischi (principio di precauzione);
- privilegiare l'adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all'ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;
- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell'evoluzione normativa in materia ambientale;
- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nell'impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai

principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

2.6 Codice disciplinare e meccanismi sanzionatori

È previsto un sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice etico, nonché delle procedure previste dal modello al fine di garantire l'efficacia attuazione e la conseguente operatività dell'elemento del modello.

Il meccanismo sanzionatorio previsto all'interno del codice disciplinare assolve, in primo luogo, una funzione preventiva. Quest'ultimo, infatti, mira a completare e rendere effettivo il modello organizzativo, il cui fine primario è evitare che vengano commessi reati, e non reprimerli quando siano già stati commessi.

Al contempo, la decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso.

Il modello, oltre ad assolvere una funzione essenzialmente preventiva, contempla anche una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della gravità delle violazioni accertate, individuando nel dettaglio le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi le misure organizzative adottate, ricollegando a ciascuna violazione o gruppo di violazioni le sanzioni applicabili, in una prospettiva di gravità crescente.

Le sanzioni spaziano da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi.

Inoltre il modello organizzativo adottato definisce quali sono le funzioni aziendali deputate a valutare e disporre i provvedimenti/contestazioni disciplinari per violazioni del Codice Etico e/o del Modello 231, nonché il ruolo dell'Organismo di vigilanza (consulenziale, propositivo) nel momento dell'eventuale applicazione della sanzione.

Sono previste sanzioni diversificate tra i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, rapporto connotato dalla mancata sottoposizione al potere disciplinare, sono previste specifiche clausole contrattuali che impongono loro il rispetto del modello e del codice etico e che ne sanzionino le violazioni, anche con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

Con riferimento, invece ai lavoratori subordinati, sono coordinate le previsioni del D.Lgs. 231/2001 con il tessuto normativo di fonte legislativa, giurisprudenziale e contrattuale che

caratterizza il potere disciplinare del datore di lavoro, a partire dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, da cui deriva il principio di tipicità sia delle violazioni che delle sanzioni. Al principio di tipicità delle violazioni si accompagna l'onere di dare un'adeguata pubblicità preventiva alle fattispecie punibili, mediante inclusione nel codice disciplinare e affissione del codice in bacheca.

La previsione di sanzioni nei confronti di chi riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o esercita, anche di fatto, poteri di gestione e controllo dell'ente merita autonoma considerazione in seno al sistema disciplinare.

In particolare, tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soggetti apicali sono previste: il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta. Il Modello si conforma a tali previsioni e si raccorda a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL del personale dirigente della Società.

Quanto alla posizione degli amministratori, il sistema disciplinare si integra con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (*in primis*, le azioni di responsabilità), di per sé soli insufficienti a rendere efficace l'esimente del Modello.

Non sempre, infatti, le violazioni del modello determinano pregiudizi risarcibili.

Inoltre, lo scopo delle misure organizzative è prevenire eventuali violazioni, non ripararne le conseguenze dannose.

D'altra parte, il principio di proporzionalità non ammette che il sistema disciplinare si esaurisca nella revoca dell'incarico di amministratore: essa sarebbe eccessiva rispetto a violazioni trascurabili, magari rimaste prive di conseguenze criminose.

Oltre che a livello contrattuale, è ipotizzabile l'implementazione a livello statutario delle sanzioni disciplinari nelle ipotesi in cui il tessuto societario dovesse divenire più complesso, nei confronti degli amministratori e dei sindaci¹.

Al fine di rafforzare l'osservanza di quanto previsto dal decreto 231 da parte dei terzi con i quali l'ente intrattiene rapporti, il sistema disciplinare è dotato altresì di misure specifiche, che tengano conto dell'estraneità di questi soggetti all'attività dell'impresa.

¹ Per quanto riguarda le soluzioni sanzionatorie adottate dal presente Modello, si rimanda alla lettura integrale del capitolo IV, paragrafo 6, all'interno del quale sono puntualmente esplicate le misure sanzionatorie adottate nei confronti di tutto il personale – ivi inclusi i lavoratori autonomi – del Centro Crea

Sono ipotizzabili sanzioni quali la diffida al puntuale rispetto del Modello, l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto che lega l'impresa al terzo, a seconda della gravità della violazione contestata.

Per rendere vincolanti nei confronti dei terzi contraenti i principi etico-comportamentali attesi e legittimare l'applicazione di eventuali misure in caso di loro violazione o mancata attuazione, occorre inserire nel contratto apposite clausole, volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione delle misure definite dall'ente (ad es. Modello, Codice Etico), al fine di promuovere anche l'eventuale definizione di ulteriori e più efficaci strumenti di controllo.

2.7 L'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6 del decreto 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati-presupposto se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "l'Organismo di vigilanza" o "l'OdV").

Il conferimento di questi compiti all'Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità. Peraltro, come ogni componente del modello, anche l'istituzione dell'OdV deve essere guidata dal principio di effettività: non deve rappresentare un adempimento meramente formale. L'Organismo deve essere posto nelle condizioni di assolvere realmente ai complessi e delicati compiti di cui la legge lo investe.

Per una corretta configurazione dell'Organismo di vigilanza, occorre valutare attentamente i compiti ad esso conferiti dalla legge, nonché i requisiti necessari ai fini dell'adeguato svolgimento degli stessi, alla luce della giurisprudenza maturata sul punto².

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In

² Sul concreto funzionamento e composizione dell'OdV si rimanda alla lettura del capitolo IV del presente Modello.

questo ultimo caso, possono essere chiamati a comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui tra breve si dirà. In ogni caso, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla stessa legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del decreto 231, possono schematizzarsi come segue:

- vigilanza sull'**effettività** del modello, cioè sulla conformità dei comportamenti rispetto a quanto prescritto dal modello;
- esame dell'**adeguatezza** del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il **mantenimento** nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Va precisato come l'estensione dell'applicazione del decreto 231 ai delitti colposi ponga un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e della tutela dell'ambiente e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente e quella dell'Organismo di Vigilanza. L'autonomia delle funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione tra compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace. I diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti: infatti, il profilo professionale dell'OdV ha una connotazione specialistica, prevalentemente di controllo e presuppone la conoscenza di tecniche e strumenti ad hoc, nonché una continuità di azione elevata, mentre il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione, assemblea dei Soci o Amministratore Delegato), anche dopo l'istituzione dell'Organismo di vigilanza, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile. Al fine di individuare l'esistenza, all'interno di un'azienda, dell'OdV, la giurisprudenza ha individuato alcuni requisiti, quali:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione;

illustrati nella tabella che segue:

REQUISITO	CHE COSA SIGNIFICA
AUTONOMIA E INDIPENDENZA	<p>Evitare che all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante.</p> <p>Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice.</p> <p>Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.</p>
PROFESSIONALITÀ	<p>Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.</p> <p>È opportuno che almeno taluno tra i membri dell'Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.</p>
CONTINUITÀ	<p>Predisporre una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul modello.</p> <p>Curare la documentazione dell'attività svolta.</p>

Dunque, illustrate le attività da svolgere e i principali requisiti che l'Organismo di vigilanza deve possedere, occorre accertare se vi siano organi, funzioni o strutture dell'ente già esistenti al suo interno che possano rispondervi. In tal senso, l'attenzione va prioritariamente alle funzioni Personale e Organizzazione, Legale, Amministrazione e controlli gestionali e, per la salute e sicurezza sul lavoro, servizio di prevenzione e protezione.

Seguendo quanto suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, con riguardo alle prime tre funzioni, questa opzione è altamente sconsigliata: in primo luogo, perché potrebbero mancare delle figure professionali in possesso delle tecniche e degli strumenti sopra descritti; inoltre, trattandosi di funzioni cui sono attribuiti importanti poteri decisori e deleghe operative, potrebbero difettare dell'indispensabile requisito dell'indipendenza e obiettività di giudizio sull'iter di un processo o di un atto, ovvero sull'operato di un dipendente.

Analogamente, in relazione alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è da escludere la conferibilità del ruolo di Organismo di controllo al "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" di cui al decreto 81 del 2008. Indubbiamente, tale figura, sia essa interna o esterna (consulente) all'organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, con le modalità di volta in volta ritenute più opportune (ad esempio, attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti, controlli in

loco, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti delle stesse), avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e tecniche specialistiche (professionalità). Tuttavia, è evidente come lo stesso soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all'interno di precise gerarchie aziendali dalle quali dipende ovvero, quando esterno all'azienda, vincolato da rapporti contrattuali con esponenti di tali gerarchie aventi ad oggetto le attività di controllo in parola.

Simili considerazioni valgono, in relazione ai reati ambientali, per i responsabili del settore dedicato ai temi di ambiente ed ecologia. Diversa è, invece, la valutazione relativa al Collegio Sindacale e a quelle funzioni ed organi (il riferimento è al Comitato controllo e rischi e alla funzione di *Internal Auditing* o Revisione Interna) istituiti (soprattutto negli enti di dimensioni medio-grandi, quotati e non) con il compito di vigilare sul complessivo Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi, del quale il Modello organizzativo costituisce una parte.

La legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di stabilità per il 2012), inserendo un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di vigilanza.

Il conferimento di funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale si aggiunge alle altre opzioni già praticabili, quali l'attribuzione del medesimo ruolo al Comitato controllo e rischi, all'*internal audit* o a un organismo istituito *ad hoc*.

Quanto alla devoluzione delle funzioni al Collegio Sindacale, le Linee Guida precisano come sia compito dell'impresa valutare attentamente e in concreto la possibilità e l'opportunità, soprattutto, di tale investitura, anche alla luce del grado di complessità organizzativa e della natura dell'attività svolta dall'ente. Certo è che, ai sensi dell'art. 2409 c.c., l'organo sindacale deve vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, di cui i modelli organizzativi 231 costituiscono senz'altro parte integrante.

Posto che, dunque, non vi è alcun tipo di ostacolo a che lo stesso Collegio Sindacale possa compiutamente assolvere alle funzioni dell'OdV, le Linee Guida evidenziano come l'attribuzione di tale duplice ruolo debba essere oggetto di attenta valutazione, per evitare in concreto l'insorgere di possibili conflitti d'interesse o di carenze nel sistema dei controlli.

A tal fine, è necessario assicurarsi che il Collegio Sindacale, investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, possieda i requisiti richiesti a tale organo.

In particolare, deve essere garantita l'osservanza del requisito della continuità, in quanto si dovrebbe prevedere – nel caso si optasse per l'investimento del Collegio Sindacale delle

funzioni in esame – una frequenza delle riunioni superiore ai 90 giorni (come previsto dall'art. 2404 c.c.).

Tuttavia, le Linee Guida chiariscono come i compiti propri dell'OdV presuppongano competenze specifiche in ambito giuridico e, segnatamente, di diritto penale e societario, e come di tali cognizioni specialistiche i membri dei collegi sindacali potrebbero essere sprovvisti. Pertanto, qualora l'ente voglia attribuire la funzione di OdV al Collegio Sindacale, è necessario che valuti già al momento della selezione dei membri di quest'ultimo anche il possesso da parte dei candidati di competenze adeguate ai sensi del decreto 231.

In conclusione, l'opportunità di affidare le funzioni di Organismo di vigilanza al Collegio Sindacale va valutata caso per caso.

Per quanto riguarda la seconda delle ipotesi prospettate dalle Linee Guida, ovvero di investire delle funzioni di OdV il Comitato controllo e rischi, si rileva come, effettivamente, il Comitato presenti una serie di caratteristiche che lo rendono idoneo a svolgere tali compiti. Ed infatti, il Comitato è dotato innanzitutto di autonomia e indipendenza, in quanto deve essere composto, secondo le indicazioni del Codice di autodisciplina per le società quotate, da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Inoltre, il Comitato controllo e rischi svolge un ruolo assimilabile a quello richiesto all'Organismo di vigilanza.

In alternativa al Collegio Sindacale e al Comitato controllo e rischi, le società che ne siano provviste potranno decidere di attribuire il ruolo di Organismo di vigilanza alla funzione di *Internal Auditing*.

Questa funzione è richiamata da: i) il D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) che, all'articolo 150, prevede la figura di “colui che è preposto ai controlli interni”; ii) le istruzioni di vigilanza per le banche della Banca d'Italia, pubblicate sulla G.U. n. 245 del 20 ottobre 1998; iii) i regolamenti emessi nei confronti degli intermediari autorizzati delle società di gestione del risparmio e delle SICAV dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Sulla base di queste indicazioni, nonché della più evoluta dottrina aziendalistica, la funzione in esame viene spesso collocata, nell'organigramma, a diretto riporto del vertice esecutivo (il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità o il Presidente esecutivo o l'Amministratore Delegato o figure analoghe). Peraltro, avuto riguardo a quella parte di attività di tipo ispettivo (il cd. *compliance* e *fraud auditing*) che la vigilanza sul Modello comporta, si stabilisce anche un canale di comunicazione, ovvero una linea di riporto verso il Consiglio di Amministrazione o il Comitato controllo e rischi.

Infine, le imprese hanno a disposizione l'opzione di istituire un Organismo di vigilanza ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva.

In entrambi i casi, fatta sempre salva la necessità che la funzione di cui alla lettera b) dell'articolo 6 sia demandata a un organo dell'ente, nulla osta a che tale organo, al quale sarà riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché del loro aggiornamento, possa avvalersi delle professionalità di consulenti esterni per l'esecuzione di operazioni tecniche necessarie allo svolgimento della funzione di controllo. I consulenti, tuttavia, dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di vigilanza.

Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità, che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente, con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo³.

L'OdV ha il compito primario di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management* e diversi da quelli aventi ad oggetto la trasmissione di documenti, gli stessi, se ben definiti, evidenziano che il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di *assurance* - deve valutare i controlli effettuati dal primo. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del *management* operativo.

L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le linee guida chiariscono che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi.

Le stesse Linee Guida precisano, infine, che la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non intende incentivare il fenomeno del riporto di

³ Il Modello del Centro Crea., scegliendo tra il ventaglio di opzioni messo a disposizione dal Legislatore, ha deciso di conferire i compiti e le funzioni di vigilanza ad un organismo appositamente istituito a composizione monosoggettiva. Per l'approfondita analisi dell'investimento e del ruolo ricoperto dallo stesso, si rinvia al capitolo IV del Modello, Par. 5.

rumor interni (*whistleblowing*), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso, l'Organismo di vigilanza assume anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, seppure privo dei poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato ovvero, nei casi più delicati, in capo al Consiglio di Amministrazione⁴.

Un'ultima annotazione viene svolta in merito ai profili penali della responsabilità dell'OdV. In particolare, fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'OdV e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sono opportune alcune considerazioni rispetto all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'OdV, nel caso di illeciti commessi in conseguenza del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'articolo 40, comma 2, del Codice penale e, dunque, nel principio in base al quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Pertanto, l'Organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di Modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita. Quest'ultimo obbligo, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato articolo 40, comma 2, del codice penale, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Organismo di vigilanza sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo in ordine non alla realizzazione dei reati ma al funzionamento e all'osservanza del Modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

⁴ In attuazione a quanto previsto dalle Linee Guida in esame il Centro Crea ha adottato un monitoraggio dei flussi informativi basato sulla vigilanza di informazioni e documenti e non invece sui controlli già effettuati dal *management*. Per una più compiuta analisi del sistema di monitoraggio si rinvia a quanto descritto dal presente Modello al Cap. IV, Par. 5.

2.8 La responsabilità da reato nei gruppi di imprese

Il Centro Crea non è parte di un Gruppo societario, quindi, pur avendo conoscenza delle Linee Guida Confindustria per quanto riguarda le indicazioni relative alla responsabilità dell'ente appartenente a un gruppo di imprese, non ravvisa la necessità di soffermarsi oltremodo sul tema.

In sintesi, le Linee Guida affrontano il problema fondamentale di stabilire in presenza di quali condizioni del reato commesso nell'ambito di una società del gruppo possano essere chiamate a risponderne le altre società ed, in particolare, la capogruppo. Esse si preoccupano altresì di chiarire quali accorgimenti organizzativi possono essere adottati dalle imprese organizzate in forma di gruppo - in primo luogo la holding - per non incorrere in responsabilità a seguito del reato commesso dagli esponenti di un'altra società del gruppo.

Con riferimento al primo aspetto (relativo alla configurabilità della responsabilità della *holding* per il reato commesso nella controllata), secondo le Linee Guida, la holding/controllante potrà essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'esercizio dell'attività della controllata qualora:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto apportando un contributo causalmente rilevante (Cass., V sez. pen., sent. n. 24583 del 2011), provato in maniera concreta e specifica.

Ad esempio, possono rilevare:

- (a) direttive penalmente illegittime, se i lineamenti essenziali dei comportamenti delittuosi realizzati dai compartecipi siano desumibili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai vertici;
- (b) coincidenza tra i vertici della holding e quelli della controllata (cd. *interlocking directorates*): aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del gruppo, perché le società potrebbero essere considerate soggetti distinti solo sul piano formale.

Con riferimento al secondo aspetto – relativo all'adozione di modelli organizzativi comuni a tutte le società del gruppo – al fine di bilanciare, da un lato, l'autonomia delle singole società e, dall'altro, l'esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità

di impresa, è opportuno che l'attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti.

Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l'attività di predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo. Tale attività può essere condotta anche in base a indicazioni e modalità attuative previste da parte della holding in funzione dell'assetto organizzativo e operativo di gruppo. Peraltro, ciò non deve determinare una limitazione di autonomia da parte delle società controllate nell'adozione del Modello.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello determina due fondamentali conseguenze. Da un lato consente di elaborare un modello realmente calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa; infatti, solo quest'ultima può realizzare la puntuale ed efficace ricognizione e gestione dei rischi di reato, necessaria affinché al modello sia riconosciuta l'efficacia esimente di cui all'articolo 6 del decreto 231; Dall'altro, la stessa conferma l'autonomia della singola unità operativa del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio Organismo di vigilanza, distinto anche nella scelta dei singoli componenti.

Per evitare una risalita alla responsabilità della controllante per i reati commessi nella controllata, è anche opportuno evitare che i medesimi soggetti rivestano ruoli apicali presso più società del gruppo (cd. *interlocking directorates*). Infatti, il cumulo di cariche sociali si presta ad avvalorare la tesi del concorso dei vertici di più società del gruppo nella commissione del reato presupposto.

In ogni caso, gli enti raggruppati possono senz'altro ricordare i propri sforzi organizzativi al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di criminalità di impresa.

La capogruppo può in effetti:

- indicare, tra l'altro, una struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi;
- integrare, nel caso del Codice Etico, i valori e principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi-reato contemplati dal decreto 231.

Fermo restando quanto precede, nella prassi operativa possono presentarsi talune problematiche, riconducibili a profili di competenze specialistiche e di dimensionamento

organizzativo che connotano tipicamente le società del gruppo, con possibili riflessi in termini di efficacia del complessivo modello di *governance* in materia 231, valutato a livello di gruppo.

Infatti, il presidio delle tematiche 231, soprattutto a fronte della considerevole e continua estensione dell'ambito di applicazione della normativa e dell'evoluzione giurisprudenziale, richiede la presenza di professionalità specifiche e con competenze interdisciplinari (profilo giuridico, organizzativo, economico-aziendale, sistema dei rischi e controlli, giuslavoristico, ecc.). Si tratta di figure non sempre rinvenibili all'interno delle società controllate. In tale contesto, pertanto, le società controllate potrebbero ragionevolmente richiedere alle competenti funzioni della capogruppo (in luogo del ricorso a consulenti esterni) un supporto di natura prettamente consulenziale, dai contenuti maggiormente operativi rispetto al ruolo di indirizzo generale sopra richiamato, volto invece ad agevolare le attività di adozione, aggiornamento, implementazione e monitoraggio del proprio Modello 231.

Inoltre, il Modello organizzativo della holding dovrebbe tenere conto dei processi integrati che involgono l'attività di più società del gruppo, nonché delle attività destinate a confluire in un esito unitario, come avviene per il bilancio consolidato. In tal caso, può essere opportuno definire concordemente procedure accentrate e protocolli armonizzati, ad esempio in materia di *cash pooling*, cioè di gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo accentrate in un unico tesoriere, al fine di facilitare i rapporti tra le società del gruppo e gli istituti di credito.

Del resto, analoga attenzione deve essere posta ad eventuali attività/processi affidati in *outsourcing* ad altre società del gruppo, e in particolare alle caratteristiche dei relativi rapporti contrattuali, alle autorizzazioni relative agli *input* forniti, ai controlli sugli *output* ottenuti e alla fatturazione *intercompany*, nonché alle transazioni infragruppo e ai meccanismi di determinazione del *transfer price*. A tale riguardo, un adeguato presidio dei processi infragruppo potrebbe includere, ove possibile e significativo, la previsione di forme di certificazione indipendente dei processi di controllo (disegno e funzionamento) delle entità incaricate di svolgere a livello di Gruppo, interamente o in significativa porzione, i più rilevanti processi di supporto (amministrazione, gestione del personale, sistemi informativi, ecc.).

È opportuno anche che la controllante, in seno al proprio Modello organizzativo, delinea regole specifiche per la correttezza e la trasparenza nei rapporti con le controllate. In

particolare, l'attività di direzione e coordinamento deve svolgersi attraverso comunicazioni rese in forme ufficiali, così da essere successivamente ricostruibili, se necessario.

Inoltre, si potranno definire canali di comunicazione, anche mediante flussi informativi statistici tra società del gruppo, riguardanti lo stato di attuazione del sistema adottato ai sensi del decreto 231, eventuali violazioni del modello e sanzioni applicate, aggiornamenti dei modelli effettuati a seguito di nuovi reati-presupposto rilevanti. La capogruppo potrebbe promuovere lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali, ovvero l'aggiornamento nel caso di novità normative o modifiche organizzative che interessino l'intero gruppo.

Allo stesso modo, è auspicabile che tra gli Organismi di vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Questi scambi comunicativi dovranno comunque essere attentamente disciplinati e gestiti, per evitare che l'autonomia di organismi e modelli sia inficiata da rapporti che, di fatto, determinano l'ingerenza decisionale della holding nelle attività di attuazione del decreto nelle singole controllate.

Secondo le Linee Guida sarebbe consigliabile declinare il rapporto tra i vari Organismi di vigilanza in un'ottica di pariteticità, evitando di prevedere poteri ispettivi in capo a quello della holding. Essi, infatti, potrebbero indebolire l'indipendenza degli OdV istituiti in seno alle società controllate, rendendo più difficile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 6, comma 1, lettera. b). In particolare, è preferibile evitare che gli OdV delle controllate chiedano la condivisione di quello della holding in ordine all'attività di vigilanza da svolgere o alle misure da adottare in seno alla controllata.

PARTE SPECIALE
- CASE STUDY -

In appendice alla parte generale, le Linee Guida di Confindustria forniscono altresì indicazioni in merito all'efficacia del Modello con riferimento ai principali reati-presupposto individuati dal decreto 231.

Di seguito si riportano schematicamente gli esempi relativi ai controlli da effettuarsi sulle principali aree a rischio:

Art. 24 D.Lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Reati presupposto		
Codice penale	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato
	art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	art. 640	Truffa aggravata a danno dello Stato
	art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	art. 640 ter	Frode informatica

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali).	Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo. Puntuali attività di controllo gerarchico (incluso sistema di deleghe).
Attività aziendali che prevedano l'accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, quali, a titolo esemplificativo: - la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque una gestione informatica (ad es. mediante l'alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.); - la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito all'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); - i rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di	Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai Sistemi informativi della PA, preveda: <ul style="list-style-type: none">• un adeguato riscontro delle <i>password</i> di abilitazione per l'accesso ai Sistemi Informativi della PA possedute, per ragioni di servizio, da determinati dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali;• la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, di ulteriori misure di sicurezza adottate dalla società;• il rispetto della normativa sulla <i>privacy</i>. Questi meccanismi assumono maggiore pregnanza per quelle società o enti che, sulla base di un rapporto di appalto/concessione con una PA o in qualità di società miste partecipate da un'Amministrazione/Ente locale e da un privato imprenditore, si assumono l'incarico di realizzare, sviluppare e gestire un Sistema Informativo pubblico o un Sistema Informativo di interesse pubblico.

<p>modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell'azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.</p>	
<p>Le aree maggiormente a rischio sono relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • settore delle attività finanziarie; • investimenti ambientali; • investimenti di produzione; • ricerca ed innovazione tecnologica. 	<p>Specifica previsione del codice etico e diffusione di quest'ultimo tra tutti i dipendenti.</p> <p>Programma di informazione/formazione periodica del dipendente. Responsabilizzazione esplicita, riportata in ordine di servizio e nel contesto delle relative procedure aziendali, delle funzioni competenti alla predisposizione dei progetti e delle relative istanze.</p> <p>Separazione funzionale fra chi gestisce le attività di realizzazione e chi presenta la documentazione di avanzamento.</p> <p>Specifiche attività di controllo gerarchico su documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).</p> <p>Coerenza delle procure verso l'esterno con il sistema delle deleghe.</p> <p>Esclusione esplicita, nel sistema delle procure, della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".</p> <p>Puntuali attività di controllo gerarchico, previste altresì in sede di Ordine di servizio delle Funzioni competenti che partecipano al processo di acquisizione di beni e servizi per la società.</p>
<p>Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.</p> <p>In tale contesto, assumono particolare rilevanza i seguenti ambiti di operatività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formazione; • ricerca ed innovazione tecnologica; • investimenti ambientali; • gestione delle attività finanziarie; • investimenti di produzione. 	<p>Controlli di completezza e correttezza della documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta il progetto).</p> <p>Verifiche incrociate di coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione dell'iniziativa dichiarata.</p> <p>Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del contributo pubblico) e sul relativo <i>reporting</i> alla PA, con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.</p> <p>Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati.</p>

Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati presupposto		
Codice penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico
	art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
	art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	

Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
<p>Art. 491 bis c.p.</p> <p>Falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività.</p> <p>Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato (es. l'ente ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).</p>	<p>Misure di protezione dell'integrità delle informazioni messe a disposizione su un sistema accessibile al pubblico, al fine di prevenire modifiche non autorizzate (A.10.9.3);</p> <p>Misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale) (A.12.3.1);</p> <p>Procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali (A.15.1.2).</p>

<p>Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA (es. riduzione degli importi) o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'ente.</p> <p>Falsificazione di documenti informatici compiuta nell'ambito dei servizi di <i>Certification Authority</i> da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali.</p> <p>Falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (es. attivazione di servizi non richiesti).</p>	
<p>Art. 615-ter c.p.</p> <p>Violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire a scopo di spionaggio industriale la documentazione relativa ai loro prodotti/progetti. Tale condotta assume particolare rilievo per gli enti la cui attività è basata su brevetti/disegni/attività di R&S (es. <i>automotive, design, moda, tecnologie, ecc.</i>).</p> <p>Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di <i>marketing</i> (es. dati di consumo, aree geografiche di riferimento,</p>	<p>L'accesso abusivo, oltre ad essere di per sé illecito, può essere strumentale alla realizzazione di altre fattispecie criminose. I controlli predisposti per prevenire tale fattispecie di reato potrebbero pertanto risultare efficaci anche per la prevenzione di altri reati. Tra tali controlli si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adozione di procedure di validazione delle credenziali di sufficiente complessità e previsione di modifiche periodiche; • procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1); • aggiornamento regolare dei sistemi informativi in uso; • modalità di accesso ai sistemi informatici aziendali mediante adeguate procedure di autorizzazione, che prevedano, ad esempio, la concessione dei diritti di accesso ad un soggetto soltanto a seguito della verifica dell'esistenza di effettive esigenze derivanti dalle mansioni aziendali che competono al ruolo
<p>banche dati, etc.).</p> <p>Accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (es. amministrazione giudiziaria o finanziaria).</p> <p>Accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto registrate su tali sistemi.</p> <p>Accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente.</p> <p>Accesso abusivo ai sistemi che gestiscono il credito di clienti di servizi pre-pagati per modificare i dati di credito e realizzare un profitto per l'ente (come ad esempio avviene nei settori delle telecomunicazioni).</p>	<p>ricoperto dal soggetto (A.11.2.2, A.11.5.1 e A.11.5.2);</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura per il controllo degli accessi (A.11.1.1); • tracciabilità degli accessi e delle attività critiche svolte tramite i sistemi informatici aziendali (A.10.10.1, A.10.10.3, A.10.10.4, A.10.10.2); • definizione e attuazione di un processo di autorizzazione della direzione per le strutture di elaborazione delle informazioni (A.6.1.4).
<p>Art. 615-quater c.p.</p> <p>Detenzione e utilizzo di <i>password</i> di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate.</p> <p>Detenzione ed utilizzo di <i>password</i> di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse</p>	<p>Inclusione negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro di clausole di non divulgazione delle informazioni (A.6.1.5).</p> <p>Procedure che prevedano la rimozione dei diritti di accesso al termine del rapporto di lavoro (A.8.3.3 e A.11.2.1).</p>

<p>dell'azienda, anche in violazione di leggi sulla <i>privacy</i> o dello statuto dei lavoratori.</p> <p>Detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgono l'azienda.</p> <p>Diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.</p>	
<p>Art. 617-<i>quater</i> e 617-<i>quinquies</i> c.p.</p> <p>Intercettazione fraudolenta di comunicazioni di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica (<i>e-marketplace</i>) per conoscere l'entità dell'offerta del concorrente. Tale tipologia di gestione degli acquisti/gare è frequente nell'ambito della PA.</p> <p>Impedimento o interruzione di una comunicazione al fine di evitare che un concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.</p> <p>Intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l'immagine di un concorrente</p> <p>Intercettazione delle comunicazioni telematiche della clientela al fine di analizzarne le abitudini di consumo</p> <p>Impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati al controllo delle emissioni</p>	<p>Definizione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3).</p> <p>Elaborazione di procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione (A.7.2.2);</p> <p>Utilizzazione di misure di protezione dell'accesso alle aree dove hanno sede informazioni e strumenti di gestione delle stesse (A.9.1.1).</p> <p>Allestimento di misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede, che prendano in considerazione i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione (A.9.2.5 e A.10.8.3).</p> <p>Definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale all'uopo incaricato (A.10.1.1 e A.10.1.2).</p> <p>Previsione di controlli su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete aziendale e informazioni che vi transitano (A.10.6.1); - instradamento (<i>routing</i>) della rete, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza (A.11.4.7); - installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1). <p>Predisposizione di procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).</p>
<p>prodotte da impianti, ad esempio al fine di occultare il superamento dei limiti consentiti e, conseguentemente, la revoca di autorizzazioni amministrative</p> <p>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti l'infrastruttura di rete aziendale.</p>	
<p>Art. 615-<i>quinquies</i>, 635 <i>bis</i>, 635 <i>quater</i> c.p.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi aziendali di un concorrente causato mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli commessa da soggetti che utilizzano abusivamente la rete o i sistemi di posta elettronica aziendali.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza.</p> <p>Danneggiamento dei sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni e ottenere un vantaggio competitivo.</p> <p>Danneggiamento delle infrastrutture tecnologiche dei concorrenti al fine di impedire l'attività o danneggiarne l'immagine. Con riferimento a tali condotte, sono da considerarsi maggiormente esposti al rischio gli enti la cui</p>	<p>Formalizzazione di regole al fine di garantire un utilizzo corretto delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3).</p> <p>Procedure per l'etichettatura e il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'ente (A.7.2.2).</p> <p>Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1).</p> <p>Presenza di misure per un'adeguata protezione delle apparecchiature incustodite (A.11.3.2).</p> <p>Previsione di ambienti dedicati per quei sistemi che sono considerati "sensibili" sia per il tipo di dati contenuti sia per il valore di business (A.11.6.2).</p> <p>Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1).</p> <p>Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).</p>

attività dipende strettamente dalle infrastrutture tecnologiche, come ad esempio avviene nell'e-commerce o e-banking.	
<p>Art. 635-ter, 635 quinquies c.p.</p> <p>Danneggiamento, distruzione o manomissione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), da parte di dipendenti di enti coinvolti a qualunque titolo in procedimenti o indagini giudiziarie.</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA.</p>	<p>Formalizzazione di regole per un utilizzo accettabile delle informazioni e dei beni associati alle strutture di elaborazione delle informazioni (A.7.1.3).</p> <p>Procedure per l'etichettatura ed il trattamento delle informazioni in base allo schema di classificazione adottato dall'organizzazione (A.7.2.2).</p> <p>Controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da <i>software</i> dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema (A.10.4.1).</p> <p>Procedure di controllo della installazione di <i>software</i> sui sistemi operativi (A.12.4.1).</p> <p>Procedure per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi (A.12.6.1).</p>
<p>Art. 640-quinquies c.p.</p> <p>Rilascio di certificati digitali da parte di un ente certificatore senza che siano soddisfatti gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di certificati qualificati (es. identificabilità univoca del titolare, titolarità certificata), con lo scopo di mantenere un alto numero di certificati attivi.</p> <p>Aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei certificati da parte dell'amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre così un guadagno all'ente.</p>	<p>Predisposizione di misure volte alla protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale).</p> <p>Elaborazione di procedure per garantire che l'utilizzo di materiali eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale sia conforme a disposizioni di legge e contrattuali.</p>

Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale

Reati presupposto		
Codice penale	Art. 377-bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	art. 378	Favoreggiamento personale
	art. 416	Associazione per delinquere
	art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
	art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso
	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione
Codice di procedura penale	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi
D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
D.P.R. 43/1973	Art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Art. 416, 416-bis c.p.; art. 291-quater DPR 43/1973; art. 74 T.U. DPR 309/1990</p> <p>Selezione e assunzione del personale</p> <p>Selezione fornitori beni e servizi (ad es. servizi di ristorazione e pulizia)</p> <p>Conclusioni di contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita.</p> <p>Gestione dei flussi finanziari.</p> <p>Investimenti infragruppo.</p>	<p>Adesione a Protocolli di legalità stipulati dalle associazioni di imprese e/o di categoria con il Ministero dell'Interno ovvero con le Prefetture territorialmente competenti e rispetto degli impegni conseguenti.</p> <p>Sigla di Protocolli di legalità tra l'impresa – o la sua sede operativa - e il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.</p> <p>Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali: i) introdurre meccanismi di qualificazione etica delle imprese, previsti dalla legge o da sistemi di autoregolamentazione, quali ad esempio: il possesso del <i>rating</i> di legalità; l'iscrizione nelle <i>white list</i> prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'Interno (v. sopra); ii) impegnare il fornitore a produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter. Nei contratti con i fornitori: i) clausola risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice, destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto delle norme richiamate al punto i) precedente e dell'obbligo di denunciare i reati subito direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori; ii) limitazione al tempo strettamente necessario del termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva viene in concreto estromesso dal contratto. Rotazione periodica del personale addetto alle aree e funzioni a maggiore rischio di reato.</p> <p>Adozione da parte delle società estere del Gruppo di procedure o sistemi di controllo interno compatibili con quelli previsti dal modello organizzativo ex decreto 231.</p> <p>Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>.</p> <p>Verifica preventiva (ad es. mediante obbligo di dichiarazione sostitutiva) dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima.</p>
<p>Designazione membri degli organi sociali in società estere da parte della capogruppo.</p> <p>Contratti di acquisto e/o di vendita con controparti estere.</p> <p>Transazioni finanziarie con controparti estere.</p> <p>Investimenti con controparti estere.</p>	<p>Verifica che i partner commerciali/finanziari esteri posseggano i requisiti di onorabilità e professionalità e non siano presenti nelle Liste dei soggetti designati, destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche (in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali), consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di informazione finanziaria - UIF.</p> <p>Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.</p> <p>Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi <i>joint-ventures</i> con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti e previsione di meccanismi per assicurarne trasparenza e tracciabilità.</p>
<p>Art. 377-bis, 378 c.p.</p> <p>Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.</p>	<p>di Comunicazione all'Ufficio legale della notizia o della notifica dell'indagine.</p>

**Art. 25 D.Lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità e corruzione**

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale.</p> <p>Attività funzionalmente connesse con l'esercizio, da parte dell'ente, di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio.</p> <p>Realizzazione di accordi di <i>partnership</i> con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali.</p> <p>Rapporti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; • pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; 	<p>Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del <i>trend</i> dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta.</p> <p><i>Reporting</i> interno, a fronte delle attività di monitoraggio, per favorire sistemi di <i>cross control</i> e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali.</p> <p>Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse.</p> <p>Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali distinte da quella "commerciale", sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.</p> <p>Presidi specifici a fronte del ricorso a <i>partnership</i> commerciali, intermediazioni e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni in ottica 231, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse, etc.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale. <p>La partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della PA.</p> <p>Le attività di acquisto dalla PA, ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio.</p> <p>La partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo.</p> <p>Selezione e assunzione del personale.</p> <p>Gestione delle finanziarie e di strumenti finanziari derivati.</p> <p>Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni.</p>	<p>Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.</p> <p>Monitoraggio dei procedimenti di richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici e attivazione di approfondimenti su potenziali indicatori di rischio (es. concentrazione richieste andate a buon fine su determinati soggetti PA).</p>
<p>Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; • pubblicità; • sponsorizzazioni; • spese di rappresentanza; • locazioni passive; • attività di sviluppo di software e servizi ICT. 	<p>Predisposizione di specifiche procedure organizzative relative ad acquisti, consulenze, sponsorizzazioni, reclutamento del personale, spese di rappresentanza, Linee Guida per la gestione della finanza aziendale, ecc.), assicurando per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifiche preventive sulle controparti o sui beneficiari; • definizione di criteri qualitativi/quantitativi con adeguati livelli di autorizzazione per le spese di rappresentanza; • distinzione dei ruoli; • stratificazione dei poteri di firma; • tracciabilità dei flussi finanziari.
<p>Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell'Unione Europea o stranieri o a similari procedure</p>	<p>Procedimentalizzazione dei rapporti e delle operazioni che si svolgono nelle aree geografiche a maggiore rischio reato, eventualmente adottando particolari</p>

svolte in un contesto competitivo a carattere internazionale.	cautele già nella fase precontrattuale e di negoziazione, nonché nella individuazione dei soggetti incaricati delle relative operazioni e nello scambio di comunicazioni formali che ne attestino la trasparenza e correttezza. Consultazione di studi e rilievi analitici, ormai consolidati e di particolare attendibilità, che periodicamente enti specializzati svolgono per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in tutti i paesi del mondo.
Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, <i>joint venture</i> , consorzi, etc.).	Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile: <ul style="list-style-type: none"> - la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner; - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sigli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di <i>business</i> (es. <i>joint venture</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).

Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 25 bis.1 D.Lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

Reati presupposto		
Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
	art. 513	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	art. 513 bis	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	art. 514	Frodi contro le industrie nazionali
	art. 515	Frode nell'esercizio del commercio
	art. 516	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	

Aree a rischio reato - Attività sensibili	Controlli preventivi
Realizzazione e sviluppo di nuovi prodotti, soluzioni, tecnologie e strumenti, anche di imballaggio	<p>Gestione dell'Intellectual Property e portafoglio marchi: con riferimento a invenzioni, informazioni segrete, marchi ed altri segni distintivi, disegni e modelli, modelli di utilità, indicazioni geografiche, denominazioni di origine e altre privative industriali nazionali o estere, deve essere adottato e attuato uno strumento normativo e/o organizzativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • preveda la coerenza delle attività di gestione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi rispetto alle disposizioni di legge vigenti in materia; • definisca principi, attività, ruoli e responsabilità in relazione allo sviluppo, gestione, protezione e valorizzazione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi; • definisca le modalità operative connesse alla protezione dell'Intellectual Property e del portafoglio marchi (che comprenda, tra l'altro, la verifica della sussistenza dei requisiti di brevettabilità dell'Intellectual Property o di registrazione dei marchi); • definisca le modalità operative in merito alle attività di concessione di licenze d'uso (<i>in and out</i>) nonché di acquisto e/o cessione di Intellectual Property e marchi.
Acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni,	<p>Acquisto prodotti/opere tutelate da proprietà intellettuale/industriale. È consigliabile adottare ed attuare uno strumento normativo e organizzativo che, nell'ambito dell'acquisizione di prodotti /opere tutelati da diritti di proprietà</p>
modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	<p>industriale/ intellettuale, preveda il coinvolgimento della competente funzione legale nella definizione, qualora applicabile, di clausole contrattuali contenenti l'impegno/attestazione (a seconda dei casi) della controparte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni, modelli od opere tutelate dal diritto d'autore oggetto di cessione ovvero di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; - che i diritti di utilizzo e/o di sfruttamento delle privative industriali e/o intellettuali, oggetto di cessione o di concessione in uso, non violano alcun diritto di proprietà industriale/ intellettuale in capo a terzi; - a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia danno o pregiudizio dovesse derivarle per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.
Partecipazione a procedure di cui al punto precedente in associazione con altri partner (RTI, ATI, <i>joint venture</i> , consorzi, etc.).	<p>Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi, può essere utile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - adozione, accanto al Codice Etico rispetto al quale si pone in rapporto sinergico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business (es. nell'ambito di <i>joint ventures</i>, ATI, RTI, consorzi, etc.).
Acquisto e cessione di beni o servizi	<p>Rapporti con fornitori e controparti contrattuali: occorre adottare e attuare uno strumento normativo o organizzativo che definisca modalità di qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti. In</p>
	<p>particolare tale strumento dovrebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica/valutazione/classificazione⁴; - in caso di appalto, prevedere che si tenga conto oltre che dei requisiti di carattere generale e morale⁵ degli appaltatori, anche dei requisiti tecnico-professionali, ivi incluse le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa ambientale e di salute e sicurezza; - prevedere che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e con le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza.

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 – Reati societari

Reati presupposto		
Codice civile	art. 2621	False comunicazioni sociali
	art. 2622	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
	art. 2625	Impedito controllo
	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti
	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	art. 2632	Formazione fittizia del capitale
	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	art. 2635	Corruzione tra privati
	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea
	art. 2637	Aggiotaggio
d.lgs. 58/1998	art. 173-bis	Falso in prospetto
d.lgs. 39/2010	art. 27	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Modalità di realizzazione del reato – attività a rischio reato	Controlli preventivi
<p>False comunicazioni sociali – falso in prospetto</p> <p>Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni.</p>	<p>Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili, così da garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • massima collaborazione; • completezza e chiarezza delle informazioni fornite; • accuratezza dei dati e delle elaborazioni; • tempestiva segnalazione di eventuali conflitti di interesse. <p>Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge,</p>

	<p>sanzioni, principi contabili, ecc.)</p> <p>Istituzione di una procedura chiara e tempificata rivolta alle stesse funzioni di cui sopra, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, nonché quali controlli devono essere svolti su elementi forniti dall'Amministrazione e da "validare".</p> <p>Previsione per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o ad altre comunicazioni sociali dell'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse. Nella dichiarazione andrà di volta in volta asseverato ciò che obiettivamente e concretamente il soggetto responsabile può documentalmente dimostrare (anche a seguito di verifica successiva) sulla base dei dati in suo possesso, evitando, nell'interesse stesso dell'efficacia dei protocolli, affermazioni generali e generiche. Ciò anche al fine di evidenziare la necessità che i protocolli disciplinino efficacemente e conseguentemente responsabilizzino tutti i singoli passaggi di un procedimento che generalmente solo nella sua conclusione incontra un soggetto qualificabile come "Responsabile di funzione".</p> <p>Se il bilancio della società è assoggettato a revisione e certificazione, è consigliabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione - in particolare dei membri del Comitato per il controllo e rischi, ove esistente - prima della riunione del Consiglio per l'approvazione dello stesso di: <ul style="list-style-type: none"> - bozza del bilancio, allegando una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione; - giudizio sul bilancio (o attestazione similare, sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di certificazione, ove esistente; - lettera di attestazione o di manleva richiesta dalla società di revisione, ove esistente, sottoscritta dal massimo vertice esecutivo e siglata dal Responsabile amministrativo. • prevedere almeno una riunione tra la società di certificazione, il
--	--

	<p>Collegio Sindacale, il Comitato per il controllo e rischi (ove esistente) e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, da documentarsi mediante verbale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare sistematicamente all'Organismo di Vigilanza: <ul style="list-style-type: none"> - incarichi conferiti, o che si intende conferire, alla società di revisione (se esistente) o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio; - copia delle comunicazioni alla Consob relative all'insussistenza di cause di incompatibilità tra la società di revisione e la società certificata - valutazioni in ordine alla scelta della società di revisione (in base ad elementi quali professionalità, esperienza nel settore non solo in base all'economicità). <p>Invece, per le società il cui bilancio non è assoggettato a revisione e certificazione, si suggerisce di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più incontri tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile amministrativo, focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza predisposta, curando la stesura del relativo verbale firmato da entrambi; • almeno un incontro all'anno, in prossimità della riunione del Consiglio di Amministrazione, tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con redazione di verbale.
<p>Impedito controllo</p> <p>Gli amministratori di una società a fronte di una puntuale richiesta da parte del Collegio Sindacale in ordine al rispetto, da parte della società, di una determinata normativa, tengono una condotta non corretta e trasparente. In particolare, non assecondano la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile a</p>	<p>Esistenza di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe coerenti anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>.</p> <p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti</p>
<p>rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge oppure l'esibizione parziale o alterata di detta documentazione. Perché tale condotta costituisca illecito ai sensi del decreto 231 deve derivare da essa un danno per la società.</p>	<p>conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i> e dei dipendenti.</p> <p>Ripporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.</p>
<p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</p> <p>L'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o di suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di amministrazione.</p>	<p>Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso anche in tema di disciplina di <i>Corporate Governance</i>.</p> <p>Identificazione delle principali fattispecie di interessi degli amministratori.</p> <p>Procedure autorizzative per operazioni esposte a situazioni di conflitto di interesse evidenziate da singoli amministratori.</p>
<p>Illecita influenza sull'assemblea</p> <p>L'Amministratore delegato predisporre apposita documentazione falsa o comunque alterata ai fini della deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione è in grado di influenzare la maggioranza dei soci e consente di soddisfare interessi economico-finanziari dell'Amministratore medesimo o di terzi. Resta fermo (anche secondo la giurisprudenza consolidata) che il reato non si verifica allorché - anche in assenza di una condotta illecita dell'Amministratore - la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.</p>	<p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i> (compresa quella in tema di "parti correlate"), nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>management</i>, dei dipendenti.</p>
<p>Aggiotaggio</p> <p>Gli amministratori e i dipendenti di una società diffondono notizie false sulla società medesima (ad esempio, dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni interenti alla gestione di tale società), che, come tali, sono in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario di detta società. Tale condotta beneficia lo stesso dipendente e/o terzi grazie a transazioni speculative tempestivamente operate dai medesimi in sede di compravendita di detto titolo azionario.</p>	<p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del <i>Management</i> e dei dipendenti.</p> <p>Procedure autorizzative per comunicati stampa, che prevedano controlli incrociati sulle successive bozze dei comunicati e fino alla versione definitiva, attraverso il coinvolgimento delle strutture responsabili e dei soggetti preposti alle verifiche contabili.</p> <p>Procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e/o di altre società.</p>

<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Gli Amministratori di società quotate in borsa trasmettono alla Consob il progetto di bilancio con relazioni e allegati, riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie - anche mediante formulazioni generiche, confuse e/o imprecise - relativamente a determinate rilevanti operazioni sociali al fine di evitare possibili controlli da parte della Consob (ad esempio in tema di acquisizione di "partecipazioni rilevanti" in altre società per azioni non quotate).</p>	<p>Introduzione/integrazione dei principi di disciplina (regolamenti/procedure) in tema di rapporti di <i>Corporate Governance</i> e di osservanza della normativa societaria.</p> <p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del Management e dei dipendenti.</p> <p>Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.</p> <p>Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.</p>
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>L'amministratore dà a un terzo l'incarico di acquistare e/o sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società.</p> <p>Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria, sorretta dalla volontà (anche come mera accettazione del rischio) di verifica di un danno per i creditori</p>	<p>Programma di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di <i>Corporate Governance</i> e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria.</p> <p>Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato per il controllo e rischi (se esistente) ed Organismo di Vigilanza anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/<i>Corporate Governance</i>.</p> <p>Procedure di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione dell'acquisto di azioni o quote proprie e/o della società controllante; - di disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.
<p>Corruzione tra privati</p> <p>Costituiscono aree a rischio reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive 	<p>Nella negoziazione e stipula di contratti attivi, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della negoziazione e stipula di contratti attivi prevedano:</p>
<p>finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa; • gestione delle attività di <i>trading</i> su <i>commodities</i>, finanziario o fisico: selezione delle controparti e dei prodotti, gestione dei <i>deals</i>, stipula dei contratti; • gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa, dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse (per esempio, analisti finanziari, <i>mass media</i>, agenzie di <i>rating</i>, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.); • selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; • gestione di contratti per l'acquisto di beni e servizi. <p>Come esempi di dettaglio, può menzionarsi la corresponsione di una somma di denaro o altra utilità (quale ad esempio un regalo di non modesto valore o di ospitalità oltre i criteri di ragionevolezza e di cortesia commerciale):</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Direttore Commerciale (o suo sottoposto) al responsabile degli acquisti di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di migliore qualità o con migliore rapporto qualità/prezzo di un concorrente; - da un soggetto aziendale all'Amministratore Delegato (o al Direttore Generale) di una società concorrente affinché questi ignori una opportunità d'affari nella quale l'impresa per cui il corruttore lavora ha un proprio interesse; - da un addetto alla Ricerca & Sviluppo al Direttore R&D di società concorrente al fine di farsi rivelare segreti industriali quali informazioni segrete o invenzioni non ancora brevettate; - dall'Amministratore Delegato di una società al sindaco di una società 	<ul style="list-style-type: none"> • l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali; • le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo e della congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto del contratto e delle quantità; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti; • l'approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi. <p>Nella gestione di contratti attivi devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della gestione dei contratti attivi prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di contratto aperto, la verifica della coerenza dell'ordine rispetto ai parametri previsti nel contratto medesimo; • la verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine, nonché rispetto ai beni/servizi prestati; • ove applicabile, la verifica - anche a campione - della conformità della fatturazione alle prescrizioni di legge; • i criteri e le modalità per l'emissione di note di debito e note di credito. <p>Nella gestione delle operazioni di <i>trading</i> devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito del <i>trading</i> di petrolio, prodotti petroliferi, gas, energia elettrica, certificati verdi, derivati prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di accreditamento delle controparti finanziarie; • la verifica della presenza della controparte nell'elenco delle controparti finanziarie accreditate; • la definizione di limiti di rischio per le operazioni di <i>trading</i>; • la definizione delle tipologie di <i>commodities</i>/prodotti derivati che possono essere oggetto delle transazioni e le modalità per la relativa

<p>terza quotata per carpire in anticipo rispetto al mercato informazioni sensibili e favorirne così la acquisizione del pacchetto di controllo da parte della società di appartenenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> - da un soggetto aziendale al liquidatore di una società per favorire l'acquisto a valore inferiore al mercato di un bene della società in liquidazione o per transigere un debito a valore inferiore a quello reale. - dall'Amministratore Delegato della società controllante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società controllata, affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero con riferimento ad una operazione infragruppo a danno della controllata ed a vantaggio della controllante. 	<p>autorizzazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'autorizzazione della transazione nel rispetto dei relativi limiti di rischio; • lo svolgimento di una verifica successiva all'operazione sull'allineamento dei prezzi praticati rispetto ai prezzi di mercato; • la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto nonché rispetto alla transazione effettuata. <p>Nei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, devono essere adottati e attuati uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito dei rapporti con società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionali/istituzionali o di impresa dal cui svolgimento o mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione delle tipologie di rapporti e le relative modalità di gestione; • le modalità di raccolta, verifica e approvazione della documentazione da trasmettere agli esponenti di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgano attività professionale e di impresa per le quali l'ente abbia un interesse o dalle quali possa derivare un vantaggio, con il supporto delle funzioni competenti. <p>Inserimento nel Codice etico di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti in rapporti con società concorrenti o target (ad. es., rispetto delle regole di corretta concorrenza; trasparenza e tracciabilità dei comportamenti; divieto di regalie o promesse di benefici).</p> <p>Attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, particolarmente dell'area commerciale, ricerca e sviluppo, progetti speciali e dell'alta dirigenza, affinché conoscano le principali nozioni in tema di reato di corruzione privata (in particolare norme di legge, sanzioni, fattispecie a rischio reato).</p>
	<p>Istituzione di una procedura volta a fornire ai soggetti aziendali alcune regole comportamentali da seguire nella gestione di rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la segnalazione tempestiva ai superiori e all'Organismo di Vigilanza aziendale di ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti amministrativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende; • nell'ambito della procedura che precede (o mediante autonomo protocollo) prevedere regole predefinite per il conferimento di incarichi o consulenze a soggetti terzi, ispirandosi a criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale, inerza e giustificabilità. <p>Istituzione di una procedura per il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti.</p> <p>Previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento.</p> <p>Istituzione di una procedura che garantisca il rispetto dei criteri di legalità, trasparenza, condivisione funzionale e giustificabilità nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolare la gestione della proprietà industriale ed intellettuale e di un protocollo volto a regolare la acquisizione alla società di invenzioni o soluzioni innovative individuate o sviluppate da soggetti terzi; • disciplinare il rapporto con soggetti appartenenti a società concorrenti, clienti o <i>target</i>.
<p>Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale.</p>	<p>Adozione di uno o più strumenti normativi e/o organizzativi che nell'ambito della selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tenga conto del fabbisogno; • l'individuazione dei requisiti minimi necessari (profilo) per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai

	<p>Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione di un processo di selezione del personale che disciplini: <ul style="list-style-type: none"> - la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; - la gestione dei conflitti di interesse tra il selezionatore e il candidato; - la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito; • lo svolgimento di verifiche pre-assuntive, anche eventualmente nel rispetto di eventuali legislazioni estere rilevanti nel caso di specie) finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che esponano la società al rischio di commissione di reati presupposto in tema di responsabilità dell'ente (con particolare attenzione all'esistenza di procedimenti penali/carichi pendenti, di conflitto di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto così come con rappresentanti di vertice di società, consorzi, fondazioni, associazioni ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa che abbiano un particolare rilievo ai fini aziendali); • la definizione di eventuali circostanze ostative nonché delle diverse circostanze che si pongono solo come punto di attenzione all'assunzione a seguito del completamento delle verifiche pre-assuntive; • l'autorizzazione all'assunzione da parte di adeguati livelli; • le modalità di apertura e di gestione dell'anagrafica dipendenti; • sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità della rilevazione delle presenze in accordo con le previsioni di legge applicabili; • la verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.
<p>Approvvigionamento di beni, lavori e servizi.</p>	<p>Previsione di procedure di autorizzazione delle richieste di acquisto e di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • criteri e modalità di assegnazione del contratto; • ricorso alla procedura di assegnazione diretta solo per casi limitati e chiaramente individuati, adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposti a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi a un adeguato livello gerarchico; • modalità e criteri per la predisposizione e l'approvazione del bando di gara, nonché per la definizione e approvazione di <i>short vendor list</i>; • un modello di valutazione delle offerte (tecniche/economiche) informato alla trasparenza e a criteri il più possibile oggettivi; • previsioni contrattuali standardizzate in relazione a natura e tipologie di contratto, contemplando clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo nella gestione delle attività da parte del terzo e le attività da seguirsi nel caso di eventuali scostamenti.

Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Aree/settori a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Settore finanziario. Settore assicurativo.</p>	<p>Specifica previsione del codice etico. Diffusione del codice etico verso tutti i dipendenti. Programma di informazione/formazione periodica dei dipendenti delle aree a rischio. Controllo dei flussi finanziari aziendali. Controllo della documentazione aziendale.</p>

Fattispecie incriminatrice	Controlli preventivi
Prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche per sfruttamento prostituzione minorile	<p>Introduzione nel Codice etico di uno specifico divieto in tema di pornografia minorile.</p> <p>Strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile.</p> <p>Richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei dipendenti.</p> <p>Ponderata valutazione e disciplina dell'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".</p> <p>Attenta valutazione di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile e il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente.</p> <p>Sistema di sanzioni disciplinari adeguato alla peculiare gravità delle violazioni in esame.</p>
Reati connessi alla schiavitù	<p>Introduzione nel Codice etico di uno specifico impegno a rispettare - e a far rispettare ai propri fornitori - la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e al tema della salute e sicurezza.</p> <p>Diversificazione dei punti di controllo interni alla struttura aziendale preposta all'assunzione e gestione del personale.</p> <p>Previsione dello specifico impegno dei propri partner a rispettare gli obblighi di legge in tema di: tutela del lavoro minorile e delle donne; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali o di associazione e rappresentanza. Ai fini della verifica del rispetto di tale impegno, l'ente può prevedere visite ispettive presso i propri fornitori ovvero richiedere loro ogni documentazione utile.</p>

Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

Reati presupposto		
T.U.F.	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate
(D.lgs. 58/1998)	art. 185	Manipolazione di mercato

Modalità di realizzazione dell'illecito – Aree a rischio illecito	Controlli preventivi	
	Specifici	Comuni alle due fattispecie
<p>Abuso di informazioni privilegiate</p> <p>Un soggetto in posizione apicale o un sottoposto che rientri in una delle categorie di cui all'art. 184, co. 1 TUF utilizza informazioni di cui è entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; • comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; • raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. <p>Le stesse operazioni rilevano laddove poste in essere da soggetti sempre in posizione di apicali o sottoposti, che non rientrano tra quelli di cui all'art. 184, co. 1 TUF, ma che comunque vengano in possesso di informazioni privilegiate in occasione della preparazione o esecuzione di attività delittuose (art. 184, co. 2, TUF).</p> <p>Con riferimento al solo illecito amministrativo, le stesse operazioni rilevano anche qualora commesse dai soggetti di cui all'art. 187-bis, co. 4 TUF.</p> <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree o funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organi sociali; • area Finanza; 	<p>Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure (es. regolamenti sull'<i>internal dealing</i>) su utilizzo e diffusione delle informazioni privilegiate, anche coordinando gli interventi diretti a garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate con le misure di sicurezza già previste e introdotte in attuazione del d.lgs. n. 196/2003. Sarebbe opportuno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere uno specifico obbligo del titolare (o del responsabile del trattamento) di riporto periodico diretto al vertice operativo aziendale in ordine alla politica adottata dall'impresa in materia di gestione e protezione dei flussi informativi; • predisporre i Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; • assicurare la riservatezza delle informazioni mediante l'adozione di misure di confidenzialità volte a garantire la sicurezza 	<p>Previsione di un sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di connesse deleghe coerenti.</p> <p>Programma di informazione/formazione periodica di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, nonché delle persone inserite nei Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, su normativa in materia di abusi di mercato e relative procedure interne.</p> <p>Individuazione di soggetti rilevanti, procedure autorizzative e operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad</p>

<ul style="list-style-type: none"> • area Tesoreria; • area Legale, societario • area Comunicazione, ufficio stampa; • <i>investor relations</i>; • altri soggetti inseriti nei registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate. 	<p>organizzativa, fisica e logica delle informazioni privilegiate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • specificare le modalità di condotta da adottare nei rapporti formali e informali con gli operatori della comunità finanziaria, con i media e con i terzi in genere. 	<p>oggetto azioni e strumenti finanziari;</p>
<p>Manipolazione di mercato⁸</p>		
<p>Operazioni false o fuorvianti (art. 187-ter, co. 3, lett. a), TUF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni fittizie (<i>wash trades</i>) • Alterazione del quadro delle operazioni (<i>painting the tape</i>) • Ordini abbinati in modo improprio • Inserimenti di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree: i) Finanza; ii) Tesoreria.</p> <p>Operazioni che fissano i prezzi a livelli anomali o artificiali (art.</p>	<p>Introduzione/integrazione di principi, regolamenti e procedure in tema di abusi di mercato, anche mediante riferimento alla casistica riportata dalla Consob nella citata Comunicazione del novembre 2005.</p>	<p>Procedure autorizzative e di controllo per comunicati stampa, informativa societaria, diffusione delle informazioni privilegiate al mercato ecc. e procedure per la comunicazione delle società controllate alla società controllante di informazioni richieste ai fini degli adempimenti di gestione, comunicazione e diffusione delle informazioni privilegiate;</p> <p>Comunicazione sistematica all'OdV da parte di amministratori, <i>management</i> e dipendenti delle aree/funzioni aziendali a rischio, di fatti e/o comportamenti sintomatici</p>
<p>187-ter, co. 3, lett. b), TUF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segnare il prezzo in chiusura (<i>marking the close</i>) • Colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico • Comprimere in modo abusivo il mercato (<i>abusive squeeze</i>) • Costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi • Operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree: i) Finanza; ii) Tesoreria.</p> <p>Operazioni che utilizzano artifici, inganni o espedienti (187-ter, co. 3, lett. c), TUF):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celare la proprietà (<i>concealing ownership</i>) • Diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo • Gonfiare e scaricare (<i>Pump and dump</i>) • Screditare e incassare (<i>Trash and cash</i>) • Aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico (<i>opening a position and closing it immediately after its public disclosure</i>) <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio reato le seguenti aree/funzioni: i) Componenti organi sociali; ii) Finanza; iii) Tesoreria; iv) Legale, societario; v) Comunicazione, Ufficio stampa; vi) <i>Investor</i></p>	<p>Per le sole società emittenti che non svolgano direttamente attività di intermediazione, previsione della possibilità di avvalersi, per l'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari, di intermediari abilitati che attestino di avere adottato adeguate procedure informatiche.</p>	<p>di operazioni di <i>market abuse</i> e conseguente obbligo dell'OdV di riferire tempestivamente all'organo dirigente e/o di controllo le situazioni che possono integrare un illecito, ai fini delle iniziative e dei provvedimenti di rispettiva competenza.</p>

<p><i>relations.</i></p> <p>Diffusione di informazioni false o fuorvianti (187-ter, co. 1, TUF):</p> <p>Questo tipo di manipolazione del mercato implica la diffusione di informazioni false o fuorvianti senza richiedere necessariamente la presenza di operazioni sul mercato. Inoltre, comprende i casi in cui la creazione dell'indicazione fuorviante deriva da un mancato rispetto della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti, soggette a obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati (oltre alle ipotesi di diffusione spontanea delle informazioni false o fuorvianti). Ad esempio, quando un emittente omette di diffondere adeguatamente un'informazione privilegiata, come definita dall'articolo 114, co. 1, e il risultato è che il pubblico venga plausibilmente fuorviato. In ogni caso, il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione rileva solo qualora risulti di particolare gravità (un chiaro indice di gravità è, ad esempio, la sussistenza della volontà di fuorviare il pubblico).</p> <p>Fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diffusione di informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione • Altri comportamenti preordinati alla diffusione di informazioni false o fuorvianti <p>Risultano pertanto potenzialmente a rischio illecito le seguenti aree/funzioni: i) Componenti organi sociali; ii) Finanza; iii) Tesoreria; iv) Legale, societario; v) Comunicazione, Ufficio stampa; vi) <i>Investor relations</i>; vii) Commerciale.</p>		
--	--	--

Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati presupposto		
Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
	art. 590	Lesioni personali colpose

Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Reati presupposto		
Codice penale	art. 648	Ricettazione
	art. 648-bis	Riciclaggio
	art. 648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Aree e attività aziendali a rischio	Controlli preventivi
<p>Aree aziendali a rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione (in particolare, Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, ecc.) • Commerciale • Finanza • Direzione acquisiti; • Marketing¹⁰. <p>Attività aziendali a rischio in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rapporti con soggetti terzi: <ul style="list-style-type: none"> - contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; - transazioni finanziarie con controparti; - investimenti con controparti; - sponsorizzazioni. • rapporti infragrupo: 	<p>Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e <i>partner</i> commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE)¹¹.</p> <p>Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.</p> <p>Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragrupo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie¹².</p> <p>Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.).</p> <p>Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.</p> <p>Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.</p> <p>Identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e</p>
<ul style="list-style-type: none"> - contratti infragrupo di acquisto e/o di vendita; - gestione dei flussi finanziari; - investimenti infragrupo. 	<p>responsabilità.</p> <p>Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.</p> <p>Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi <i>joint-ventures</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi <i>joint-ventures</i> con altre imprese per la realizzazione di investimenti.</p> <p>Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in <i>joint ventures</i> (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di <i>due diligence</i>).</p> <p>Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.</p> <p>Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di <i>market abuse</i>;</p> <p>Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.</p>

Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reati presupposto		
	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	art. 171-bis	Reati in materia di <i>software</i> e banche dati
L. 633/1941	art. 171-ter	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	art. 171-septies	Violazioni nei confronti della SIAE
	art. 171-octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato

Fattispecie incriminatrici – Modalità di realizzazione del reato	Controlli preventivi
<p>Art. 171, comma 1, lettera a), l. 633/1941 <i>File sharing</i>: condivisione o scambio di file in violazione della normativa del diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale. <i>Upload/download</i>: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti telematiche.</p> <p>Art. 171, comma 3, l. 633/1941 Riproduzione, messa a disposizione, diffusione, vendita, rappresentazione di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione.</p> <p>Art. 171-bis, l. 633/1941 <i>Undelicensing</i>: violazioni delle condizioni di licenza di un <i>software</i>. <i>Hard disk loading</i>: vendita e relativo acquisto per l'azienda di computer sui quali sono installati <i>software</i> piratati. Utilizzazione non autorizzata di banche dati.</p> <p>Art. 171-ter, l. 633/1941</p>	<p>Invito a rispettare le norme in materia di proprietà intellettuale.</p> <p>Controllo dei mezzi di comunicazione aziendali.</p> <p>Controllo dei sistemi informatici (filtro dei siti in conferenti, regole <i>firewall</i>, controllo dei livelli di traffico, controllo dei procedimenti di <i>file sharing</i>).</p> <p>Divieto di impiegare beni aziendali per adottare condotte che violino la tutela dei diritti d'autore.</p> <p>Clausole riferite all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale nei rapporti con i terzi contraenti.</p>
<p>Duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio.</p> <p>Art. 171-septies, l. 633/1941 Violazioni verso la SIAE.</p> <p>Art. 171-octies, l. 633/1941 Distribuzione e installazione di dispositivi di decodificazione per l'accesso a un servizio criptato, senza pagamento del canone.</p>	

Art. 25-decies D.Lgs 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.*") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel decreto 231.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Pertanto, per i presidi di rischio adottati dall'ente, si rinvia alle indicazioni fornite in sede di esame dell'art. 24-ter (cfr. pag. 53).

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 – Reati ambientali

Reati presupposto		
Codice penale	art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
L. 150/1992	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Fattispecie incriminatrici – Aree a rischio reato	Controlli preventivi
<p>Art. 727, 733 bis c.p.; art. 137, 279 cod. ambiente</p> <p>Gestione degli scarichi idrici</p> <p>Gestione delle emissioni atmosferiche</p> <p>Costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle biodiversità</p>	<p>Identificazione e valutazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti; • significatività in relazione agli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi; • misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali. <p>Disciplina delle attività di ottenimento, modifica e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, affinché siano svolte in osservanza delle prescrizioni normative vigenti. Dovrebbero prevedersi modalità di monitoraggio della necessità di richiesta di una nuova autorizzazione o di modifica/rinnovo di autorizzazioni preesistenti.</p>

	<p>Misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali, definendo ruoli, responsabilità, modalità e criteri per l'esecuzione delle attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione e aggiornamento dei punti di scarico/emissione e dei punti di campionamento; • definizione dei programmi dei campionamenti e delle analisi degli scarichi/emissioni in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente; • monitoraggio dei dati riguardanti gli scarichi/emissioni, ivi compresi i certificati analitici e i campionamenti effettuati. <p>Trattamento dei superamenti dei valori limite autorizzati e azioni correttive, al fine di realizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investigazione interna dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi/emissioni; • risoluzione dei superamenti rilevati dalle determinazioni analitiche effettuate su scarichi o emissioni.
<p>Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 257 cod. ambiente</p> <p>Tutte le attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisizione; • esercizio; • dismissione. 	<p>Disciplina delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti lungo tutto il loro ciclo di vita, definendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli impianti; • periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti • pianificazione, compimento e verifica delle attività di ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato. <p>Adozione e attuazione di uno strumento organizzativo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regoli la scelta e lo svolgimento dei rapporti con fornitori o appaltatori, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico-professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa; • imponga di verificare la corrispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza; • definisca modalità di inserimento di clausole contrattuali relative al rispetto della normativa ambientale rilevante nell'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto.

<p>Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee.</p>	<p>Occorre adottare e attuare uno strumento normativo e organizzativo che definisca ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione delle attività finalizzate alla bonifica dei siti contaminati e che preveda, a seguito di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo le acque superficiali e/o le acque sotterranee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comunicazione da effettuarsi alle autorità competenti al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare o all'atto di contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e/o delle acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente; • l'identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; • il monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; • la verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato; • la predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.
<p>Art. 727 bis, 733 bis c.p.; art. 137 cod. ambiente; art. 8 e 9 d.lgs. 202/2007 Attività svolte su navi ed aeromobili.</p>	<p>Prevenzione e monitoraggio degli sversamenti in mare di sostanze e materiali in violazione delle normative nazionali e internazionali vigenti. Ad esempio, per le navi occorre definire ruoli, responsabilità, modalità e criteri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la registrazione delle operazioni/attività che possano produrre sversamenti in mare (es. movimentazione, pulizia, ecc.); • la gestione di tali sostanze.
<p>Art. 256, 258 – 260 bis cod. ambiente Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti</p>	<p>Caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti; • verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente. <p>Deposito temporaneo di rifiuti, prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo
	<p>di rifiuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; • la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo; • l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.
<p>Art. 3 l. 549/1993 Gestione delle sostanze lesive dell'ozono.</p>	<p>Occorre prevedere modalità e criteri per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il censimento degli <i>asset</i> contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione <i>dell'asset</i>, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reato presupposto		
<p>D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione)</p>	<p>art. 22 comma 12 bis</p>	<p>Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Aree a rischio reato	Controlli preventivi
Risorse umane/vertici aziendali, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo; • distacco di lavoratori. 	Predisposizione di specifica procedura/check list per l'assunzione di lavoratori stranieri. Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori. Implementazione di un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.).
Acquisti (o altre funzioni eventualmente competenti per), con particolare riferimento alla stipulazione di:	Predisposizione di specifica procedura/check list per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto.
<ul style="list-style-type: none"> • contratti di somministrazione di lavoro; • contratti di appalto; • contratti d'opera. 	Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implicano, da parte della controparte, l'impiego di forza lavoro. Procedure autorizzative per gli acquisti. Richiesta ai fornitori o partner commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Centro Crea

3.1 Il Centro Crea

Il Centro Crea è un centro privato medico – riabilitativo che si occupa di Prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie neuropsichiatriche infantili e dell'età adulta ed effettua valutazioni e diagnosi per i disturbi neurologici, neuropsicologici, psicopatologici e disordini dello sviluppo del bambino e adolescente in ambito psicomotorio, linguistico, cognitivo, affettivo e relazionale. Il Centro offre interventi terapeutici riabilitativi neuropsicomotori, logopedici e psicologici mirati al recupero delle fragilità.

L'impegno etico, professionale e la collaborazione in equipe multidisciplinare consente di lavorare integrando le competenze professionali e accogliendo le richieste del paziente in piena totalità.

Le aree di intervento del Centro Crea sono le seguenti:

- Neuropsichiatria Infantile

La Neuropsichiatria Infantile (o NPI) è una branca specialistica della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e trattamento delle condizioni neurologiche, neuropsicologiche e psichiatriche che si manifestano in infanzia e adolescenza (fino al compimento dei 18 anni). Il medico Neuropsichiatra Infantile volge pertanto una specifica attenzione alla presenza di eventuali difficoltà nello sviluppo del bambino e dell'adolescente (linguistico, psicomotorio, cognitivo, relazionale e comportamentale). Il percorso medico prevede colloqui con la famiglia, l'osservazione/valutazione del bambino e, ove necessario, i contatti con il medico Pediatra e con la scuola.

- Logopedia

Il logopedista è l'operatore sanitario che ha conseguito il diploma universitario abilitante, in base al decreto legislativo n. 502/1992, e svolge la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.

La sua attività è volta all'educazione e rieducazione di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e delle disabilità comunicative.

A partire dalla diagnosi e prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il logopedista:

- ✓ elabora anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente
- ✓ assume informazioni oggettive e soggettive attraverso l'utilizzo di strumenti standardizzati, test, colloqui, osservazioni e attraverso la documentazione clinica prodotta dalla persona svolge attività di consulenza/counselling
- ✓ pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia
- ✓ monitora gli interventi, valuta l'efficacia del trattamento, revisiona il programma di intervento
- ✓ svolge attività di didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali
- ✓ svolge attività di studio e ricerca

- **Neuropsicomotricità**

Il Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (o TNPEE) è il Professionista Sanitario dell'Area della Riabilitazione che, riconosciuto con Decreto Ministeriale 5/1997, svolge attività di abilitazione, di riabilitazione e di prevenzione rivolte alle disabilità in età evolutiva, ovvero nella fascia di età 0-18 anni.

Il TNPEE partecipa all'intero processo di presa in carico dei pazienti in età evolutiva che presentano disordini dello sviluppo, in collaborazione con la rete di professionisti che si occupa del paziente.

È una forma d'intervento riabilitativo che mira a riorganizzare il giusto equilibrio tra le funzioni motorie, neuropsicomotorie, affettive, cognitive e neuropsicologiche, tramite l'utilizzo del gioco.

L'approccio utilizzato varia in base alla formazione e/o specializzazione del terapeuta che può orientarsi maggiormente sull'aspetto relazione e/o cognitivo comportamentale. L'approccio varia in base alle esigenze del bambino, come fine ultimo, il raggiungimento del massimo livello di benessere e recupero.

I Neuropsicomotricisti del Centro Crea sono regolarmente iscritti nell'Albo dei Professionisti certificati nel territorio Nazionale che aderiscono a norme di comportamento professionale previsto dal codice deontologico.

- **Psicologia**

La psicologia è una scienza che si occupa dei processi della mente, del comportamento e delle relazioni umane con lo scopo di promuovere il miglioramento della qualità della vita.

La psicologia è un sapere che, data la complessità dell'essere umano, si fonda sui risultati della ricerca scientifica e sui contributi delle discipline antropologiche.

Le competenze e gli strumenti offerti attualmente dalla psicologia hanno applicazioni in tutti i contesti della vita quotidiana nei quali ci si occupa del benessere psicologico dell'individuo, quali:

- ✓ passaggi critici nel ciclo di vita (infanzia, adolescenza, coppia e sessualità, gravidanza, terza età),
- ✓ prevenzione e benessere (salute, stili di consumo, sicurezza, violenza, dipendenza da sostanze),
- ✓ educazione e sviluppo (scuola, disturbi dell'apprendimento, genitorialità, processi di formazione),
- ✓ disturbi cognitivi (valutazione e riabilitazione neuropsicologica) e in numerosi altri ambiti come: lavoro ed organizzazioni (selezione, testing e valutazione, presa di decisioni, analisi organizzativa, team building), immigrazione, giustizia, sport, ergonomia, eventi traumatici e così via.

- **Psicoterapia**

La parola psicoterapia deriva dal greco psychè, che significa anima e therapeia, che significa "io curo", etimologicamente quindi la psicoterapia è la "cura dell'anima".

Definire la psicoterapia non è semplice, molteplici sono gli orientamenti psicoterapeutici (esempio: approccio psicodinamico, la terapia cognitivo comportamentale, la terapia sistemico-familiare e la terapia transazionale), per cui non è possibile darle una definizione "universale".

Si tratta, dal punto di vista formale, di un processo di interazione tra due parti, che agiscono al fine di alleviare il malessere che si verifica in una di esse (il paziente), in relazione a una o a tutte le seguenti aree di invalidità o malfunzionamento: funzioni cognitive (disturbi del

pensiero), funzioni affettive (dolore o disagio emozionale) o funzioni comportamentali (inadeguatezza del comportamento).

Inoltre, si può considerare la psicoterapia un'integrazione di cognizioni ed emozioni, rivolta all'obiettivo di raggiungere e mantenere un consapevole equilibrio dinamico, e ottenuta grazie alla relazione tra terapeuta e paziente.

Al di là di ogni definizione, la psicoterapia implica un cambiamento, che può avvenire sia a livello del vissuto interno del paziente, quindi della sfera cognitiva (pensieri, credenze, ricordi), e della sfera emotiva (affetti ed emozioni), sia per quanto riguarda l'agire nel mondo, quindi presuppone anche una modificazione del comportamento osservabile.

La funzione del terapeuta è quella di strumento in grado di attivare il paziente, in modo tale che sia lui ad agire in prima persona.

Lo scopo della psicoterapia è, dunque, di alleviare, attraverso la relazione terapeutica, le difficoltà del paziente, aiutandolo a comprendere la causa del proprio disagio e a trovare nuove soluzioni per risolverlo.

In Italia, la legge n° 56/89, stabilisce l'esistenza di un albo degli psicoterapeuti, in cui entrano a far parte coloro che sono in possesso della laurea in psicologia o in medicina e del diploma di una scuola di specializzazione post-lauream, della durata di almeno quattro anni e riconosciuta dallo Stato.

- **Riabilitazione e Abilitazione Psicologica**

La Riabilitazione si configura come un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si aiuta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle scelte operative.

La riabilitazione si pone come obiettivi:

la promozione dello sviluppo di una competenza non comparsa, rallentata o atipica;
il recupero di una competenza funzionale che per ragioni patologiche è andata perduta;
la possibilità di reperire formule facilitanti e/o alternative.

L'Abilitazione, invece, rappresenta l'insieme degli interventi volti a favorire l'acquisizione, il normale sviluppo e il potenziamento di una funzione.

- **Psicologia età evolutiva**

La psicologia dell'età evolutiva è una branca della psicologia dello sviluppo che studia il processo di crescita e organizzazione delle persone, legata alla crescita fisica e psicologica nell'ambiente sociale.

La psicologia dell'età evolutiva prende in esame il periodo che va dalla nascita ai 18 anni. Infatti, in questo periodo, la personalità va acquistando, attraverso alcuni processi evolutivi, una maggiore autonomia e maturazione nella comprensione della partecipazione affettiva e di socializzazione, abbracciando l'intero processo costituito dai cambiamenti che avvengono nell'arco della vita; il bambino è il protagonista di questo periodo e del suo sviluppo biopsicosociale.

- **Psicologia età adulta**

L'età adulta si concretizza immediatamente dopo l'adolescenza: è quel momento della vita in cui l'individuo ha raggiunto uno sviluppo sessuale e psichico completo. Il passaggio dall'adolescenza all'età adulta non è netto ma è pieno di sfumature, spesso dovute al tempo che occorre per affrontare alcune responsabilità che si rivelano, in tutta la loro novità, spesso sfide difficili da gestire in autonomia.

È caratterizzata da eventi che implicano varie connotazioni psicologiche, sia funzionali che patologiche, le quali comportano un cambiamento e un adattamento che spesso, se ostacolati o difficoltosi, necessitano di un supporto psicologico.

Infatti si realizzano eventi normali, come l'unione con il partner, il matrimonio, la nascita dei figli, il ruolo di genitori, il lavoro, oppure eventi stressanti, come una separazione, un lutto, un licenziamento, una malattia, ecc. che la persona ha difficoltà ad elaborare e superare autonomamente e l'aiuto dello psicologo, può facilitare e accelerare il superamento dei disturbi che ne conseguono, consentendo la crescita esistenziale dell'individuo.

- **Psichiatria**

La psichiatria è una branca della medicina che si occupa dello studio, della prevenzione, della diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie psichiatriche in pazienti adulti. Lo psichiatra è un medico che, dopo la laurea in medicina, si specializza in psichiatria seguendo un percorso quadriennale specifico. Lo psichiatra si occupa quindi di tutte le problematiche relative alla salute mentale, da quelli più comuni come disturbi d'ansia o disturbi dell'umore, a quelle più complesse come schizofrenia, disturbo bipolare ecc.

La psichiatria si occupa di tutti i disturbi che coinvolgono la salute mentale delle persone. Esistono infatti diverse forme di patologia psichiatrica che differiscono tra loro sia per

gravità che per sintomatologia espressa. In psichiatria i disturbi psichiatrici sono categorizzati, elencati e descritti nel DSM-5, il Manuale Statistico e Diagnostico dei Disturbi Mentali, che viene pubblicato dall'American Psychiatric Association.

3.2. La genesi del modello di organizzazione, gestione e controllo del Centro Creaa, le finalità e la metodologia seguita.

Il Centro Creaa – nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente e nel perseguimento della conduzione degli affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano – ha posto in essere le attività necessarie per completare la costruzione e l'adeguamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, a quanto previsto dal Decreto, traendo, altresì, tutte le opportune indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, richiamate nel precedente capitolo. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti cui esso è destinato, affinché essi adottino, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto stesso.

Destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per il Centro Creaa e, in particolare, a norma dell'art. 5 del Decreto:

- a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente;
- b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- c) coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti a) e b) che precedono (di seguito: i “**Destinatari**”).

Il riferimento dell'art. 5 del Decreto a “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*”, nonché a persone “*che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo*” evidenzia come il Decreto attribuisca rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

L'osservanza del Modello si impone, infine, a tutti coloro che, pur non facendo organicamente parte della Società, operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Centro Crea (Partners, Consulenti, Collaboratori etc.)

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – il Centro Crea si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto in termini sia di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- 1) informare e sensibilizzare i soggetti in posizione apicale nonché quelli sottoposti ad altrui direzione e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto del Centro Crea nelle aree di attività a rischio sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
 - 2) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui il Centro Crea si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
 - 3) consentire alla società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti;
 - 4) censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.
- Come sopra accennato, il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto e delle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria.

Detto processo si è articolato in tre fasi, riportate di seguito, curate da Amministratori, Direttore Sanitario e dai responsabili delle principali funzioni aziendali nonché da consulenti legali esterni:

- a) l'approfondita analisi della struttura organizzativa aziendale, mediante consultazione dei documenti aziendali forniti dalle società recanti il disegno societario ed

organizzativo della medesima, delle linee di processo adottate e mediante interviste di tutti i soggetti in posizione apicale nell'organigramma societario, svolte attraverso indagini frontali e attraverso la compilazione dei questionari sottoposti;

- b) l'identificazione e la mappatura dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per mettere a fuoco in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto; la mappa delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti in dette aree è contenuta nella parte speciale del presente Modello;
- c) la definizione del Modello, mediante valutazione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all'interno del Centro Crea e suo successivo adeguamento, integrando o modificando i controlli preventivi esistenti nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

In aggiunta a quanto precede, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 la Società ha altresì effettuato una ricognizione completa del proprio sistema di sicurezza sul lavoro. È stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal Decreto.

3.3. La struttura del modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, da una Parte Speciale, dal Codice Etico e dagli Allegati.

La Parte Generale, oltre ad una sintetica illustrazione delle principali disposizioni del decreto, contiene una descrizione del modello di *governance* e del sistema organizzativo del Centro Crea nonché del sistema sanzionatorio ed include altresì il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte Speciale contiene una descrizione dei reati che potrebbero essere commessi all'interno della Società, nonché, per ciascuna tipologia di reato, una descrizione delle aree a rischio, dei principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi e dei controlli preventivi adottati dalla Società al fine di evitare la commissione di quei determinati reati.

Il Codice Etico stabilisce i canoni di comportamento cui i Destinatari del presente Modello sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

Il presente Modello contiene, infine, una mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti in dette aree; l'organigramma della Società.

3.4. Adozione del modello e modifiche allo stesso

Il presente Modello, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 è stato adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci della Società, che si allega allo stesso per formarne parte integrante.

Le successive modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza dell'Assemblea dei soci o del Legale Rappresentante secondo lo schema di seguito riportato.

In particolare, l'Assemblea di soci o il Legale Rappresentante:

- a) provvede a modificare, a mezzo dei propri consulenti, tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenzino l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) provvede ad aggiornare, ad opera dei propri consulenti, tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società;
- c) provvede analogamente a quanto stabilito *sub a) e sub b)* anche in relazione alle modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello ad opera delle funzioni interessate. Le procedure e le modifiche devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea di soci o il Legale Rappresentante dalla Società possono apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua migliore chiarezza od efficienza, dandone previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione o all'Organismo di Vigilanza per eventuali osservazioni.

Fermo quanto precede, in ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve prontamente segnalare in forma scritta, all'Assemblea dei soci e al Legale Rappresentante eventuali fatti che evidenzino la necessità di revisione del Modello. L'Assemblea dei soci, in tal caso, adotta le deliberazioni di sua competenza.

Quanto testé previsto si applica, in quanto compatibile, alle modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello a cura delle funzioni interessate. Le modifiche devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

3.5. Comunicazione del modello e formazione

Il Centro Creaa, in conformità a quanto previsto dal Decreto e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

In particolare, per quanto attiene alla comunicazione iniziale, è previsto che il presente Modello sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso è, inoltre, pubblicato nella intranet aziendale.

Per quanto riguarda la formazione, il Centro Creaa ha poi previsto una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

Nel caso di modifiche nella composizione dei suddetti Organi Sociali, l'Organismo di Vigilanza comunicherà ai nuovi membri copia del Modello, e richiederà loro una dichiarazione di conoscenza e adesione informata al medesimo.

Anche i Consulenti e i Partners del Centro Creaa devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme al disposto del Decreto.

A tale scopo, il Modello viene pubblicato in estratto sul sito internet della Società e la società prevede apposite clausole negoziali che facciano riferimento alla prevenzione delle responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 nei rapporti contrattuali con le terze parti.

Specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

4. Il modello di Governance ed il sistema organizzativo del Centro Crea

4.1 Dati societari

Crea S.r.L., P.IVA 16756821001, è una società a responsabilità limitata costituita in data 10/06/2022, ed iscritta nel Registro delle Imprese di Roma – Sezione Ordinaria – il 16/06/2022.

La società ha sede legale in Roma (RM) Via Francesco Tovaglieri 17 cap. 00155. La società non ha ulteriori sedi operative.

L'indirizzo pubblico di posta elettronica certificata (PEC) relativo alla società è: creasrl@legalmail.it

Crea S.r.L. ha per oggetto sociale - come risulta dall'atto costitutivo, (Cfr. Visura camerale All.to 3)

l'esercizio delle seguenti attività: a) di approntamento, organizzazione e gestione di strutture mediche polispecialistiche consistenti nella materiale predisposizione degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti funzionali allo svolgimento della professione medico-chirurgica privata, relativamente ai settori rappresentati dalle diverse specializzazioni nel campo medico di cui infra, da mettere a disposizione secondo le regole del mercato, di medici-professionisti che intendano avvalersene per l'esercizio della propria attività; b) l'erogazione di servizi assistenziali e prestazioni sanitarie, per il tramite esclusivo di soggetti abilitati ed iscritti in appositi albi, a soggetti affetti da patologie croniche di bassa, media ed elevata complessità, a livello ospedaliero, territoriale sia agendo in proprio che per conto di enti di diritto pubblico o privato, profit e no profit assistenza domiciliare, gestione laboratori, poliambulatori e cliniche private, centri riabilitativi per l'età evolutiva e non, case di riposo, case di cura per lunga degenza, studi medici e poliambulatori e centri di fisioterapia. per l'erogazione dei suddetti servizi la società potrà stipulare apposite convenzioni con il servizio sanitario nazionale ed altri enti pubblici e privati il tutto nel rispetto del disposto della legge e previo rilascio delle eventuali e necessari autorizzazioni; b) progettazione, realizzazione e gestione di unità e strutture di assistenza, ricovero e cura per pazienti cronici e/o disabili; d) inoltre saranno svolti i gruppi di lavoro, le osservazioni ecologiche e scolastiche, il parent training, il supporto alla genitorialità, il tutoraggio di studenti con e senza diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento; e) gestione e manutenzione di beni, sia mobili che immobili (incluse le aree verdi) nell'ambito delle attività incluse nel presente oggetto e a complemento delle stesse;

f) attività di formazione ed educazione sanitaria rivolta a: pazienti, caregiver, professionisti sanitari. L'attività e i servizi di cui sopra, nelle aree del benessere e della salute della persona in toto, nell'intero arco di vita, riguardano lo sviluppo e realizzazione di programmi integrati di cura e prevenzione nelle patologie, con riferimento alle aree della neuropsichiatria infantile, psichiatria, neuropsicologia, psicologia, psicoterapia, logopedia, terapia della neuro psicomotricità' dell'età evolutiva, ortottico, optometrico, dermatologia, pediatria, cardiologia, nutrizione, otorinolaringoiatria ed oculistica; - fornitura, installazione, manutenzione e gestione di dispositivi medici, protesi, ausili, tecnologie diagnostiche ed apparecchiature elettromedicali. si precisa che la società non ha come scopo l'espletamento dei compiti propri dei professionisti abilitati, ma soltanto, quella di porre a disposizione di questi ultimi un apparato di strutture e di mezzi, sì che non venga meno il rapporto di immediatezza tra professionista e cliente. la società potrà svolgere tutte le attività socio-assistenziali-educative che l'amministrazione comunale, nel rispetto della vigente normativa, sia con o privo di rilevanza economica ai sensi degli artt. 113 e segg. del D.Lgs. 267/2000 che di seguito vengono elencati a titolo esemplificativo: -gestione dei servizi di assistenza domiciliare in favore di disabili e/o anziani non autosufficienti, di assistenza scolastica a favore di disabili, di assistenza su scuolabus e sorveglianza pre/post orario scolastico; -gestione del centro diurno disabili e pronto intervento sociale; -gestione del servizio di trasporto disabili; - gestione dei servizi ausiliari scolastici; -gestione degli asili nido comunali e scuola materna; gestione di strutture socio -sanitarie pubbliche e residenze socio-assistenziali e riabilitative; - gestione di attività affidate dalla amministrazione comunale per la tutela della salute , come fondamentale diritto dell'individuo e per lo sviluppo del benessere della collettività; -attività volte all'educazione sanitaria e all'aggiornamento professionale; -attività nell'ambito socio-sanitario volte all'informazione, alla promozione di politiche e di strumenti volti alla creazione di una politica di "sostegno" e di " partecipazione"; -ogni altra attività in forma diretta o indiretta di servizi di natura sociale, educativa e sanitaria in favore di anziani, giovani, disabili, famiglie e qualsiasi altra situazione di disagio sociale. Il capitale sociale di Crea S.r.L è pari ad Euro 10.000,00 **(Cfr. All.to 1 - Visura)**

4.2 Il modello di *governance*

Il modello di *governance* di Crea S.r.L., ed il suo sistema organizzativo, sono ideati e strutturati al fine di assicurare e garantire alla Società il raggiungimento dei propri obiettivi e l'attuazione delle proprie strategie, con la massima efficienza ed efficacia operativa.

Il sistema di amministrazione adottato da Crea S.r.L. è di tipo "tradizionale" e, attualmente, risulta così articolato:

4.2.1. Assemblea dei soci

Il capitale sociale di Crea S.r.l. è detenuto da:

- **Sambucci Raffaella**, C.F.: SMBRFL84D43E958Z, titolare di azioni ordinarie, pari al 80% delle quote societarie, per un valore nominale di 8.000,00 Euro;
- **Rossetti Alessia**, C.F.: RSSLSS87P68H501X, titolare di azioni ordinarie, pari al 20% delle quote societarie, per un valore nominale di 2.000,00 Euro.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano al meno un terzo dei capi tale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale le modificazioni dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione (cfr. Statuto All.to 6)

4.2.2. Consiglio di Amministrazione

La società non è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

4.2.3 Collegio Sindacale

La società non ha nominato un Collegio Sindacale

4.2.3 Revisione legale dei conti

La società non ha nominato un Collegio Sindacal

4.3 Governo societario

Il buon governo societario di Crea S.r.L. è garantito da una corretta ripartizione dei poteri stabiliti dalle norme dello Statuto societario ed attribuiti agli organi sociali, costituiti dall'Assemblea dei Soci e dall'Amministratore Unico nella persona della Dott.ssa **Sambucci Raffaella**.

4.3.1 L'Assemblea dei Soci

Secondo quanto previsto dall'art. 23 e 24 dello Statuto (**Cfr. All.to 2 - Atto Costitutivo**), l'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e dal presente statuto, obbligano tutti i soci.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.- Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'Organo di Controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, di redigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della

riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 23 ultimo comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

4.3.2 Il Consiglio di Amministrazione

Come già detto in precedenza, la Società non ha un Consiglio di Amministrazione

4.3.3. Il Collegio Sindacale

Come già detto in precedenza, la Società non ha nominato un Collegio Sindacale

4.4 Attribuzione dei poteri

L'Amministratore Unico della Società è la Dott.ssa Raffaella Sambucci, in carica dal 10/06/2022 e con durata in carica a tempo indeterminato.


4.5 Valori, *mission* e profilo aziendale

Ai fini del raggiungimento della propria *mission*, Crea S.r.L. si avvale di una pianificazione sistemica e precisamente delineata degli obiettivi aziendali.

La strategia aziendale e procedurale portata avanti dalla società si fonda, principalmente, sul perseguimento delle seguenti attività:

- **Data Insight;**
- **Process Optimization;**
- **Technology Performance Improvement.**

4.5.1. Data Insight




I processi adottati dal Centro Crea, con particolare riferimento, all'oggetto sociale suo proprio, passa attraverso l'implementazione delle attività relative al **Business Analysis**, in cui sono previsti i seguenti obiettivi:

- Riorganizzazione ed ottimizzazione del patrimonio informativo dell'azienda;
- Ottimizzazione dei processi di analisi posti in essere dai vari dipartimenti;
- Realizzazione/reingegnerizzazione di processi di *monitoring* e *dashboarding* coprendo esigenze informative a vari livelli e per diverse funzioni (Marketing/Sales/Finance);
- Definizione e costruzione nuovi KPI;
- Aumento frequenza di *monitoring* dei KPI;
- Stesura *business case* per valutazione degli investimenti e benefici attesi/*pay back period*/ROI;
- *Design* di data *layer* per rendere fruibili i dati utili alle attività di analisi e *monitoring*, introducendo meccanismi di *data quality*.

4.5.2. Process Optimization


Process Optimization: efficienza ed efficacia per aggiungere Valore



Audit & Compliance prevedono le seguenti attività:

- Supporto al Cliente nell'individuazione e successiva verifica della corretta implementazione delle iniziative da perseguire, per essere in linea con i requisiti richiesti dalla legislazione/normativa vigente, nonché nella programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di Audit;
- Analisi degli scostamenti dei modelli di controllo rispetto ai requisiti di compliance;
- Definizione dei modelli di controllo/sistemi di gestione richiesti dalle leggi e normative di riferimento;
- Supporto all'implementazione delle misure tecniche ed organizzative previste dai modelli di controllo;
- Esecuzione dei process risk assessment per la programmazione delle attività di audit
- Definizione di programmi di audit;
- Progettazione ed esecuzione di piani di audit;
- Valutazione dei risultati degli audit e definizione dei piani di mitigazione del rischio.

4.5.3. Technology Performance Improvement



Gli obiettivi relativi al **Technology Performance Improvement** sono perseguiti dalla società grazie all'espletamento di attività funzionali quali l'**Information Security Risk Management**, **IT Governance**, **Demand & Project Management**, **Technology Solutions**, **Analisi degli Investimenti**, **RF Optimization**, **Engineering Services**, e **Customer Experience**.

L'area relativa all' **Information Security Risk Management**, in particolare, prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Identificazione e classificazione degli asset informativi e tecnologici in relazione alla criticità per gli obiettivi dell'organizzazione;
- Conduzione attività di Information Security Risk Assessment per la valutazione del rischio sulle informazioni e definizione dei Risk Treatment Plan per allineare il rischio residuo al rischio del business;
- Esecuzione di interventi di affiancamento e training per l'implementazione/gestione dei processi inerenti la sicurezza delle informazioni.

L'attività di **IT Governance** perseguita dalla società, invece, è portata avanti attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Valutazione dell'adeguatezza della **strategia IT** rispetto alla **strategia aziendale**;
- **Disegno dei processi IT** coerentemente alle best practices;
- Valutazione dell'**efficacia** e dell'**efficienza** della gestione dei processi IT;
- Disegno di metodologie e strumenti di **monitoraggio delle performance** in area IT;
- Valutazione delle prestazioni dei fornitori IT rispetto ai **livelli di servizio** concordati.

Il **Demand & Project Management** prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- Gestione dell'intero **ciclo di vita** del **progetto** secondo metodologie standard;
- **Recovery** di progetti **off track**: analisi delle problematiche e proposta di soluzioni corrective;
- **Gestione della relazione** con Clienti/Utenti;
- **Comprensione delle esigenze** dei processi di business e la definizione dei requisiti delle soluzioni organizzative, informative e tecnologiche;
- Supporto alla **pianificazione degli interventi** grazie a informazioni dettagliate (tempi, costi, risorse impiegate, vincoli tecnologici al cambiamento, ecc.) e **monitoraggio** dell'andamento dei progetti (sia in fase di pianificazione e realizzazione, che nella fase di **manutenzione** in seguito al rilascio).

Per quanto riguarda l'**Analisi degli Investimenti**, le attività strategiche da perseguire sono le seguenti:

- Supporto alla definizione di concept di nuovi prodotti e servizi;
- Stesura di business case con focus su ritorno degli investimenti e valutazione dei ritorni attesi;
- Valutazione di scenari di *insourcing/outsourcing*;
- Supporto alla definizione del portafoglio progetti e dalla prioritizzazione degli *interventi*.

L'area relativa a **Technology Solutions** comprende, invece, le seguenti attività:

- Web; (es. gestione servizi back office, logistica, amministrazione, Integrazione sistemi di pagamento);

- eLearning (Sistemi eLearning su piattaforme Open Source o Enterprise, Sessioni in aula e corsi multimediali, riunioni e aule virtuali, reportistica, tracciamento);
- Web Information Services (Sistemi di controllo e pianificazione, sistemi di supporto decisionale, Application Monitoring, Intranete CRM);
- Knowledge Management & Legal (Soluzioni in ambito Legal, generazione guidata contratti, Knowledge management, gestione documentale).

La **Customer Experience** prevista comprende le seguenti attività:

- KPI transformation: abilità nel realizzare nuovi
- Data Correlation: abilità nel correlare più fonti dati per trarre valore ed insight su tematiche di user experience;
- Use Case: identificazione di Use Case da applicare alla rete live o subset di popolazione di utenti

4.6 Il sistema organizzativo di Crea S.r.L.

La predisposizione della struttura organizzativa di Crea S.r.L. consente alla società il raggiungimento degli obiettivi di qualità e sicurezza propri della *mission* aziendale⁵, tenendo conto dell'organizzazione dei processi e dell'armonico sviluppo del lavoro.

La compagine organizzativa della società Crea S.r.L. è, dunque, così costituita **(Cfr. All.to 3 - Organigramma)**

Amministratore Unico

L'amministratore Unico ha un ruolo attivo nella gestione dell'organizzazione aziendale ed ha tutti i poteri gestori della società.

Per quanto riguarda, in particolare, il Sistema Gestione per la Qualità, l'Amministratore Unico ne effettua il riesame periodico, concordando con il RGQ le azioni opportune

⁵ La *mission* aziendale di Crea S.r. L è quella di garantire un impegno etico, professionale e la collaborazione in equipe multidisciplinare che gli permetta di lavorare integrando le competenze professionali e accogliendo le richieste del paziente in piena totalità.

(prevenzione ed eliminazione delle non conformità), al fine di soddisfare ogni esigenza del Cliente.

Direttore Generale

È responsabile dell'ordinaria e straordinaria amministrazione Definisce obiettivi di medio e lungo termine Approva i documenti, le procedure emesse e la politica per la qualità Assicura la compliance legislativa, normativa e dei requisiti contrattuali Coordinamento nella gestione delle risorse umane assegnate, coordinamento delle relative attività di formazione e valutazione delle performance del personale sanitario. Coordinamento nelle relazioni con le istituzionali e le autorità sanitarie regionali e nazionali.

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP)

Supporta l'Amministratore Delegato nella corretta e adeguata applicazione degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza, igiene, protezione e prevenzione dei luoghi di lavoro.

Data Protection Officer (DPO)

Verifica l'applicazione del GDPR, facilita l'osservanza e minimizza il rischio di violazioni Informare e consiglia la Direzione, funge da interfaccia fra i diversi soggetti coinvolti Assicura il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato Mette in atto le misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento

Direttore Sanitario

Svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento, operative, di supporto, di vigilanza e istruttorie gestendo il personale e le risorse assegnate ai fini della corretta conduzione delle attività cliniche. In particolare: Pianificazione e coordinamento delle attività sanitarie della struttura sanitaria. Monitoraggio dell'efficacia delle politiche sanitarie adottate e dell'attuazione delle linee guida nazionali e regionali applicabili alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura. Coordinamento delle attività di prevenzione e gestione del Rischio Sanitario in accordo alle linee guida e alle raccomandazioni ministeriali e regionali applicabili; Coordinamento delle attività di prevenzione e gestione e della sicurezza del personale e dei pazienti in collaborazione con il Direttore Generale e il Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione. Gestione delle risorse umane assegnate, coordinamento delle relative attività di formazione e valutazione delle performance del personale sanitario. Gestione delle relazioni con le istituzioni e le autorità sanitarie regionali e nazionali.

Direttore tecnico del centro di riabilitazione per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensorial

Responsabile dei progetti riabilitativi

Definisce obiettivi clinici di medio e lungo termine Approva relazioni e valutazioni

Coordinamento delle figure professionali

Responsabile Formazione

Organizza e coordina i turni e le attività lavorative il personale aziendale Definisce le esigenze di competenza del personale, garantendo in accordo con il Direttore Tecnico e il Direttore Generale la formazione contrattualmente prevista o comunque necessaria Definisce il sistema di valutazione delle risorse interne

Responsabili di Branca

Professionisti Sanitari

Assistente Sociale

Per tutte le specifiche funzioni delle funzioni sopra declinate cfr. Mansionario **(C.fr. All.to 4 – Mansionario)**

Consulenti

Sono selezionati ed assegnati dall'Amministratore Unico in relazione alle esigenze aziendali Sono direttamente responsabili delle attività a loro assegnate.

Amministrazione Finanza e Controllo

Ha la responsabilità di assicurare la corretta rilevazione di tutti i fatti amministrativi e l'assolvimento di tutti gli obblighi amministrativi, civilistici e fiscali fino alla stesura del Bilancio di Esercizio.

Ha la responsabilità di garantire il sistematico controllo gestionale ed economico fornendo i dati gestionali necessari ai fini di supportare adeguatamente il processo decisionale.

La suddetta funzione è demandata all'esterno specificatamente allo studio Central Service S.a.s (Cfr. All.to 5 - Contratto Central Service S.a.S)

Acquisti

Ha la responsabilità di assicurare, sulla base delle esigenze aziendali, gli acquisti tecnologici, commerciali, marketing e media; gestire le fasi di negoziazione e contrattualizzazione assicurando le migliori condizioni di acquisto; definire criteri e processi di acquisto.

Ha la responsabilità di assicurare la definizione degli accordi per l'acquisizione di consulenti specializzati.

La suddetta funzione è demandata all'Amministratore Unico.

Servizi generali

Ha la responsabilità di assicurare la pianificazione delle infrastrutture logistiche in coerenza con le policy aziendali e di assicurare la disponibilità dei servizi generali secondo le esigenze espresse dai Clienti interni.

La suddetta funzione è demandata all'Amministratore Unico.

Risorse Umane

Ha la responsabilità di assumere i dipendenti e applicare le politiche aziendali di motivazione e di *retention*, di definire i rapporti di lavoro, di agenzia e rappresentanza.

Ha la responsabilità di assicurare, con controlli definiti, che l'attività relativa agli interventi formativi si svolga secondo le specifiche stabilite in sede di progettazione, identifica le situazioni di non conformità emerse durante l'erogazione dell'attività formativa, attivandosi per una pronta risoluzione attraverso opportune azioni correttive.

La suddetta funzione è demandata all'Amministratore Unico.

Responsabile IT

Ha la responsabilità della gestione dell'infrastruttura tecnologica dell'azienda, è incaricato inoltre della gestione delle credenziali di accesso agli applicativi, manutenzione ed assistenza

dell'infrastruttura di rete e dei PC / *workstation*. (Cfr. All.to 6 Nomina D.P.O e contestuale comunicazione al Garante Privacy)

Comunicazione

Ha la responsabilità di gestire l'immagine dell'azienda definendo un piano di comunicazione *web, social*; ha la responsabilità della gestione delle campagne pubblicitarie e delle relazioni con i centri media; ha la responsabilità della gestione del sito aziendale e dei rapporti con i media (ufficio stampa, *media relations; media affairs*), nonché del monitoraggio della *reputation online e offline*. Inoltre, svolge attività di analisi e strategia nell'ambito delle relazioni istituzionali e nelle attività di *Live Communication* (eventi), *Internal Communication* e *Employers branding* (finalizzate al coinvolgimento dei dipendenti nella valorizzazione del brand). Il *team* comunicazione svolge le proprie funzioni in raccordo con l'Amministratore Unico. (Cfr. All.to 7 - Nomina Digital Marketing)

Ufficio Legale

L'Ufficio legale è tenuto a garantire la gestione delle problematiche relative agli atti societari, della contrattualistica aziendale e dell'eventuale contenzioso, della consulenza legale interna, nonché nella gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni a cui vengono affidati i procedimenti giudiziari (vertenze di lavoro, richiesta risarcimenti, chiamata di terzo in garanzia, ecc.), monitorando scadenze, termini di recesso, ecc.

Prepara e trasmette al legale incaricato tutta la documentazione necessaria ad istruire la causa, oltre ad intrattenere rapporti con il medesimo per la durata del giudizio. Cura la gestione dei sinistri e delle richieste di risarcimento, nonché dei rapporti con il *broker* assicurativo.

La suddetta funzione è esternalizzata avvalendosi di volta in volta di professionisti specializzati

4.7 Risorse Umane

Il Centro Medico Creaa., nell'espletamento delle proprie attività, si avvale della collaborazione di personale dipendente, nonché dell'apporto di consulenti esterni e professionisti esterni.

Il corpo del personale dipendente della società è costituito, da n. 2 lavoratori che svolgono funzioni di segreteria. (Cfr. All.ti 3 e 4 - Organigramma e Mansionario)

4.7.1. Procuratori della società

Creea s.r.L., ai fini dello svolgimento delle proprie attività lavorative e societarie non si avvale dell'apporto di **procuratori**.

4.8. Linee di processo

4.8.1. Premesse generali. Obiettivi e metodi

Il Centro Creea ha adottato linee di processo coerenti con la normativa nazionale.

L'approccio metodologico utilizzato per la realizzazione di ciascuna linea di processo, ovvero per ciascuna procedura di gestione dei processi aziendali, adottata e regolamentata dal Centro Creea è puntualmente descritto nei documenti le procedure che documentano e definiscono i criteri guida su cui si basa l'attività del Centro Creea.

In via generale, il metodo utilizzato per l'elaborazione dei Processi e delle Procedure consiste nell'individuazione, da parte degli organi statutari del Centro Creea delle attività e delle risorse per la realizzazione dei processi, nonché nella definizione di criteri di valutazione dei risultati tali da renderne possibile il miglioramento.

Questo approccio consente la gestione della struttura in modo da rendere univoci, per ogni attività/processo, gli obiettivi che Creea S.r.L. si propone, le responsabilità connesse, i risultati attesi e i rapporti tra le varie aree aziendali coinvolte. L'interconnessione delle varie attività relative al singolo processo costituisce il flusso di informazioni che perviene agli Organi Statutari e consente agli stessi un esame obiettivo e continuo finalizzato al miglioramento dei processi stessi e alla misura della soddisfazione del Cliente.

Gli obiettivi prefissati, mediante l'approccio per processi, consistono, in particolar modo, nel rispondere ai bisogni e alle attese dei Clienti, migliorandone il rapporto e consolidando, presso questi ultimi, la propria immagine; nell'acquisire nuovi Clienti, potenziando la posizione della società sul mercato; nello snellire l'organizzazione e le procedure gestionali; nell'eliminare le attività prive di valore, individuando e riducendo i costi dovuti alla carenza di qualità; nel dare un senso al lavoro delle persone, migliorando l'integrazione tra le funzioni e, infine, nell'ottimizzare i risultati.

In Crea S.r.L si possono distinguere tre tipologie di processo e, in particolare, i processi di “direzione”, che stabiliscono gli obiettivi, rendono disponibili le risorse, analizzano i risultati e creano le condizioni per la creazione del valore futuro; i processi “realizzativi”, che incidono direttamente sulla soddisfazione del Cliente e creano valore per l’organizzazione in quanto trasformano gli input in output e modificano lo stato di avanzamento del prodotto; i processi di “supporto”, che agevolano i processi realizzativi e quindi creano valore indirettamente.

All’interno delle procedure sono stabilite: le caratteristiche dei processi/servizi forniti e gli standard di qualità da conseguire; la documentazione specifica di riferimento da applicare nella realizzazione e nel controllo dei processi/servizi; le caratteristiche dei prodotti/servizi e le prescrizioni per la loro realizzazione; le modalità operative delle varie fasi di realizzazione, i mezzi e gli strumenti da impiegare; i controlli da eseguire durante le varie fasi di realizzazione; le registrazioni della qualità dei servizi forniti.

I principali processi consistono nella definizione dei ruoli e delle responsabilità; nella definizione delle strategie e degli obiettivi aziendali; nella predisposizione di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate; nelle relazioni esterne e di marketing; nella gestione delle risorse; nell’individuazione, monitoraggio e controllo dei processi inerenti la qualità del servizio; nell’azione di controllo, amministrativa, tesoreria; in verifiche ispettive interne delle Procedure; nella gestione delle non conformità e perseguimento del miglioramento continuo; nel riesame periodico delle Procedure da parte della Direzione.

Per il compiuto esame delle linee di processo adottate, che vengono costantemente aggiornate dalla Società in linea con le modifiche normative intervenute nel tempo, si rimanda agli allegati (dal n. 8 al n. 20) del presente modello da ritenersi parte integrante del medesimo. Si segnala che i predetti allegati potranno essere sostituiti dalla Società a seguito di ogni modifica intervenuta delle linee di processo, nel termine di 7 giorni dalla delibera dell’Organo preposto.

4.8.2 Riferimenti normativi.

Le Procedure sono aggiornate anche a seguito di revisione periodica secondo le normative di settore relative alla sicurezza sul lavoro, alle norme sul trattamento dei dati personali in materia di salute, trattamento dei dati personali in materia di amministrazione, finanza e controllo, nonché in materia di rapporto di lavoro e per posta elettronica e internet.

4.8.3. Procedura P.01 “Riesame della Direzione”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le responsabilità, le modalità, i criteri e le registrazioni adottate dal Centro CREEA per:

- riesaminare periodicamente il sistema gestionale adottato dal Centro CREEA per garantirne adeguatezza ed efficacia rispetto alle politiche e agli obiettivi prefissi;
- analizzare, valutare e comunicare i rischi e le opportunità che è necessario affrontare per assicurare che il sistema adottato possa conseguire i risultati attesi, accrescere gli effetti desiderati e prevenire o ridurre gli effetti indesiderati, conseguire il miglioramento dei processi del Centro;
- pianificare le attività volte al miglioramento continuo del sistema adottato e dell'appropriatezza clinico-organizzativa delle prestazioni erogate, definendone le relative priorità, responsabilità, obiettivi, modalità, risorse e controlli;

La presente procedura si applica alla Direzione Generale, coadiuvata dalla Direzione Sanitaria.

Riferimenti

- ✓ D.C.A. Regione Lazio n. 469/2017;
- ✓ Procedura P.02 Gestione obiettivi e monitoraggio soddisfazione utenti;
- ✓ Procedura P.04 Gestione documenti e registrazioni;
- ✓ Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive;
- ✓ Procedura P.06 Gestione audit;
- ✓ Procedura P.07 Gestione eventi avversi.

Termini e definizioni

Elementi in ingresso del riesame: Dati e informazioni da valutare, messe a disposizione in forma documentata ai fini del riesame.

Elementi in uscita del riesame: Azioni pianificate in seguito all'analisi degli "elementi in ingresso" e volte al miglioramento del sistema e dell'appropriatezza clinica e organizzativa dei processi e delle prestazioni erogate.

Rischio: "Effetto dell'incertezza sugli obiettivi" (ISO 31000). L'effetto può essere rappresentato da uno scostamento positivo o negativo. Un rischio è associabile a eventi potenziali e/o conseguenze.

Modalità operative

Riesame della Direzione

La Direzione effettua un Riesame con cadenza almeno annuale o quando necessario per la discussione di specifici argomenti posti all'ordine del giorno, documentando gli eventuali rinvii.

Il Direttore Generale, in collaborazione con i Responsabili di branca predispone tutte le informazioni, la documentazione e i dati da analizzare durante il riesame.

Durante i riesami della Direzione, valutando anche lo stato delle attività conseguenti le decisioni assunte in precedenti riesami, sono analizzati i seguenti elementi in ingresso:

Adeguatezza Politica per la Qualità con riferimento alle finalità del Sistema Qualità, alle normative di riferimento, alla missione, visione e valori aziendali, agli obiettivi strategici della struttura sanitaria, ai rischi e alle opportunità, alle esigenze di promozione attiva dei diritti degli utenti (**Procedura P.04 Gestione documenti e registrazioni**).

Contesto aziendale, rischi e opportunità: va riportata o allegata al riesame l'analisi del contesto e del rischio clinico, organizzativo e gestionale e le conseguenti opportunità e azioni.

Informazioni di ritorno dalle parti interessate: vanno analizzati i dati e le azioni attuate nel corso dell'anno in seguito ai risultati delle indagini sul grado di soddisfazione delle parti interessate.

Indicatori, obiettivi e standard di qualità: vanno analizzati i risultati dei monitoraggi degli indicatori di qualità e dei connessi obiettivi e standard di qualità attesi.

Non conformità, azioni correttive, reclami: va analizzata l'incidenza delle "non conformità", dei reclami e l'efficacia delle azioni correttive attuate per agire sulle relative cause (**Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive**).

Eventi avversi e rischio clinico: va analizzata l'efficacia delle azioni attuate a fronte degli eventuali eventi avversi occorsi, in riferimento a raccomandazioni ministeriali, letteratura e linee guida di riferimento in materia di rischio clinico (**Procedura P.07 Gestione eventi avversi**).

Efficacia sistemi di comunicazione interna: sulla base delle informazioni disponibili vanno individuate le esigenze di adeguamento dei sistemi e delle modalità in uso (es. software gestionali, "bacheche", riunioni, account e-mail, etc.).

Efficacia sistemi di comunicazione esterna: sulla base delle informazioni disponibili vanno individuate le esigenze di adeguamento dei sistemi e delle modalità in uso (es. Carta dei servizi, sito web, informative, modulistica per l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati o alle prestazioni sanitarie, etc.).

Fornitori: monitoraggio delle informazioni

Sistemi informatici e sicurezza dei dati: vanno analizzate le informazioni (es. modalità di backup, test di "recovery" dei dati, eventuali malfunzionamenti, aggiornamenti software-hardware, etc.) che consentano di valutare e confermare o di contribuire al miglioramento del grado di affidabilità e sicurezza dei sistemi informatici in uso.

Audit, appropriatezza clinico-organizzativa e grado di applicazione delle linee guida (procedura P.06 Gestione Audit): vanno analizzati i risultati degli audit interni o eseguiti da enti ispettivi esterni (es. istituzioni, enti di certificazione, etc.), anche ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza clinico-scientifica delle prestazioni sanitarie erogate e dei benefici apportati dalle relative linee-guida. Tale valutazione è considerabile positiva ove nel

corso dell'ultimo anno non siano emerse non conformità, reclami o altre anomalie (es. recidive o complicanze cliniche) riconducibili a mancata o erronea applicazione dei protocolli e delle linee guida in uso.

Risorse umane: va valutata l'efficacia complessiva delle iniziative formative svolte, i risultati delle indagini sul grado di soddisfazione del personale ("clima interno"), i risultati delle rilevazioni della performance organizzativa, gli eventuali suggerimenti acquisiti.

Documentazione: vanno valutate le eventuali esigenze di aggiornamento della documentazione in base ai risultati dei monitoraggi dei processi e della performance clinica, organizzativo e gestionale (procedura P.04 Gestione documenti e registrazioni).

Ambiente di lavoro: vanno valutate le esigenze connesse alla garanzia di un adeguato grado di confort e di riservatezza delle aree destinate al personale e agli utenti.

Piano di miglioramento: Valutazione e aggiornamento del Piano di miglioramento.

Le decisioni della Direzione su ogni singolo "elemento in ingresso del riesame" costituiscono gli "elementi in uscita del riesame". A cura del Direttore Generale tali decisioni sono riportate nel Verbale di Riesame (Mod. VR) o in documentazione ad esso allegata. Il Verbale di Riesame è sottoscritto dai partecipanti.

Divulgazione dei risultati del riesame

Il Direttore Generale porta a conoscenza del pertinente personale le decisioni assunte nel corso del riesame che hanno attinenza con le rispettive aree funzionali.

Tali comunicazioni, salvo ove non diversamente specificato, possono tra l'altro consistere in e-mail agli interessati o in riunioni di approfondimento dei temi di pertinenza.

Piano di miglioramento

Nel corso del riesame della Direzione è predisposto, valutato e aggiornato un Piano di miglioramento che riporta la pianificazione delle azioni connesse:

al miglioramento dei processi, prodotti e servizi aziendali;

alla Qualità e Sicurezza delle prestazioni sanitarie;

alla prevenzione e mitigazione dei rischi;

alla attuazione di opportunità individuate.

Il Piano di miglioramento (Mod. PM) riporta le seguenti informazioni:

- ✓ azioni da intraprendere;
- ✓ responsabilità;
- ✓ data di approvazione;
- ✓ tempi previsti di realizzazione;
- ✓ risorse assegnate (in termini economici od organizzativi);
- ✓ stato di conseguimento, con eventuali indicatori.

A cura della Direzione, le iniziative del Piano di miglioramento sono comunicate al personale coinvolto. La Direzione monitora costantemente lo stato di realizzazione delle iniziative programmate.

Il personale coinvolto informa la Direzione sullo stato di attuazione delle iniziative programmate.

In base ai risultati conseguiti la Direzione può modificare, integrare le iniziative definite nel piano ovvero, qualora non si ravvedesse più la loro utilità, sospenderle o annullarle in qualsiasi momento. Relative informazioni sono riportate nel Verbale di riesame o nello stesso Piano di miglioramento.

Analisi dei rischi

La Direzione Generale, in collaborazione con il Direttore Sanitario e con le ulteriori funzioni interessate, valuta il rischio organizzativo e gestionale e clinico, definendo le opportune azioni di prevenzione e mitigazione di tali rischi.

Il modello di valutazione dei rischi è basato sull'analisi di fattori di pericolo (o "impatto") e relativa probabilità a ognuno dei quali è assegnato il seguente valore di riferimento volto a quantificarne l'intensità.

Il valore complessivo attribuito a ogni fattore di rischio è dato dalla somma del valore medio (\bar{X}_n/n) dei sottofattori individuati per ogni fattore di probabilità e frequenza (A+B). In

relazione a ogni livello di rischio è applicata la seguente matrice tra intensità e azioni da intraprendere.

L'analisi dei rischi è riportata dal Direttore Generale nella Tabella Valutazione Rischi (mod. Mod. TVR su foglio di calcolo), contenente le seguenti informazioni:

- processo;
- tipo di rischio;
- rischio;
- riferimenti normativi sul rischio;
- probabilità;
- impatto;
- valore rischio;
- intensità media del rischio;
- azioni da intraprendere, documenti di riferimento ed eventuali indicatori per il monitoraggio del rischio.

Le opportunità di miglioramento, incluse quelle conseguenti alla mitigazione dei rischi individuate, sono analizzate nel corso del riesame della Direzione.

I responsabili di area funzionale portano a conoscenza del Direttore Generale i rischi e le opportunità di miglioramento attinenti alle rispettive aree funzionali. Tali comunicazioni, ove non diversamente specificato, possono tra l'altro consistere in e-mail agli interessati o riunioni di approfondimento.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le registrazioni previste dalla presente procedura sono archiviate dal Direttore Generale e conservate per almeno 5 anni.

Per il procedimento nonché per i suoi aspetti tecnico-procedurali si rinvia a quanto più compiutamente descritto nell'Allegato di riferimento.

4.8.4. Procedura P.02 “Gestione obiettivi e monitoraggio soddisfazione utenti”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le responsabilità, le modalità, i criteri e le registrazioni adottate dal Centro CREEA per:

- a) individuare, reperire, analizzare gli opportuni dati e indicatori statistici ed informazioni per il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei processi del Centro CREEA, inclusi quelli connessi all'utilizzo di linee-guida in ambito sanitario, definendo inoltre le eventuali esigenze di miglioramento di tali dati e dei relativi flussi informativi;
- b) assicurare che per i principali processi e per le pertinenti funzioni del Centro CREEA siano definiti e comunicati obiettivi misurabili e garantire che tali obiettivi e i tempi per il loro conseguimento e verifica siano definiti con l'apporto dei responsabili di branca;
- c) rilevare e divulgare informazioni provenienti dalle parti interessate in merito alla loro percezione della qualità offerta dal Centro CREEA in relazione alle prestazioni sanitarie erogate;
- d) stabilire con le parti interessate un canale comunicativo efficace in particolare in merito a suggerimenti o altre segnalazioni.

La presente procedura si applica a tutto il personale del Centro CREEA sotto la responsabilità della Direzione Generale, coadiuvata dal Direzione Sanitaria.

Riferimenti

- ✓ D.C.A. Regione Lazio n. 469/2017;
- ✓ Procedura P.01 Riesame della Direzione;
- ✓ Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive.

Termini e definizioni

Indicatori: Informazioni statistiche, quantificabili, riferite a processi, prodotti e servizi, derivanti da rilevazioni e misure effettuate sullo svolgimento delle attività (“indicatori di prestazione”) o del grado di soddisfazione delle parti interessate (“indicatori di soddisfazione”).

Qualità: Grado con cui un prodotto o un processo ottempera ai requisiti applicabili.

Parte interessata: Paziente, Utente, Committente (es. Istituzioni di riferimento del SSN-R, Organizzazioni private con cui si stipulano convenzioni), clienti interni.

Indicatori e obiettivi

Formulazione degli indicatori e degli obiettivi e degli standard di qualità dei processi

Il Direttore Generale, in collaborazione con i responsabili di branca, individua per i principali processi, prodotti e servizi del Centro, dati statistici-indicatori di prestazione o di soddisfazione che consentano di ottenere informazioni quantificabili in merito a:

- prestazioni, efficacia ed efficienza dei principali processi del Centro;
- qualità dei prodotti e servizi erogati rispetto a tutti i requisiti applicabili;
- grado di rispetto dei protocolli e delle linee guida medico sanitarie;
- eventuali rischi associati ai processi, prodotti o servizi;
- verificarsi di non conformità, disservizi ed eventi avversi;
- grado di soddisfazione degli utenti, dei pazienti e delle ulteriori parti interessate;
- ulteriori eventuali dati derivanti da tecniche statistiche di tipo organizzativo, gestionale o economico.

In relazione agli indicatori individuati il Direttore Generale, in accordo con la Direzione Sanitaria e coinvolgendo i responsabili di branca, definisce obiettivi quantificabili o “standard di Qualità” da rispettare – conseguire per i principali processi del Centro.

Gli indicatori e gli obiettivi definiti sono registrati dal Direttore Generale nella tabella Indicatori e Obiettivi (Mod. IO), riportandovi le seguenti informazioni:

- area funzionale di riferimento;
- processo;
- fattore di Qualità atteso dal processo (es. tempestività, precisione, accuratezza, etc.);
- indicatore individuato;
- obiettivo quantificabile o standard di qualità atteso;

- responsabile obiettivo;
- responsabile raccolta dei dati;
- fonti dell'indicatore;
- monitoraggi.

Comunicazione degli indicatori, obiettivi e degli standard di qualità

A cura del Direttore Generale e dei responsabili di branca interessati, gli indicatori e gli obiettivi – standard di qualità sono portati a conoscenza a tutto il personale coinvolto nei processi interessati mediante specifiche riunioni di condivisione verbalizzate.

Monitoraggio indicatori, obiettivi e degli standard di qualità

Le funzioni individuate nella tabella Indicatori e Obiettivi (Mod. IO) come responsabili della raccolta dati provvedono ai relativi monitoraggi in base alle relative fonti.

I monitoraggi possono comportare cadenze costanti o periodiche e i relativi risultati vanno comunicati al Direttore Generale. Il Direttore Generale mantiene informata la Direzione Sanitaria e i responsabili di branca in merito all'andamento dei monitoraggi.

Almeno annualmente il Direttore Generale aggiorna la tabella Indicatori e Obiettivi (Mod. IO) con i risultati dei monitoraggi e sono analizzati nel corso del Riesame della Direzione.

In base ai risultati dei monitoraggi, gli indicatori o gli obiettivi e standard di qualità ad essi associati possono essere modificati, integrati, riconfermati o anche, qualora non si ravvedesse più la loro utilità, sospesi o annullati.

I risultati dell'andamento degli indicatori e degli obiettivi e standard di qualità possono inoltre dare luogo a modifiche e miglioramenti di tipo organizzativo, tecnologico e ad aggiornamenti delle politiche e degli indirizzi in materia di qualità.

Qualora gli obiettivi non fossero conseguiti il Direttore Generale valuterà l'eventuale attivazione di “non conformità” in accordo ai requisiti della procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive.

Rilevazione e monitoraggio soddisfazione utenti e parti interessate

Gli indicatori di qualità fanno riferimento anche a informazioni di ritorno dagli utenti e dalle altre parti interessate.

A tal proposito il Direttore Generale, in collaborazione la Direzione Sanitaria, cura la predisposizione di un Questionario di soddisfazione degli utenti (Mod. QSU), volto a:

rilevare il grado di soddisfazione degli utenti mediante quesiti che prevedono risposte quantificabili attinenti alla qualità percepita delle prestazioni erogate, dei relativi servizi, del personale, delle infrastrutture e dell'ambiente di lavoro;

stabilire un canale comunicativo efficace con gli utenti, che devono potere riportare nel questionario suggerimenti, segnalazioni o altre informazioni utili al miglioramento della struttura sanitaria.

A cura del Direttore Generale, in collaborazione con il personale di segreteria, il Questionario di soddisfazione degli utenti è messo a disposizione degli utenti nelle sale di attesa in forma cartacea ed è predisposta una casella in cui gli utenti possono inserire i questionari compilati.

Il personale di segreteria preleva giornalmente dalla casella i questionari e li consegna al Direttore Generale.

Il Direttore Generale valuta periodicamente la presenza di eventuali suggerimenti o segnalazioni che richiedono una risposta all'utente provvedendovi, se del caso in accordo alla procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive.

I suggerimenti e le segnalazioni riportate in forma non anonima dagli utenti nei questionari cartacei vengono prese in carico dal Direttore Generale che cura la risposta agli utenti, mantenendo informata la Direzione Sanitaria e se del caso avvalendosi di ulteriori funzioni aziendali.

Informazioni sui monitoraggi del grado di soddisfazione degli utenti e delle parti interessate sono riportate nel Verbale di riesame (Mod. VR) e nella tabella Indicatori e Obiettivi (Mod. IO), secondo quanto definito nella procedura P.01 Riesame della Direzione.

Gestione registrazioni ed evidenze

I questionari di soddisfazione degli utenti compilati dagli utenti e la relativa reportistica sono archiviati a cura del Direttore Generale presso i propri archivi per almeno 5 anni dal suo superamento.

Tutte le registrazioni previste dalla presente procedura sono archiviate dal Direttore Generale e conservate per almeno 5 anni.

4.8.5. Procedura P.03 “Gestione risorse umane e fornitori”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità, i criteri, le responsabilità e le registrazioni adottate dal Centro CREEA per:

- a) assicurare che le responsabilità e le autorità interne siano definite e note;
- b) formalizzare i processi di comunicazione interna;
- c) selezionare il personale aziendale, valutandone le competenze e il fabbisogno formativo per garantirne adeguata competenza, abilità e consapevolezza in relazione alle attività svolte;
- d) pianificare, assicurare l'erogazione della necessaria formazione, valutandone l'efficacia per il personale in servizio e per neoassunto;
- e) valutare il clima interno e attivare un canale comunicativo specifico per i suggerimenti e le segnalazioni da parte del personale.
- f) Valutare e qualificare i fornitori di prestazioni d'opera e servizi e relative attività di approvvigionamento

Con riferimento ai servizi e ai prodotti utilizzati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie (inclusi i farmaci), la presente procedura definisce le modalità, i criteri, le responsabilità e le registrazioni adottate dall'azienda in relazione ai seguenti processi:

- o selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori;

- gestione degli acquisti;
- controllo delle forniture;
- conservazione dei prodotti.

La procedura è applicata a tutto il personale del Centro a cura del Direttore Generale.

Riferimenti

- ✓ D.C.A. Regione Lazio n. 469/2017;
- ✓ Documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza (Cfr. All.to 21 – Documento Valutazione dei Rischi);
- ✓ Documentazione aziendale in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ Organigramma aziendale;
- ✓ Procedura P.01 Riesame della Direzione;
- ✓ Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive.

Definizioni

Competenza: Presenza in una risorsa umana di adeguate conoscenze tecniche e generali, di capacità di applicazione delle conoscenze (abilità), di correttezza dei comportamenti verso l'azienda e verso i clienti.

Gestione risorse umane

Responsabilità del personale

Tutto il personale aziendale, nell'ambito del contratto di lavoro applicabile e nel rispetto dei requisiti di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro, ha la responsabilità di:

- 1) attenersi alle indicazioni impartite dai responsabili di riferimento per le attività svolte, garantendo la corretta esecuzione delle attività, assicurando le registrazioni richieste;
- 2) attenersi alle disposizioni in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e di altre disposizioni derivanti da requisiti cogenti (es. D.Lgs 231/2001, Reg. (UE) 679/2026, etc.);

- 3) collaborare per quanto di competenza alla redazione o revisione dei documenti e nella attuazione delle azioni correttive, di miglioramento, di mitigazione dei rischi;
- 4) assicurare che il personale affidato disponga delle richieste competenze, valutando l'efficacia delle iniziative formative intraprese;
- 5) garantire e promuovere i diritti del Paziente.

Struttura organizzativa

Organigramma, mansionario, requisiti di competenza e qualifica

L'Organigramma del Centro CREEA definisce:

- ✓ la struttura organizzativa aziendale;
- ✓ le relazioni gerarchiche o le autorità;
- ✓ i canali comunicativi interni primari.

L'Organigramma è predisposto dal Direttore Sanitario ed è approvato dal Direttore Generale mediante firma.

A cura del Direttore Generale l'Organigramma, in edizione nominativa, è portato a conoscenza del personale del Centro mediante esposizione nell'ambiente di lavoro e/o divulgazione digitale tra il personale.

Il Mansionario (Mod. MAN), è predisposto dal Direttore Sanitario, in collaborazione con il Responsabile della Formazione, e approvato dal Direttore Generale mediante firma.

Il Mansionario definisce i requisiti di competenza-qualifica e di conoscenza organizzativa richiesti per l'accesso a ogni funzione aziendale presente in organigramma, con particolare riferimento a:

- ✓ percorso formativo, conoscenze ed eventuali qualifiche richieste;
- ✓ esperienze professionali richieste;
- ✓ affiancamento a personale interno richiesto per l'accesso alla funzione;
- ✓ capacità e/o abilità richieste (capacità tecniche, conoscenza lingue straniere, etc.).

Al momento dell'assunzione di nuovo personale, o di passaggio da una funzione inferiore ad una superiore, oppure di passaggio ad altra area, tali requisiti debbono essere rispettati.

Registrazione e verifica periodica competenze e qualifiche

Il Direttore Generale riporta nel modello Anagrafica del personale (Mod. AP) le seguenti informazioni per ogni operatore aziendale (dipendente o legato da altro tipo rapporto di collaborazione professionale):

- dati anagrafici e titolo di studio/specializzazione;
- eventuale iscrizione albo professionale;
- percorso formativo pregresso ed esperienze professionali (tali informazioni possono essere omesse, allegando un esplicito curriculum vitae);
- data di assunzione o inizio attività nel centro e incarichi interni assegnati;
- informazioni sui crediti ECM conseguiti per il personale medico.

Con cadenza annuale, a cura del Direttore Generale, sono verificati i requisiti di qualifica e competenza del personale sanitario (medici, logopedisti, terapisti, etc.), con particolare riferimento a:

- iscrizione all'albo professionale di riferimento (tramite consultazione sito dell'albo di riferimento);
- eventuali incompatibilità (tramite autocertificazione dell'interessato);
- crediti ECM, qualora richiesti (tramite autocertificazione dell'interessato o verifica evidenze applicabili).

A seguito di tale verifica, ove si rendesse necessario, il Direttore Generale provvede ad aggiornare il modello Anagrafiche Personale (Mod. AP).

Formazione del personale

Rilevazione fabbisogno formativo e pianificazione della formazione

L'analisi del fabbisogno formativo è effettuata dal Responsabile Formazione in collaborazione con il Direttore Sanitario e il Direttore Tecnico del centro di riabilitazione per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Ai fini dell'analisi sono utilizzate le seguenti metodologie:

- ✓ Interviste al personale mirate alla rilevazione e al confronto sul gap formativo;
- ✓ Analisi dei risultati delle indagini sul clima interno;
- ✓ Analisi dello scenario normativo e della letteratura scientifica di riferimento (es. linee guida, raccomandazioni in materia di Rischio clinico, ecc.);
- ✓ Risultati di pregresse iniziative formative.

La rilevazione del fabbisogno formativo è effettuata sempre in caso di:

- ✓ Personale neoassunto o collaboratori non occasionali;
- ✓ Personale trasferito da altra funzione;
- ✓ Presenza di eventi avversi o di disservizi rilevanti o frequenti che abbiano interessato il Centro.

Tutti i responsabili di branca devono inoltre rilevare le esigenze di competenza o qualifica degli operatori loro assegnati, proponendo le opportune iniziative formative (corsi, affiancamenti, riunioni informative, etc.).

Le iniziative formative interne o esterne possono riguardare, tra gli altri, i seguenti temi:

- ✓ Formazione/informazione in materia di Salute e Sicurezza e altre prescrizioni cogenti;
- ✓ Aggiornamento tecnico - professionale (incluse ev. iniziative di Educazione Continua in Medicina);
- ✓ Aspetti gestionali (es. Qualità, Sicurezza delle informazioni, Trattamento dati personali, etc.);

Sistemi informatici;

- Rischio Clinico;
- Diritti del Paziente e degli utenti.

- Il Responsabile Formazione predispone almeno annualmente in collaborazione con il Direttore Sanitario e il Direttore Tecnico del centro di riabilitazione per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, una sintesi delle iniziative formative pianificate sul Piano di formazione (Mod. PF).
- I piani formativi riportano sempre almeno le seguenti informazioni:
 - Descrizione delle iniziative programmate;
 - Destinatari;
 - Date e durata;
 - Docenze;
 - Ulteriori informazioni utili (es. crediti ECM, etc.).

Erogazione e valutazione efficacia della Formazione

Informato dell'effettuazione dell'iniziativa formativa e acquisiti gli eventuali attestati, il Responsabile Formazione aggiorna il Registro formazione (Mod. RF) con informazioni effettive sul corso (es. date, orari, partecipanti, docenti, etc.) e con elementi di valutazione dell'efficacia dell'iniziativa formativa, che tra l'altro può comportare:

- valutazioni effettuate dai Responsabili di branca, mediante colloqui e osservazione delle attività;
- esiti di audit interni;
- esiti di test finali o esercitazioni di apprendimento;
- altri indicatori.

Durante i riesami della Direzione (Procedura P.01 Riesame della Direzione) è inoltre valutata l'efficacia complessiva delle iniziative formative intraprese, stabilendo le opportune misure in caso di inefficacia (es. nuova pianificazione iniziative o apertura non conformità).

Selezione e assunzione personale dipendente e collaboratori professionali

PERSONALE DIPENDENTE: La valutazione dei curriculum e delle qualifiche dei candidati è eseguita dal Direttore Generale coadiuvato dal Responsabile Formazione.

Stabilita l'assunzione del candidato, il Direttore Generale richiede, raccoglie e valuta la documentazione amministrativa necessaria, curando il disbrigo delle relative pratiche per l'assunzione.

L'assunzione del personale dipendente fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Riferimento.

Il Direttore Generale stabilisce l'unità organizzativa di riferimento e i referenti per l'affiancamento del dipendente.

COLLABORATORI: La valutazione dei curriculum e delle qualifiche dei candidati è eseguita dal Direttore Sanitario e/o dal Direttore Tecnico del centro di riabilitazione per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, coadiuvato dal Responsabile Formazione.

Stabilito il ricorso alle attività professionali del candidato, il Direttore Generale, richiede, raccoglie e valuta la documentazione amministrativa necessaria, curando il disbrigo delle relative pratiche per la contrattualizzazione della collaborazione, sottoscritti dal Direttore Generale.

Valutazione soddisfazione e suggerimenti del personale

A cura del Direttore Generale, con cadenza almeno triennale, è richiesta al personale la compilazione di un Questionario di soddisfazione (mod. QSP) al fine di eseguire un monitoraggio del relativo grado di soddisfazione.

I risultati dei questionari sono analizzati dal Direttore Generale, ove possibile coinvolgendo il personale interessato, al fine di stabilire il grado di complessivo di soddisfazione, di fare emergere eventuali criticità e di definire le eventuali opportune azioni di miglioramento.

Il personale può esprimere suggerimenti per il miglioramento delle prestazioni erogate e dell'organizzazione delle attività. Tali suggerimenti possono essere espressi mediante comunicazioni

e-mail o mediante lo specifico modulo Suggerimenti del personale (mod. SP), resi disponibili al personale per la loro compilazione in qualsiasi momento.

I suggerimenti sono analizzati dal Direttore Generale, ove possibile coinvolgendo il personale interessato, al fine di stabilire individuare le eventuali azioni di miglioramento.

Valutazione performance organizzativa

Il Direttore Generale effettua annualmente una valutazione della performance organizzativa riferita in particolar modo al grado di conseguimento degli obiettivi assegnati al personale in termini di attività, obiettivi e competenze.

Tali valutazioni sono effettuate mediante la compilazione del modulo Scheda valutazione performance (Mod. SVP).

La valutazione complessiva viene formalizzata e approfondita nel corso del riesame della Direzione.

Gestione fornitori

Selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori

I principali criteri di selezione e valutazione dei fornitori sono rappresentati da:

- a) competitività dei prodotti (rapporto qualità/prezzo);
- b) qualità e contenuti tecnologici dei prodotti;
- c) tempi e modalità di consegna;
- d) modalità di pagamento
- e) professionalità e disponibilità del personale.

La selezione dei potenziali fornitori è effettuata dal Direttore Generale che acquisisce informazioni sul fornitore in relazione ai criteri già indicati. Se il potenziale fornitore risponde ai criteri di selezione procederà ad una prima fornitura e al suo inserimento nell'Elenco Fornitori (Mod. EF).

In base all'esito della prima fornitura, il Direttore Generale aggiorna lo stato del fornitore nell'Elenco Fornitori (Mod. EF). In particolare:

- a esito positivo: il fornitore è “approvato”;
- a esito negativo: il fornitore risulterà “non approvato”.

Almeno una volta l'anno il Direttore Generale, in collaborazione con i Responsabili dei Settori interessati dalle forniture, effettua un monitoraggio sulle prestazioni dei fornitori al fine di accertarne il rispetto dei criteri di valutazione e di stabilirne l'eventuale mantenimento nell'Elenco Fornitori (Mod. EF) tenendo conto delle:

- non conformità eventualmente registrate nel periodo di riferimento;
- delle informazioni di ritorno comunque ottenute dagli utilizzatori.

In presenza di tre non conformità o di una non conformità ritenuta critica il fornitore va escluso dall'Elenco Fornitori (Mod. EF).

Gestione degli acquisti

Acquisto di prodotti

Il personale può richiedere l'acquisto di prodotti (es. farmaci, prodotti di cancelleria, ecc...) al responsabile di riferimento il quale, valutata la pertinenza della richiesta e se esista un fornitore di riferimento con il quale il Centro abbia stipulato un accordo o se debba essere svolta un'analisi di mercato. In tal caso l'Amministrazione effettua l'analisi di mercato in collaborazione con il responsabile che ha richiesto la fornitura, informando dei risultati il Direttore Generale.

L'ordine di acquisto deve essere sottoposto all'approvazione del Direttore Generale (firma del preventivo o apposita comunicazione documentata).

In presenza dell'approvazione del preventivo, l'Amministrazione provvede all'acquisto del prodotto.

Acquisto e controllo di servizi

Le informazioni di acquisto relative a forniture di servizi devono essere documentate in appositi documenti contrattuali, riesaminati e sottoscritti dal Direttore Generale, che ne riportino almeno le seguenti informazioni:

caratteristiche, requisiti ed eventuali tempistiche del servizio acquistato;

eventuali riferimenti a specifiche, norme o altri documenti necessari a definire con chiarezza l'oggetto della fornitura;

eventuali riferimenti a competenze o specifiche qualifiche richieste al personale coinvolto nella fornitura;

costi e modalità di pagamento;

prescrizioni legali applicabili.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le registrazioni previste dalla presente procedura sono archiviate dal Direttore Generale e conservate per almeno 5 anni.

4.8.6. Procedura P.04 “gestione documenti e registrazioni”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le responsabilità, le modalità i criteri e le registrazioni adottate per garantire l'efficace gestione, redazione, distribuzione, modifica, conservazione, archiviazione, superamento di tutte le informazioni documentate costituite da documenti e registrazioni cartacee e/o informatiche, in uso presso il Centro CREEA.

La procedura si applica a tutto il personale del Centro CREEA sotto la responsabilità del Direttore Generale.

Riferimenti

- ✓ Documentazione prescrittiva interna in materia di trattamento dei dati personali;
- ✓ Documento di valutazione dei rischi;
- ✓ D.C.A. Regione Lazio n. 469/2017;
- ✓ Procedura P.01 Riesame della Direzione;
- ✓ Procedura P.13 Gestione prestazioni sanitarie e continuità assistenziale.

Documentazione interna

Requisiti generali

Tutti i documenti prodotti dal Centro CREEA devono riportare in ogni pagina:

- il logo del Centro;
- il titolo e il codice del documento;
- lo stato di revisione e la data di emissione;
- il numero di pagine, utilizzando la modalità “pag. x di y” (salvo per documenti di una sola pagina).

Politica per la Qualità

L'Amministratore Unico in collaborazione con la Direzione Sanitaria predispone la Politica per Qualità, documento che deve formalizzare la missione, i valori e gli obiettivi fondamentali del Centro CREEA, facendo riferimento agli elementi definiti per il conseguimento della missione e degli obiettivi fondamentali.

La Politica per Qualità è approvata dall'Amministratore Unico mediante firma del documento e divulgata tra il personale del Centro CREEA.

Predisposizione della documentazione

Tutti gli operatori possono proporre al Direttore Generale la predisposizione di documentazione finalizzata alla corretta gestione di processi, attività o requisiti applicabili.

Tutti i documenti del Centro CREEA sono:

verificati dalla Direzione Sanitaria,

approvati dal Direttore Generale;

distribuiti secondo le modalità descritte al capitolo 5 della presente procedura.

Il Direttore Generale aggiorna l'Elenco Generale Documenti (Mod. EGD) in relazione all'emissione/revisione di nuovi documenti applicabili al Centro CREEA.

Procedure e istruzioni

Le procedure e le istruzioni sono documenti che descrivono dettagliatamente un processo (procedure) o un'attività (istruzioni). Oltre ai requisiti generali descritti al Cap. 3.1, ogni procedura o istruzione deve riportare:

- ✓ le firme dei responsabili di redazione, verifica e approvazione (salvo se copia digitale);
- ✓ lo scopo e i responsabili dell'applicazione;
- ✓ i riferimenti a eventuale normativa o documentazione correlata;
- ✓ eventuali definizioni ritenute opportune;
- ✓ la descrizione delle operazioni da effettuare, delle relative responsabilità e risorse impiegate;
- ✓ i riferimenti alle connesse evidenze, con relative responsabilità, modalità e tempi di conservazione;
- ✓ data di emissione e informazioni su eventuali successive revisioni (“Modifiche” o “Revisioni”).

Le procedure e le istruzioni sono riportate nell'Elenco Generale Documenti (Mod. EGD) a cura del Direttore Generale, curandone la distribuzione in base a quanto definito al cap. 5.

Carta dei Servizi

La Carta dei servizi (Cfr. All.to 22 – Carta dei Servizi) è il documento che illustra agli utenti le prestazioni e aspetti dell'organizzazione della struttura sanitaria, riportando inoltre informazioni sulle modalità di comunicazione con gli utenti, e sugli aspetti logistici e sulla ubicazione della struttura. In particolare, oltre ai requisiti generali descritti al Cap. 3.1, nella Carta dei Servizi devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- elenco delle prestazioni erogate in regime privato e/o di convenzione con il SSN (dove presenti);
- recapiti (es. e-mail, numeri telefonici), orari e modalità di accesso;
- tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni;
- costi e oneri a carico dell'utente;

- informazioni sugli indicatori e obiettivi - standard di Qualità delle prestazioni erogate;
- nominativi del Direttore Sanitario, del Direttore Tecnico e dei referenti delle prestazioni;
- diritti e doveri del Paziente e degli utenti;
- funzioni di riferimento, modalità e tempi di risposta per i reclami degli utenti;
- informazioni sui trasporti pubblici per raggiungere la struttura e altre informazioni utili a facilitare l'accesso dell'Utente alle prestazioni erogate.

La Carta dei Servizi è predisposta dal Direttore Generale, in collaborazione con i responsabili di branca ed è approvata dalla Direzione Sanitaria.

A cura del Direttore Generale la Carta dei Servizi è divulgata tra il personale e resa disponibile a utenti, pazienti e ulteriori parti interessate. Tale attività può essere effettuata mediante:

- esposizione presso le sale di attesa del Centro;
- pubblicazione sul sito web del Centro;
- invio via e-mail alle parti interessate che ne facciano richiesta.

La Carta dei Servizi deve essere revisionata o riconfermata annualmente. La riconferma può essere effettuata nell'ambito del Riesame della Direzione (Procedura P.01. Riesame della Direzione) o mediante specifica dichiarazione documentata.

L'attuazione di quanto esposto nella Carta dei Servizi in termini di prestazioni erogate, di conseguimento degli obiettivi di qualità e di tutela dei diritti degli utenti, è soggetta ad analisi da parte della Direzione nell'ambito del Riesame della Direzione (Procedura P.01. Riesame della Direzione).

Registrazioni ed evidenze

Le registrazioni (o “informazioni documentate”) riportano le evidenze oggettive dello svolgimento delle attività nel rispetto dei requisiti applicabili. Le registrazioni possono essere riportate in software, modulistica interna o esterna, o altri supporti.

La predisposizione ed emissione di una registrazione può essere contestuale all'emissione di una procedura o essere formalizzata successivamente, previa verifica del Direttore Generale.

Oltre a rispondere ai requisiti generali descritti al Cap. 3.1, le modalità e le responsabilità attinenti all'archiviazione, conservazione, protezione ed eventuale distruzione delle registrazioni prodotti internamente sono definite direttamente nei documenti da cui essi traggono origine (P, I, eventuali comunicazioni scritte).

Il Direttore Generale archivia copia digitale di tutte le registrazioni in uso, riportandole inoltre nell'Elenco Generale Documenti (Mod. EGD).

La compilazione delle registrazioni deve essere effettuata garantendone sempre la leggibilità, la correttezza e la completezza.

Consenso informato del Paziente alle prestazioni sanitarie

La modulistica di consenso informato è predisposta e approvata dal responsabile di branca, previa verifica del Direttore Sanitario.

Le procedure di riferimento per le prestazioni sanitarie dettagliano aspetti operativi sulle modalità di acquisizione del consenso informato da parte del Paziente o dell'avente titolo (Procedura P.13 Procedura Gestione prestazioni sanitarie e continuità assistenziale).

Documenti di origine esterna

Generalità

La documentazione di origine esterna può essere costituita da:

- ✓ documento di valutazione dei rischi (D.Lgs 81/08);
- ✓ regolamento privacy (GDPR 2016/679);
- ✓ Manuale Privacy (cfr. All.to 23 – Manuale Privacy)
- ✓ schede tecniche e di sicurezza dei prodotti;
- ✓ protocolli terapeutici emessi da organizzazioni riconosciute a livello nazionale/internazionale;
- ✓ documentazione clinica consegnata dal paziente.

La documentazione di origine esterna rilevante ai fini dell'efficacia dei processi condotti e della qualità dei prodotti/servizi erogati è gestita a cura del Direttore Generale.

Protocolli e linee guida

A cura del Direttore Generale, in collaborazione con i Responsabili di branca, nell'Elenco dei protocolli e linee guida (Mod. EPL) sono riportati i riferimenti alle linee guida e ai protocolli adottati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

Le fonti di tali riferimenti documentali possono essere rappresentate da società scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, da raccomandazioni del Ministero della Salute, da letteratura scientifica, da istituzioni governative o non governative.

I responsabili interessati aggiornano costantemente le procedure o gli Elenchi dei protocolli e linee guida (Mod. EPL) in relazione alle eventuali nuove edizioni delle fonti di riferimento.

A cura del Direttore Generale, copie digitali delle linee guida e dei protocolli sono rese disponibili al personale responsabile delle prestazioni sanitarie.

Divulgazione, distribuzione e ritiro della documentazione

Una volta approvato un nuovo documento o una revisione, a cura del Direttore Generale il documento è consegnato al preposto personale in copia cartacea o digitale (mediante posta elettronica, in formato .PDF).

Il Direttore Generale registra in Lista di Distribuzione Documenti (Mod. LDD) e fa sottoscrivere alla funzione ricevente la distribuzione di documenti.

Nel corso della consegna del documento il Direttore Generale fornisce sempre adeguato informazione in merito all'oggetto del documento, qualora necessario predisponendo idonee iniziative informative o formative coinvolgendo il Responsabile Formazione.

In caso di iniziative di informazione-formazione predisporrà inoltre un verbale di riunione sottoscritto dai partecipanti e che riporti informazioni sull'oggetto e la durata dell'iniziativa sostenuta.

Il Direttore Generale cura il ritiro, la sostituzione e l'eventuale distruzione o identificazione con la dicitura "SUPERATO" delle copie dei documenti superati.

Gestione archiviazione ed evidenze

Il Direttore Generale archivia tutta la documentazione emessa, conservando per almeno tre anni copia cartacea o digitale delle versioni superate di tutti documenti emessi, aggiornando di conseguenza l'Elenco Generale Documenti (Mod. EGD)

4.8.7. Procedura P.05 “gestione non conformità, reclami e azioni correttive”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità, i criteri, le responsabilità e le registrazioni adottate dal Centro CREEA ai fini della gestione delle “non conformità” o disservizi rilevati durante le attività, dei reclami avanzati da parti interessate (utenti, pazienti, famigliari, tutori, medici prescriventi) e delle azioni correttive.

La procedura è applicata a cura del Direttore Generale e sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria da tutto il personale del Centro CREEA.

Riferimenti

- ✓ DCA 469/2017 Regione Lazio;
- ✓ Carta dei Servizi;
- ✓ Procedura P.07 Gestione eventi avversi.

Definizioni

Non conformità (disservizio): Mancato soddisfacimento di un requisito applicabile. Si definisce disservizio in relazione agli effetti negativi sulla qualità di un processo o attività rivolta a operatori interni, utenti o altre parti interessate.

Reclamo: Segnalazione di un disservizio o non conformità da parte di un utente o altra parte interessata.

Azione correttiva: Azione per eliminare le cause di una non conformità reale.

Gestione delle non conformità e dei disservizi

Rilevazione, trattamento e registrazione non conformità e disservizi

Un operatore che riscontri una non conformità o disservizio nell'ambito delle proprie attività è tenuto a:

- 1) interrompere la situazione anomala agendo sugli effetti del problema (“trattamento”) e/o sulle sue cause (“azione correttiva”), senza porre a rischio l'incolumità propria o di altri;
- 2) comunicare tempestivamente al proprio referente di area funzionale l'evento non conforme. Tale comunicazione può essere effettuata verbalmente o mediante e-mail che indichi: il problema occorso, le relative cause, gli effetti, eventuali responsabilità;

Il Direttore Generale, una volta informato:

conferma o integra il trattamento e le eventuali azioni correttive attuate dal rilevatore della non conformità o dal personale coinvolto, ove opportuno informando ulteriore personale ai fini della efficace risoluzione della problematica;

informa inoltre la Direzione Sanitaria in caso di situazioni di particolare gravità o di rischio di reiterazione della situazione non conforme, ovvero quando ai fini dell'attuazione di azioni di contenimento siano richiesti investimenti di tipo economico.

Il Direttore Generale, in collaborazione con il Responsabile dell'area funzionale in cui si è verificata la situazione non conforme, riporta nella sezione “Non conformità e reclami” del Registro Non conformità, reclami e azioni correttive (Mod. RNC) le seguenti informazioni:

- Data dell'episodio;
- Tipo di rilevazione della non conformità: interna, da audit o da reclamo;
- Area funzionale di riferimento;
- Processo interessato;
- Eventuali fornitori coinvolti;
- Descrizione della non conformità - disservizio, con riferimenti a eventuali allegati;
- Azioni attuate per il trattamento o contenimento della non conformità;
- Data di trattamento;
- Data comunicazione all'utente in caso di reclamo;

- Cause della non conformità;
- Informazioni sulle azioni correttive attuate a fronte di NC reali o potenziali o reclami;
- Data di chiusura della non conformità o reclamo e annotazioni sulla efficacia delle azioni adottate.

Qualora una non conformità sia stata costituita da o abbia comportato un evento avverso, il rilevatore applica la Procedura P.07 Gestione eventi avversi.

Identificazione dei prodotti non conformi

I prodotti “non conformi” vanno immediatamente identificati da chi ha rilevato l’anomalia, al fine di impedirne l’utilizzo. Successivamente l’operatore attua quanto definito al cap. 4.1.

L’identificazione può consistere nell’apposizione di cartelli o etichette recanti diciture quali “PRODOTTO NON CONFORME, NON UTILIZZARE” o posizionandoli in apposite aree a loro volta adeguatamente delimitate e identificate dalla opportuna cartellonistica o segnaletica.

Gestione delle azioni correttive

Gli operatori coinvolti, in collaborazione con il Direttore Generale, individuano e analizzano le cause delle non conformità utilizzando le opportune metodologie (es. diagrammi di Ishikawa, analisi delle cause profonde, etc.).

Individuate le cause, il Direttore Generale in collaborazione con le funzioni coinvolte e mantenendo costantemente informata la Direzione Sanitaria, promuove e coordina l’adozione di azioni correttive che agiscono su tali cause, al fine di impedire che la conformità rilevata non torni a ripetersi.

Azioni correttive possono essere attuate nelle immediatezze dell’episodio o successivamente.

Il Direttore Generale verifica l’efficacia delle azioni intraprese valutando se le non conformità di origine siano tornate a manifestarsi, considerando inoltre aspetti legati al rapporto tra costi e benefici delle azioni intraprese e valutando l’esigenza di ulteriori azioni. Il Direttore

Generale mantiene costantemente informata la Direzione Sanitaria in relazione a tutti gli aspetti legati alle azioni intraprese.

Le azioni correttive sono registrate dal Direttore Generale nella sezione “Azioni correttive” del Registro Non conformità, reclami e azioni correttive (Mod. RNC) riportandovi e aggiornandovi le seguenti informazioni:

- programma di attuazione, risorse e pianificazione delle verifiche di attuazione dell'azione;
- responsabilità di attuazione e verifica;
- date-scadenze di attuazione e verifica;
- annotazioni sullo stato di attuazione;
- data di chiusura con valutazioni sull'efficacia e sull'esigenza di ulteriori eventuali azioni.

Gestione Reclami

Segnalazione dei reclami

Tutti gli operatori sono tenuti garantire agli utenti, pazienti o altre parti interessate (es. familiari, tutori, medici prescriventi, organizzazioni dei cittadini, etc.) il loro diritto al reclamo, ascoltando attentamente le segnalazioni e fornendo informazioni sulla formalizzazione dei reclami, come di seguito definito.

A cura del Direttore Generale in collaborazione con il personale di segreteria, è messa a disposizione degli utenti modulistica per la segnalazione di reclami (es. questionari di soddisfazione con campi “segnalazioni” ovvero specifica modulistica).

Trattamento dei reclami

Gli operatori comunicano i reclami ricevuti verbalmente o per iscritto ai propri referenti, che si interfacciano con le eventuali ulteriori funzioni interessate e con il Direttore Generale ai fini dell'approfondimento del reclamo, della individuazione e gestione delle connesse non conformità in accordo a quanto definito al cap. 4.1 della presente procedura e delle comunicazioni verbali con l'utente.

Il Direttore Generale mantiene informata la Direzione Sanitaria in relazione ai reclami ricevuti.

La Direzione Sanitaria, coadiuvata dal Direttore Generale garantisce che sia fornita risposta scritta all'utente in caso di reclamo avanzato per iscritto ovvero che sia contattato telefonicamente, esponendo gli esiti della valutazione della segnalazione e le eventuali azioni attuate per la sua gestione.

La risposta scritta deve essere fornita nel minor tempo tecnicamente possibile (salvo esigenze di istruttoria legale) e comunque entro 30 giorni dalla data di segnalazione.

Il Direttore Generale riporta nel Registro Non conformità, Reclami e Azioni Correttive (Mod. RNC), secondo le modalità definite al cap. 4.1, le informazioni sui reclami ricevuti, conservando inoltre tutte le eventuali comunicazioni intercorse con l'utente.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le evidenze e registrazioni relative alla gestione delle non conformità e azioni correttive sono archiviate dal Direttore Generale presso i propri archivi per almeno 5 anni.

Tutte le evidenze (modulistica interna, comunicazioni a utenti e parti interessate) relative alla gestione dei reclami sono archiviate dalla Direzione Sanitaria presso i propri archivi per almeno 10 anni.

4.8.8. Procedura P.06 “gestione audit”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità, i criteri, le responsabilità e le registrazioni adottate per la programmazione e gestione degli audit, eseguiti al fine di accertare la corretta applicazione del Sistema e delle linee guida attinenti alle prestazioni sanitarie erogate, individuando eventuali criticità per attivare gli opportuni processi di miglioramento.

La procedura si applica alla Direzione Generale, coadiuvata dal Direttore Sanitario e dagli auditor interni individuati.

Riferimenti

- ✓ DCA 469/2017 Regione Lazio;
- ✓ Procedura P.01 Riesame della Direzione;
- ✓ Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive.

Definizioni

Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti. L'audit è un'indagine sulle modalità di svolgimento delle attività aziendali, tesa all'individuazione dei punti deboli e delle carenze del sistema, al fine di intervenire tempestivamente con le opportune azioni correttive.

Evidenze dell'audit: registrazioni, enunciazioni di fatti o altre informazioni che sono pertinenti ai criteri dell'audit e verificabili.

Registrazioni: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte.

Audit esterni: gli Audit esterni comprendono quelli che sono generalmente denominati "audit di seconda parte" o di "terza parte". I primi sono quelli effettuati da chi ha interesse nell'organizzazione, quali Clienti, e/o fornitori; i secondi sono effettuati da organismi esterni indipendenti.

Modalità operative

Gestione degli audit Interni

Personale responsabile della conduzione di audit interni

Gli audit interni sono svolti da uno o più auditor interni opportunamente formati, che posseggano adeguata esperienza e conoscenza dei processi da verificare e delle norme di riferimento, garantendo l'opportuna multidisciplinarietà delle competenze. Gli auditor devono rispondere a criteri di imparzialità, nessun auditor può condurre audit sulla propria attività.

Gli audit sono di prassi svolte da un auditor qualificato, debitamente istruito al riguardo tramite un apposito corso e un periodo di affiancamento (minimo 3 audit) a un Auditor qualificato anche esterno.

Programmazione annuale degli audit interni

Tutte le aree sono sottoposte almeno annualmente ad audit interni. È comunque facoltà del direttore Generale prevedere una frequenza maggiore nella esecuzione degli audit, per particolari esigenze legate a risultati ottenuti di precedenti audit, alla presenza di non conformità o eventi avversi, a variazioni organizzative o gestionali.

Il Direttore Generale, in collaborazione con le funzioni coinvolte nelle attività da verificare, predispone un Programma di Audit (Mod. PA), riportandovi:

- ✓ Oggetto e date previste di svolgimento della verifica;
- ✓ Funzioni interessate, ove possibile con i relativi nominativi;
- ✓ Requisiti delle normative di riferimento da verificare;
- ✓ Documenti di riferimento dei processi da verificare (es. Procedure, istruzioni, ecc.).

Il Direttore Generale rende disponibile il programma di audit alle funzioni coinvolte, mediante esposizione negli ambienti di lavoro o comunicazioni a mezzo e-mail.

Almeno una settimana prima della verifica l'Auditor Interno contatta i responsabili delle aree da verificare al fine di confermare le date stabilite nel Programma di Audit (Mod. PA) e se necessario, pianificare in dettaglio la verifica, emettendo eventualmente uno specifico Programma di Audit (Mod. PA).

Organizzazione e conduzione degli audit interni

Alla data stabilita l'Auditor Interno effettua l'audit mediante:

- a) interviste alle funzioni coinvolte;
- b) esame di adeguati campioni di registrazioni e altre evidenze dei processi e delle prestazioni, in riferimento ai requisiti dettati dalla documentazione del Sistema e dalle linee guida delle prestazioni sanitarie erogate;
- c) osservazione diretta dello svolgimento di attività;

- d) esame delle evidenze della conformità delle apparecchiature alle normative di riferimento;
- e) accertamento delle disponibilità e dell'utilizzo della documentazione e delle registrazioni di riferimento;
- f) accertamento della conoscenza da parte del personale interessato dall'audit della Politica per la Qualità, degli indicatori e degli obiettivi di riferimento, dei diritti del paziente.

L'Auditor Interno è tenuto a basare le proprie considerazioni solo su evidenze oggettive, che vanno annotate in una Check-list di Audit (Mod. CL/A), ovvero direttamente nel Rapporto di audit (mod. RA), in cui riportare inoltre i riferimenti del personale intervistato. La check-list può essere personalizzata, riportandovi i quesiti che si intendono porre alle funzioni intervistate.

Valutazione dei risultati e stesura del rapporto di audit interno

Effettuati gli audit, gli auditor riesaminano i risultati della loro attività e li riportano nel Rapporto di Audit (Mod. RA) in vanno indicate eventuali osservazioni, spunti di miglioramento o anomalie riscontrate nel corso dell'audit.

Il Rapporto di Audit (Mod. RA) va illustrato alle funzioni coinvolte nell'audit nel corso di apposita riunione (in tal caso il documento può essere direttamente firmato dalle funzioni coinvolte).

Le eventuali non conformità riscontrate vanno gestite in accordo a quanto previsto dalla procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive.

I risultati complessivi degli audit interni sono esaminati dalla Direzione nel corso del Riesame della Direzione, per l'individuazione di eventuali miglioramenti o correzioni da apportare al Sistema e alle prestazioni sanitarie.

Gestione audit e verifiche da parte di organizzazioni esterne

In caso di audit e verifiche da parte di organizzazioni esterne (es. committenti, istituzioni, etc.) il Direttore Generale:

- a) informa il personale coinvolto in relazione alla pianificazione dell'audit, in base alle relative comunicazioni eventualmente ricevute dall'organizzazione;
- b) assiste il personale coinvolto nel corso dell'audit, prendendo appunti in relazione alle indicazioni rilasciate dai valutatori;
- c) gestisce le risultanze dell'audit o verifica evidenziate nel rapporto rilasciato dall'organizzazione che ha effettuato l'audit. In particolare, le eventuali non conformità riscontrate vanno gestite in accordo a quanto previsto dalla procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive;
- d) mantiene informata la Direzione Sanitaria e le funzioni interessate in relazione ai risultati dell'audit o verifica e alle azioni conseguentemente intraprese.

I risultati complessivi degli audit svolti da organizzazioni esterne sono esaminati dalla Direzione nel corso del Riesame della Direzione, per l'individuazione di eventuali miglioramenti o correzioni da apportare al Sistema e alle prestazioni sanitarie.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le registrazioni previste dalla presente procedura sono archiviate dal Direttore Generale e conservate per almeno 5 anni.

4.8.9 Procedura P.07 “gestione eventi avversi”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità, i criteri, le responsabilità e le registrazioni o altre evidenze volte a prevenire, individuare e ove necessario gestire efficacemente gli eventi avversi e gli eventi sentinella, anche con riferimento alle pertinenti indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Lazio.

La procedura si applica a tutto il personale del Centro CREEA sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria.

Riferimenti

- D.C.A. Regione Lazio n. 469/2017;
- Ministero della Salute: Raccomandazioni per la prevenzione degli eventi avversi;
- Ministero della Salute. Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico;
- P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive;
- P.11 Gestione emergenze sanitarie;
- I.01 Istruzioni per la prevenzione e gestione di atti di violenza contro gli operatori sanitari;
- Documentazione di valutazione dei rischi (ex D.lgs 81/2008 e s.m.i.).

Termini e definizioni

Evento Avverso (EA): Evento inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al Paziente, non intenzionale e indesiderabile. Gli eventi avversi possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore è un evento avverso prevenibile.

Evento evitato (Near Miss - NM o Close Call - CC): Errore che ha la potenzialità di causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse per il Paziente.

Evento Sentinella (ES): Evento avverso di particolare gravità, potenzialmente indicativo di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al Paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell'organizzazione si renda opportuna a) un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili

lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e b) l'implementazione delle adeguate misure correttive.

Caduta: improvviso, non intenzionale, inaspettato spostamento verso il basso dalla posizione ortostatica, o assisa, o clinostatica. La testimonianza delle cadute è basata sul ricordo del Paziente e/o la descrizione della caduta da parte dei testimoni.

Modalità operative

Tipologie di eventi avversi

Sulla base delle tipologie di evento avverso individuate dal Ministero della Salute e a fronte delle quali ha emesso specifiche Raccomandazioni per gli operatori sanitari [Raccomandazioni del Ministero \(salute.gov.it\)](http://salute.gov.it) nel Centro CREEA trovano applicazione le seguenti tipologie di eventi avversi:

- Atti di violenza a danno degli operatori sanitari (racc. 8).
- Caduta di paziente (racc. 13).

Prevenzione degli eventi avversi

Requisiti generali

Tutto il personale sanitario:

- a) garantisce che i pazienti/utenti siano informati in merito agli eventuali rischi di eventi avversi legati alle prestazioni erogate;
- b) consulta periodicamente il sito web del Ministero della Salute per rilevare la pubblicazione di nuovi eventi avversi o di relative raccomandazioni per la loro prevenzione/ [Raccomandazioni del Ministero \(salute.gov.it\)](http://salute.gov.it)
- c) prende visione della *Guida agli operatori sanitari* pubblicata sul sito web del Ministero della Salute (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_421_allegato.pdf)
- d) qualora ravveda un rischio di evento avverso non adeguatamente individuato o gestito, informa tempestivamente la Direzione Sanitaria, che prenderà in carico la segnalazione dando luogo alle connesse attività di adeguamento documentale e/o organizzativo.

Atti di violenza a danno degli operatori sanitari (racc. 8)

Gli atti di violenza di utenti contro gli operatori sanitari sono prevenuti e gestiti in accordo alle relative *Istruzioni per la prevenzione e gestione di atti di violenza contro gli operatori sanitari*.

Caduta di paziente (racc. 13)

Tutto il personale garantisce che:

- a) siano individuati i pazienti in condizione di fragilità causata da malattie debilitanti, gravidanza, aspetti connessi all'età dell'utente (etc.);
- b) a tali pazienti sia fornita una seduta per l'attesa e se necessario la presa in carico da parte dell'operatore sanitario responsabile della prestazione;
- c) sia sempre presente adeguata cartellonistica che identifichi situazioni di scivolosità del pavimento, ad esempio dopo le attività di pulizia.

La gestione sanitaria delle eventuali cadute va effettuata in accordo alla procedura P.11 *Gestione emergenze sanitarie*.

Gestione e segnalazione eventi avversi

Al verificarsi di un evento avverso:

- Qualsiasi operatore si accerta che l'episodio sia a conoscenza e gestito da personale medico, se del caso informandolo tempestivamente e supportandolo come richiesto.
- Il personale medico provvede alle attività richieste per garantire la Salute della persona interessata dall'evento, anche in applicazione delle procedure di emergenza e di primo soccorso in vigore.

Successivamente il personale medico coinvolto riporterà in apposita comunicazione indirizzata alla Direzione Sanitaria (su e-mail, eventualmente utilizzando il modello *Segnalazione evento avverso* (Mod. SEA) le seguenti informazioni:

- Data e ora dell'evento;
- Descrizione e classificazione dell'evento avverso (Evento avverso, Evento Sentinella o "near miss");

- Paziente e/o personale coinvolto;
- Effetti dell'evento sul Paziente e/o sul personale
- Azioni di mitigazione attuate;
- Azioni correttive o di miglioramento (preventive) necessarie;
- Eventuali non conformità o disservizi correlati all'evento.

A cura del Medico referente il modello *Segnalazione evento avverso* (Mod. SEA) è messo a disposizione del personale e degli utenti.

Analisi cause eventi avversi

A cura della Direzione Sanitaria in collaborazione con il personale coinvolto, l'evento avverso è approfondito al fine di analizzarne le cause.

Nell'ambito dell'analisi degli eventi avversi occorsi la Direzione Sanitaria valuta gli effetti della gestione dell'impatto dell'evento avverso sugli operatori e sull'organizzazione del lavoro e le esigenze di adeguamento delle procedure interne, dando luogo alle richieste attività di correzione-miglioramento organizzativo e documentale.

In base alle cause dell'evento avverso Direzione Sanitaria in collaborazione con il personale coinvolto individua e predispone le richieste opportune azioni correttive o di miglioramento (*Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive*).

La Direzione Sanitaria assicurerà inoltre che informazioni sugli eventi avversi e sulle azioni attuate siano riportate nel *Registro eventi avversi* (Mod. REA).

Comunicazioni degli eventi avversi

In seguito al verificarsi di un evento avverso la Direzione Sanitaria, in collaborazioni con le funzioni coinvolte nell'evento:

- valuta le eventuali esigenze di comunicazioni a pazienti e/o loro familiari in relazione all'evento accaduto e al relativo esito, dandovi luogo;

- valuta le eventuali esigenze di ulteriori richieste comunicazioni esterne (es. verso istituzioni di riferimento), dandovi luogo;
- valuta le esigenze/opportunità di risoluzione stragiudiziale dei contenziosi interfacciandosi con il Rappresentante legale e le ulteriori preposte funzioni.

Archiviazione registrazioni ed evidenze

Tutte le evidenze (modulistica interna, comunicazioni a utenti e parti interessate) relative alla gestione degli eventi avversi accaduti sono archiviate dalla Direzione Sanitaria presso i propri archivi per almeno 10 anni.

4.8.10. Procedura P.08 consenso trattamento dati e informativa

Scopo e campo di applicazione

Il presente documento riporta la procedura che il personale del Centro CREEA è tenuto a rispettare per garantire un trattamento dei dati personali conforme alla normativa vigente sulla protezione e la libera circolazione dei dati personali nonché alle prassi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Riferimenti

- DCA Regione Lazio 469/2011 in materia di accreditamento;
- Il Regolamento (UE) n. 2016/679 che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, alla protezione e alla libera circolazione dei dati personali.
- Le Linee guida del Garante per la Protezione dei dati Personali in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario nonché i provvedimenti dell'Autorità sul trattamento dei dati personali in ambito sanitario

Definizioni

Dato Personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare.

Terzo: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione.

Dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici.

Dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rilevano informazioni relative al suo stato di salute.

Ambito sanitario: il contesto – organizzativo, funzionale e professionale, in cui soggetti specificamente autorizzati svolgono attività finalizzate alla tutela della salute, nelle quali e per le quali è coesistente il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Informativa: informazione orale o scritta messa a disposizione dell'interessato attraverso la quale questi è edotto circa le finalità e le modalità del trattamento (o di un insieme di trattamenti), nonché sui soggetti coinvolti ed i diritti riconosciutigli.

Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali

Individuazione dei soggetti che possono trattare i dati.

Il trattamento dei dati personali effettuato perseguendo finalità di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato, viene attuato esclusivamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario.

Il trattamento dei dati personali effettuato per finalità collegate alla gestione amministrativa del paziente viene effettuato da parte di personale di segreteria.

Tali soggetti vengono espressamente autorizzati dal Centro CREEA al trattamento dei dati dei pazienti con atto di designazione.

Informativa

Prima che inizi la raccolta dei dati personali del paziente, il personale di segreteria autorizzato a svolgere operazioni di trattamento deve somministrare l'informativa privacy al paziente (Rif. *Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679*).

L'utente viene invitato a leggere le informazioni in essa contenute e solo successivamente potrà firmare il modulo di consenso al trattamento dei dati personali.

L'informativa privacy viene anche affissa in un punto ben visibile all'utenza.

L'informativa contiene:

- Le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali.
- La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
- Le conseguenze dell'eventuale rifiuto di comunicare i dati personali.
- Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.
- L'ambito di diffusione dei dati.
- Il periodo di conservazione dei dati.
- L'eventualità che i dati possono essere utilizzati per scopi di ricerca scientifica o per scopi statistici.
- I diritti degli interessati.
- Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali.

Consenso

Successivamente alla presa visione dell'informativa privacy, il personale di segreteria acquisisce il consenso al trattamento dei dati personali da parte del paziente. Il personale preposto somministra il modulo di acquisizione del consenso e di presa visione della informativa privacy. In assenza del consenso, il trattamento si considererà illegittimo. Il modulo da utilizzare è solo quello di acquisizione del consenso.

Per i maggiorenni e i soggetti capaci, il consenso viene espresso direttamente dagli interessati.

Per i minori di età, persone inabilite o interdetto, il consenso viene espresso dal genitore o dal tutore. In assenza del genitore del minore di età il consenso può essere espresso da persona delegata dal medesimo genitore con atto scritto.

Il consenso è validamente prestato solo se è espresso in modo libero e specifico, è documentato per iscritto, si è data previa informativa all'interessato.

Il modello di acquisizione del consenso e di presa visione dell'informativa sarà somministrato in formato cartaceo e custodito, una volta, scansionato, in formato digitale.

I documenti in formato digitale saranno custoditi nel software gestionale Mareha unitamente alla restante documentazione.

Successivamente alla presa visione dell'informativa e all'acquisizione del consenso, il personale di segreteria consegnerà al Paziente il modulo di acquisizione del consenso al trattamento medico-sanitario da approfondire con il preposto personale medico.

In caso di minore o di persona interdetta o incapace, il consenso sarà prestato dal genitore o dal tutore.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le evidenze e registrazioni relative all'acquisizione del consenso, sono archiviate dal Direttore Generale presso i propri archivi per almeno 10 anni. (Cfr. per tutta la procedura All.ti Manuale Privacy e Informative e consensi)

4.8.11. Procedura P.09 “gestione rifiuti”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità, i criteri, le responsabilità e le registrazioni adottate per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle attività dal Centro CREEA, in conformità alla normativa cogente.

La procedura si applica a tutto il personale sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria.

Riferimenti

- P.03 Gestione risorse umane e fornitori;
- P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive;
- Normativa di riferimento, tra cui:
 - DCA Regione Lazio 469 del 07/11/2017;
 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento al tit. IV);
- Documentazione di prevenzione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro.
-

Termini e definizioni

Codice CER: codice del Catasto Europeo dei Rifiuti

Deposito temporaneo: luogo deputato allo stoccaggio dei rifiuti fino al conferimento alla ditta esterna autorizzata allo smaltimento.

FIR: Formulario di identificazione rifiuti.

MUD: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale.

Rifiuto: *“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore necessita lo smaltimento o abbia deciso o abbia l’obbligo di smaltire”* (D.lgs. 22/1997).

Rifiuti sanitari: *“Rifiuti prodotti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, distinti in “non pericolosi”, “pericolosi non a rischio infettivo”, “pericolosi a rischio infettivo”, “rifiuti da esumazione ed estumulazione”, “rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali”, “rifiuti assimilati ai rifiuti urbani”, “rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione”* (DM 219/2000) (cfr. cap. 3).

Classificazione dei rifiuti prodotti dal Centro CREEA

I rifiuti sanitari prodotti nel corso delle attività della struttura sanitaria possono essere così classificati:

A. RIFIUTI SANITARI NON PERICOLOSI

Sono i rifiuti che, prodotti in ambito sanitario, non rivestono carattere di pericolosità.

Nel Centro CREEA *i rifiuti sanitari non pericolosi* sono rappresentati dai rifiuti con codice CER 18.01.09 Farmaci scaduti o di scarto, esclusi i medicinali citotossici e citostatici.

B. RIFIUTI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO

Nel Centro CREEA *i rifiuti pericolosi non a rischio infettivo* sono rappresentati dai toner delle stampanti e fotocopiatrici.

C. RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

I seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli classificati come pericolosi, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani:

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs 152/2006;
- rifiuti urbani indifferenziabili;
- indumenti e lenzuola monouso.

Modalità operative

Prescrizioni generali

- 1) I rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle precauzioni derivanti dalla documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
- 2) I rifiuti devono essere conferiti come definito nella presente procedura.
- 3) I rifiuti devono essere movimentati separatamente dal “pulito”.

- 4) Il personale è tenuto ad informare immediatamente la Direzione Sanitaria al riscontro di qualsiasi situazione di anomalia o emergenza attinente ai rifiuti presenti nella Struttura.
- 5) Il personale è tenuto, qualora richiesto o opportuno, a informare gli utenti rispetto alle modalità di corretto conferimento dei rifiuti (“raccolta differenziata”).

Gestione amministrativa dei rifiuti

Lo smaltimento dei rifiuti (sanitari e pericolosi) deve avvenire solo per mezzo di aziende autorizzate ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) per le tipologie (codici CER) dei rifiuti ritirati o trattati.

La consegna periodica dei rifiuti alla ditta incaricata del trasporto è effettuata dal personale incaricato dalla Direzione Sanitaria, il quale provvede alle seguenti attività:

- quantificazione (pesatura o verifica dei volumi) dei rifiuti conferiti;
- ritirare copia di pertinenza del FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti);
- archiviazione delle copie di pertinenza dei *Formulari di Identificazione Rifiuti* (FIR) e della eventuale ulteriore documentazione amministrativa, incluse le copie dell'avvenuto smaltimento di rifiuti precedentemente conferiti (IV copia FIR, “destino”), verificandone la corretta compilazione.

Nel rispetto dei tempi e delle modalità di Legge, la Direzione Sanitaria verifica:

- l'aggiornamento dei registri di carico e scarico dei rifiuti, da parte della ditta autorizzato allo smaltimento dei rifiuti;
- la compilazione e l'invio telematico, da parte della ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti, del *modello Unico di Dichiarazione Ambientale* (MUD).

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le registrazioni ed evidenze amministrative relative alla gestione dei rifiuti (Formulario) e le copie delle autorizzazioni fornitrici incaricate al trasporto e/o trattamento e/o

smaltimento dei rifiuti sono archiviate a cura della Direzione Sanitaria per un periodo minimo di 10 anni, salvo più estesi requisiti di Legge.

4.8.12 Procedura P.10 “sanificazione ambiente di lavoro”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità di sanificazione degli ambienti del Centro CREEA.

La responsabilità dell'applicazione della presente procedura è della Direzione Sanitaria in merito alla corretta applicazione e divulgazione tra il personale della ditta esterna incaricata e del R.S.P.P. in merito alla valutazione dei connessi rischi per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Riferimenti

- Documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e relative procedure di emergenza;
- Documentazione tecnica e di sicurezza dei prodotti impiegati;
- Contrattualistica in vigore con la ditta incaricata della esecuzione delle attività di sanificazione;
- Procedura P.09 *Gestione rifiuti*.

Termini e definizioni

Detergente (saponi/detersivi): Sostanza che favorisce l'allontanamento dello sporco e quindi dei microrganismi, da superfici o da un qualsiasi substrato. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con forze superficiali sulle quali agisce il detergente. Il

detergente agisce diminuendo tale tensione superficiale che lega lo sporco con il substrato (superficie/presidio sanitario). La pulizia accurata e l'uso dei detergenti abbassano notevolmente la carica batterica.

Disinfettante: Principio chimico ad azione antimicrobica che distrugge i microrganismi patogeni, ma di solito non agisce sulle spore. Il termine è utilizzato per sostanze usate su oggetti inanimati ed ambiente.

Pulizia: Rimozione meccanica dello sporco dalle superfici e dagli oggetti che comporta l'allontanamento di una alta percentuale (60% - 80%) di microrganismi da superfici, presidi, oggetti cute e mucose. È eseguita di norma con acqua con o senza detergenti.

Sanificazione: Attività che si avvale dell'uso dei detergenti per ridurre il numero dei contaminanti batterici consentendo di mantenere il rischio potenziale di infezione entro livelli compatibili con la tutela e la salvaguardia della salute degli assistiti, del personale di assistenza e di ogni altra persona che graviti, sistematicamente o estemporaneamente, in ambito ambulatoriale.

Prescrizioni generali

Detergenti e Disinfettanti da utilizzare

I detergenti e disinfettanti impiegati devono essere approvati dalla Direzione Generale. Tutti i prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti circa la biodegradabilità, i dosaggi e le avvertenze di pericolosità.

Devono essere presenti e disponibili, al personale della ditta esterna incaricata, le schede tecniche e di sicurezza redatte in lingua italiana di tutti i prodotti utilizzati e comprendenti:

- Nome del produttore;
- Caratteristiche del prodotto;
- Contenuto in percentuale dei principi attivi;
- Dosaggio di utilizzo;
- Simboli di pericolo ed indicazioni di primo intervento.

Gli addetti alle pulizie devono indossare i DPI prescritti dalla documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza.

I prodotti batteriostatici e disinfettanti andranno usati osservando le dosi di diluizione indicate dalle ditte produttrici per un'efficace azione, evitando concentrazioni tali da provocare pericoli per le persone e cose o diluizioni eccessive che ne inficino l'effetto.

Attribuzioni del Personale addetto

Il personale della ditta esterna incaricata della sanificazione è tenuto a:

- 1) svolgere il servizio con precisione, secondo orari e programma di esecuzione definiti nel contratto di fornitura;
- 2) non visionare documenti sanitari e non comunicarne a chicchessia il contenuto se accidentalmente visionati;
- 3) non creare disordine tra le carte e altra documentazione presente su scrivanie e tavoli;
- 4) consegnare al responsabile ogni oggetto che risulti smarrito rinvenuto durante l'espletamento del servizio;
- 5) indossare l'uniforme e i dispositivi di protezione prescritti.

Modalità operative

Generalità e pianificazione attività

Per le procedure di pulizia e sanificazione si adoperano i detergenti, disinfettanti ed attrezzature varie (bastoni, aste, strofinacci, panni antirilascio monouso, etc.).

Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito ed igienizzato dopo l'uso.

I locali dove sono conservati i prodotti e le attrezzature per la pulizia (ripostiglio/carrelli) devono essere inaccessibili agli estranei; non lasciare incostuditi i carrelli sui quali sono trasportati i prodotti e le attrezzature necessarie per il lavoro. Tutti i contenitori dei prodotti

devono essere chiaramente etichettati, con nome del prodotto e rischi associati. Dopo l'uso richiudere correttamente le confezioni.

Pulizia e sanificazione dei locali

La pulizia degli ambienti di lavoro deve essere eseguita giornalmente, preferibilmente al mattino, prima dell'inizio della normale attività lavorativa.

Essa deve comprendere, tra l'altro:

- l'areazione locali (apertura delle finestre e chiusura a fine lavori);
- lo svuotamento dei cestini contenenti i rifiuti ordinari;
- il lavaggio di ogni tipo di pavimentazione effettuata manualmente con prodotti disinfettanti e sanificanti;
- la spolveratura ad umido degli arredi con prodotti idonei alle varie tipologie, dei punti di contatto comuni comune (interruttori, pulsantiere, maniglie, ecc) e delle parti alte senza l'ausilio di scale;
- la spolveratura, con panni in microfibra, di apparecchiature informatiche ed elettroniche;
- la pulizia porte e finestre;
- il lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e lavabo;
- lo svuotamento dei cestini contenenti i rifiuti ordinari.

Le operazioni di pulizia devono interessare tutte le zone, anche quelle meno accessibili.

Durante le operazioni di pulizia bisogna utilizzare, laddove richiesto, gli opportuni D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).

Gestione archiviazione ed evidenze

Le attività di sanificazione dei seguenti ambienti sono registrate e sottoscritte dal personale incaricato sull'apposita *Scheda Registrazione Sanificazione* (Mod. SRS) o su equivalenti registrazioni fornite dalla ditta appaltatrice.

4.8.13. Procedura P.11 “gestione emergenze sanitarie”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le modalità operative, i criteri, le responsabilità e le registrazioni per la gestione di eventuali situazioni di emergenza sanitaria che si dovessero verificare presso il Centro CREEA.

La procedura è applicata dal personale medico del Centro CREEA.

Riferimenti

- ▣ D.C.A. Regione Lazio n. 469/2017;
- ▣ Procedura P.07 *Gestione eventi avversi*;
- ▣ Documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro;
- ▣ Documentazione tecnica e di Sicurezza relativa ai prodotti impiegati.

Procedure d’urgenza

Sincope vaso-vagale

Qualora un Paziente sia interessato da sincope vaso-vagale (svenimento da stress emotivo, emozioni intense), procedere attenendosi al seguente protocollo:

- 1) Posizionare sul lettino il Paziente, in posizione supina e con gli arti inferiori sollevati.
- 2) Rilevare la Frequenza Cardiaca e la Pressione Arteriosa.
- 3) Tenere il Paziente sotto osservazione attendendo che riprenda coscienza, adeguata capacità motoria e forza muscolare.

- 4) Una volta che il Paziente ha ripreso conoscenza farlo permanere in posizione sdraiata per alcuni minuti (almeno 10) e farlo quindi rialzare lentamente, senza movimenti bruschi.
- 5) Fare accomodare in sala d'attesa invitandolo ad attendere seduto ancora alcuni minuti per avere la certezza che la crisi si sia risolta definitivamente, infine congedarlo.

Se il paziente non si dovesse riprendere il personale presente contatta il servizio di emergenza al n. 118 al fine di disporre il trasferimento in struttura ospedaliera.

In caso di paziente minore, chiamare e/o contattare tempestivamente il genitore, se non presente in sala d'attesa.

Caduta di pazienti

In caso di caduta del Paziente, il personale presente o informato lo soccorre, valutandone le condizioni, in particolare:

- a) Chiede al/alla paziente se senta dolore e sia in grado di rialzarsi autonomamente, invitandola comunque a non alzarsi repentinamente.
- b) Qualora il/la paziente provi dolore, evidenzi traumi, non riesca ad alzarsi o abbia perso coscienza, chiama tempestivamente il personale medico della struttura.

Il personale medico accorso:

- c) Valuta le condizioni di salute del/della paziente.
- d) Se il/la paziente non evidenzia traumi rilevanti ne valuta il suo trasporto presso uno studio medico interno per farla distendere.
- e) Se il/la paziente evidenzia traumi rilevanti, valuta l'immediato contatto del servizio di emergenza al n. 118 al fine di disporre il trasferimento in struttura ospedaliera, provvedendo alle richieste attività mediche in loco, senza muovere il/la paziente.

In caso di paziente minore, chiamare e/o contattare tempestivamente il genitore, se non presente in sala d'attesa.

Per caduta pazienti, al di fuori del Centro CREEA, saranno seguite le procedure adottate dal plesso scolastico per intervento 118.

Controlli dotazione di emergenza

Il personale responsabile garantisce il costante ordine, funzionalità e accessibilità dei farmaci e dei dispositivi di emergenza.

Il personale responsabile effettua e registra nel modulo *Controllo farmaci e dispositivi emergenza* (Mod. CFD) i seguenti controlli:

- a) completezza dotazione (per attrezzature e dispositivi);
- b) scadenze farmaci;
- c) presenza, integrità e scadenze accessori.

Tutta la documentazione tecnica e la manualistica d'uso e manutenzione deve essere tenuta presso i dispositivi, garantendone l'accessibilità.

Processi di supporto

Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro

- La sanificazione degli ambienti di lavoro e degli indumenti utilizzati dal personale sanitario è effettuata in accordo alle disposizioni interne e alla documentazione contrattuale attinente al servizio di sanificazione svolto dalla ditta addetta alle pulizie.
- La gestione dei rifiuti prodotti va effettuata in accordo alla procedura P.09 *Gestione rifiuti*.
- Il personale garantisce inoltre il rispetto dei requisiti definiti dalla *documentazione di valutazione e prevenzione dei rischi* in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Approvvigionamenti, controlli in accettazione, conservazione dei prodotti

Le richieste di fornitura di farmaci, dispositivi e presidi di emergenza vanno avanzate alla Direzione Sanitaria in accordo alle disposizioni interne in materia di approvvigionamento.

Al momento della ricezione dei prodotti il personale incaricato esegue e registra i controlli in ingresso (firma su DDT), allocando i prodotti presso gli spazi preposti.

Gestione disservizi, non conformità e reclami

Eventuali non conformità o reclami devono essere risolti in base alle mansioni attribuite e tempestivamente comunicati ai responsabili delle aree funzionali coinvolte, attuando o individuando azioni volte a impedire che il problema riscontrato si verifichi o torni a verificarsi, in accordo alla procedura P.05 *Gestione non conformità, reclami e azioni correttive*.

Qualora un utente intenda avanzare un reclamo il personale di segreteria gli fornisce le relative istruzioni, contenute nella *Carta dei Servizi* e il *Questionario di soddisfazione utenti*, che contiene spazi per suggerimenti e segnalazioni.

Gestione registrazioni ed evidenze

La documentazione sanitaria derivante dalle attività di gestione delle emergenze (es. ev. rapporti rilasciati dal servizio di emergenza) è archiviata presso la Direzione Sanitaria per almeno cinque anni.

In caso di caduta di pazienti il personale sanitario effettua inoltre le registrazioni richieste dalla procedura P.07 *Gestione eventi avversi*.

Il modulo *Controllo farmaci e dispositivi emergenza* (Mod. CFD) è archiviato a cura del personale responsabile per almeno un anno.

4.8.14. Procedura P.01 “accettazione utenti”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura è applicata dal personale di Segreteria, in collaborazione con il personale di tutti i servizi interessati e definisce le responsabilità, modalità e registrazioni attinenti all'accettazione dei Pazienti alle prestazioni di diagnosi, valutazione e trattamento delle patologie neuropsichiatriche infantili e psichiatriche adulte.

Riferimenti

- DCA Regione Lazio 469/2011 in materia di accreditamento;
- Carta dei Servizi;
- Tariffario delle prestazioni erogate
- Procedura P.04 *Gestione documenti e registrazioni*;
- Procedura P.05 *Gestione non conformità, reclami e azioni correttive*;
- Procedura P.07 *Gestione eventi avversi*;
- Procedura P.08 *Consenso trattamento dati e informativa*;
- Procedura P.11 *Gestione emergenze sanitarie*;
- Documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e relative procedure di emergenza.

Termini e definizioni

Software gestionale Mareha: Software di gestione tecnico-amministrativa dei principali processi operativi aziendali.

Modalità Operative

Informazioni sulle prestazioni

Il personale di segreteria fornisce agli utenti informazioni, documentazione e materiale relativamente a:

- A. *Tipologie di prestazioni.* Tali informazioni sono riportate nel software gestionale Mareha e nella *Carta dei servizi*.
- B. *Costo delle prestazioni:* i costi delle prestazioni sono riportati nel software gestionale Mareha e resi disponibili agli utenti presso l'area accettazione, redigendo gli eventuali preventivi richiesti.

Prenotazione

L'utente può effettuare la prenotazione della prestazione:

- recandosi direttamente presso la sede del Centro CREEA,
- telefonicamente
- tramite il sito internet www.centrocreea.it

Il personale di segreteria riporta su un quaderno dedicato le motivazioni ed i riferimenti del contatto, per consentire al personale medico di ricontattare l'utente ed inserirlo in un percorso dedicato:

- A. in visita Neuropsichiatrica Infantile, se mai effettuata una valutazione;
- B. in prima visita con la Dott.ssa referente per valutazione qualitativa e valutazione inserimento in terapia, se già effettuata prima valutazione neuropsichiatrica esterna.

In entrambi i casi, al primo colloquio è auspicabile la presenza di entrambi i genitori, in caso di paziente minore.

Accoglienza utenti

Il personale di segreteria è tenuto a comunicare con gli utenti nel rispetto delle seguenti indicazioni (ad esempio):

- 1) salutare sempre l'utente in accettazione e usare la terza persona, salvo in caso di congiunti o conoscenti stretti;

- 2) usare un tono di voce e un linguaggio adeguato, semplice e comprensibile;
- 3) in caso di utenti di lingua straniera, se necessario, coinvolgere colleghi esperti nella specifica lingua straniera o il responsabile di riferimento, individuando un eventuale mediatore culturale.

Accettazione alle prestazioni sanitarie

Prima di accettare un paziente, il personale di segreteria accerta:

L'identità del paziente, verificandone il documento d'identità, accertandone la corrispondenza con il paziente che si presenta in accettazione.

Il consenso al trattamento dei dati personali del Paziente o degli aventi diritto (es. genitori di pazienti minorenni, tutori legali, etc.), le cui modalità di acquisizione e le connesse registrazioni sono definite nella procedura (*Procedura P.08 Consenso trattamento dati e informativa*).

La presenza della tessera sanitaria, per acquisire le informazioni del Paziente tramite il relativo codice a barre. In caso di mancata esibizione della *Tessera Sanitaria* sarà necessario inserire "manualmente" (nella specifica sezione del gestionale) i dati identificativi del Paziente: nome, cognome, data di nascita e codice fiscale.

Una volta terminata l'accettazione e ottenuto il pagamento il personale di segreteria consegna all'utente la fattura (o documento fiscale) e il Regolamento interno dove sono riportare specifiche indicazioni per accedere alle prestazioni del Centro.

Successivamente, il personale di segreteria indirizza l'utente alla sala d'attesa per la visita e/valutazione con lo specialista.

Terminata la visita specialistica il paziente viene riaccompagnato in sala d'attesa, e in caso di paziente minore riconsegnato al caregiver.

Accettazioni successive

Dopo il primo accesso, lo specialista referente pianifica gli appuntamenti successivi alla visita neuropsichiatrica a fini valutativi e ricontatta il paziente per la calendarizzazione degli appuntamenti.

L'accettazione, dopo il primo accesso, viene effettuata tramite QR-Code dello specialista referente che consente l'apertura della schermata appuntamento, da far firmare al Paziente o degli aventi diritto (es. genitori di pazienti minorenni, tutori legali, etc.).

Processi di supporto

Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro

- La sanificazione degli ambienti di lavoro e degli indumenti utilizzati dal personale sanitario è effettuata in accordo alle disposizioni interne e alla documentazione contrattuale attinente al servizio di sanificazione svolto dalla ditta addetta alle pulizie.
- La gestione dei rifiuti prodotti va effettuata in accordo alla procedura P.09 *Gestione rifiuti*.
- Il personale garantisce inoltre il rispetto dei requisiti definiti dalla *documentazione di valutazione e prevenzione dei rischi* in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Gestione disservizi, non conformità e reclami

Eventuali non conformità o reclami devono essere risolti in base alle mansioni attribuite e tempestivamente comunicati ai responsabili delle aree funzionali coinvolte, attuando o individuando azioni volte a impedire che il problema riscontrato si verifichi o torni a verificarsi, in accordo alla procedura P.06 *Gestione non conformità, reclami e azioni correttive*.

Qualora un utente intenda avanzare un reclamo il personale di segreteria gli fornisce le relative istruzioni, contenute nella *Carta dei Servizi* e il *Questionario di soddisfazione utenti*, che contiene spazi per suggerimenti e segnalazioni.

Gestione emergenze ed eventi avversi

In caso di malessere di utenti, il personale applica la procedura P.11 *Gestione emergenze sanitarie*, facendo inoltre riferimento alla documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza (“primo soccorso”)

Il personale segnala gli eventuali eventi avversi (es. caduta paziente) come definito nella procedura P.07 *Gestione eventi avversi*.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutte le registrazioni ed evidenze amministrative relative alla gestione dell'accettazione sono archiviate a cura della Direzione Sanitaria per un periodo minimo di 5 anni, salvo più estesi requisiti di Legge

4.8.15. Procedura P.13 “gestione prestazioni sanitarie e continuità assistenziale”

Scopo e campo di applicazione

La presente procedura definisce le responsabilità, le modalità e le registrazioni attinenti all'erogazione di prestazioni di diagnosi, valutazione e trattamento delle patologie neuropsichiatriche infantili e psichiatriche adulte e di prestazioni specialistiche di endocrinologia (“prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale”).

La procedura non entra nel dettaglio clinico delle prestazioni, che sono erogate da personale specialistico competente e qualificato in accordo a protocolli terapeutici riconosciuti dalla comunità scientifica a livello nazionale o internazionale.

La procedura è applicata, sotto la responsabilità della Direzione Sanitaria, da tutto il personale medico e sanitario responsabile o addetto a prestazioni di medicina specialistica presso il Centro CREEA.

Riferimenti

- DCA Regione Lazio 469/2011 in materia di accreditamento;
- Carta dei Servizi;
- Procedura P.05 Gestione non conformità, reclami e azioni correttive;
- Procedura P.07 Gestione eventi avversi;
- Procedura P.08 Consenso trattamento dati e informativa;
- Procedura P.11 Gestione emergenze sanitarie;
- Procedura P.12 Accettazione utenti;

- Documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e relative procedure di emergenza;
- Protocolli e linee guida di riferimento per l'erogazione delle prestazioni;
- Eventuali procedure o ulteriore documentazione descrittiva/prescrittiva di origine esterna.

Termini e definizioni

Software gestionale Mareha: Software di gestione tecnico-amministrativa dei principali processi operativi aziendali.

Modalità Operative

Protocolli terapeutici e linee guida

Protocolli e linee guida di origine esterna

Il personale medico eroga prestazioni le sanitarie nel rispetto di linee guida, protocolli o altre pubblicazioni e letteratura scientifica pubblicata sul sito del Ministero della Salute nell'ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG) ovvero, in assenza di pertinenti pubblicazioni su tale sito, che siano riconosciute dalla comunità scientifica (es. approvate da società scientifiche di riferimento per la branca o promosse come "buone pratiche" da organismi regionali, ovvero derivanti dalla letteratura scientifica).

Il personale medico riporta e sottoscrive i suddetti riferimenti nel modulo *protocolli e linee guida* (mod. EPL).

Tale documentazione deve essere accessibile presso il Centro CREEA in formato cartaceo o digitale (su server o on-line).

Consenso informato alla prestazione sanitaria

Il personale medico responsabile di una prestazione sanitaria o di un atto clinico deve sempre informare preventivamente e adeguatamente il Paziente (il genitore e/o tutore legale in caso di paziente minore) almeno rispetto ai seguenti elementi:

- a) informazioni sulla tipologia di prestazione e sulle linee guida di riferimento;
- b) indicazioni e controindicazioni della prestazione;
- c) rischi e benefici associati alla prestazione con eventuali alternative terapeutiche;
- d) strumenti principali di intervento;
- e) potenziali effetti collaterali e statistiche associate;
- f) eventuali terapie farmacologiche da assumere;
- g) altri aspetti rilevanti ai fini della prestazione, ad es. in merito alla sua preparazione da parte del Paziente o ai comportamenti richiesti dopo la sua erogazione.

Rilasciate al Paziente o all'avente titolo le suddette informazioni, il Medico può ottenere il preventivo consenso o diniego alla prestazione.

La modulistica per acquisizione documentata del consenso informato all'atto del conferimento è elaborata o verificata dal referente di branca e deve riportare sempre le seguenti informazioni:

- titolo e oggetto dell'atto clinico;
- indicazioni circa le caratteristiche e gli eventuali rischi riconducibili all'atto clinico in oggetto;
- indicazioni circa gli strumenti principali di intervento;
- data di firma.
- firma del Paziente o degli aventi diritto;
- firma del Medico che ha informato il Paziente o gli aventi titolo.

Si evidenzia come il Medico sottoscriva, solo dopo la sottoscrizione del Paziente (o avente titolo), di avere illustrato al Paziente (o avente titolo) i suddetti elementi e che costui acconsente all'atto clinico in piena autonomia e consapevolezza.

In caso di paziente minore o incapace l'accettazione o diniego e la relativa eventuale sottoscrizione della pertinente modulistica è rimessa al genitore o tutore legale.

In caso di paziente di lingua straniera che non possa comprendere le informazioni di cui sopra, è richiesta la presenza di un accompagnatore del Paziente o di eventuale personale interno che funga da interprete. In tal caso, qualora richiesta la sottoscrizione della

modulistica di consenso, il responsabile della prestazione è tenuto ad annotare in tale modulistica le iniziali e il ruolo dell'interprete presente.

Erogazione delle prestazioni specialistiche

Requisiti generali

Prima dell'erogazione di una prestazione sanitaria, il Medico responsabile esegue le seguenti attività:

- 1) conferma l'identità del Paziente e la correttezza dei relativi dati anagrafici a fronte dei dati presenti nel software gestionale Mareha.

Si evidenzia che, salvo per casi di evidente inapplicabilità, è il Paziente a dover pronunciare esplicitamente il proprio nome, cognome e data di nascita, non deve essere lo specialista a pronunciare i dati chiedendone conferma al paziente.

- 2) esamina la documentazione clinica valutazioni pregresse eventualmente forniti dal Paziente (o dal genitore / tutore legale in caso di minore);
- 3) esegue le opportune indagini anamnestiche (remote, prossime, familiari) e l'esame obiettivo, registrando le relative opportune informazioni nel software gestionale Mareha;
- 4) valuta l'appropriatezza della prestazione da erogare, inclusa la possibilità di soddisfare la richiesta mediante eventuali prestazioni alternative di minore invasività o di maggiore efficacia;
- 5) informa il Paziente (o il genitore / tutore legale in caso di minore) rispetto alle caratteristiche della prestazione sanitaria, acquisendone il consenso o diniego alla prestazione sanitaria;

Il Medico responsabile eroga la prestazione sanitaria:

- 6) attenendosi alla documentazione prescrittiva applicabile: linee guida e protocolli di riferimento, documentazione di valutazione del rischio, etc.;

- 7) registrando le opportune informazioni sulla prestazione nel software gestionale Mareha, sezione *cartella clinica ambulatoriale*.

Una volta erogata la prestazione il Medico responsabile:

- 8) concorda con il Paziente (o il genitore / tutore legale in caso di minore) eventuali successive prestazioni, che possono prevedere valutazioni standardizzate e inizio percorso riabilitativo (riferimento Procedura P.12 *Accettazione utenti*);
- 9) predisporre e consegna al Paziente l'eventuale *relazione*;
- 10) pianifica follow-up in base alla prescrizione.

Cartella clinica ambulatoriale

Le cartelle cliniche sono numerate progressivamente dal Software gestionale Mareha e riportano il codice progetto, data inizio progetto e il medico responsabile.

Nel corso della prima visita Neuropsichiatrica, il Medico responsabile compila la prima parte della cartella clinica ambulatoriale, che riporta tra l'altro:

- diagnosi;
- patologia oggetto dell'intervento riabilitativo Codici ICD 9 CM;
- altre patologie rilevanti Codici ICD 9 CM;
- anamnesi: familiare, fisiologica patologica remota, patologica prossima;
- esame obiettivo generale;
- esame obiettivo specialistico;
- terapia farmacologica in atto;
- esami strumentali;
- S.P.S.M.O;
- S.V.A.M.A;
- altre scale;

- protesi/ICF;
- ASL di riferimento: ASL/ospedali/specialista per il PRI- servizio UOS- mail servizio
- S.I.A.R.

Per la valutazione e la presa in carico riabilitativa, il Medico responsabile compila la prima parte della *cartella clinica ambulatoriale*:

- valutazione socio/psicologica: situazione socio ambientale e relazionale con la famiglia, situazione economica;
- valutazione psicologica: contesto familiare lavorativo, anamnesi e profilo psicologico, test di valutazione psicodiagnostico, colloquio psicologico, obiettivi e proposte operativi;
- aspettative assistito: aspettative assistito familiare rispetto al progetto;
- scheda infermieristica: osservazioni, decubiti, ulcere, incontinenza, sondino N.G, Pressione arteriosa, pressione arteriosa, altro (quando ritenuto opportuno dal medico responsabile del progetto);
- valutazioni funzionali;
- proposta progetto: proposta di progetto riabilitativo;
- diaria: aggiornamento dell'andamento delle terapie;
- riunione equipe: aggiornamento rispetto le decisioni dell'equipe riabilitativa;
- consulenza medica: colloquio con il medico referente;
- S.V.A.M.A finale;
- S.P.S.M.Q finale;
- dimissione: relazione di dimissione.

Sarà cura del Responsabile medico provvedere all'aggiornamento della cartella clinica ambulatoriale in funzione dell'andamento della terapia (diaria), in presenza di nuove variazioni di progetto, controlli e dimissioni dell'assistito.

Relazione

Al personale medico responsabile di una prestazione è rimessa, nell'ambito delle linee guida e dei protocolli di riferimento, l'elaborazione dei contenuti ritenuti più idonei per la relazione.

Gli elementi minimi della relazione sono costituiti da:

- ragione sociale;
- anagrafica del Paziente (nome, cognome e data di nascita o codice fiscale);
- data di erogazione della prestazione;
- tipo di prestazione erogata;
- refertazione della visita specialistica, valutazione qualitativa e quantitativa funzionale somministrata.
- punteggi dei test standardizzati somministrati
- conclusioni, diagnosi e terapia
- nominativo e firma del medico e del professionista che ha erogato la prestazione e predisposto la relazione.

Processi di supporto

Gestione infrastrutture e ambiente di lavoro

- La sanificazione degli ambienti di lavoro e degli indumenti utilizzati dal personale sanitario è effettuata in accordo alle disposizioni interne e alla documentazione contrattuale attinente al servizio di sanificazione svolto dalla ditta addetta alle pulizie.
- La gestione dei rifiuti prodotti va effettuata in accordo alla procedura P.09 *Gestione rifiuti*.
- Il personale garantisce inoltre il rispetto dei requisiti definiti dalla *documentazione di valutazione e prevenzione dei rischi* in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
- Il personale sanitario provvede al lavaggio o frizionamento delle mani in accordo alle linee guida OMS, tra l'altro, prima e dopo il contatto con pazienti.

Gestione disservizi, non conformità e reclami

Eventuali non conformità o reclami devono essere risolti in base alle mansioni attribuite e tempestivamente comunicati ai responsabili delle aree funzionali coinvolte, attuando o individuando azioni volte a impedire che il problema riscontrato si verifichi o torni a verificarsi, in accordo alla procedura P.05 *Gestione non conformità, reclami e azioni correttive*.

Qualora un utente intenda avanzare un reclamo il personale di segreteria gli fornisce le relative istruzioni, contenute nella *Carta dei Servizi* e il *Questionario di soddisfazione utenti*, che contiene spazi per suggerimenti e segnalazioni.

Gestione emergenze ed eventi avversi

In caso di malessere di utenti, il personale applica la procedura P.11 *Gestione emergenze sanitarie*, facendo inoltre riferimento alla documentazione di valutazione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza (“primo soccorso”)

Il personale segnala gli eventuali eventi avversi (es. caduta paziente) come definito nella procedura P. 07 *Gestione eventi avversi*.

Gestione pazienti fragili/non deambulante

Il personale di segreteria attua inoltre le eventuali disposizioni interne volte alla gestione logistica dell'utente, nel rispetto dei requisiti in materia di Salute e alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, se opportuno contattando e coinvolgendo ulteriori funzioni o personale di supporto, in particolar modo ai fini della movimentazione interna di pazienti non deambulanti e della prevenzione delle relative cadute.

La gestione sanitaria delle eventuali cadute di pazienti va effettuata in accordo alla procedura P.07 *Gestione eventi avversi*.

Prevenzione atti di violenza contro gli operatori sanitari e altri eventi avversi

Ai fini della prevenzione e gestione di atti di violenza contro gli operatori sanitari il personale di accettazione si attiene all'istruzione I.01 *Prevenzione e gestione degli atti di violenza contro gli operatori sanitari*.

Gestione registrazioni ed evidenze

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle prestazioni di Medicina specialistica ambulatoriale viene archiviata sul gestionale Mareha, comprese le relazioni esterne portate in visione dai Pazienti, per un periodo minimo di cinque anni, salvo più estesi requisiti di Legge.

4.8.16. Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici. Trattamento e Protezione dei dati

Di seguito sono riportate sinteticamente le regole relative al trattamento della protezione dei dati. L'inserimento di tale sintesi in questa sezione è dovuta ad esigenze di coerenza e sistematicità, in quanto il regolamento in questione contiene specifiche linee guida relative all'utilizzo e custodia degli strumenti di lavoro e dei dati aziendali.

Scopo e obiettivi

Le procedure che seguono definiscono le regole minime obbligatorie per l'utilizzo delle risorse informatiche, il trattamento e la protezione dei dati in Azienda a tutela del patrimonio informativo della stessa in ottemperanza a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni Reg. EU 679/2016).

Tali norme sono contenute in un apposito Regolamento di dettaglio (nell'Allegato 23 – Manuale Privacy e relativi Allegati al citato Manuale), cui si rinvia, il quale spiega, in modo semplice e essenziale, come utilizzare in modo corretto e sicuro gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Azienda per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la protezione del patrimonio informativo dell'Azienda, con particolare riferimento alle informazioni in formato elettronico. Lo stesso indica i requisiti tecnici e comportamentali minimi che Crea S.r.l. intende rispettare e far rispettare a tutti i dipendenti e a tutti coloro che con essa collaborano.

Il Centro Crea. si riserva tuttavia il diritto di applicare criteri più restrittivi qualora intervengano nuove norme di legge in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni, ovvero la stessa lo ritenga necessario e opportuno per tutelare i propri dipendenti, tutti collaboratori e gli interessi dell'Azienda, dandone preventiva comunicazione a tutti gli interessati (dipendenti, collaboratori, ecc.).

Le indicazioni, i principi e le regole contenuti nel Regolamento allegato hanno lo scopo di limitare la possibilità di interpretazioni personali e devono essere, in ogni caso, tassativamente osservate e rispettate dai destinatari. Di norma è l'interpretazione più restrittiva (diretta alla massima tutela degli strumenti informatici, dei materiali e dei dati aziendali) è quella da ritenere valida e, quindi, da applicare.

L'Azienda intende rispettare e far rispettare il seguente Regolamento riservandosi in ogni momento il diritto di apportarvi modifiche se richiesto dall'evoluzione delle circostanze, delle tecnologie, del contesto operativo, dalle norme di legge, nonché dalle necessità connesse alla realizzazione degli obiettivi che l'Azienda si prefigge per la tutela dei propri interessi e di quella di tutti i suoi Collaboratori.

Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutti gli strumenti informatici, materiali e dati aziendali.

I Collaboratori dell'Azienda sono tenuti a conoscere e rispettare le regole interne in modo da evitare comportamenti che possono provocare danni alla stessa Azienda, agli altri Collaboratori, ai Clienti o a terzi in genere. Ciascun Collaboratore è invitato a contribuire attivamente all'attuazione del presente Regolamento e alla diffusione delle regole ivi contenute, oltre ad agire in modo da tutelare gli interessi, il prestigio e l'immagine dell'Azienda.

Principi ispiratori

L'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte dei Collaboratori si ispira ai principi di diligenza e correttezza ed è funzionale allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati. La gestione dei dati deve inoltre avvenire nel rispetto del principio di riservatezza, essendo diretto a preservare il patrimonio dati non solo delle risorse umane aziendali ma dell'Azienda medesima.

Per il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica a supporto dei servizi internet e posta elettronica, l'Azienda si attiene inoltre ai principi di pertinenza e non eccedenza per ragioni sia produttive che di sicurezza e tutela del patrimonio dati aziendale; a tal fine, essa può effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici onde proteggere non soltanto i diritti dei propri collaboratori, ma anche quelli dei soggetti esterni che entrino in contatto con l'Azienda.

Procedimento

La procedura in questione e le linee guida associate hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la protezione dei dati aziendali nell'accesso e nella tenuta nel formato digitale. Questo documento stabilisce i criteri e le pratiche necessarie per assicurare la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati.

CRITERI DI ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Archiviazione dei Dati Sensibili in Sistemi Sicuri e Autorizzati I dati sensibili, che includono informazioni personali, sanitarie, finanziarie o aziendali ritenute riservate, sono conservati in sistemi di archiviazione che garantiscono la massima sicurezza e protezione. Ciò implica l'utilizzo di una infrastruttura informatica autorizzata e conforme agli standard di sicurezza, come server dedicati, database protetti da robuste misure di sicurezza informatica. Questi sistemi sono soggetti a controlli regolari per garantire la loro integrità e sicurezza nel tempo.

Memorizzazione dei Dati Digitali su Server Sicuri I dati digitali, come file e documenti elettronici, sono memorizzati su server sicuri e protetti. I server sono configurati con misure di sicurezza avanzate, come firewall, crittografia dei dati e controlli di accesso rigorosi. L'accesso a questi server è limitato e consentito solo al personale autorizzato, al fine di prevenire violazioni della sicurezza e garantire la privacy dei dati.

CRITERI DI BACKUP

Piano di Backup Regolare

Il piano di backup regolare è fondamentale per garantire la disponibilità continua dei dati aziendali in caso di perdita o danneggiamento. Il nostro piano include la pianificazione e l'esecuzione di backup periodici in base alle esigenze dell'azienda. È per default definita la frequenza di aggiornamento pari a quattro backup giornalieri.

Crittografia dei Backup

Al fine di garantire la sicurezza dei dati archiviati nei backup, vengono adottate le seguenti misure di protezione: • I dati vengono compressi per ridurre lo spazio di archiviazione necessario. • I dati compressi vengono protetti con una password robusta e complessa. Questa procedura impedisce l'accesso non autorizzato ai dati sensibili, anche nel caso in cui il backup dovesse essere compromesso o ottenuto da terze parti non autorizzate. Conservazione dei Backup in un Luogo Sicuro e Separato I backup sono conservati in un luogo sicuro e separato dalle fonti di dati primari. Questo aiuta a proteggere i backup da eventi catastrofici, come incendi, allagamenti o furti. Per questo i nostri backup si avvalgono dell'utilizzo di servizi di archiviazione cloud sicuri, che offrono protezione fisica e logica dei dati. La separazione fisica dei backup dalle fonti di dati primari riduce il rischio che entrambi i set di dati siano compromessi contemporaneamente in caso di incidente. Utilizzo di Password Complesse e Uniche

CRITERI DI DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE PASSWORD

Utilizzo di Password Complesse ed Uniche

È richiesto che tutti gli utenti utilizzino password che siano complesse e uniche per l'accesso ai sistemi e alle applicazioni. Questo implica l'adozione di password che combinino lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali al fine di aumentare la sicurezza.

Rotazione Periodica delle Password

È obbligatorio che le password vengano regolarmente cambiate per ridurre il rischio di accessi non autorizzati. Questa pratica contribuisce a mantenere un alto livello di sicurezza e protezione dei dati nel tempo.

Divieto di Condivisione delle Password

Le password non devono essere condivise con altri utenti o divulgate a terze parti. Ogni utente è responsabile della riservatezza della propria password e deve mantenere segrete le proprie credenziali di accesso.

Implementazione di un Processo di Gestione delle Password

È istituito un processo di gestione delle password che consente agli utenti di reimpostare in modo sicuro le proprie password nel caso in cui vengano dimenticate o compromesse. Questo processo è stato progettato per garantire che la reimpostazione delle password

avvenga in modo sicuro e affidabile, senza compromettere la sicurezza complessiva del sistema.

GESTIONE SISTEMA ANTIVIRUS

Installazione e Mantenimento di Software Antivirus Aggiornato

Nei nostri server è obbligatoria l'installazione ed il costante aggiornamento di software antivirus. Il software antivirus è aggiornato regolarmente con le ultime definizioni dei virus e le patch di sicurezza per garantire una protezione efficace contro le minacce informatiche più recenti.

Scansioni Periodiche per la Rilevazione e Rimozione delle Minacce

Le scansioni vengono eseguite periodicamente su tutti i server per individuare e rimuovere eventuali minacce informatiche. Queste scansioni sono pianificate regolarmente e sono eseguite sia in modo automatico che manuale. Durante le scansioni, il software antivirus è in grado di individuare virus, malware, spyware e altre minacce potenziali e di agire tempestivamente per neutralizzarle e rimuoverle dal sistema.

In conclusione la corretta attuazione di questa procedura e delle relative linee guida è essenziale per garantire la sicurezza dei dati aziendali e per conformarsi ai requisiti normativi in materia di protezione dei dati. È responsabilità di tutto il personale seguire queste disposizioni e contribuire alla creazione di un ambiente informatico sicuro e protetto. (cfr PROCEDURA E LINEEE GUIDA SICUREZZA ACCESSO E TENUTA DEI DATI)

Per il procedimento nonché per i suoi aspetti tecnico-procedurali si rinvia a quanto più compiutamente descritto nell'**Allegato Manuale Privacy + All.to 24 – Proceduta predisposta dal DPO nominato**)

4.9 La gestione operativa in materia di salute e sicurezza del Lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008

All'Amministratore unico, in qualità di "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, è conferito il potere di compiere ogni e qualsiasi attività concernente l'osservanza delle normative di sicurezza, adottando tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti.

A titolo esemplificativo e comunque non esaustivo e non limitativo, all'Amministratore unico sono demandate le seguenti funzioni:

- verificare costantemente la rispondenza di tutti gli edifici, impianti, macchine, strumenti, utensili e quant'altro, alle disposizioni di legge, adeguandogli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia;
- assicurare l'adozione delle necessarie misure di protezione riguardanti le macchine in generale e comunque predisporre le prescritte protezioni per ciascuna operazione, macchina, apparecchiatura, impianto o attività che comporti l'utilizzazione di materie e/o prodotti pericolosi o nocivi;
- impartire, in particolare, tutte le disposizioni idonee ad attuare una completa ed efficace prevenzione in ordine all'uso di attrezzature munite di videoterminale;
- assicurare le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici ed opere destinate ad ambienti o posti di lavoro;
- attuare ogni misura necessaria di igiene nei locali e negli spazi utilizzati dalla società, curando che siano approntati e forniti gli opportuni mezzi di prevenzione;
- curare che le condizioni degli ambienti di lavoro siano rispondenti alle prescrizioni di legge, che le lavorazioni che implicino l'utilizzo di agenti nocivi e la produzione e/o rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro;
- verificare che gli eventuali reflui degli insediamenti siano autorizzati e conformi ai limiti vigenti pro-tempore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento e di controllo periodico;
- disporre lo smaltimento dei rifiuti secondo la vigente normativa, questo sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto quello logistico;
- curare, in ogni caso, ogni previsto adempimento inerente o connesso all'ecologia, sia in sede amministrativa (domande, autorizzazioni, concessioni e simili) sia sul piano organizzativo ed operativo;
- assicurare l'organizzazione e l'effettuazione di tutte le attività inerenti l'analisi e verifica delle condizioni di rischio, anche ambientale, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente;
- provvedere all'attuazione ed all'aggiornamento delle misure necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- predisporre ed applicare un'adeguata normativa interna di protezione, sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente in conformità alle disposizioni legislative pro-tempore vigenti, curandone il costante aggiornamento;
- fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente le informazioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008;
- promuovere, organizzare e fornire, sovrintendendo alle relative attività, la massima informazione di tutti i lavoratori che siano alle dipendenze dell'Istituto, sui rischi generici e specifici connessi alle lavorazioni, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne consenta la più utile ed immediata conoscenza;
- provvedere affinché i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di prevenzione, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascuno;
- verificare preventivamente i requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui si intenda affidare l'incarico di prestare la propria opera all'interno delle strutture aziendali;
- informare imprenditori e lavoratori autonomi che abbiano instaurato rapporti contrattuali con la Società sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza inerenti all'ambiente di lavoro ed all'attività aziendale, promuovendo altresì reciproco coordinamento e la necessaria cooperazione al fine di garantire l'attuazione di quanto normativamente previsto a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi collettivi e personali di protezione siano approntati, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, avvelendosi per tale controllo di personale preposto, già normativamente destinatario di tale compito, coerentemente con il modello organizzativo della Società;
- assicurare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico-assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge ed organizzare la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori attraverso esperti qualificati e medici competenti, curando, in particolare, che siano rispettati gli adempimenti relativi alle visite preventive e periodiche e quelli relativi alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore;
- assicurare la regolare tenuta e conservazione del registro degli infortuni. Per quanto, in particolare, riguarda la materia della prevenzione a tutela dei lavoratori, provvedere:

- a) alla designazione del RSPP;
 - b) alla designazione ed alla formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di pronto soccorso, di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza, organizzando i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia;
 - c) alla nomina del medico competente, vigilando sull'adempimento dei doveri che è tenuto ad osservare;
 - d) all'eventuale utilizzazione di persone o servizi esterni all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
- procedere all'informazione e consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove designato, in tutti i casi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
 - indire le riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e parteciparvi in rappresentanza della società curando che siano attuati tutti i relativi adempimenti. Delegare per unità produttiva o per settore, persona scelta tra i dipendenti della società come la più idonea per esperienza, capacità professionale ed affidabilità, allo svolgimento di specifici compiti, anche integrativi e sostitutivi, di vigilanza sul perfetto ed efficiente funzionamento di impianti, macchine ed attrezzature;
 - ordinare e verificare che i responsabili facciano rispettare, fornendo ai lavoratori ogni necessaria informazione ed assistenza al riguardo, tutte le misure di prevenzione imposte dalle norme vigenti e quelle che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano comunque richieste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
 - adottare misure cautelari di sospensione ed allontanamento nei confronti del personale dipendente della società e dei terzi prestatori di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle altrui dipendenze, che a suo giudizio dimostrino imperizia tecnica o tengano un comportamento tale da mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro o anche solo di se stessi, con obbligo di segnalazione ai competenti organi della Società ai fini dell'attivazione, qualora ve ne siano i presupposti, della procedura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari;

- adottare di sua iniziativa, qualora ve ne sia l'urgente necessità, immediati provvedimenti tecnici ed organizzativi (compresa la sospensione dell'attività) al fine di evitare qualsiasi rischio di eventi lesivi;
- provvedere, direttamente o a mezzo di suoi incaricati, all'espletamento completo di tutte le pratiche da compiersi presso Regioni, Provincia e Comuni, nonché presso il Comando dei Vigili del Fuoco ed UTIF, nonché presso Organi di Controllo (quali USL, ISPESL, ecc..) relativamente a quanto afferente comunque lo svolgimento delle attività aziendali, pratiche che qui di seguito si indicano non in via esaustiva, ma soltanto in via esemplificativa:
 - i. concessioni edilizie ed usabilità;
 - ii. notifica all'USL o ad altri Enti preposti all'esercizio dell'attività;
 - iii. autorizzazione relativa all'impiego per lavoro di locali interrati o seminterrati;
 - iv. autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
 - v. adempimenti relativi agli scarichi idrici in pubblica e/o privata fognatura;
 - vi. adempimenti relativi alla gestione rifiuti;
 - vii. adempimenti relativi agli impianti di terra;
 - viii. adempimenti relativi agli impianti contro le scariche atmosferiche;
 - ix. autorizzazione alla conduzione di impianti termici .

All'Amministrazione Delegato vengono quindi riconosciuti tutti i più ampi poteri decisionali (di iniziativa, di spesa e di controllo) necessari allo scopo, affinché egli possa assicurare l'espletamento dell'attività delegata garantendo il rispetto delle normative in vigore e di futura emanazione, con facoltà di destinare le somme necessarie per la realizzazione delle misure di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale in piena autonomia, salvo riferirne annualmente”

Al fine di adeguare la struttura societaria alle prescrizioni stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, è presente nell'assetto organizzativo della società la figura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (**RSPP**), il quale supporta l'Amministratore Unico nella corretta ed adeguata applicazione degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza, igiene, protezione e prevenzione dei luoghi di lavoro. Per i dettagli cfr. Documento Valutazione dei rischi All.to - 21)

Codice Etico, di Condotta e Disciplinare

Creea S.r.L ha adottato un Codice Etico, di Condotta e disciplinare che integra il Modello di Organizzazione ex D.Lgs 231/2001 ed esprime gli impegni e le responsabilità etiche cui sono tenuti ad uniformarsi, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, tutti i collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti, o terzi interessati.

Il presente Codice è parte integrante del Modello adottato dal Centro Medico Creea ex D.Lgs 231/2001 e per tale motivo rileva anche sotto il profilo dell'eventuale responsabilità amministrativa del Centro Medico.

All'interno del presente documento i seguenti vocaboli hanno il seguente significato:

Codice: si riferisce al seguente Codice, composto di una serie di contenuti etici, perché descrittivo di una serie di condotte aziendali;

Comportamento: condotta attiva od omissiva, singola o collettiva, dolosa o colposa, posta in essere da un soggetto, sia nel Centro Medico che all'esterno, a qualunque titolo, anche occasionale e /o gratuito e a prescindere dagli effetti e dai risultati che abbia prodotto;

Concorrenza sleale: attività con la quale si favorisce se stessi o si sfavorisce la concorrenza mediante pratiche corruttive, acquisizione di informazioni riservate della concorrenza in modo fraudolento o scorretto, o tramite dipendenti e/o collaboratori tenuti alla riservatezza, denigrazione di prodotti e/o servizi altrui infondata o esaltazione dei propri prodotti e/o servizi in modo ingannatorio o fuorviante;

Conflitto di Interesse: qualsiasi situazione in cui gli interessi di un Destinatario economici i no, collidano, possano interferire o siano diversi e/o contrapposti a quelli del Centro Medico. Si ha inoltre Conflitto di Interesse anche quando un Destinatario ponga in essere un comportamento o abbia un interesse che potrebbero rendergli difficile svolgere il proprio lavoro in maniera oggettiva e/o efficace o quando egli si possa avvantaggiare personalmente di situazioni attinenti il Centro Medico;

Consenso Informato: Assenso dell'utente a subire un trattamento sanitario e costituisce il presupposto della legittimità dell'azione del medico e degli altri operatori;

Dato Personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;

Dato Sensibile: dati personali idonei a rilevare l'origine razziale o etica, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

Destinatario: coloro che sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni del presente Codice e che sono soggetti alle sanzioni ed alle prescrizioni in esso contenute. Vi rientrano tutti coloro che instaurino con il Centro Medico a vario titolo un rapporto professionale, diretto e/o indiretto, stabile e/o occasionale, indistintamente inquadrabili quali lavoratori dipendenti, collaboratori, tecnici, dipendenti amministrativi, professionisti sanitari, specializzandi, frequentatori volontari;

Direttore Sanitario: colui che per legge ha la responsabilità tecnico-funzionale dei servizi e del possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per legge da parte del personale che opera nel centro medico;

Documento: qualunque atto formato, ricevuto o detenuto dal Centro Medico a prescindere dalla circostanza che trattasi di formato cartaceo, telematico o digitale ivi compresi immagini, file audio/video, mail, sia originale che in copia;

Fornitori: soggetti fisici o giuridici che professionalmente o commercialmente operino prestando beni, servizi o altra utilità al Centro Medico in settori o attività accessori rispetto all'attività prevalente del Centro;

Informazioni Confidenziali: informazioni non pubbliche che riguardino il Centro Medico;

Modello: Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs 231/2001 volto a prevenire la responsabilità penale degli enti;

Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;

Utente: coloro i quali si rivolgono al Centro Medico al fine di riceverne i servizi.;

Stakeholder: coloro i quali sono "Portatori di interesse"

4.10 Codice Etico

Premessa

Il Centro Medico Creaa è una struttura di prevenzione, diagnosi e terapia che eroga attività sanitarie di tipo specialistico, fornendo assistenza agli Utenti, tramite professionisti sanitari specializzati nei settori di competenza. Con il presente codice il Centro Medico si prefigge

l'obiettivo di soddisfare le esigenze e le necessità degli Utenti mirando a garantire un elevato grado di professionalità e competenza.

Il Centro Medico Crea ha deciso di adottare le prescrizioni indicate nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (il “Decreto”) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che introduce nel nostro ordinamento la responsabilità diretta dell'ente per la commissione di specifici reati, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti funzionalmente legati allo stesso, in posizione apicale e subalterna.

Tutti i Destinatari sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente Codice, a uniformarsi ad esso e a osservarlo secondo buona fede e diligenza. Peraltro, l'osservanza ed il rispetto del presente Codice costituisce parte integrante ed essenziale degli obblighi contrattualmente assunti con il Centro Medico. La violazione di dette norme costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e del vincolo di fiducia necessariamente connesso alla stipula e sottoscrizione di suddetti contratti, con ogni conseguente violazione di legge.

Il Centro Medico si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il presente Codice in ogni momento e senza preavviso alcuno per ottemperare a obblighi normativi, prescrizioni di legge, ovvero per necessità di etica civile dandone avviso e ampia diffusione ai Destinatari.

Destinatari

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il presente Codice, perciò gli stessi sono tenuti a leggerne attentamente il contenuto e a comprenderlo in ogni sua parte. Tutti i comportamenti contrari al presente codice o comunque tutti i comportamenti illegali di cui si venga a conoscenza dovranno essere immediatamente riferiti al Direttore Sanitario, ovvero secondo le circostanze all'Organismo di Vigilanza, secondo i principi di buona fede e di leale collaborazione e cooperazione.

Diffusione del Codice Etico-Comportamentale e l'Organismo di Vigilanza

Il Centro Crea garantisce la più ampia diffusione, interna ed esterna, del Codice Etico-Comportamentale, costituito dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, facendone

conoscere il contenuto a tutti i portatori d'interesse che interagiscano con lo stesso. In particolare adotta a tal fine le seguenti iniziative:

- distribuzione del Codice, con relativa sottoscrizione dell'impegno a rispettarne le previsioni, a tutti i componenti degli organi sociali e a tutto il personale che a qualunque titoli collabori con il Centro Crea;
- affissione di copie del presente Codice presso la sede aziendale in luoghi accessibili e visibili da parte di chiunque;
- pubblicazione sul sito internet della Società e sulla sezione intranet aziendale;
- inserimento nei contratti con i soggetti terzi, ivi compresi i fornitori, di specifiche clausole che qualifichino come inadempimento contrattuale grave il mancato rispetto dei principi etici previsti dal presente Codice. Il Centro Crea affida inoltre il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del proprio modello organizzativo, nonché di proporre l'eventuale aggiornamento a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, come disciplinato più nel dettaglio nel modello organizzativo. Della presenza dell'Organismo di vigilanza è data pubblicità ai portatori d'interesse nelle stesse forme del presente Codice

Principi etici e di valore sociale tutelati dal Centro Crea

Il Centro Medico Crea è consapevole dell'importantissimo valore sociale della propria attività e dello spessore etico delle prestazioni e dei servizi che si svolgono al suo interno. Pertanto, ritiene assolutamente fondamentale uniformarsi ed improntare tutta la propria attività ad un approccio socialmente responsabile della prestazione sanitaria.

Il presente Codice detta principi e regole comportamentali e sociali a cui imprescindibilmente devono uniformarsi i Destinatari.

I principi etici, sociali e morali ai quali si ispira il Centro Crea sono:

Il diritto alla salute e la centralità della persona

Il Centro Medico Crea riconosce e promuove la salute come diritto fondamentale di ogni individuo. L'attività del Centro Crea si conforma al diritto alla salute, così come delineato

dall'art. 32 della Costituzione, ponendo sempre al centro l'essere umano. Il Centro Crea ispira la propria attività ponendo sempre il paziente al centro di ogni sua scelta e azione, secondo i principi di cui al presente codice. Ogni individuo deve essere trattato con rispetto e dignità e tutte le interazioni devono essere condotte nel pieno rispetto di ciascuno. Il principio della centralità dell'essere umano ha valenza interna ed esterna, ossia deve ispirare tutti i rapporti, sia dei dipendenti e collaboratori con i portatori di interessi (pazienti, fornitori, ecc) sia dei dipendenti e collaboratori tra loro. Il Centro Crea non tollera alcun atto di scortesia, prevaricazione, molestia, abuso o aggressione venga attuato su assistiti, dipendenti o collaboratori. Il Centro Crea riconosce l'importanza della valorizzazione professionale di tutti gli operatori, ad ogni livello e per ogni genere di mansione da essi svolta, secondo i principi enunciati nel presente codice.

La centralità del paziente

Il Centro Crea ispira la propria attività ponendo sempre il paziente al centro di ogni sua scelta e azione. Il paziente ha diritto di ottenere dal medico che lo cura informazioni complete e comprensibili in merito al suo stato di salute, sui provvedimenti proposti e quelli alternativi. I pazienti devono essere coinvolti nelle scelte riguardanti la loro salute, in particolare essi debbono essere messi nelle condizioni di poter:

- a) porre liberamente domande su questioni che li riguardino o su informazioni che essi non abbiano compreso;
- b) prendere la decisione che essi ritengano migliore per la propria salute e la propria vita;
- c) partecipare consapevolmente ad ogni aspetto del loro percorso di terapia

Il Centro Crea ritiene fondamentale e adotta tutte le misure utili affinché i pazienti trattino gli altri pazienti, il personale e le strutture dell'Ente con rispetto e dignità.

Il governo clinico

Il Centro Crea riconosce la validità dei più moderni metodi del governo clinico, di cui si avvale per la sua stessa organizzazione, ponendo al centro della valutazione di efficacia ed efficienza del sistema, il soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del paziente.

La libertà di cura e il consenso informato

Il Centro Creaa s’impegna a garantire la massima libertà di autodeterminazione del paziente in ordine alle scelte relative alla propria salute. Tutte le attività che coinvolgono il paziente sono oggetto di informazione personale e di consenso da parte del paziente. I pazienti devono ricevere informazioni adeguate per permettere loro di prendere decisioni consapevoli sulla propria salute. Tali informazioni devono essere fornite ai pazienti in maniera chiara e comprensibile, in un ambiente che incoraggi e stimoli la comunicazione aperta con il medico. Ai pazienti deve essere concesso un tempo sufficiente per riflettere su tali informazioni prima di dare il consenso. I pazienti possono cambiare decisione in qualsiasi momento, le conseguenze di tale cambiamento devono essere adeguatamente rappresentate dal professionista e devono essere oggetto di un’esplicita assunzione personale di responsabilità da parte del paziente in merito alle terapie proposte e/o in corso, nonché delle eventuali conseguenze della propria scelta. Il diritto dei pazienti a ricercare una seconda valutazione clinica deve essere rispettato. I pazienti hanno diritto di accedere alle informazioni contenute nella loro cartella clinica secondo le vigenti normative. Il personale qualificato del Centro Creaa è disponibile ad aiutare il paziente a capire i contenuti della cartella clinica conformemente alle rispettive competenze professionali. I pazienti hanno il diritto, ove occorra, che sia individuata un’altra persona per agire a loro nome e in loro conto o a loro supporto, anche per quanto concerne le scelte in materia di salute. Di tale facoltà, prevista dal nostro Ordinamento, il Centro Creaa dà ampia informazione ai pazienti e ai loro familiari o conviventi, in particolare con riguardo alla figura dell’amministratore di sostegno.

L’assistenza del paziente

Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità personale, delle proprie abitudini, delle proprie tradizioni culturali e religiose.

I reclami del paziente

Il paziente ha diritto di proporre reclami, che debbono essere sollecitamente esaminati. Egli ha altresì diritto di essere informato sull’esito degli stessi. Il Centro Creaa si impegna a fornire strumenti al fine di consentire agli utenti e a tutti i portatori di interesse di segnalare disfunzioni e disservizi. Le segnalazioni devono essere sempre valutate e delle risultanze delle stesse deve essere data comunicazione al suo autore.

I diritti del paziente minorenne

Il Centro Crea riconosce il diritto del minorenne a un'assistenza particolare, adeguata alla sua età e alle sue facoltà, tesa a favorire il suo pieno sviluppo e la sua completa maturazione, sotto il profilo fisico, intellettuale, morale e sociale. I bambini e gli adolescenti afferenti al Centro Crea hanno diritto a un rapporto riservato e personale con i medici, che consenta loro di comprendere le proprie condizioni di salute e le relative terapie, di esprimere i propri disagi e le proprie sofferenze, come anche le proprie opinioni con il maggiore grado di libertà possibile. Ai bambini deve essere assicurato il mantenimento dei rapporti con la loro famiglia e in particolare con coloro che esercitano la potestà genitoriale, i quali devono sempre essere messi nella condizione di partecipare alle scelte che riguardano il minorenne.

L'accesso alle prestazioni sanitarie

L'accesso alle prestazioni sanitarie del Centro Crea deve avvenire sulla base dei criteri di priorità definiti dall'ordinamento, nel rispetto delle norme e dei regolamenti specifici. Nel momento dell'accesso del paziente, i sanitari si impegnano a:

- a) instaurare una relazione con il paziente tale da limitare i suoi disagi e da metterlo in grado di esprimere liberamente i propri bisogni;
- b) curare l'accoglienza del paziente in ragione delle sue condizioni;
- c) fornire tutte le informazioni affinché l'utenza faccia un corretto utilizzo dei servizi offerti;
- d) ascoltare e comprendere le aspettative ed i bisogni dei pazienti, avuto riguardo alla loro personale condizione fisica e mentale.

Principio di Eguaglianza

Il Centro Crea riconosce il principio di eguaglianza come sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia in senso formale che sostanziale. Riconosce il diritto di tutti i cittadini di perseguire uno stato di benessere che sia il più ampio possibile compatibilmente con la propria condizioni fisica e psichica. Si impegna a garantire l'accesso ai servizi da parte dei pazienti senza alcuna distinzione, né discriminazione, tenendo conto delle condizioni personali di ciascuno. A tale principio devono conformarsi tutti i rapporti con i portatori di interessi. I servizi del Centro devono essere erogati assicurando eguale accesso a ciascuno, senza alcuna discriminazione di genere, etnia, religione e opinioni politiche, evitando qualsiasi discriminazione e assicurando parità di trattamento.

Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale per Crea. All'esterno essa favorisce l'approvazione sociale, l'attrazione delle migliori risorse umane, la soddisfazione dei Clienti e Pazienti per cui opera, la serenità dei fornitori e l'affidabilità verso i terzi in genere. All'interno, essa consente di prendere ed attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro limitando i controlli burocratici.

Il Centro Crea considera la propria immagine, la propria affidabilità e la propria reputazione valori da tutelare e difendere. Al fine di assicurare tali finalità, tutti coloro che collaborano per il Centro Medico, i Destinatari, appunto, del presente Codice, devono assicurare, nell'ambito del ruolo che ricoprono massima lealtà e professionalità, contribuendo alla costruzione del benessere della struttura.

Tutti i Destinatari hanno inoltre lo specifico onere di garantire il rispetto del presente Codice e dei principi in esso contenuti ai propri collaboratori.

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o per il bene del Centro può fungere da esimente e giustificare comportamenti in contrasto con i principi del presente Codice ovvero con le norme di legge o le norme deontologiche.

Rispetto per l'ambiente

Il Centro Crea si impegna a rispettare l'ambiente e si impegna a rispettare la salute e la sicurezza di Dipendenti, Collaboratori e fruitori dei servizi del Centro.

Valore della reciprocità

Il Codice è improntato a un ideale di cooperazione orientata alla tutela del reciproco rispetto e vantaggio delle parti coinvolte e a prevenire la commissione di reati delle specie contemplate dal citato Decreto Legislativo 231/2001.

Si richiede perciò a tutti gli *stakeholder* di agire secondo principi e regole ispirate ad un analogo ideale di condotta etica e nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il comportamento del Centro Crea e dei Destinatari del presente Codice deve essere eticamente corretto e conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché alle norme deontologiche.

Il Centro Crea si impegna al fine di fornire ai suoi Utenti un elevato standard dei servizi e delle prestazioni offerte, e a tal fine, richiede ai Collaboratori e Dipendenti un elevato grado di professionalità e diligenza. Richiede inoltre un elevato grado di lealtà, correttezza, integrità, cortesia e onestà sia nei rapporti reciproci che nei rapporti con il Centro Medico.

Rispetto della Legalità

L'ente - ed ogni suo dipendente e/o collaboratore - si impegna al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente opera.

Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri *stakeholder* (gestione del Cliente/utente, organizzazione del lavoro, selezione e gestione dei fornitori), si evita qualsiasi forma di discriminazione che sia basata su età, sesso, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose dei propri interlocutori.

Imparzialità del Trattamento medico

Il Centro Medico considera l'imparzialità del Trattamento Medico un valore imprescindibile tanto nell'ambito dei rapporti interni che in quelli esterni.

Qualità del servizio

Il Centro Crea considera fondamentale garantire un'elevata qualità dei servizi sanitari erogati. A tal fine, gli operatori del Centro Crea sono tenuti ad adottare una diligenza adeguata nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali.

Continuità delle prestazioni e dei servizi

Il Centro Crea è impegnato per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi per tutto il tempo necessario alla soluzione dei problemi che hanno portato il paziente a recarsi presso il Centro. Assicura pertanto continuità e regolarità nell'erogazione dei propri servizi. Ogni situazione di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio è espressamente regolata dalla vigente normativa. In tali casi il Centro Crea adotta le misure più adeguate al caso specifico volte ad arrecare il minor disagio possibile ai portatori di interesse.

Partecipazione, Trasparenza, Comunicazione e Completezza delle informazioni

Il Centro Crea assicura la partecipazione dei portatori di interesse in ogni processo aziendale. A tal fine garantisce a ciascuno di loro il diritto di accesso alle informazioni sulla base del principio di trasparenza e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il Centro Crea garantisce la trasparenza nei confronti dei cittadini e si obbliga a prestare la massima attenzione a eventuali reclami e proposte da parte degli utenti stessi. Riconosce l'importanza della comunicazione e si impegna pertanto ad adottare tutte le iniziative volte ad informare la collettività.

I collaboratori sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, atte a consentire all'insieme degli *stakeholder* di addivenire, nello sviluppo dei rapporti con la stessa, a decisioni autonome e consapevoli.

In particolare, nella formulazione di qualunque forma di accordo, si avrà cura di specificare al contraente, in modo chiaro e comprensibile i comportamenti da tenere nello svolgimento del rapporto instaurato.

La società esamina i documenti adottati dagli enti pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse, di cui l'ente pubblico si sia dotato.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

L'importanza dell'informazione

In armonia con il principio di partecipazione e di trasparenza, il Centro Crea assicura l'informazione verso l'esterno delle prestazioni sanitarie erogabili e delle relative modalità di accesso. L'informazione deve essere fornita con strumenti diversificati e il suo contenuto deve essere agevolmente comprensibile al cittadino. Il Centro Crea s'impegna ad assicurare il monitoraggio della domanda dei cittadini e la rilevazione del gradimento dei servizi, al fine di mantenere costantemente adeguato il livello qualitativo della prestazione erogata. I risultati di tali attività saranno portati, periodicamente a conoscenza degli utenti, quale momento d'attuazione del principio di trasparenza.

Partecipazione a gare pubbliche

In caso di effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione, la società opera nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Qualora sia utilizzato un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, la società deve prevedere che nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell’ente.

Onestà e correttezza dei comportamenti

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni.

In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Cliente può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.

Il Centro Crea e i suoi collaboratori improntano la propria attività al valore dell’onestà. L’utile personale o aziendale non può pertanto, in alcun modo, giustificare condotte contrarie ai principi di correttezza, lealtà e di buona fede o che violino le norme vigenti. Chiunque abbia relazioni con i pazienti non deve mai approfittare di eventuali situazioni di debolezza o ignoranza. Deve essere evitata – o quantomeno resa palese ai propri referenti – ogni eventuale situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. Il Centro Crea non tollera che un proprio dipendente, un amministratore o un collaboratore possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebito da informazioni conosciute e/o relazioni intraprese durante e/o in ragione dello svolgimento della propria attività.

Correttezza in caso di conflitto di interesse

Nella conduzione di qualsiasi attività devono essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Riservatezza

Crea S.r.L. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori di Crea S.r.L. Sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività.

Valore delle risorse umane

I collaboratori di Crea S.r.L. costituiscono un indispensabile fattore di successo.

Per questo motivo, Crea S.r.L. tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescerne il patrimonio di competenze possedute.

Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, Crea S.r.L. richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del collaboratore.

Le risorse umane costituiscono un fattore indispensabile e di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi del Centro Crea. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuno nel quadro generale della vigente normativa. Per questo motivo, il Centro Crea tutela e promuove il valore delle risorse umane ai diversi livelli di professionalità allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e le conoscenze delle competenze possedute da ciascun collaboratore. Il Centro Crea si impegna a fare in modo che nei rapporti con i propri collaboratori sia sempre salvaguardato il valore professionale. Il Centro Crea protegge l'integrità psico-fisica dei suoi dipendenti e collaboratori, e garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri. Non sono tollerate richieste o azioni da parte di chicchessia volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico-Comportamentale, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno. L'attività lavorativa presso il Centro Crea dev'essere ispirata al reciproco rispetto tra colleghi di lavoro. Nell'ambito della loro attività professionale, i dipendenti e collaboratori del Centro Crea sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il Codice Etico-Comportamentale, i regolamenti interni e le procedure di qualità. In nessun caso il perseguimento dell'interesse del Centro Crea può giustificare una condotta non coerente con le norme previste dal Codice Etico-Comportamentale ed in contrasto con la normativa vigente. È consentito accettare doni o altre forme di omaggio, solo se di modico valore e tali da non poter essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile ai servizi erogati dal Centro Crea.

La formazione continua del personale

Il Centro Crea promuove il miglioramento delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori anche attraverso una formazione mirata, mettendo a disposizione strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale. La formazione è fornita sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale. Il Centro Crea considera la formazione importante fattore di crescita e valorizzazione del capitale umano.

Qualità dei servizi

Crea S.r.L. orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela del proprio Cliente, oltreché all'apprezzamento della collettività in cui opera.

Per questo motivo, Crea S.r.L. sviluppa le proprie attività secondo elevati standard di qualità.

Concorrenza sleale

Il Centro Crea intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori.

Responsabilità verso la collettività

Il Centro Crea è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Criteri di condotta:

Trattamento delle informazioni

Le informazioni degli *stakeholder* sono trattate nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

Omaggi e regali

Non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, e comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione degli affari.

Tale condotta, come sarà meglio specificato *sub. § “Rapporti istituzionali”*, è particolarmente raccomandata nello svolgimento di rapporti con funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini. Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore, ed essere finalizzate a promuovere l'immagine o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione.

Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti o amministratori.

Comunicazioni all'esterno

La comunicazione verso i propri stakeholder è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.

Gestione del personale dipendente

La gestione del personale avviene con le modalità di seguito descritte.

Selezione del personale

La valutazione delle candidature è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze dell'attività, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni dello stesso.

Nelle fasi di selezione ed assunzione, la funzione Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare qualunque forma di favoritismo, nepotismo, o Clientelismo.

Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- a. caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- b. elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- c. norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

Scelta dei Collaboratori

Il Centro Crea si avvale esclusivamente di professionisti sanitari altamente qualificati.

L'azienda mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale del personale.

È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita aziendale del collaboratore e una formazione ricorrente

Valutazione del personale

Il Centro Crea evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione ed organizzazione del personale, le decisioni sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori.

La valutazione dei collaboratori è determinata col coinvolgimento della funzione personale, dei responsabili di riferimento e, per quanto possibile, di tutti i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Anche in sede di valutazione, la funzione personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di Clientelismo.

I diritti del lavoratore

I diritti dei lavoratori sono tutelati come di seguito descritto.

Sicurezza e salute del lavoro

Il Centro Crea si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.

A tal fine realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso l'introduzione di:

1. un sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere;
2. controllo ed aggiornamento delle metodologie di lavoro;
3. interventi formativi e di comunicazione.

I principi e criteri sulla base dei quali la società adotta le decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- a) eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- b) valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;
- c) ridurre i rischi alla fonte;
- d) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- f) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e buone prassi;
- g) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- i) promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i soggetti operanti nella società, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno attuate.

Tali principi sono utilizzati dalla società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi

professionali, d'informazione e formazione, nonché l'allestimento di un'organizzazione e delle risorse necessarie.

La condivisione di questi valori è estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine aziendale, legati all'impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche.

Tutela della privacy

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano la tipologia delle informazioni da richiedere al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, vita privata dei collaboratori.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

Tutela della persona

Il Centro Crea .si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo, salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto alla direzione del personale che valuterà l'effettiva violazione del codice etico.

Doveri del lavoratore

Di seguito sono riportati i doveri del lavoratore

Criteri di condotta

Il collaboratore deve agire lealmente, nell'osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e di quanto previsto dal codice etico, assicurando elevati standard alle prestazioni

rese. Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni aziendali, la gestione aziendale, il rapporto con gli stakeholder e l'immagine aziendale.

Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e in linea con gli obiettivi e le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

Il Centro Crea si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di opportuni sistemi di controllo.

Conflitto d'interessi

Tutti i collaboratori del Centro Crea sono tenuti a evitare situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informa la Direzione che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza.

Inoltre, nel corso di una trattativa, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, ai soggetti delegati dalla società è interdetto intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale; - offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi; - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Non è consentito, inoltre, assumere, alle dipendenze dell'ente, *ex* impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa o al rapporto.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni all'ente o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

Gestione delle informazioni

Il collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto a elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

I rapporti esterni

I rapporti con i fornitori

I processi di approvvigionamento sono improntati, nel pieno rispetto del principio di legalità, secondo principi di uguaglianza, trasparenza e concorrenza. Nelle politiche d'acquisto il Centro Crea ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità-prezzo improntati alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, non precludendo ad ogni potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi. Gli incaricati agli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale nell'interesse del Centro Crea e quindi della qualità dei servizi offerti agli utenti.

I rapporti con i dipendenti, collaboratori e consulenti

I dipendenti e collaboratori a qualunque titolo ed i consulenti del Centro Crea sono tenuti, nell'esecuzione del rapporto contrattuale instaurato o dell'incarico ricevuto, a comportarsi con correttezza, buona fede e lealtà, rispettando le previsioni del presente Codice Etico-Comportamentale. Il Centro Crea procede all'individuazione dei collaboratori e dei consulenti con assoluta imparzialità, autonomia ed indipendenza di giudizio senza accettare alcun condizionamento, privilegiando la competenza professionale, la correttezza e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Centro Crea rispetta la normativa comunitaria, nazionale, internazionale e si attiene ai principi e alle disposizioni del Codice Etico-Comportamentale. In generale, i rapporti con la Pubblica Amministrazione o con gli Enti che svolgono attività di carattere pubblicistico devono espletarsi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza. Nell'ambito dei suddetti rapporti è vietato promettere, erogare o ricevere favori, e benefici di qualsiasi natura. Sono ammessi unicamente regali di cortesia nel rispetto delle disposizioni che regolano l'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e in particolare quelle previste dal D.P.R. n. 62\2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

Il Centro Crea non finanzia partiti sia in Italia sia all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (es. accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, contratti di consulenza).

Criteri di condotta nelle relazioni con i Clienti/Utenti:

Imparzialità

Nel Centro Crea non sono tollerati favoritismi per nessuna ragione o causa nell'erogazione dei servizi sanitari. Il Centro Crea è impegnato nell'erogazione il più tempestiva possibile delle prestazioni sanitarie, compatibilmente con le condizioni di salute del paziente.

Comunicazioni ai Clienti

le comunicazioni alla Clientela devono essere:

- a) chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- b) conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- c) completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

Controllo della qualità e della customer satisfaction

Il Centro Crea si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti, monitorando altresì il livello di qualità percepito dall'utilizzatore.

Politica sociale

Il Centro Crea persegue obiettivi coerenti con quelli di sviluppo della collettività e del contesto ambientale in cui opera. Tale condizione trova fondamento nella consapevolezza che la soddisfazione della collettività rappresenta una delle finalità del Centro Crea

Attuazione e controllo del codice etico

Comunicazione e formazione

Il codice etico è portato a conoscenza degli *stakeholder* interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice etico a tutti i collaboratori, la funzione del personale predispone e realizza un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

Compiti del Compliance Officer

Al responsabile del controllo interno del Centro Crea sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) verificare l'applicazione ed il rispetto del codice etico attraverso un'attività di monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo dell'etica nell'ambito aziendale cui appartiene;

- b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del codice etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle procedure aziendali con significativi impatti sull'etica aziendale;
- c) ricevere e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del codice etico;
- d) segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni in tema di codice etico, proponendo altresì eventuali modifiche ed integrazioni da apportare allo stesso.

Segnalazioni delle altrui violazioni

Tutti gli *stakeholder* possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del codice etico al Compliance Officer che provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

È dovere del Compliance Officer di agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di essere una forma di discriminazione o penalizzazione (per esempio, per i fornitori: interruzione dei rapporti di affari; per i dipendenti: mancata promozione ecc.). È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Inoltre tutti i Destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma anonima, la circostanza che abbiano il sospetto che qualcuno sia venuto meno al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, ovvero che qualcuno abbia posto in essere un comportamento illegittimo, al Direttore Sanitario.

Il collaboratore, in ogni caso, non potrà condurre indagini in privato e in proprio. Tutte le segnalazioni saranno trattate in modo tale da garantire il massimo riserbo e la massima riservatezza sulla persona del segnalante, salvo che per disposizione di legge ovvero per ordine del magistrato ovvero per esigenze di giustizia e/ sicurezza il Centro Medico non sia chiamato a diffondere il nome del denunciante.

Violazioni e revisioni

Il Compliance Officer riporta le violazioni del codice etico, emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder o dell'attività autonomamente svolta, assieme ai suggerimenti

ritenuti necessari all'amministratore delegato o al consiglio di amministrazione in relazione all'entità della violazione.

A tali soggetti spetta il compito di:

- a) prendere decisioni in materia di violazioni del codice etico;
- b) esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico;
- c) provvedere alla revisione periodica del codice etico.

Le disposizioni sanzionatorie

L'osservanza del Codice Etico-Comportamentale deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dagli Amministratori, dipendenti e collaboratori e di tutti i portatori d'interesse. La violazione delle norme del Codice Etico-Comportamentale potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro, di collaborazione o di appalto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni cagionati.

Norme etiche basilari

Principi	Essere una società affidabile
Verso i Clienti	Fornire servizi ad alta qualità
Verso gli azionisti	Amministrare la società in modo trasparente
Verso i concorrenti	Essere un concorrente leale
Verso i Fornitori	Negoziare a condizioni non discriminatorie
Verso Governo e PA	Mantenere relazioni lecite
Verso Società civile	Adempiere ai doveri con senso civico e di responsabilità
Verso Ambiente	Considerare l'impatto ambientale nella gestione delle attività di business
Verso Personale e collaboratori	Aspirare ad essere una Società affidabile

Norme di comportamento per il Personale

Con piena consapevolezza delle “norme etiche basilari”, il Personale del Centro Crea è chiamato a comportarsi di conseguenza nel rispetto delle norme qui di seguito elencate.

Il personale direttivo è chiamato in prima persona a dare il buon esempio e deve adoperarsi attivamente per mantenere elevati livelli di eticità.

Finalità

- Realizzare una società di benessere attraverso lo sviluppo e lo svolgimento dei servizi erogati;
- Rispettare leggi, regolamenti e contratti e agire nell'interesse pubblico;
- Condurre attività di business in modo lecito, trasparente seguendo principi di responsabilità sociale a cui improntare le attività di impresa;

Verso i Clienti

- d) Sviluppare e implementare servizi di elevato livello professionale;
- e) Gestire accuratamente i dati dei Clienti, rispettando i contratti e le norme applicabili;

Verso i Competitor

- h) Agire nel rispetto delle regole di leale concorrenza, senza gettare discredito o porre in essere pratiche vietate;

Verso i fornitori

- i) Agire senza abusare della posizione dominante;

Verso Governo e PA

- l) Agire in modo indipendente e con linearità e trasparenza;

Verso l'Ambiente

- p) Agire nel rispetto dell'ambiente;
- q) Ridurre l'impatto ambientale delle attività di business e agire per la protezione dell'ambiente;
- r) Rispettare leggi, regolamenti e codici ambientali;

Verso Personale e Collaboratori esterni

- s) Creare ambienti di lavoro a norma e nei quali la creatività può essere applicata;
- t) Rispettare i diritti umani e non discriminare;
- u) Non porre in essere molestie sessuali;
- v) Gestire in modo idoneo le fasi di lavoro, nel rispetto delle norme di legge e aziendali anche in materia di rispetto degli orari di lavoro;

Come Dipendente

- a) Garantire la sicurezza delle informazioni, non violare norme in materia di tutela dei dati personali, e vietare accessi non autorizzati o altri illeciti;
- b) Rispettare le regole aziendali e non ledere gli interessi aziendali;
- c) Non prendere parte in attività di insider trading;
- d) Non effettuare spese di rappresentanza e non fare regali o altre utilità che eccedano le regole aziendali.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

5.1 Premessa

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, “*l'ente non risponde [dei reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso] se prova che:*

*a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;***

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera

a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (1)

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente”.

È espressamente previsto, dunque, che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato un adeguato Modello, affidi ad un Organismo di Vigilanza (“OdV”) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

In base a quanto stabilito dalle Linee Guide di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia ed indipendenza:** l'attività di controllo ed ispettiva dell'OdV deve essere autonoma da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente;
- b) **professionalità:** per poter svolgere efficacemente l'attività assegnatagli, l'OdV deve possedere un bagaglio di conoscenze specifiche, incluse le conoscenze tecniche proprie di chi svolge attività ispettiva, le conoscenze proprie di chi svolge attività di consulenza in materia di analisi dei sistemi di controllo nonché conoscenze di tipo giuridico;
- c) **continuità di azione:** l'OdV deve dedicarsi in maniera costante al controllo dell'osservanza del Modello, curarne l'attuazione ed il periodico aggiornamento.

È pertanto rimesso al suddetto organo, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di svolgere in qualità di Organismo di Vigilanza, le previste funzioni di Vigilanza e di Controllo.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere sono le seguenti:

- vigilanza sull'effettività del modello, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il modello istituito;
- esame dell'adeguatezza del modello, ossia della sua reale - non già meramente formale - capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

Ciò passa attraverso:

- suggerimenti e proposte di adeguamento del modello agli organi o funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale, a seconda della tipologia

e della portata degli interventi: le proposte riguardanti aspetti formali o di minore rilievo sono rivolte alla funzione del Personale e Organizzazione o all'Amministratore, mentre, negli altri casi di maggiore rilevanza, devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione;

- follow-up: verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Tenuto conto delle peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, tale organo si può avvalere delle altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero necessarie a tal fine, ovvero di risorse esterne in grado di fornire il dovuto supporto professionale.

È possibile affidare a soggetti terzi che posseggano specifiche competenze, necessarie per il miglior espletamento del mandato, incarichi di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza come sopra nominato.

5.2. ORGANISMO DI VIGILANZA DI CREEA S.R.L.: REGOLAMENTO

5.2.1. Lo Statuto dell'Organo di Vigilanza

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

È istituito presso Crea S.r.L. (di seguito la "Società") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "il Modello"), adottato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 5 aprile 2024 (Cfr. All.to 25 - Delibera dell'Assemblea dei Soci di adozione del "Modello 231" e contestuale nomina dell'Organismo di Vigilanza) allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

1.2.

Il presente Statuto è predisposto da Crea S.r.L. al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti e definendo i relativi obblighi della Società e delle funzioni aziendali verso l'Organismo medesimo.

1.3

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.

1.4

A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo di Vigilanza ha una composizione monocratica e riporta direttamente ed esclusivamente all'Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico. Le informazioni relative alle eventuali violazioni vengono rese direttamente, esclusivamente e con immediatezza all'Assemblea dei Soci, valutando di volta in volta se metterne a conoscenza direttamente l'Amministratore Unico.

1.5

L'Organismo di Vigilanza garantisce il flusso informativo sulla vigilanza delle attività di implementazione, attuazione e miglioramento del Modello, come pure su eventuali violazioni e relativi approfondimenti condotti, fornendo ogni 12 mesi specifici report all'Assemblea dei Soci e all'Amministratore Unico, e facendo apposite comunicazioni ogni volta che se ne presenti la necessità.

Articolo 2

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

2.1

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico composto da un membro effettivo, scelto tra qualificati soggetti esterni.

I membri sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, autonomia e indipendenza necessari a ricoprire l'incarico di membro dell'OdV.

La scelta deve, inoltre, ricadere su figure - anche esterne - in grado di assicurare la totale assenza di conflitti di interesse e relazioni di parentela con i vertici della società.

2.2

L'Assemblea dei soci provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

2.3

I membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti che abbiano comprovata conoscenza ed esperienza degli aspetti di organizzazione e *governance* della Società, e/o particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, nelle procedure di controllo e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La scelta dei membri facenti parte del personale dirigente non può ricadere sui soggetti che gestiscono gli specifici settori sui quali l'OdV è chiamato a svolgere le sue funzioni di controllo e vigilanza.

2.4

I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse.

2.5

L'Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività in autonomia.

La Società provvede a dotare l'Organismo di un fondo adeguato, che deve essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3

DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO

3.1

I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni e possono essere rinominati.

Ciascun componente dell'Organismo resta in carica sino alla nomina del successore.

3.2

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di incompatibilità di cui alla seconda parte del punto 2.4, L'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni, entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico deve revocare il mandato.

Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla Legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui al punto 2.3;
- qualora sia comprovata la prolungata, mancata partecipazione di un componente ai lavori dell'Organismo.

3.3

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, l'Amministratore Unico provvederà al reintegro del collegio con ogni sollecitudine.

Articolo 4

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

4.1

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico.

4.2

I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e del Codice Etico di Crea S.r.L.; si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

4.3

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

Articolo 5

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO

5.1

L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- a) vigilanza sull'osservanza del Modello in ambito aziendale;
- b) vigilanza sulla validità e l'adeguatezza del Modello;
- c) verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001;
- d) proposta all'Amministratore Unico di azioni di miglioramento su aspetti di organizzazione in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- e) proposta all'Amministratore Unico di azioni di miglioramento su aspetti di organizzazione, controlli e presidi aziendali ai fini previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- f) proposta all'Amministratore Unico e/o al Management di iniziative di diffusione, informazione e formazione al personale sui contenuti del Modello;
- g) attività di verifica, indagini e acquisizioni documentali ogni qual volta si renda necessario ai fini del Modello;
- h) attività di *reporting* sulla vigilanza delle attività svolte per l'attuazione del Modello, sugli interventi correttivi e migliorativi e sul loro stato di realizzazione, sulle verifiche svolte e da svolgere, sulle segnalazioni ricevute e sulle eventuali violazioni del Modello; il *reporting* è indirizzato, almeno ogni 12 mesi, all'Amministratore Unico e all'Assemblea dei Soci, salvi i casi ritenuti gravi che debbono essere immediatamente comunicati.

5.2

Nell'ambito delle attività di cui al precedente comma, l'Organismo potrà in particolare procedere a raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello, come pure a verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e le relative azioni di miglioramento individuate e deliberate dall'Assemblea dei Soci, dall'Amministratore Unico e/o dal Management della Società.

L'Organismo inoltre potrà istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni da parte del personale aziendale come pure di soggetti esterni.

5.3

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, come di tutte le funzioni e gli adempimenti richiesti dal Modello 231/2001, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- a) emanare comunicazioni dirette al personale aziendale e a soggetti esterni intese a regolare l'attività dell'Organismo, a fornire istruzioni e a formulare richieste;
- b) per i fini previsti dal D. Lgs. 231/2001, accedere a ogni documento/pratica/dossier aziendale rilevante, con scopo di verifica, ispezione e acquisizione documentale; il Management e le funzioni aziendali sono tenuti, in tal senso, a fornire con ogni sollecitudine tutti gli elementi informativi richiesti, documentali e non;
- c) esperire audizioni specifiche con funzioni di verifica e acquisizione di elementi, documentali e non; i convocati a tali audizioni sono tenuti a prendervi parte;
- d) usufruire di uno Staff composto di personale interno alla Società, come pure del contributo di singoli dipendenti della Società che si riterrà opportuno coinvolgere nell'operatività del Modello;
- e) ricorrere a professionisti/consulenti esterni per l'espletamento delle attività di verifica, controllo, *risk assessment*, formazione e informazione, ovvero di aggiornamento e adeguamento del Modello; per tali consulenze/servizi esterni, l'Organismo si avvale dell'operatività delle funzioni aziendali competenti in materia di acquisti e affidamenti, che sono tenute a prestare ogni utile e tempestivo supporto per il perfezionamento della pratica; l'individuazione del consulente/fornitore, data la peculiare natura e ragione dell'attività, è assicurata direttamente dall'Organismo, che la comunica alle funzioni aziendali competenti, le quali curano tutti gli aspetti dell'acquisto/affidamento in forma diretta;
- f) ricevere dalle singole e diverse funzioni aziendali debitamente individuate i flussi informativi per come stabiliti in sede di Mappatura dei processi; il mancato adempimento di tale obbligo di *reporting* da parte delle funzioni aziendali competenti si configura come violazione del Modello.

5.4

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti all'Organismo, quest'ultimo può decidere di delegare uno o più specifici adempimenti ai singoli membri dell'Organismo stesso o a funzioni aziendali specificamente individuate.

In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri dello stesso o a singole funzioni aziendali, la responsabilità derivante da tali funzioni ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Articolo 6

MODIFICHE DELLO STATUTO

6.1

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante dell'Organismo stesso.

5.2.2. Il Regolamento operativo dell'Organo di Vigilanza

Sezione I

- FUNZIONAMENTO dell'ODV -

1. RIUNIONI

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni volta ne faccia richiesta per iscritto uno dei suoi membri.

Delle riunioni deve essere redatto verbale a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Il verbale della riunione, deve essere conservato agli atti e custodite dall'Organismo di Vigilanza.

La presenza di rapporti sia con il vertice aziendale che con altri organismi di controllo privi di compiti operativi e svincolati, pertanto, da attività gestionali rappresenta un fattore in grado di assicurare che la funzione espletata dall'Organismo venga effettuata con le massime garanzie di indipendenza. L'Organismo potrà essere convocato in qualsiasi momento dal vertice aziendale o potrà, a sua volta, chiedere di essere convocato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Laddove l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto di interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione all'Amministratore

Unico, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

L'Organismo può deliberare di procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di esponenti aziendali e collaboratori della Società o di altre Società del Gruppo nonché dei consulenti esterni.

Può, altresì, chiedere su specifici argomenti, informazioni ai componenti degli organi societari. Tutte queste attività devono essere verbalizzate.

2. SEGRETERIA

La segreteria dell'Organismo di Vigilanza è affidata al componente monocratico dell'Organismo medesimo che avrà il compito di provvedere alla redazione dei verbali ed alla tenuta del libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza.

3. ARCHIVIAZIONE

Il Verbale delle riunioni dovrà essere annotato nell'apposito libro delle riunioni e delle delibere dell'Organismo di Vigilanza, tenuto presso la segreteria dello stesso.

Le comunicazioni di convocazione e tutta la documentazione prodotta nel corso della riunione è conservata a cura dell'Organismo di Vigilanza in apposito archivio messo a disposizione dalla Società.

Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo all'attività svolta. L'accesso all'archivio da parte di soggetti terzi deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e svolgersi secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Sezione II

- ATTIVITA' DI AUDIT SULLE PROCEDURE -

4. PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEI SINGOLI AUDIT

Periodicamente, con cadenza almeno annuale, sono condotti audit sui processi aziendali, volti a verificare l'aderenza dell'operatività quotidiana rispetto a quanto esplicitato nel Codice Etico e nelle procedure aziendali appositamente definite. Tali audit saranno eseguiti in accordo con il responsabile della funzione oggetto dell'audit.

Gli audit sui processi si articolano indicativamente nelle seguenti fasi:

- a) raccolta e studio della documentazione di riferimento anche di carattere normativo e regolamentare;
- b) analisi del flusso attraverso specifica check list da cui si possa risalire all'iter di fatto seguito che sarà poi confrontato con quello previsto dalla procedura;
- c) definizione dei risultati e loro eventuale condivisione con i responsabili della funzione oggetto dell'audit;
- d) individuazione di eventuali azioni correttive / di miglioramento e loro condivisione con i responsabili della funzione oggetto dell'audit;
- e) discussione dei risultati ed eventuale segnalazione all'Amministratore Unico, nel caso in cui emergessero particolari criticità, all'Amministratore Unico;
- f) predisposizione della relazione finale di audit;
- g) archiviazione.

Sezione III

- MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATIVI –

5. DEFINIZIONE

L'attività di monitoraggio dei flussi informativi consiste nel monitorare costantemente i flussi di informazione generati dalle singole funzioni aziendali, anche su segnalazione dell'organismo di Vigilanza, in adempimento agli obblighi di informazione previsti ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett.e) del D. Lgs n. 231/2001 e dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") di Crea S.r.L.

Come sarà meglio specificato nel punto successivo, il monitoraggio costante riguarda principalmente l'effettività e l'adeguatezza del Modello, l'evoluzione dell'organizzazione aziendale, il sistema delle deleghe e delle procure, l'evoluzione normativa che possa avere riflessi sull'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001, le informazioni fornite dalle singole funzioni e dal personale della Società.

6. OGGETTO

I flussi informativi di cui al punto che precede dovranno avere ad oggetto a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) eventuali disposizioni e comunicazioni organizzative con riflessi sull'Organizzazione aziendale (semestralmente)
- b) variazione della normativa avente riflessi sul D. Lgs. 231/2001 (semestralmente)
- c) aggiornamento deleghe e procure (semestralmente)
- d) autovalutazione del rischio inerente al settore di riferimento (annualmente)
- e) incontri per raccogliere proposte e suggerimenti finalizzati all'integrazione / aggiornamento del Modello (annualmente)
- f) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo finanziamenti pubblici (semestralmente)
- g) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi della polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto (semestralmente)
- h) relazioni dei dipendenti, dei partner o dei collaboratori da cui possano emergere fatti o circostanze che possano incidere sul Modello o comunque avere rilevanza ai sensi del Decreto (semestralmente)

- i) notizie relative alla effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e dalle sanzioni eventualmente irrogate, ovvero dei procedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni (semestralmente).

7. DESTINATARI

L'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza è posto a carico dell'Amministratore Unico o soggetto da lui delegato, ed è esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati ovvero a pratiche non in linea con il Modello nell'ambito del più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del codice civile.

8. MODI E TEMPI DEL MONITORAGGIO

L'attività di impulso e di controllo del sistema di reporting appena descritto verrà svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

In caso di mancata risposta da parte dei responsabili di funzione entro 10 giorni dall'invio della richiesta di informazione sarà inoltrato un secondo sollecito. In caso di ulteriore mancato riscontro sarà dato avvio al procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal Sistema disciplinare vigente.

Tutte le attività di monitoraggio dei flussi informativi sopra elencate saranno debitamente documentate ed archiviate secondo le modalità previste.

FLUSSI INFORMATIVI. DISPOSIZIONI IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

L'Organismo di Vigilanza provvederà a redigere con regolare periodicità una relazione scritta dell'attività svolta, inviandola all'assemblea dei soci. L'OdV è destinatario delle segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Modello. A tal fine, di seguito, sono descritti specifici canali informativi, diretti a costituire un flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni

informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio. Potrà essere all'uopo utilizzata la casella di posta elettronica dell'OdV. In particolare, salvo quanto specificatamente indicato in tema di "whistleblowing", dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti tali da esporre la Società al rischio 231 ovvero comportare violazioni del Modello organizzativo. Valgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prescrizioni: - nell'ambito delle Aree a Rischio le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'Organismo di Vigilanza dell'avvio di questi interventi;

- devono essere raccolte e trasmesse all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;

- le segnalazioni potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato"), da parte dell'Organismo di Vigilanza, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati;

- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto 231;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

- Devono essere altresì trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni dal medesimo richieste finalizzate al costante monitoraggio delle attività cc.dd. sensibili/strumentali.

Il mancato inoltro da parte dei Responsabili interessati (c.d. Key Officer) delle informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, potrà essere oggetto di sanzione sul piano disciplinare nei termini e nelle modalità di legge.

Disposizioni in tema di Whistleblowing

Con l'espressione Whistleblowing si intende la segnalazione del dipendente in relazione ad eventuali irregolarità o violazioni commesse all'interno dell'Ente. La segnalazione contribuisce a far emergere e, quindi, prevenire situazioni di rischio di commissione di eventuali reati.

Il Whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni ed a tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni.

Oggetto della segnalazione

Oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza sono fatti, azioni, omissioni, anomalie e criticità riscontrate nel corso della propria attività. A titolo meramente esemplificativo:

- violazioni del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001
- violazioni del codice etico
- violazioni di protocolli aziendali
- violazioni di procedure aziendali
- inadempienze/violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- inadempienze/violazioni in materia ambientale
- fatti corruttivi
- ogni altro fatto penalmente rilevante ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01.

Non possono costituire oggetto di segnalazione le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro.

Modalità di segnalazione

Il Segnalante (whistleblower) deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'Organismo di Vigilanza di procedere ai necessari accertamenti tesi a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine si richiede, preferibilmente la presenza dei seguenti elementi:

- i dati anagrafici del segnalante e qualifica lavorativa
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione
- se note, le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto è stato commesso
- se note, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- le eventuali violazioni del modello organizzativo riscontrate
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime non usufruiranno delle tutele previste dalla presente procedura ma, verranno considerate come una qualsiasi segnalazione anonima e saranno prese in esame solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. In ogni caso resta fermo il requisito della veridicità dei fatti segnalati, a tutela del denunciato.

Destinatari della segnalazione

La segnalazione potrà essere inviata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità: o casella di posta elettronica dell'OdV tale da garantire la riservatezza del segnalante; o a mezzo servizio postale in busta chiusa con raccomandata a/r all'indirizzo dei membri dell'OdV.

È onere dell'Organismo di Vigilanza implementare, in concreto, i suddetti canali di comunicazione con nota da inviarsi a tutto il personale.

Forme di tutela del Whistleblowing e misure sanzionatorie

L'identità del segnalante (Whistleblower) non può essere rivelata senza il suo espresso consenso. La violazione della riservatezza è passibile di sanzione disciplinare così come previsto dal Sistema disciplinare di cui al presente Modello organizzativo, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni di legge. Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria diretta o indiretta. Sarà, d'altra parte, sanzionato disciplinarmente chiunque effettui con dolo o colpa grave, segnalazioni che si

rivelino infondate. Resta ferma la responsabilità penale e civile del segnalante (whistleblower) in caso di segnalazioni diffamatorie.

Sezione IV

- PIANO DELLE ATTIVITA' OPERATIVE-

9. OGGETTO

Il Piano delle attività operative è sviluppato su base annuale (Piano annuale di audit).

Oggetto del Piano annuale sono le procedure aziendali che disciplinano i processi risultati sensibili in seguito all'analisi di Risk Assessment eseguita dalla Società, nonché ogni altra procedura che possa avere riflessi sull'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001.

10. PARAMETRI E PRIORITA'

La tipologia dell'audit nonché l'individuazione delle singole procedure da sottoporre a controllo e la prioritizzazione degli interventi è rimessa all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà tenere conto di una serie di parametri tra cui ad esempio:

- a) risultanze del Risk Assessment;
- b) livello dei controlli presenti nelle procedure che regolamentano le attività sensibili;
- c) cambiamenti organizzativi / normativi ed innovatività del processo;
- d) criticità del processo / attività oggetto della singola procedura rispetto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Piano annuale potrà comunque essere oggetto di modifiche nel corso dell'anno di riferimento in seguito a:

- a) risultanze di eventuali verifiche effettuate anche su singole operazioni,
- b) esiti degli incontri periodici tenuti con i responsabili delle varie funzioni
- c) informazioni acquisite tramite l'autovalutazione periodica dei responsabili di funzione;
- d) eventuali criticità emerse in seguito a segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza.

Ai fini della definizione del Piano annuale di audit potranno essere oggetto di debita considerazione anche i seguenti elementi:

- tempi e risorse necessari per la conduzione di un audit in ciascuna delle funzioni coinvolte nell'audit medesimo (c.d. auditable units);
- risorse disponibili sia in termini economici che di organico;

- eventuali picchi di attività delle funzioni da sottoporre ad audit al fine di evitare che l'attività di controllo possa rallentare eccessivamente la normale operatività aziendale. Sono, inoltre, previsti controlli senza preavviso (c.d. controlli spot) sulle singole operazioni.

Sezione V

- ARCHIVIAZIONE -

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti dal modello e specificati nel presente Regolamento devono essere archiviati a cura dell'Organismo di Vigilanza.

Sezione VI

- RETRIBUZIONE -

L'Amministratore Unico determina, all'atto della nomina, gli emolumenti spettanti ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

Sezione VII

- MODIFICHE -

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere dell'Amministratore Unico, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, o di propria iniziativa, sentito il parere dell'Organismo.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. Premessa

Un adeguato sistema disciplinare – idoneo a sanzionare la violazione del Modello e delle regole di comportamento/procedure aziendali ad esso riferibili, costituisce un aspetto essenziale per l'effettività del Modello, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2, *lett. e)* del D.Lgs. n. 231/2001.

A tal fine, la Società stabilisce che la violazione dei principi contenuti nel Modello e delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché delle norme del Codice Etico comporta, a carico dei destinatari, l'applicazione di sanzioni.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente giudizio. Attesa l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

L'obiettivo del sistema disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e/o illecite da parte del Personale della Società e degli altri Destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del Modello e dei Protocolli tesi a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o per la reputazione della Società.

In particolare, rientrano nel perimetro di applicazione del Sistema Disciplinare le procedure operative collegate a normative di riferimento per il settore di attività in cui opera la Società, nonché le procedure che regolamentano i processi “*core*”, così come classificati dalla Società. La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti.

Il Modello è stato istituito ed è continuamente monitorato ed aggiornato da parte della Società e dei relativi organi a ciò preposti.

Le sanzioni per le violazioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

In particolare, nell’ambito del Modello, l’Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto) ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del modello, con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne le infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

6.2 Presupposti del codice disciplinare – sanzionatorio

Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell’articolato normativo esistente a riguardo dei contratti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Società, non sono previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nel contratto collettivo nazionale.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell’ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l’operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto richiamato.

6.3. Misure nei confronti del personale non dirigente

Le violazioni delle singole regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare, e dunque, il codice disciplinare di cui al CCNL deve intendersi integrato dalle seguenti disposizioni.

Il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi - previsti dagli articoli 2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore, nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dal CCNL di riferimento.

Si ricorda che il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti (a titolo esemplificativo, richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento) saranno applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati, nonché:

- dell'intenzionalità o grado di colpa del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- a) il mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti nelle procedure aziendali riferibili al Modello;
- b) la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- c) il mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta, relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti

relativi alle procedure aziendali riferibili al Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

- d) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- e) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- f) la violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali riferibili al Modello, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza e Controllo;
- g) l'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- h) l'omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure aziendali riferibili al Modello.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione può essere disposta la revoca delle procure affidate al soggetto interessato.

Il sistema disciplinare delineato nel Modello adottato dalla Società prevede, per quanto concerne le misure sanzionatorie adottate nei confronti del personale dipendente, un'elencazione e classificazione di comportamenti, inosservanze, azioni od omissioni che, se posti in essere da parte degli interessati, implicano le conseguenze disciplinari di seguito descritte:

1) Biasimo inflitto verbalmente

- Lieve inosservanza delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
- Lieve inosservanza delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;

- Tolleranza di lievi inosservanze o irregolarità commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali.

Si ha “**lieve inosservanza**” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o colpa grave e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società.

2) Biasimo inflitto per iscritto

- Inosservanza colposa delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza colposa delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
- Tolleranza di inosservanze colpose commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
- Mancato adempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

Si ha “**inosservanza colposa**” nei casi in cui le condotte non siano caratterizzate da dolo o abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società.

3) Multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione

- Mancanze punibili con le precedenti sanzioni, quando per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano maggiore importanza;
- Inosservanza ripetuta o grave delle norme di comportamento del Codice Etico aziendale e dei Protocolli previsti dal Modello;
- Inosservanza ripetuta o grave delle Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni;
- Omessa segnalazione o tolleranza di inosservanze gravi commesse da propri sottoposti o da altri appartenenti al personale ai sensi del Modello, dei Protocolli, del Sistema dei Controlli Interni e delle Procedure Aziendali;
- Ripetuto inadempimento a richieste di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza, salvo giustificazioni motivate.

4) Sospensione dal servizio con mantenimento della retribuzione per lavoratori sottoposti a procedimento penale ex D. Lgs. 231/2001

- Il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla società stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione nelle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni.

5) Licenziamento per giusta causa

- Notevole violazione (dolosa o con colpa grave) delle norme di comportamento previste dal Modello, dal Codice Etico, dai relativi Protocolli e dalle Procedure aziendali, tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più reati o fatti illeciti che rappresentino presupposti dei reati, ovvero a titolo di esempio:
 - a. Infrazione dolosa delle norme aziendali emanate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi penali o pecuniari o per la recidività o per la sua particolare natura, da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso;
 - b. Compimento doloso di atti non dovuti od omissione di atti dovuti ai sensi del Modello o dei relativi Protocolli, che abbia causato, al termine di un processo giudiziario, la condanna della Società a pene pecuniarie e/o interdittive per aver compiuto i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - c. Infrazione dolosa di Procedure Aziendali e/o del Sistema dei Controlli Interni di gravità tale, o per la dolosità del fatto o per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali o per la recidività o per la sua particolare natura,

da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, è da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

6.4 Misure nei confronti del personale dirigente

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL del personale dirigente della Società.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal Decreto.

Nei casi di in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattesi Protocolli impeditivi dei reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro, tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggirio dei Protocolli, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e del CCNL. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

6.5 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente l'intero Consiglio di

Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

6.6 Misure nei confronti di soggetti esterni, lavoratori autonomi, collaboratori della società

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori della Società, le violazioni o l'aggiramento del Modello, del Codice Etico e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.

Conseguentemente, nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, ecc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento, degli stessi ovvero di loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del modello e tale da comportare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto, consentirà alla società di risolvere il contratto, oltre alla previsione di specifiche clausole sul risarcimento del danno e manleva.

6.7 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.).

Creea S.r.L.
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001

(parte speciale)

Indice

PREMESSA

A) L'attività di analisi del rischio

B) L'individuazione degli specifici profili di rischio ed il metodo di misurazione

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. n. 231/2001)

1.1 Art. 24. D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

art. 316 bis c.p. malversazione a danno dello Stato

art. 316 ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

art. 640 comma 2, n.1 c.p. truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

art. 640-bis c.p. truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

art. 640-ter c.p. frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

1.2 Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione

art. 317 c.p. concussione

art. 322 commi 1 e 3 c.p. istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio

art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

art. 319 ter c.p. corruzione in atti giudiziari

art. 322 commi 2 e 4 c.p. istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

art. 319 quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 322 bis c.p. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri

1.3 Art. 25 *decies* D.Lgs. n. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 377-bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

- 1.4 Valutazione del grado di pericolo
- 1.5 Mappatura delle attività a rischio diretto e indiretto
- 1.6 Sistema di controllo e prevenzione

2. I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA, DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001)

2.1 Art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

art. 615-ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615-quater c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

art. 615-quinquies c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617-quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617-quinquies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635-bis c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635-ter c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635-quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635-quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640-quinquies c.p. frode informatica del soggetto che presta servizi di firma elettronica

2.2 Art. 24-*bis*, comma 3 del D.Lgs. 231/2001

art. 491-bis c.p. documenti informatici di cui poi all'estensione degli articoli del c.p. 476, 477,478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492

- 2.3 Valutazione del grado di pericolo
- 2.4 Mappatura delle attività a rischio
- 2.5 Sistema di controllo e prevenzione

3. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 *ter* del D. Lgs. n.

231/2001)

3.1 Art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

art. 416 c.p., 6° comma associazione per delinquere

art. 416 bis c.p. associazioni di tipo mafioso anche straniere

art.416 ter c.p. scambio elettorale politico-mafioso

art.630 c.p. sequestro di persona a scopo di estorsione

art. 74 del D.P.R. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. delitti in materia di armi

3.2 Valutazione del grado di pericolo

4. I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001)

4.1 Art. 25-*bis* D.Lgs. n. 231/2001 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 c.p. alterazione di monete

art. 455 c.p. spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 c.p. falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 c.p. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo

art. 461 c.p. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 c.p. uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 c.p. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 c.p. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

4.2 Valutazione del grado di pericolo

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-*bis* 1 del D.Lgs. n. 231/2001)

5.1 Art. 25-*bis* 1 del D.Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio

art. 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio

art. 513 bis c.p. illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali

art. 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio

art. 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art. 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci

art. 517 ter c.p. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

art. 517 quater c.p. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

5.2 Valutazione del grado di pericolo

5.3 Mappatura delle attività a rischio

5.4 Sistema di controllo e prevenzione

6. I REATI SOCIETARI (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

6.1 Art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001

art. 2621 false comunicazioni sociali

art. 2622 commi 1 e 3 c.c. false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

art. 2623 c.c. falso in prospetto abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

art. 2625 c.c. com. 2 impedito controllo

art. 2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 c.c. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante art. 2629 c.c.

operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629 bis c.c. omessa comunicazione del conflitto di interessi art. 2391 c.c. interessi degli amministratori

art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale

art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2636 c.c. illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 c.c. aggio

art. 2638 c.c. ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

6.2 Valutazione del grado di pericolo

6.3 Mappatura delle attività a rischio

6.4 Sistema di controllo e prevenzione

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

7.1 Art. 25 *quater* D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico

7.2 Valutazione del grado di pericolo

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

8.1 Art. 25 *quater*1 D.Lgs. n. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

art. 583 bis c.p. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

8.2 Valutazione del grado di pericolo

9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

9.1 Art. 25 *quinquies* D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 601 c.p. tratta di persone

art. 602 c.p. acquisto ed alienazione di schiavi

art. 600 bis, comma 1, c.p., prostituzione minorile

art. 600 ter comma 1 e 2 c.p., pornografia minorile

art. 600 quater c.p. detenzione di materiale pornografico

art. 600 quinquies c.p. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

art. 600 bis, secondo comma, prostituzione minorile

art. 600 ter, terzo e quarto comma, pornografia minorile

art. 609 undecies c.p. adescamento di minorenni

9.2 Valutazione del grado di pericolo

10. ABUSI DI MERCATO

10.1 Art. 25 *sexies* del D.Lgs. n. 231/2001 - Abusi di mercato

art. 184 D.Lgs. 58/98 abuso di informazioni privilegiate

art. 185 D.Lgs. 58/98 manipolazione del mercato

10.2 Valutazione del grado di pericolo

10.3 Mappatura delle attività a rischio

10.4 Sistema di controllo e prevenzione

11. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

11.1 Art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231/2001

art. 589 comma 2 c.p. omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

art. 590 comma 3 c.p. lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

11.2 Valutazione del grado di pericolo

11.3 Mappatura delle attività a rischio

11.4 Sistema di controllo e prevenzione

12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

12.1 Art. 25 *octies* D.Lgs. n. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

art. 648 c.p. ricettazione

art. 648 bis riciclaggio

art. 648 ter impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

art. 648 ter 1 autoriciclaggio

12.2 Valutazione del grado di pericolo

12.3 Mappatura delle attività a rischio

12.4 Sistema di controllo e prevenzione

13. I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

13.1 Art. 25-*novies* del D.Lgs. n. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

art. 171 comma 1 lett. a) bis ed art. 171 comma 3 L. 633/1941

art. 171 bis L. 633/1941

art. 171 ter L. 633/1941

art. 171 septies L. 633/1941

art. 171 octies L. 633/1941

13.2 Valutazione del grado di pericolo

13.3 Mappatura delle attività a rischio

13.4 Sistema di controllo e prevenzione

14. REATI AMBIENTALI

14.1 Art. 25 *undecies* D.Lgs 231/2001 - Reati ambientali

art. 452 bis c.p.

art. 452 quater c.p.

art. 452 quinquies c.p.

art. 452 octies c.p.

art. 727 bis c.p.

art. 733 bis c.p.

art. 137 D.Lgs. n. 152/2006

art.256 D.Lgs. n. 152/2006

art. 257 D.Lgs n. 152/2006

art. 258 D.Lgs n. 152/2006

art. 259 D.Lgs n. 152/2006

art. 260 D.Lgs n. 152/2006

art. 260 bis D.Lgs n. 152/2006

art. 279 D.Lgs n. 152/2006

art. 1 D.Lgs. n. 150/1992

art. 2 commi 1 e 2, D.Lgs n. 150/1992

art. 6 comma 4 D.Lgs. n. 150/1992

art. 3-bis comma 1 Legge n. 150/1992

art. 3 comma 6 Legge n. 549/1993

art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs n. 202/2007

art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs n. 202/2007

14.2 Valutazione del grado di pericolo ed attività a rischio

14.3 Sistema di controllo e prevenzione

15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231 del 2001)

15.1 Art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231 del 2001

Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

15.2 Valutazione del grado di pericolo

Allegati alla Parte Speciale:

- Questionari di indagine conoscitiva per la valutazione dei principali rischi di reato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

PREMESSA

A. L'attività di analisi del rischio

Ai fini della redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 del Centro Crea S.r.L., si è proceduto alla preliminare analisi dei rischi e alla relativa mappatura, cioè alla individuazione delle aree c.d. a “rischio reato” ovvero delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione di fatti illeciti – rilevanti ai sensi del decreto legislativo innanzi indicato – e alla individuazione dei sistemi di controllo già eventualmente vigenti.

In particolare, al fine di individuare i profili di rischio potenziale per la CREEA S.R.L., ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs n. 231/2001, sono state svolte le seguenti attività funzionali al processo di mappatura:

- lo studio dell'attività di impresa svolta dal Centro Crea S.r.L., con particolare riferimento alle specifiche linee di processo adottate dalla stessa in uno ai sistemi di controllo e prevenzione adoperati;
- l'esame della documentazione societaria afferente la ripartizione dei poteri e la struttura organizzativa quali lo statuto societario, l'organigramma aziendale, i bilanci annuali, documento di valutazione dei rischi infortunistici, organigramma della sicurezza, policy aziendali esistenti;
- l'analisi delle informazioni gestionali, economiche ed organizzative acquisite sulla base di interviste agli organi apicali della Società e, in particolare, all'A.U. ed ai Manager.

Le **attività a “rischio reato”** sono state successivamente distinte in due categorie:

- Le c.d. **attività “a rischio diretto”**, che presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.
- Le c.d. **attività “a rischio indiretto”** o strumentali, che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, associate ad altre attività direttamente sensibili, coadiuvano la realizzazione dell'illecito costituendone, quindi, la modalità di esecuzione.

Si rappresenta, inoltre, che si è proceduto all'analisi dei possibili ed eventuali concorsi

di persone nel reato in relazione a tutte le attività “sensibili”, che prevedono processi in cui sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell’esercizio delle attività stesse.

Il risultato di tale analisi e successiva classificazione è compendiate negli schemi di mappatura e valutazione dei rischi di reato riportati nei paragrafi che seguono ove si evidenziano:

1. La tipologia delle attività a rischio: in particolare, si sottolinea che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata, la Società ben potrebbe essere ritenuta responsabile *ex art. 26 D. Lgs. n. 231/2001* anche nelle ipotesi in cui il delitto sarebbe configurabile solo come tentativo a norma dell’art. 56 c.p. In tal caso, infatti, è prevista solo un’attenuazione di pena a favore dell’ente ovvero l’esonero della responsabilità qualora la Società volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento;
2. Il settore di attività in relazione all’assetto organizzativo della Società;
3. Le Direzioni/Unità interessate all’attività integrante, sia pure potenzialmente, la fattispecie di reato presupposto.

B. L’individuazione degli specifici profili di rischio ed il metodo di misurazione

Nella valutazione del rischio si è proceduto ad una verifica del coinvolgimento in concreto della Crea S.r.L. rispetto alle attività sensibili ovvero a quelle attività attraverso le quali sia astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto.

In primo luogo, si è proceduto a valutare se il Centro Crea svolga le attività c.d. sensibili innanzi richiamate:

Regolarmente: se l’attività sensibile è costante nell’ambito della normale operatività della società;

Occasionalmente: se l’attività non è costante ma è svolta periodicamente o episodicamente nell’ambito della normale gestione di impresa;

Mai/Eccezionalmente: se l’attività non è svolta dalla Società (se non al di fuori del proprio oggetto sociale o comunque in casi sporadici e non rilevanti ai fini della mappatura dei rischi).

In secondo luogo, con riferimento a ciascuna attività sensibili si è verificata la

presenza di eventuali sistemi di controllo preesistenti (codice etico, procedure formalizzate, protocolli operativi, ecc.), nonché la eventuale presenza di una prassi gestionale non codificata ma consolidata ed utilizzata dalla stessa società al fine di prevenire la commissione degli illeciti di cui al più volte richiamato Decreto.

Individuati i profili di rischio aziendali, è stata operata una GAP ANALSYS intesa a valutare la consistenza e proporzionalità dei presidi esistenti.

Inoltre, il livello di rischio è stato valutato facendo riferimento ai seguenti parametri:

- i) la storia operativa e giudiziaria della Società;
- ii) la ciclicità nello svolgimento dell'attività c.d. a "rischio reato";
- iii) la presenza di sistemi di controlli preventivi già vigenti;
- iv) l'astratta utilità che la Società potrebbe conseguire in ragione della realizzazione dell'illecito, valutato nel concreto e complessivo contesto di svolgimento dell'attività d'impresa;
- v) l'effettivo contesto di mercato nel quale le attività sensibili si collocano.

Sulla base dei predetti criteri, il rischio da reato è stato quindi misurato e valutato sinteticamente secondo la seguente scala di rischio:

- **Rischio A – REMOTO**: non si profilano, in concreto, rischi di commissione dei reati rilevanti ai fini della normativa di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.
- **Rischio B – BASSO**: il rischio di commissione dei reati indicati è molto ridotto, sebbene astrattamente prospettabile; si ritiene che possa essere sufficiente l'adeguamento ai principi generali di comportamento indicati nella Parte Speciale o nel Codice Etico;
- **Rischio C – MEDIO**: si delineano rischi di commissione dei reati indicati; è normalmente sufficiente attenersi alle regole operative di condotta formalizzate nella Parte Speciale del Modello; in taluni può essere valutata l'elaborazione di specifici protocolli operativi;
- **Rischio D – ALTO**: si paventano, in concreto, rischi concreti di commissione dei reati indicati; è consigliabile l'adozione di appositi protocolli operativi.

1. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24, 25 e 25 *decies* del D.Lgs. n. 231/2001)

I delitti contro la Pubblica Amministrazione sono previsti e puniti nel Titolo II del Libro II del codice penale.

In particolare, gli artt. 314 - 335 c.p. disciplinano i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, mentre gli artt. 336 -356 c.p. concernono i delitti dei privati contro la P.A.

La nozione penalistica di Pubblica Amministrazione, rilevante ai fini della individuazione delle aree a rischio, si ricava indirettamente dagli artt. 357 e 358 c.p., i quali forniscono la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., comma 1 c.p., infatti, sono considerati *“pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*.

Tale definizione, introdotta nel codice penale con la l. n. 86/1990 recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., offre una nozione c.d. oggettiva di pubblico ufficiale, ossia svincolata dal dato formale dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, dalla sua onerosità o gratuità, dalla sua temporaneità o permanenza.

Infatti, ai fini della sussistenza della predetta qualifica è ormai sufficiente la circostanza obiettiva di esercitare una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, intesa quest'ultima quale funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ai sensi dell'art. 358, comma 1 c.p., invece, *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un servizio”*.

Anche con riferimento a tale nozione, il Legislatore ha aderito alla c.d. tesi oggettiva: il pubblico servizio, dunque, può essere esercitato sia da pubblici impiegati che da semplici privati, essendo rilevante l'attività in concreto svolta dall'agente.

Preme sottolineare, inoltre, come il secondo comma dell'art. 358 c.p. precisi come il pubblico servizio sia disciplinato nelle medesime forme della pubblica funzione.

Ciò vuol dire che non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo (come, ad esempio, un provvedimento di concessione), ma è altresì necessario che l'attività svolta sia

regolata da norme di diritto pubblico.

La predetta norma, inoltre, precisa che l'agente non deve limitarsi a svolgere semplici mansioni d'ordine o prestazioni d'opera meramente materiale: ciò rende necessario che l'agente, per potersi qualificare incaricato di un pubblico servizio, debba comunque avere un minimo di potere decisionale autonomo, corrispondente allo svolgimento di una mansione, in senso lato, intellettuale.

Da quanto sinora esposto emerge come la figura di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico possa essere ricoperta anche da coloro i quali facciano parte di società che, anche se regolate da norme di diritto privato, svolgano di fatto o prestino servizi nell'interesse della collettività con funzione pubblicistica o, comunque, nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale, quali: Poste Italiane S.p.A., RAI – Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato, Enel S.p.A., etc.

Andrà prestata, quindi, massima attenzione nel rapportarsi con siffatte società e, in particolare, con i loro dipendenti, collaboratori, dirigenti ed amministratori.

Sul punto, infatti, la più recente giurisprudenza ha avuto modo di affermare come ***“Il riconoscimento delle qualifiche soggettive pubbliche, rilevanti agli effetti della legge penale, può scaturire anche dallo svolgimento di fatto di funzioni pubbliche, a condizione che quelle attività siano attribuibili alla pubblica amministrazione, non integrino una mera usurpazione di funzioni e vengano espletate con la tolleranza, l'acquiescenza o il consenso, anche tacito, della pubblica amministrazione”*** (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 24/02/2016, n. 9438, in Foro it. 2016, 4, II, 217).

Per mera completezza espositiva, si rende opportuno offrire anche la nozione di *“persona esercente un servizio di pubblica necessità”*, in quanto anche questa ulteriore qualifica soggettiva è rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del titolo II del Libro II del codice penale.

L'art. 359 c.p. ricomprende nell'ambito della predetta qualifica innanzitutto i privati che esercitano professioni per il cui esercizio è necessaria una speciale abilitazione e della cui opera il pubblico sia obbligato per legge ad avvalersene (sono esempi della suddetta categoria coloro i quali esercitano la professione di avvocato, di notaio, di medico, di farmacista, di chirurgo,...) oltreché i privati che, pur non svolgendo una pubblica funzione o un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione (come, ad esempio, l'attività di assicurazione del rischio della

responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti).

L'art. 322 *bis* c.p., infine, ha esteso l'area del penalmente rilevante anche ai "pubblici agenti non italiani", segnatamente a quelli dell'Unione Europea, atteso l'ampliarsi delle funzioni legislative ed amministrative attribuite agli organi sovranazionali.

Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, occorre soffermarsi sulle specifiche ipotesi di reato contemplate dal D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24, 25 e 25 *decies*) quali specifiche fattispecie criminose, in materia di reati contro la P.A., astrattamente ascrivibili agli Enti.

1.1 Art. 24. D.Lgs. n. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)"

I reati richiamati dalla suddetta norma sono i seguenti:

art. 316 bis c.p. malversazione a danno dello Stato

art. 316 ter c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello stato

art. 640 com. 2°, n.1 c.p. truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico

art. 640-bis c.p. truffa a danno dello stato o di altro ente pubblico

art. 640-ter c.p. frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico.

➤ **Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette

finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Descrizione della fattispecie

Il delitto di cui all'art. 316 *bis* c.p. è stato introdotto con la legge n. 86/1990 al fine di rendere penalmente rilevanti le condotte di chi, pur avendo ottenuto una sovvenzione pubblica in maniera del tutto lecita, utilizzi successivamente la somma ricevuta (sempre senza frode) per un fine diverso da quello per il quale la sovvenzione era stata concessa.

Il delitto, dunque, consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione dei contributi, delle sovvenzioni o dei finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee quali strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse.

Il momento consumativo del reato coincide con la scadenza del termine entro cui avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i pubblici finanziamenti, non potendosi escludere che il beneficiario, pur se abbia nel frattempo destinato quelle somme ad altre attività, non provveda poi alla realizzazione delle opere entro i termini con altri mezzi economici.

È bene precisare come il reato si configuri anche nel caso in cui solo una parte dei fondi venga distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

A titolo esemplificativo si richiama l'ipotesi di utilizzo di un finanziamento pubblico erogato per l'acquisto di beni strumentali all'attività della società per scopi diversi rispetto a quelli per i quali erano destinati.

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto ha chiarito come ***“Il reato di malversazione previsto dall'art. 316 bis c.p. è integrato dalla condotta di chi, soggetto estraneo alla p.a., ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato o da altro ente pubblico (nella specie, trattavasi di una Regione che aveva erogato un contributo per l'acquisto di beni strumentali all'attività imprenditoriale) per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, distragga, anche in parte, la somma ottenuta dalla predetta finalità, violando il vincolo di destinazione della sovvenzione: la norma incriminatrice, quindi, è volta a tutelare non il momento percettivo dell'erogazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640 bis c.p. ma quello della fase esecutiva di tale erogazione. (Nella specie, la Corte***

ha ritenuto correttamente ravvisato il reato nella condotta dell'imputato, il quale, dopo avere acquistato, utilizzando il contributo regionale, alcuni mezzi di lavoro, in violazione dell'obbligo di mantenere la destinazione dichiarata e di non alienare per il periodo previsto detti beni, aveva posto in essere un'operazione speculativa, rivendendo i beni a prezzo di mercato, con utile personale)” (Cassazione penale, sez. VI, 13/12/2011, n. 23778, in Guida al diritto 2013, 13, 85).

➤ **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”

Descrizione della fattispecie

Il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p. è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 300/2000 per completare la tutela apprestata contro le frodi allo Stato ed all'Unione Europea.

Il bene giuridico tutelato dalla norma, infatti, è il buon andamento della P.A. e, in particolare, l'interesse finanziario della pubblica amministrazione, nazionale e sovranazionale.

Il reato si realizza qualora la società - anche mediante un soggetto esterno alla compagine sociale - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo o presentazione di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

Il reato si consuma con l'ottenimento delle erogazioni e non con la mera assunzione dell'obbligazione.

Quanto alla relazione di tale fattispecie con quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p., la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come **“il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore**

dell'ente erogatore, essendo quest'ultimo chiamato solo a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere una autonoma attività di accertamento. (Fattispecie in tema di aiuti comunitari all'agricoltura in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di truffa e non quello di cui all'art. 316-ter cod. pen., atteso che, ai sensi del regolamento CE 1122/2009, l'accoglimento delle domande non si fondava su semplici dichiarazioni autocertificate ma implicava articolati controlli da parte dell'autorità competente per l'accertamento dell'ammissibilità dei contributi)” (cfr. Cassazione penale, sez. II, 12/04/2016, n. 23163, in CED Cassazione penale 2016).

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La fattispecie in esame si configura, ad esempio, nel caso di presentazione di documenti falsi per ottenere finanziamenti erogati da un ente pubblico.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha affermato **“Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all'istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni”** (cfr. Cassazione penale, sez. II, 16/03/2016, n. 15989, in Diritto & Giustizia 2016, 20 aprile).

➤ **Truffa aggravata ai sensi del comma 2, n. 1 (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) *se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

2) *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso

precedente o un'”altra circostanza aggravante”

Descrizione della fattispecie

L'art. 640 c.p. incrimina la condotta di chi ricorrendo ad artifici e raggiri, induce taluno in errore, determinandolo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale foriero di un profitto ingiusto per il truffatore e di un danno patrimoniale per la vittima.

Il comma 2, n. 1 del medesimo articolo prevede un'aggravante speciale qualora la commissione del fatto avvenga ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato come *“Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 1, c.p., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico a "Poste Italiane s.p.a.", osservandosi tra l'altro che i servizi finanziari e commerciali forniti dalla società - quali la gestione del risparmio, delle carte prepagate, ecc. - risultano meramente complementari rispetto alla originaria finalità pubblica, tuttora perseguita in via prevalente, relativa all'espletamento del servizio di spedizione e di recapito della corrispondenza)”* (cfr. Cassazione penale, sez. II, 17/07/2014, n.38614, in CED Cassazione penale 2015).

La ragione di siffatto aggravamento di pena risiede nell'esigenza di apprestare particolare protezione al patrimonio pubblico e prescinde dal fatto che il soggetto ingannato sia il titolare di un organo pubblico o un terzo dotato del potere di disposizione sul patrimonio della P.A.

Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre alla condotta tipica, anche il profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

A titolo esemplificativo si richiama l'ipotesi di indebito conseguimento di rimborsi, conguagli o altre elargizioni previdenziali da parte dell'INPS.

La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato come *“Integra l'ipotesi di truffa aggravata la condotta dell'imputata che ha chiesto ed ottenuto*

dall'INPS l'indennità di disoccupazione allegando false dichiarazioni relative al fatto di aver lavorato presso due aziende” (cfr. Cassazione penale, sez. II, 18/12/2014, n. 4226, Diritto & Giustizia 2015, 30 gennaio).

➤ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”

Descrizione della fattispecie

L’art. 640 bis c.p. costituisce una circostanza aggravante della truffa e non una figura autonoma di reato.

Il fatto materiale, infatti, coincide con quello previsto dall’art. 640 c.p., ma si caratterizza per il requisito del profitto ingiusto che, in questo caso, è riferito all’indebito ottenimento di risorse pubbliche destinate a scopi di incentivazione e per l’oggetto materiale della condotta consistente in contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.

È bene precisare che quando la pubblica erogazione viene suddivisa in più rate, il momento consumativo coincide con la percezione dell’ultima rata di finanziamento, configurandosi, in tal caso, un’ipotesi di reato a consumazione prolungata.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. risulta integrato non solo in caso di utilizzazione o di presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere, ma anche mediante l’omissione di informazioni dovute, qualora queste abbiano natura fraudolenta.

Sul punto, la più recente giurisprudenza ha affermato **“Integra il delitto di truffa aggravata, e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, l’utilizzazione o la presentazione di dichiarazioni falsi o attestanti cose non vere, o l’omissione di informazioni dovute, quando hanno natura fraudolenta (fattispecie relativa alla formazione di un verbale della commissione medica falso attestante un’inesistente situazione di invalidità per ottenere la pensione)”** (cfr. Cassazione penale, sez. II, 11/03/2015, n. 10766, in Diritto & Giustizia 2015, 16 marzo).

➤ **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Descrizione della fattispecie

E' bene precisare che tale fattispecie rientra nell'alveo dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 solo qualora il fatto criminoso venga commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, ma se ne differenzia perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo) di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema.

Il reato si consuma nel momento in cui il soggetto agente ottiene il profitto ingiusto, generando contestualmente un danno patrimoniale alla persona offesa.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato di frode informatica risulta integrato, ad esempio, dalla condotta di chi si introduce nel sistema informatico delle Poste italiane s.p.a. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista, trasferendo fraudolentemente, in proprio favore, somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha affermato ***“Integra il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane s.p.a. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro***

depositate sul conto corrente del predetto” (Cassazione penale, sez. II, 24/02/2011, n. 9891, in CED Cassazione penale 2011).

1.2 Art. 25 D.Lgs. n. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (2).

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”

La suddetta norma richiama le seguenti fattispecie criminose:

art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione”

art. 317 c.p. concussione

art. 322 co. 1 e 3 c.p. istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio

art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

art. 319 ter c.p. corruzione in atti giudiziari

art. 322 co. 2 e 4 c.p. istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

art. 319 quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 322 bis c.p. peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri”

➤ **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 320 e 321 c.p.)**

Art. 318 c.p.

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 320 c.p.

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”

Art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”

Descrizione della fattispecie

La condotta incriminata è quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e quella speculare dell'*extraneus*, consistente nel dare o promettere al funzionario denaro o altra utilità.

Lo scambio deve, pertanto, avere per oggetto denaro o altra utilità, ossia qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico agente e quindi anche qualsiasi prestazione di fare o di non fare.

La prestazione del funzionario è invece rappresentata dall'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato di corruzione per l'esercizio delle funzioni risulta integrata dalla condotta di chi da o promette ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha ritenuto integrato **“il reato di corruzione per un atto d'ufficio il comportamento del dipendente comunale addetto ad istruire pratiche relative a gare d'appalto, che percepisce da un privato denaro o altre utilità**

al fine di "velocizzare" la liquidazione di fatture nell'interesse di quest'ultimo, poiché l'accettazione di una indebita retribuzione, pur se riferita ad un atto legittimo, configura comunque una violazione del principio d'imparzialità" (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 11/04/2014, n. 22707, in CED Cassazione penale 2014).

➤ **Concussione (art. 317 c.p.)**

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni"

Descrizione della fattispecie

Il reato di cui all'art. 317 c.p. è stato oggetto di recenti modifiche che ne hanno circoscritto la punibilità alla sola ipotesi di concussione per costrizione, essendo stata la precedente figura della concussione per induzione inserita nell'ambito dell'art. 319 *quater* c.p.

La fattispecie, pertanto, comprende ogni forma di coazione idonea ad alterare il procedimento di formazione della volontà del soggetto passivo, il quale è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito.

L'abuso del soggetto pubblico può avvenire sia attraverso la strumentalizzazione della propria qualifica pubblicistica (abuso della qualità), sia attraverso l'esercizio di poteri secondo criteri diversi da quelli imposti dalla legge (abuso dei poteri) ed è preordinato a costringere il privato a dare o promettere denaro o altra utilità.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato risulta integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che durante un'ispezione presso la sede di una società, pur non riscontrando violazioni, costringe l'Ente a consegnargli una somma di denaro, minacciando, in caso contrario, l'erogazione di un'indebita sanzione.

Il reato risulta integrato anche qualora il pubblico ufficiale costringe il privato a versargli una somma maggiore rispetto all'importo effettivo della sanzione.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di affermare come *"La prospettazione, da parte di un funzionario pubblico, di sanzioni strumentalmente esorbitanti rispetto alle effettive violazioni è strumento di pressione/coartazione che esclude margini di autodeterminazione nella vittima, sicché in presenza degli altri elementi, può integrarsi il reato di concussione"* (cfr.

Cassazione penale, sez. VI, 07/04/2016, n. 17684, in Diritto & Giustizia 2016, 29 aprile).

➤ **Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (Art. 322 co. 1 e 3 c.p.)**

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

Descrizione della fattispecie

La fattispecie criminosa di cui all'art. 322 c.p. è volta a tutelare il retto funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione contro il pericolo che coloro che ne fanno parte possano cedere alla venalità.

Il presupposto del delitto è la mancata accettazione della offerta o della promessa: si tratta, in sostanza, di un tentativo di corruzione che il legislatore ha elevato a figura autonoma di reato per evitare che potessero rimanere impuniti (per il principio sancito dall'art. 115 c.p. in ordine alla istigazione non accolta) fatti tendenti ad insidiare il senso di rettitudine e di disinteresse che sempre deve accompagnar l'esercizio delle pubbliche funzioni.

L'ipotesi delittuosa descritta al comma 1 si configura quando è il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a non accettare l'offerta o la promessa del privato; invece, l'ipotesi descritta al comma 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita il privato alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione, ma quest'ultimo non accetta.

Prassi applicativa

La fattispecie si configura, ad esempio, quando venga offerta o promessa una somma di denaro ad un impiegato comunale, che non accetta, affinché, con riferimento ad una pratica a lui affidata per il rilascio di una licenza, faccia in modo che venga rilasciata in tempi più rapidi rispetto a quelli ordinari.

➤ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319, 320 e 321 c.p.)**

Art. 319 c.p.

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un

terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”

Art. 320 c.p.

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”*

Art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”

Descrizione della fattispecie

La condotta incriminata consiste nella ricezione da parte del pubblico funzionario, per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità o nell’accettarne la promessa al fine di compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o di omettere o ritardare un atto dell’ufficio; per il privato consiste nel dare o promettere a tal fine il denaro o altra utilità.

La norma punisce anche il fatto della ricezione da parte dell’*intraneus* del denaro o di altra utilità (e dalla relativa dazione da parte dell’*extraneus*) dopo il compimento dell’attività antiggiuridica ed a causa di essa.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Integra il suddetto reato la condotta del soggetto che consegna una somma di denaro al pubblico ufficiale, che accetta, affinché questi comunichi alla società partecipante alla gara le offerte degli altri concorrenti, permettendogli in tal modo di consegnare una nuova offerta più vantaggiosa rispetto a quella degli altri concorrenti.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato come *“ai fini della configurabilità del reato di corruzione propria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva ricondotto al reato di corruzione la condotta dell’imputato il quale, nella qualità di parlamentare della Repubblica e di leader di partito in sede locale, dietro la promessa di un compenso in denaro, aveva fornito informazioni privilegiate relative a tre gare di appalto, in*

relazione alle quali non svolgeva alcun ruolo, e si era impegnato ad esercitare pressioni al fine di assicurarne l'aggiudicazione alle società riconducibili al proprio dante causa)” (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 26/02/2016, n.23355, CED Cassazione penale 2016).

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)**

Art. 319 ter c.p.

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni?”

Art. 321 c.p.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”

Descrizione della fattispecie

La fattispecie criminosa di cui all'art. 319 ter c.p. è descritta mediante il rinvio agli artt. 318 e 319 c.p., ma si caratterizza per la finalità per cui gli atti corruttivi devono essere commessi, ossia quella di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' bene precisare che, ai fini della integrazione del suddetto reato, la qualifica di pubblico ufficiale può essere rivestita non solo dal Giudice, ma anche dai periti, dai testimoni e dai funzionari di cancelleria.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Integra il reato di corruzione in atti giudiziari la consegna di una somma di denaro al cancelliere di un giudice affinché accetti un atto presentato fuori termine retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

La Cassazione, in un recente arresto giurisprudenziale, ha precisato come **“il delitto di corruzione in atti giudiziari si consuma con l'accettazione della promessa di denaro o di altra utilità da parte del pubblico ufficiale indipendentemente dalla realizzazione del vantaggio perseguito dal corruttore e dalla legittimità dell'atto**

richiesto al pubblico ufficiale purché lo stesso risulti, comunque, confluente in un atto giudiziario destinato ad incidere negativamente sulla sfera giuridica di un terzo” (Cassazione penale, sez. VI, 26/01/2016, n. 5264, in CED Cassazione penale 2016).

➤ **Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 322 co. 2 e 4 c.p.)**

“Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”

Descrizione della fattispecie

Il secondo comma del predetto articolo punisce la condotta consistente nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non siano accettate.

Il quarto comma estende la punibilità al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

L’ipotesi delittuosa in esame, è integrata, ad esempio, qualora un dipendente dell’Ente consegna una somma di denaro al P.U. (che non accetta) incaricato di esaminare le offerte per una gara d’appalto pubblico, affinché questi comunichi all’Ente stesso le offerte dei concorrenti e gli permetta di consegnare una nuova offerta idonea ad ottenere l’appalto.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come **“Integra il delitto di istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen., l’offerta di beni immediatamente utilizzabili, e di significativo valore economico (nella specie: buoni benzina di valore pari a 4.000 euro), fatta in assenza di serie giustificazioni a militari della Guardia di finanza durante lo svolgimento di una verifica fiscale”** (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 09/02/2016, n. 6849, in CED Cassazione penale 2016).

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi dà o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

Descrizione della fattispecie

L’art. 319 quater c.p. è stato introdotto dalla legge n. 190/2016 che ha dedicato una autonoma disposizione ad una delle due ipotesi delittuose in precedenza disciplinate dall’art. 317 c.p., ossia la concussione per induzione.

Tale ipotesi prevede la punibilità anche di chi dà o promette denaro o altra utilità, non più considerato vittima dell’induzione altrui, bensì correo.

La nozione di induzione comprende tutti i comportamenti di sopraffazione del privato, il quale però, a differenza della concussione di cui all’art. 317 c.p., conserva un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta con un’aggressione più tenue o in maniera solo suggestiva ovvero perché egli è interessato a soddisfare la pretesa del pubblico ufficiale per conseguire un indebito beneficio.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La suindicata fattispecie criminosa risulta, ad esempio, integrata dalla condotta del funzionario del Comune che prospetta difficoltà burocratiche per il rilascio di un’autorizzazione superabili solo a seguito di un’indebita dazione di denaro, inducendo così il privato a soddisfare tale richiesta per ottenere una utilità altrimenti non raggiungibile.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, precisato come **“Per la responsabilità di cui al delitto ex art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), è sufficiente che le persone offese, a loro volta responsabili penalmente stando al tenore letterale della disposizione de qua, agiscano per ottenere una utilità altrimenti non raggiungibile”** (Cassazione penale, sez.VI, 15/07/2015, n.39434, in Diritto & Giustizia 2015, 1 ottobre).

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”

Descrizione della fattispecie

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 *quater*, 321, 322 commi 1 e 2 - ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 - ai casi in cui la figura di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia ricoperta da membri degli organi delle comunità europee o da funzionari delle comunità europee o di stati esteri.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La condotta è integrata, ad esempio, dalla corruzione di un funzionario della C. E. al fine di ottenere un appalto indetto a livello comunitario.

Con riferimento alla responsabilità degli enti la Suprema Corte di Cassazione ha precisato come **“sono applicabili alla persona giuridica le misure cautelari interdittive anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all'art. 322 bis c.p., pur dovendosi verificare in concreto l'effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero”** (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 30/09/2010, n. 42701, in CED Cassazione penale 2010).

1.3 Art. 25 decies D.Lgs. n. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”

La norma richiama la seguente fattispecie criminosa:

art. 377-bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

Descrizione della fattispecie

La condotta punita dal suddetto reato consiste nell'indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La condotta è integrata dal coindagato che rende mendaci dichiarazioni nel corso di una serie di interrogatori dinanzi all'autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito come **“La configurabilità del reato di cui all'art. 377 bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) presuppone, anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, che la condotta ivi descritta sia posta in essere nei confronti di soggetto che sia già stato "chiamato" a rendere, qualora non intenda avvalersi della facoltà di non rispondere, le suddette dichiarazioni”** (Cassazione penale, sez. VI, 10/01/2012, n. 5003, in Riv. pen. 2012, 6, 635).

1.4 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla parte speciale *sub* 1) può essere stimata in **RISCHIO C**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

La valutazione del rischio quale **“MEDIO”** si fonda sulla ordinaria instaurazione da parte della Società di rapporti con la P.A.

Tali rapporti, peraltro, potrebbero intensificarsi nel corso del tempo mediante la partecipazione della Società a procedure ad evidenza pubblica, così come è emerso anche a seguito dell'espletamento dei questionari di indagine conoscitiva.

Tuttavia, per l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 25 *decies* D.Lgs. n. 231/2001 (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), può essere stimato un **RISCHIO B**, proprio in virtù della ritenuta possibilità “media” che la Società commetta i reati di cui sopra.

1.5 Mappatura delle attività a rischio diretto e indiretto

In relazione alle condotte criminose sopra descritte, aventi quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A., sono stati individuati i settori maggiormente a rischio, le attività e i principali soggetti coinvolti nella possibile commissione dei reati.

Tale analisi, è stata svolta sia con riferimento alle aree a rischio diretto che con riferimento alle aree a rischio indiretto.

Aree a rischio diretto

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
1	Rapporti con la P.A. in materia di richiesta ed ottenimento di finanziamenti pubblici, nonché in occasione dei relativi controlli sulle attività finanziate	Gestione dei rapporti con la P.A. inerenti la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego	Amministratore Unico, Assemblea, Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
2	Rapporti con la P.A. inerenti l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi	Richieste di provvedimenti amministrativi, anche occasionali (ad esempio, verifica ASL	Amministratore Unico, Assemblea, Ufficio Legale (esterno),

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		adeguatezza immobile, certificato di prevenzione incendi,...)	Amministratore Unico, Assemblea soci, Ufficio Legale (Esterno)
3	Rapporti negoziali con la P.A.	Gestione di attività inerenti la negoziazione e stipulazione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica	Amministratore Unico, Ufficio Legale (esterno)
4	Adempimenti fiscali	Gestione dei rapporti con la PA in occasione di adempimenti in materia tributaria e fiscale, nonché in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti sempre inerenti la materia fiscale e tributaria. Utilizzo di sistemi	Amministratore Unico, Responsabile IT (esterno), Ufficio Acquisti, Ufficio Legale (esterno), Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		informatici o telematici e di <i>software</i> della P.A.	
5	Adempimenti lavoro e previdenza	Gestione dei rapporti con la PA in occasione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, nonché in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti compiuti sempre inerenti la materia lavoro, previdenza e assistenza	Amministratore Unico, Ufficio Legale (esterno), Risorse Umane, Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)
6	Rimborso spese ai dipendenti	Approvazione delle spese sostenute dai dipendenti per acquisti, viaggi, trasferte, nonché spese di rappresentanza	Amministratore Unico, Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)
7	Rapporti con gli enti locali	Gestione dei rapporti di natura	Amministratore Unico

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		istituzionale con gli Enti Locali	
8	Rapporti con gli organismi di vigilanza	Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza in materia di attività regolate dalla legge	Amministratore Unico, Ufficio Legale (esterno)
9	Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria in materia di contenziosi	Amministratore Unico, Ufficio Legale (esterno)
10	Rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro e con il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro	Gestione dei rapporti con la DPL e con l'Autorità Giudiziaria in materia di contenzioso lavoro	Amministratore Unico, Risorse Umane, Ufficio Legale (esterno)

Aree a rischio indiretto

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
1	Area Acquisti	Gestione degli acquisti di beni e servizi, quali le consulenze (a titolo esemplificativo, affidamento di un incarico di consulenza ad una persona gradita al soggetto pubblico che si sta occupando di una pratica della società; acquisto di beni fittizi per creare indebite provviste finanziarie da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali;...)	Amministratore Unico, Risorse Umane, Ufficio Acquisti, Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)
2	Area Finanziaria	Gestione di risorse finanziarie (in quanto la gestione di "liquidità" potrebbe portare	Amministratore Unico, Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti, Amministrazione

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		alla commissione dei reati di corruzione).	Finanza e Controllo (esterno)
3	Assunzione, retribuzione e sviluppo del personale	Attività inerente la manifestazione del fabbisogno delle risorse, scelta della tipologia contrattuale, licenziamenti, riconoscimento di <i>bonus</i> , ecc...: tutte queste attività, infatti, potrebbero rappresentare una indebita utilità per il pubblico funzionario ai fini della commissione del reato di corruzione (ad esempio, il riconoscimento di <i>bonus</i> ingiustificati potrebbe essere una modalità per accantonare denaro	Amministratore Unico, Ufficio del personale, Direzione Amministrativa, Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		da utilizzare a fini corruttivi)	
4	Consulenze ed incarichi professionali, nonché nomina di dirigenti o membri di organi sociali	L'attività volta alla scelta di un consulente o alla nomina di dirigenti o all'attribuzione di cariche sociali, rappresenta un profilo di rischio in quanto possibile modalità di retribuzione dei soggetti pubblici. Tali nomine, infatti, potrebbero rappresentare il corrispettivo dell'interessamento da parte del pubblico ufficiale in una pratica afferente la Società.	Amministratore Unico, Risorse Umane
5	Sponsorizzazioni, donazioni, omaggi e spese di rappresentanza	Approvazione e documentazione delle spese effettuate per sponsorizzazioni ed	Amministratore Unico, Ufficio Acquisti,

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		<p>erogazioni liberali: la gestione anomala delle predette attività potrebbe rappresentare un possibile strumento per la commissione dei reati di corruzione (ad esempio, effettuare una liberalità in favore di soggetti riconducibili ad un pubblico funzionario quale corrispettivo per il suo interessamento in una pratica della Società).</p>	<p>Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)</p>

1.6 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati contro la P.A, si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verifica delle eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Il responsabile dell'area di rischio avrà cura di identificare ogni attività ritenuta potenzialmente rischiosa curando che i dati e le informazioni utili relativi a tali operazione siano tracciabili, onde consentirne l'eventuale sottoposizione all'Organo di Vigilanza.

La società dovrà rendere disponibile, su eventuale richiesta dell'Organo di Vigilanza la documentazione inerente tale operazione, compresa l'indicazione di *Partenrs* e Collaboratori esterni (con le motivazioni che hanno condotto alla scelta di tali soggetti) nonché altri elementi e circostanze comunque attinenti all'attività a rischio.

Quanto al sistema di prevenzione predisposto dalla Società in materia di reati contro la P.A. vi è, in primo luogo, l'adozione di un Codice Etico cui sono tenuti ad uniformarsi, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, tutti i collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti o terzi interessati.

In particolare, il Codice Etico prevede:

- in caso di partecipazione a gare pubbliche *“la società opera nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale. Qualora sia utilizzato un consulente o un soggetto “terzo” per essere rappresentato nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, la società prevede che nei*

confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto “terzo” siano applicate le stesse direttive valide anche per i dipendenti dell’ente”

- *in materia di omaggi e regalie “non è ammessa alcuna forma di omaggio, regalia, promessa di benefici futuri eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, e comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione degli affari. Tale condotta, come sarà meglio specificato sub. § “Rapporti istituzionali”, è particolarmente raccomandata nello svolgimento di rapporti con funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini. Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore, ed essere finalizzate a promuovere l’immagine o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione. Le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie ricevute da dipendenti o amministratori”;*
- *in materia di selezione del personale “la valutazione delle candidature è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste ai candidati sono strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni dello stesso. Nelle fasi di selezione ed assunzione, la funzione Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare qualunque forma di favoritismo, nepotismo, o clientelismo”;*
- *in materia di scelta dei fornitori “i processi di acquisto sono improntati alla ricerca di elevati ed efficienti standard di servizio, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all’imparzialità. Pertanto ai collaboratori addetti a tali processi è richiesto di non precludere ad alcuno - in possesso dei requisiti richiesti - la possibilità di competere alla stipula di contratti, e di adottare - nella scelta della rosa dei candidati - criteri oggettivi e documentabili. Per alcune categorie di forniture, in funzione della loro tipologia ed entità, Creaa Srl dispone di un albo di nominativi accreditati i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso. Per Creaa Srl sono requisiti di riferimento la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, di strutture organizzative, di capacità e risorse progettuali, di know-how, etc.”*
- *in materia di comportamenti etici nelle forniture “le violazioni dei principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a evitare reati contro la pubblica amministrazione. A tal fine, nel corpo dei singoli contratti, sono previste apposite clausole mirate*

allo scopo”

- *in materia di rapporti istituzionali “Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla normale attività amministrativa è orientata a criteri di trasparenza e correttezza, evitando atteggiamenti di natura collusiva. Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla normale attività amministrativa è orientata a criteri di trasparenza e correttezza, evitando atteggiamenti di natura collusiva. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dal vertice di Crea Srl. Non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso, di modico valore. In capo a tutto il personale sussiste il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto a un valore economico definito. La società, attraverso il supporto degli organi preposti, esamina i documenti adottati dagli enti pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse, di cui l’ente pubblico si sia dotato. Non è consentito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. Nei paesi in cui è usanza e costume tradizionale offrire doni a clienti o altri, è consentito agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi”.*

In secondo luogo, si evidenzia come la Società abbia predisposto, uniformandosi pedissequamente alle stesse, alcune linee di processo - in uno al sistema della qualità - afferenti: la gestione documenti e dati, gestione del personale, spese di rappresentanza ed altre spese, realizzazione del servizio/prodotto, l’approvvigionamento.

Tali linee di processo sono da intendersi ivi integralmente richiamate e parti integrante del presente modello organizzativo.

Si precisa, inoltre, come ad integrazione di quanto già espressamente indicato nelle linee di processo innanzi indicate e con particolare riferimento a:

- *“spese di rappresentanza ed altre spese”*

è fatto espresso divieto per la Società di riconoscere regalie ed omaggi a funzionari pubblici o a soggetti terzi ai medesimi ricollegabili al fine di assicurarsi una qualsiasi utilità per l'azienda ovvero un atteggiamento di favore da parte della P.A.;

- *“gestione personale”*

è fatto espresso divieto per la Società promettere l'assunzione o addirittura procedere all'assunzione di soggetti riconducibili a rappresentanti della P.A. per le medesime finalità illecite di cui sopra;

- *“approvvigionamento”*

è fatto espresso divieto per la società di procedere ad acquisti di beni o servizi erogati da soggetti riconducibili a funzionari pubblici o a soggetti terzi ai medesimi ricollegabili per le medesime finalità illecite di cui sopra;

- *“realizzazione del servizio prodotto”*

è fatto espresso divieto per la società di effettuare prestazioni di servizi in favore di rappresentanti della P.A. che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Unitamente all'adozione ed al rispetto delle linee di processo più volte richiamate (così come integrate) la Società (ed in particolare i soggetti responsabili delle singole attività di rischio così come meglio indicati nei precedenti paragrafi) si prefiggono l'obiettivo di rispettare e garantire i seguenti principi generali:

- **Poteri autorizzativi e di firma**

Esistenza di un sistema di procure e deleghe:

- coerente con le responsabilità organizzative e gestorie assegnate;
- contenente la specifica assegnazione di poteri e limiti, anche di approvazione delle spese, dei soggetti titolati ad impegnare la Società nei confronti del Committente e di parti terze;
- definito nel rispetto dei principi di elaborazione giurisprudenziale e dei requisiti specifici di legge laddove applicabile (ad esempio l'art. 16 del D.Lgs.

81/08 e s.m.i. per il caso delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro);
in particolare:

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A., devono essere dotati di delega formale in tal senso e - ove occorra - anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- la procura dovrà prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- il sistema delle deleghe e delle procure dovrà essere tempestivamente aggiornato;
- l'Organismo di Vigilanza verificherà periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie

- Procedure e norme interne

Esistenza di regole aziendali, disponibili e conosciute all'interno dell'Agenzia, idonee a stabilire responsabilità e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e l'archiviazione della documentazione rilevante. La regolamentazione interna declina ruoli e responsabilità di gestione, coordinamento e controllo delle funzioni aziendali a tutti i livelli, descrivendo, in maniera omogenea, le attività proprie di ciascuna struttura.

La società, inoltre, dovrà adottare specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);

- Separazione dei compiti

Nell'ambito di ciascun processo aziendale rilevante ai sensi delle normative di riferimento, al fine di garantire indipendenza ed obiettività, è garantito l'intervento di più soggetti e la separazione delle attività tra coloro che sono incaricati di assumere le decisioni / autorizzare gli atti, eseguire le operazioni stabilite, svolgere sulle stesse gli opportuni controlli previsti dalla legge e dalle procedure del sistema di controllo interno. Un intero processo aziendale, sensibile ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della L. 190/2012, non può essere affidato ad un unico Soggetto.

In particolare, la Società garantirà un sistema di distribuzione delle responsabilità attraverso la previsione di livelli autorizzativi idonei ad evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

- Documentabilità e Tracciabilità

Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento di ciascuna attività sensibile deve essere ricostruibile e verificabile “*ex post*”, attraverso appositi supporti documentali o informatici. In particolare ciascuna operazione/attività relativa ad ogni processo rilevante deve essere adeguatamente documentata; i documenti rilevanti sono opportunamente formalizzati, riportano la data di compilazione e la firma del compilatore/autorizzatore; gli stessi sono archiviati, a cura della funzione competente e con modalità tali da non permettere la modifica successiva se non con apposita evidenza, in luoghi idonei alla conservazione, anche al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti o smarrimenti. Qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi informatici per lo svolgimento delle attività sensibili, gli stessi assicurano: – la corretta imputazione di ogni singola operazione ai soggetti che ne sono responsabili; – la tracciabilità di ogni operazione effettuata (inserimento, modifica e cancellazione) dai soli utenti abilitati; – l'archiviazione e conservazione delle registrazioni prodotte.

- Rotazione degli incarichi

Nell'ambito dei processi aziendali maggiormente esposti alla commissione dei reati sensibile alla Legge 190/2012, è garantito un piano di rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità.

- Responsabili di processo e delle attività sensibili

Nell'ambito di ciascun processo a cui fanno riferimento le attività sensibili stabilite è identificato un Responsabile di Processo il quale, individuato dal sistema normativo

interno ed abilitato ad accedere a tutte le informazioni rilevanti, ha la responsabilità di: – assicurare che il processo sia svolto in linea con i codici di condotta aziendali, in conformità a quanto stabilito dalle fonti normative interne e dalla normativa vigente applicabile, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità; – garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti coinvolti nel processo, tutti i controlli sulle attività sottostanti definiti nell'ambito dei protocolli di prevenzione specifici di processo.

- Rispetto principi PA

Nell'ambito di ciascun processo la Società si impegna a rispettare i principi di lealtà, correttezza e trasparenza nelle attività e relazioni in cui siano coinvolti lo Stato, l'Unione Europea o altri Enti Pubblici in particolare in sede di trattativa, stipula o esecuzione di contratti, aggiudicazione, concessioni o appalti.

Infine, con particolare riferimento alle procedure relative alle stipulazioni di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) la società è tenuta a:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle strutture responsabili della gestione dei rapporti iniziali con la P.A., prevedendo controlli sulla gestione di tale attività e l'eventuale coinvolgimento dell'Ufficio Legale, ove ciò sia opportuno in relazione alla peculiarità della negoziazione o ad elementi contrattuali;
- contemplare specifici flussi informativi tra le strutture coinvolte al fine di soddisfare le esigenze di collaborazione e vigilanza reciproche e coordinamento complessivo, che comprendano altresì i valori economici (costi e ricavi previsionali e a consuntivo);
- prevedere specifiche forme di verifica della congruità dell'offerta, graduate in relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale;
- introdurre in sede di definizione dell'offerta un sistema di controlli idoneo ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per partecipare alla gara e/o per l'aggiudicazione dell'incarico attraverso altre procedure, ovvero che determinino il rischio di contestazioni da parte di terzi soggetti o varianti in corso d'opera.

2. I REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA, DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24 - *bis* del D.Lgs. 231/2001)

Lo sviluppo delle reti informatiche e telematiche ha portato enormi vantaggi sotto molteplici profili (quali ad esempio quello della comunicazione e dell'informazione) ma ha inciso anche sul piano giuridico, creando terreno fertile per la nascita di nuove forme di reato: i cc.dd. *cyber crimes* o crimini informatici.

Con la nozione di “reato informatico o crimine informatico” si fa riferimento a quelle condotte criminose, previste dal codice penale o da leggi speciali, nelle quali lo strumento informatico o telematico rappresenta un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

Tale tipologia di reati può essere oggetto di classificazioni.

In particolare, si possono distinguere i reati perpetrati per mezzo dei sistemi informatici e telematici da quelli realizzati contro i medesimi sistemi, non più intesi, quindi, solamente come strumenti per compiere atti illeciti ma come destinatari materiali di questi ultimi; si può, inoltre, operare una differenziazione tra i reati commessi su *Internet* (o reati informatici – telematici propri) dai reati commessi mediante *Internet* (o reati informatici – telematici impropri) con la precisazione che in quest'ultima categoria rientra un insieme eterogeneo di reati comuni previsti dal codice penale e da alcune leggi speciali.

Le ipotesi di reato contro la criminalità informatica previste dal D.Lgs. n. 231/2001 quali possibili fattispecie criminose che possono essere astrattamente commesse dagli enti, sono le seguenti:

2.1 Art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 (introdotto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48 art. 7) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli [615-ter](#), [617-quater](#), [617-quinquies](#), [635-bis](#), [635-ter](#), [635-quater](#) e [635-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli [615-quater](#) e [615-quinquies del codice penale](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli [491-bis](#) e [640-quinquies del codice penale](#), salvo quanto previsto dall'[articolo 24](#) del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)''.

Rientrano tra questi reati:

art. 615-ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615-quater c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

art. 615-quinquies c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617-quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617-quinquies c.p. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635-bis c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635-ter c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

art. 635-quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635-quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 640-quinquies c.p. frode informatica del soggetto che presta servizi di firma elettronica

art. 491-bis c.p. documenti informatici di cui poi all'estensione degli articoli del c.p. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492.

➤ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

“Chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa mentre negli altri casi si procede d'ufficio”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, allorquando un dipendente dell'Ente, acceda abusivamente ad un sistema aziendale di un concorrente al fine di acquisire informazioni utili per l'ente stesso, quali ad esempio la banca dati clienti.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.), nel caso di soggetto munito di regolare password, è necessario accertare il superamento, su un piano oggettivo, dei limiti e, pertanto, la violazione delle*

prescrizioni relative all'accesso e al trattenimento nel sistema informatico, contenute in disposizioni organizzative impartite dal titolare dello stesso, indipendentemente dalle finalità soggettivamente perseguite. Irrilevanti, invece, devono considerarsi gli eventuali fatti successivi relativi ai dati acquisiti: questi, se seguiranno, saranno frutto di nuovi atti volitivi e pertanto, se illeciti, saranno sanzionati con riguardo ad altro titolo di reato” (cfr. Cass. Pen. sez. V, 31/10/2014, n. 10083, in CED Cass. 2014)

➤ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 *quater*”.*

Descrizione della fattispecie

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici previsto all'art. 615 *quater* c.p si configura, ad esempio, quando un dipendente dell'Ente, si procura illecitamente i codici necessari per accedere al sistema informatico di altra società concorrente al fine di confrontare le offerte da questa presentate per la partecipazione ad una gara d'appalto oppure, ancora, quando si procura i mezzi di accesso ad un sistema informatico in modo abusivo per cancellare un finanziamento di altri.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che **“Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi**

informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat". (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 03/10/2013, n. 47021, in CED 2013).

➤ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)**

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00.”

Descrizione della fattispecie

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, il reato di cui all'art. 615 *quinquies* nell'ipotesi in un dipendente dell'Ente, inserisce nel sistema informatico di sicurezza adottato da altra società concorrente un virus in modo da alterare il suo funzionamento e rallentare le attività della stessa.

Si segnala, sul punto, una pronuncia della giurisprudenza di merito, secondo la quale *“Sussiste il concetto di alterazione di un programma informatico quando lo si manipoli in maniera tale che compia azioni non volute dall'utente, ovvero si modifichino i parametri di funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma stesso, contro la volontà dell'utilizzatore, ed esso rientra*

nella fattispecie punito dall'art. 615-quinquies c.p.” (cfr. Corte appello Bologna, sez. II, 27/03/2008).

➤ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Descrizione della fattispecie

Il reato consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato di cui all'art. 617 quater c.p. si configura ad esempio nell'ipotesi di accesso ad un account di posta protetta da password al fine di leggere la corrispondenza del proprietario dell'account medesimo.

Sul punto, si segnala un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui

“integra il reato di cui all'art. 617 quater c.p. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 14/10/2003, n. 44362, in CED 2003).

➤ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater”.

Descrizione della fattispecie

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in esame si configura, ad esempio, nel caso di utilizzazione di apparecchi capaci di copiare i codici di accesso degli utenti ovvero di intercettarli.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha recentemente statuito che *“Integra il reato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati”*. (cfr. Cassazione penale, sez. V, 01/02/2016, n. 23604, in CED 2016)

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi, informazioni altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Descrizione della fattispecie

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, quando un dipendente dell'Ente, introducendosi nel computer centrale di altra società concorrente, cancella le banche dati clienti.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“è ravvisabile il reato di cui all'art. 635 bis c.p., in caso di cancellazione di file da un sistema informatico sia quando la cancellazione sia stata provvisoria, mediante lo spostamento dei files nel cestino, sia quando la cancellazione sia stata definitiva, con il successivo svuotamento del cestino, essendo comunque irrilevante che anche in tale ultima evenienza i files cancellati possano essere recuperati, attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell'informatica. Il reato di danneggiamento informatico, infatti, deve ritenersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con postumo intervento recuperatorio, che, comunque, non sarebbe reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro”* (cfr. Cass. Pen. sez. V, 18/11/2011, n. 8555, in CED 2011).

➤ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Descrizione della fattispecie

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Prassi applicativa

Il reato di cui all’art. 635 *ter* c.p. si configura, ad esempio, allorché un dipendente dell’Ente riesce ad introdursi nel sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell’Ente.

➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Descrizione della fattispecie

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso mediante le condotte di cui all’articolo 635 *bis* c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Prassi applicativa

Il reato di cui all'art. 635 *quater* si configura, ad esempio, allorché un dipendente dell'Ente, riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di una società concorrente, danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

➤ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)**

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”

Descrizione della fattispecie

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 *quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Prassi applicativa

La fattispecie criminosa in esame è integrata, ad esempio, allorché un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse dall'Ente.

➤ **Frode informatica (art. 640 *ter* comma 3 c.p.)**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante?

Descrizione della fattispecie

Il reato è previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato di frode informatica si configura, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente dell'Ente, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso, si introduce nel sistema informatico *E-Banking* di un istituto di credito e ne altera il funzionamento, al fine di far confluire somme di denaro (quali ad esempio gli arrotondamenti derivanti dal calcolo degli interessi) sul conto intestato all'Ente).

Sul punto, la giurisprudenza di merito ha statuito che “***Sussiste il reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.) nell'ipotesi di introduzione nel sistema informatico delle Poste italiane s.p.a. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista, e di successivo trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto***” (cfr. Tribunale Roma, 26/02/2016, n. 2787).

➤ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, allorché il soggetto che presta servizi di certificazione fornisce all'amministratore dell'Ente una firma elettronica che permette a quest'ultimo di effettuare pagamenti di competenza dell'Ente, addebitandoli su un conto corrente altrui.

2.2 Art. 24-bis, comma 3 del D.Lgs. 231/2001

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.”

L'Articolo 491 bis codice penale (Documenti informatici) recita *“se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”*

Devono essere, quindi, ricompresi anche se non citate direttamente ma indirettamente nell'elenco dei reati informatici i seguenti reati come segue:

➤ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, allorché il pubblico ufficiale interviene sulle domande relative al condono edilizio, alternandole e sostituendo la documentazione allegata in modo

da far conseguire la sanatoria per opere realizzate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate.

➤ **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Descrizione della fattispecie

Il reato può essere commesso dal pubblico ufficiale che altera un “certificato” amministrativo, inteso quale atto che non attesta i risultati di un accertamento del pubblico ufficiale redigente, bensì riproduce attestazioni già documentate.

Prassi applicativa

Il delitto di cui all'art. 477 c.p. si configura, ad esempio, nell'ipotesi di falso di carta d'identità, posto che la carta di identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, trattandosi di un certificato la cui specifica finalità è quella di consentire l'esatta identificazione delle persone.

➤ **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, nel caso in cui il notaio (pubblico ufficiale) rilascia al legale rappresentante dell'Ente una copia autentica di un atto pubblico difforme dall'originale.

➤ **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesti, ricevendo o formando un documento pubblico informatico, che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Prassi applicativa

Tale ipotesi delittuosa si configura, ad esempio, nel caso in cui il medico del lavoro, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente dell'ente, attesti falsamente l'idoneità al lavoro di quest'ultimo.

➤ **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.”

➤ **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)**

“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.”

➤ **Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)**

“Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.”

Descrizione della fattispecie

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultimo reato può essere commesso esclusivamente da pubblici ufficiali.

E' un reato che può commesso dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, allorquando un dipendente dell'Ente altera una fideiussione bancaria su supporto informatico necessaria alla partecipazione per una gara d'appalto facendo figurare garanzie maggiori rispetto a quelle effettive.

➤ **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)**

“Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.”

➤ **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)**

“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 *bis* c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

➤ **Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)**

Fattispecie abrogata ad opera del D.Lgs. 15.01.2016 n° 7 recante *“Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67”* (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

➤ **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)**

Fattispecie abrogata ad opera del D.Lgs. 15.01.2016 n° 7 recante *“Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67”* (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

➤ **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)**

“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”.

Descrizione della fattispecie

Il reato può essere un commesso dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell’art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

Prassi applicativa

La fattispecie in questione risulta inapplicabile ai documenti informatici, siano essi pubblici o privati, dal momento che non pare ipotizzabile la creazione, ovvero la conservazione, di un documento informatico in bianco.

➤ **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)**

“Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.”

➤ **Uso di atto falso (art. 489 c.p.)**

“Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, allorquando, al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, il datore di lavoro produce al cliente falsa documentazione medica telematica fornitagli dal dipendente, giustificante l'assenza dello stesso.

➤ **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)**

“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Prassi applicativa

Si configura ad esempio un dipendente dell'Ente distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell'esistenza dello stesso.

➤ **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)**

“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

Prassi applicativa

Allo stato la fattispecie in questione non risulta applicabile al documento informatico sia esso pubblico o privato dal momento che non è possibile creare, nella forma del documento informatico, i documenti indicati dalla fattispecie in questione.

➤ **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio e consiste nel compiere le stesse falsità ideologiche o materiali in documenti informatici ascrivibili ai pubblici ufficiali.

2.3 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla parte speciale *sub* 2) può essere stimata in **RISCHIO C**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

La valutazione del rischio quale “**MEDIO**” si fonda sulla natura dell’oggetto sociale della Creaa Srl.

2.4 Mappatura delle attività a rischio

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
1	Gestione profili utente	Attività di gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	Responsabile IT (esterno)
2	Gestione dei <i>backup</i>	Attività di duplicazione, su un qualunque <u>supporto</u> <u>di memorizzazione</u> , di materiale <u>informativo</u> archiviato nei <i>pc, tablet, smartphone</i> , ecc...	Direzione Amministrativa, Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti, Responsabile IT (esterno)
3	Gestione informatica relativa ad autorizzazioni, licenze, permessi da parte della P.A.	Attività di predisposizione ed invio telematico di domande, di attestazioni, certificazioni,...	Amministratore Unico, Direzione Amministrativa, Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti, Responsabile IT (esterno)
4	Gestione degli <i>output</i> di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (ad esempio, USB, CD,...)	Attività di gestione ed utilizzo di strumenti di memorizzazione quali supporti USB, CD,...	Direzione Amministrativa, Responsabile IT (esterno)

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
5	Gestione e protezione della postazione di lavoro	Sicurezza fisica, quali sicurezza cablaggi, dispositivi di rete,...	Direzione Amministrativa, Responsabile IT (esterno)
6	Gestione della sicurezza della rete	Attività inerente la gestione e la protezione delle reti	Amministratore Unico, Direzione Amministrativa, Responsabile IT (esterno)

2.5 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati informatici e trattamento illecito dei dati si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- puntuale vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verificare le eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Quanto alle procedure di prevenzione adottate dalla Società in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati vi è l'adozione di un Codice Etico cui sono tenuti ad uniformarsi, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, tutti i collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti o terzi interessati, nonché di un Sistema di Gestione della Qualità e di linee di processo.

In particolare, nel Codice Etico è espressamente previsto che *“Creaa Srl assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. I collaboratori di Creaa Srl sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività”*.

Nella parte generale del presente Modello (cfr. paragrafi n. 4.8.10. e ss.), inoltre, sono dettagliatamente definite, all'interno di un apposito regolamento, le regole minime obbligatorie da adottare per l'utilizzo delle risorse informatiche, nonché per il trattamento e la protezione dei dati in Azienda a tutela del patrimonio informativo della stessa e in ottemperanza a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel regolamento, infatti, è innanzitutto previsto che *“l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali da parte dei Collaboratori deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza. Tale utilizzo deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati. I Collaboratori dell'Azienda sono tenuti a conoscere e rispettare le regole interne in modo da evitare comportamenti che possono provocare danni alla stessa Azienda, agli altri Collaboratori, ai clienti o a terzi in genere”* e, successivamente, sono dettate puntuali *“modalità di esecuzione”* volte a regolamentare l'utilizzo dei dispositivi aziendali, la protezione dei dati e delle informazioni relative ai propri Collaboratori, ai propri clienti ed a soggetti terzi.

Quanto all'utilizzo di PC, *smartphone* ed altri *device* aziendali è espressamente previsto che l'accesso al patrimonio informativo della società debba essere effettuato esclusivamente mediante tali strumenti aziendali, i quali non possono essere utilizzati per svolgere attività personali.

In materia di protezione dei dati, invece, il regolamento prevede che *“I Dati presenti sui Sistemi Informativi dell'Azienda e sugli strumenti di lavoro messi a disposizione del Collaboratore sono un asset aziendale di assoluta importanza. E' obbligo di ogni Collaboratore assicurare la necessaria*

riservatezza in funzione della tipologia dei Dati trattati, sia per quanto riguarda il loro trattamento e conservazione, che per quanto riguarda la loro trasmissione a terzi in genere.

L'Azienda si impegna a proteggere i Dati e le informazioni relative ai propri Collaboratori, ai Clienti e ai terzi, generate o acquisite all'interno dell'Azienda e nelle relazioni di business, e ad evitare ogni uso improprio di questi Dati e informazioni.

I documenti cartacei contenenti Dati aziendali vanno conservati negli appositi raccoglitori e riposti in armadi o cassettiere chiusi a chiave dopo il loro utilizzo, anche durante la pausa pranzo, qualora la natura del dato lo renda necessario (Dati "Riservati"). È vietato l'asporto di documenti cartacei contenenti Dati aziendali dalla sede l'Azienda qualora esso non sia stato autorizzato da parte del proprio Riferimento Diretto. Si ricorda che, onde evitare lo smarrimento e la perdita di documenti, le scrivanie vanno sgombrate da documenti cartacei contenenti Dati aziendali, "Riservati" e non. Particolare attenzione va posta nel caso di stampa di documenti, invio di fax, scansione di documenti o esecuzione di fotocopie attraverso macchine condivise. Il Collaboratore deve provvedere al tempestivo ritiro della documentazione a seguito del completamento dell'operazione di stampa, scansione o copia. Nel caso di trasmissione via fax di dati, il Collaboratore deve precedere la trasmissione con una telefonata di avviso al diretto destinatario in modo tale da consentirne l'immediato ritiro.

Il Collaboratore deve provvedere alla distruzione di tutta la documentazione contenente dati "Riservati", assicurandosi di rendere non intelligibili i dati, quando la stessa non è più necessaria per finalità lavorative.

Il patrimonio informativo aziendale in formato elettronico gode di misure di sicurezza poste in essere dall'Azienda e gestite in maniera centralizzata. Tra queste assumono particolare rilevanza le misure poste in essere a tutela della integrità, confidenzialità e disponibilità dei Dati attraverso il salvataggio periodico degli stessi ("Backup") e l'esecuzione di prove periodiche di ripristino ("Restore").

Il salvataggio di Dati sull'unità di memorizzazione locale del proprio PC / workstation è comunque permesso ove indispensabile al Collaboratore per esigenze lavorative; tuttavia i dati potranno risiedere sull'unità di memorizzazione del PC / workstation esclusivamente per il periodo strettamente indispensabile per le esigenze lavorative. Al termine delle operazioni di trattamento il Collaboratore deve procedere alla cancellazione dei Dati o, ove necessario, provvedere alla loro archiviazione sulla cartella personale a lui dedicata messa a disposizione dall'Azienda sul File server aziendale.

Ciascun Collaboratore è comunque tenuto ad effettuare, con periodicità al più settimanale, un "Backup" dei dati temporaneamente residenti sull'unità di memorizzazione locale del proprio PC / .Qualora ciò non fosse possibile ad esempio per indisponibilità di una connessione a Internet, al Collaboratore è richiesto di segnalare l'impossibilità al Responsabile IT che indicherà le modalità e gli strumenti tramite i quali sarà possibile effettuare comunque il backup e il restore di tali Dati. Una volta stabilite tali modalità il Collaboratore deve attenersi scrupolosamente alla procedura stabilita onde preservare il patrimonio Dati aziendale.

Il Responsabile IT garantisce il backup automatico dei soli Dati memorizzati all'interno delle aree dei File server o presso i Database degli applicativi. Nel momento in cui non risulti più necessario l'utilizzo dei Dati "Riservati", gli stessi devono essere cancellati in maniera permanente da parte del Collaboratore o, nei casi in cui questo non sia possibile, lo stesso dovrà essere fisicamente distrutto (es. CD-DVD nei casi in cui sia stato autorizzato l'utilizzo). Il Collaboratore ha la responsabilità di assicurarsi della loro distruzione qualora sia in sua custodia.

In quanto create su strumenti messi a disposizione dall'Azienda, tutte le comunicazioni create, spedite o ricevute dalla rete Internet e i Dati ivi contenuti divengono di proprietà dell'Azienda e devono essere considerate informazioni di carattere riservato. I Dati presenti sulla rete aziendale o che viaggino su canali di comunicazione messi a disposizione dell'Azienda possono essere soggetti a monitoraggio e controllo da parte dell'Azienda"

La società, inoltre, ha adottato dei protocolli volti a regolamentare l'accesso agli applicativi, la gestione delle password, la configurazione dei PC e la gestione della posta elettronica.

Ai sensi dei regolamenti, protocolli e linee di processo innanzi indicate, la Società, al fine di dare completa attuazione al presente modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati di cui innanzi, provvede, in particolare, a:

- identificare la reale efficienza dei controlli nei sistemi informatici rilevando eventuali vulnerabilità nonché curandone la continua manutenzione;
- garantire, sui diversi applicativi aziendali, l'attuazione di specifiche procedure atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- controllare l'effettiva installazione nei dispositivi aziendali esclusivamente di

software originali;

- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento dei dati suggerendo ogni più opportuno adeguamento;
- Controllare che le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di gestione applicativi e/o sistemi *hardware* rispettino i principi e le regole aziendali, al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed infrastrutturali.

3. I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1 Art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Rientrano tra questi reati:

art. 416 comma 6, c.p., associazione per delinquere

art. 416 bis c.p. associazioni di tipo mafioso anche straniere

art. 416 ter c.p. scambio elettorale politico-mafioso

art. 630 c.p. sequestro di persona a scopo di estorsione

art. 74 del D.P.R. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) c.p.p. delitti in materia di armi

➤ **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. “

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

➤ **Associazione per delinquere (art. 416 comma 6 c.p.)**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 c.p., nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, al fine di commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La fattispecie in esame può configurarsi, ad esempio, allorché gli amministratori dell'Ente, d'accordo con i genitori cui corrispondono denaro, stabilmente utilizzano minori degli anni diciotto come mano d'opera, costringendoli a lavorare in condizioni disumane.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha statuito che ***“In tema di responsabilità da reato degli enti, allorché si proceda per il delitto di associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere***

di delitti scopo del reato associativo contestato” (cfr. Cass. penale, sez. VI, 20/12/2013, n. 3635 in CED 2013).

➤ **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. “

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un'associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Prassi applicativa

Il reato *de quo* si configura, ad esempio, allorché l'ente si avvale della forza intimidatrice di alcuni dei soggetti apicali ovvero dei dipendenti i quali, costituendo stabilmente un sodalizio finalizzato alla commissione di più delitti, assumono gli atteggiamenti tipici dell'associazione mafiosa, così costringendo i clienti a preferire le prestazioni dell'ente stesso a discapito di quelle della concorrenza.

➤ **Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 *ter* c.p.)**

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, ottengono la promessa di voti e/o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altre utilità.

Prassi applicativa

Ad esempio, l'ente promette al candidato il voto favorevole dei propri dipendenti in cambio della promessa dell'attribuzione di lavori pubblici.

➤ **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art.605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Prassi applicativa

Il reato in esame si configura, ad esempio, allorché alcuni dipendenti dell'Ente sequestrano l'amministratore di un Ente concorrente al fine di incamerare una somma da destinare a fondo nero della società.

➤ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Ad esempio l'Ente gestisce un commercio parallelo ed occulto di sostanze stupefacenti, mascherato dall'attività sociale tipica.

➤ **Delitti in materia di armi (art. 407 comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.)**

“Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano: a) i delitti appresso indicati: n. 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110”

Descrizione della fattispecie

Si tratta di una fattispecie che richiama condotte penalmente rilevanti e che si estrinsecano nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con esclusione delle armi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 110/1975.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, allorquando l'Ente detiene illecitamente presso la propria sede delle armi da guerra.

3.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato non si ravvisano aree di rischio per la commissione dei predetti reati per i

quali, pertanto, si ravvisa un livello di rischio remoto (**RISCHIO A**).

Appare comunque opportuno precisare come, con riferimento all'art. 416 c.p., la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione abbia precisato ***“In tema di responsabilità amministrata degli enti, è da escludere che essa possa essere ricollegata a reati diversi da quelli espressamente indicati negli artt. 24 e ss. D.Lgs. n. 231 del 2001 per il solo fatto che questi costituiscano reati-fine di quello di associazione per delinquere”*** (Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2013, n. 3635, in Archivio della nuova procedura penale 2014, 3, 296).

Laddove, infatti, si ritenesse che l'Ente possa rispondere di fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal D.Lgs. 231/01 per il solo fatto ch'essi si pongono quali reati fine dell'associazione per delinquere, la norma di cui all'art. 416 c.p. ***“si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal dlgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs, art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”*** (cfr. Cassazione penale, sez. VI, 20/12/2013, n. 3635, in Archivio della nuova procedura penale 2014, 3, 296).

4. I REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001)

Le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25 *bis* del D.Lgs. n. 231/2001 sono disciplinate nel titolo VII del libro II del codice penale, rubricato "delitti contro la fede pubblica" i quali si incentrano sulla nozione di "falso".

Tali delitti, inoltre, sono accomunati dal bene giuridico tutelato, ossia la fede pubblica intesa quale fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico.

4.1 Art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

"In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.*
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno"*

Le ipotesi delittuose contemplate sono le seguenti:

art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 c.p. alterazione di monete

art. 455 c.p. spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 c.p. falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 c.p. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo

art. 461 c.p. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 c.p. uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 c.p. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 c.p. introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi

art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

➤ **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”

Descrizione della fattispecie

La condotta prevista dal suddetto articolo consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Si tratta di un reato di pericolo, avendo ad oggetto soltanto la possibilità della lesione

giuridica; per la configurabilità, infatti, non si richiede che il fine di mettere in circolazione la moneta falsa riceva concreta attuazione.

Prassi applicative e precedenti giurisprudenziali

Non integra il reato di falso nummario la falsificazione grossolana, in quanto non idonea ad ingannare alcuno.

Sul punto, infatti, la Cassazione ha affermato che ***“In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate”*** (cfr. Cassazione penale, sez. I, 24/10/2011, n. 41108, in CED Cassazione penale 2011).

➤ **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”

Descrizione della fattispecie

La condotta descritta dall’art.454 c.p. consiste nell’alterare monete genuine diminuendone il valore o nell’introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell’acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Tale norma punisce la condotta del soggetto che altera delle banconote rendendole identiche ad altre di minor valore.

➤ **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”

Descrizione della fattispecie

La condotta punita consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad esempio, per stampare le banconote, ovvero nell’acquistarla, detenerla o alienarla.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come: *“l’illegale detenzione di carta filigranata rende configurabile il reato di cui all’art. 460 c.p. e non quello meno grave di cui all’art. 461 stesso codice, atteso che l’espressione “filigrane” contenuta in detto ultimo art. è da intendersi riferita soltanto agli strumenti utilizzabili per imprimere sulla carta l’immagine in trasparenza che prende poi, nel linguaggio corrente, il nome di filigrana, mentre alla “carta filigranata” fa, per converso, esplicito riferimento l’art. 460”*

➤ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”

Descrizione della fattispecie

La condotta sanzionata dal reato consiste nel fabbricare, acquistare, detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato esclusivamente per la contraffazione o alterazione di monete.

Tale norma prende, pertanto, in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La configurabilità di tale reato è esclusa qualora il soggetto detenga strumenti suscettibili di uso diverso o promiscuo.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha precisato come *“mentre la contraffazione o l’alterazione di biglietti di Stato aventi corso legale come moneta può eseguirsi con qualunque mezzo idoneo, anche se a ciò non specificamente destinato, l’art. 461 c.p. prende in considerazione la pericolosità intrinseca di strumenti aventi specifica ed esclusiva destinazione alla contraffazione o alterazione*

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, non altrimenti utilizzabili, quindi, che per commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 453, 454, 459, e 460 cod. pen.

(Cassazione penale, sez. V, 07/02/1969, n. 1043, rv. 110250).

➤ **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate” (art. 455 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”

Descrizione della fattispecie

Tale fattispecie delittuosa punisce la condotta consistente nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato dalla condotta del soggetto che, pur senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori, mette in circolazione monete contraffatte.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato come ***“il reato di spendita di monete false si perfeziona non appena è posta in essere la condotta, indipendentemente dal profitto e dal danno”*** (cfr. Cassazione penale, sez. V, 21/01/1982, n. 435, rv. 151636).

➤ **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

Descrizione della fattispecie

La fattispecie criminosa di cui all'art. 457 c.p. consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato dalla condotta del soggetto che, pur rendendosi conto che alcune banconote di cui è venuto in possesso in buona fede sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito come ***“In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli artt. 453 e 455 c.p. si distinguono da***

quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 03/06/2010, n. 30927, in CED Cassazione penale 2010).

➤ **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’art. 457, ridotta di un terzo”

Descrizione della fattispecie

La condotta incriminata consiste nell’utilizzare valori di bollo contraffatti o alterati, senza essere stati concorrenti nella contraffazione o nell’alterazione.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato dalla condotta del soggetto che, pur rendendosi conto della contraffazione di alcuni francobolli, li utilizza affrancando con essi la corrispondenza.

La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito come **“Il reato di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (previsto dall’art. 464 c.p.) si perfeziona con il semplice uso dei valori contraffatti, quali che essi siano ed indipendentemente dalla loro obbligatorietà”**(cfr. Cassazione penale, sez. V, 23/09/2003, n. 39083, in DeG - Dir. e giust. 2004, 3, 126).

➤ **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s’intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”

Descrizione della fattispecie

La suddetta fattispecie criminosa punisce chi introduce nello Stato o chi acquista, detiene o mette in circolazione valori di bollo contraffatti.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La condotta criminosa è, ad esempio, integrata, dal soggetto che utilizza marche da bollo contraffatte o anche alterate.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito come **“Integra il reato previsto dall'art. 459 c.p. la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati "alterati". (La suprema Corte ha affermato il suddetto principio di diritto sulla base di una interpretazione sistematica della norma incriminatrice effettuata in relazione all'art. 464 c.p. che equipara, ai fini della punibilità del fatto, l'uso dei valori "alterati" a quello dei valori "contraffatti")** (cfr. Cassazione penale, sez. V, 21/11/2012, n. 13780, in CED Cassazione penale 2012).

➤ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Descrizione della fattispecie

La condotta incriminata consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La citata norma punisce, ad esempio, il soggetto che contraffà il marchio di una notissima impresa concorrente in modo da attirare un maggior numero di clienti.

La giurisprudenza ha precisato che **“Integra il reato di cui all'art. 473 cod. pen. la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al**

generale affidamento” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 07/01/2016, n. 22503, in CED Cassazione penale 2016).

➤ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Descrizione della fattispecie

Il reato di cui all’art. 474 c.p. punisce la condotta consistente nell’introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La condotta è integrata, ad esempio, dal soggetto che pone in vendita nel territorio dello Stato alcuni prodotti recanti marchio contraffatto.

La più recente giurisprudenza ha precisato come **“Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita o la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma incriminatrice menzionata tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di**

pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi di reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti possano essere tratti in inganno” (cfr. Cassazione penale, sez. V, 13/10/2015, n. 46817, in Diritto & Giustizia 2015, 26 novembre).

4.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato non si ravvisano aree di rischio per la commissione dei predetti reati e, dunque, il rischio può essere qualificato quale **RISCHIO A**: infatti, le ipotesi di reato legate alla falsificazione, spendita, alterazione, fabbricazione di monete, valori di bollo difficilmente possono essere poste in essere dalla Società.

L'unica fattispecie astrattamente configurabile è quella relativa alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, per la quale si ravvisa comunque un rischio molto basso di commissione (**RISCHIO B**) e si ritengono, allo stato, assolutamente idonei i sistemi di controllo e prevenzione già precedentemente adottati dalla Società.

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25 *bis* 1 del D.Lgs. n. 231/2001)

“In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2”

5.1 Art. 25-*bis* 1 del D.Lgs. n. 231/2001 – delitti contro l'industria e il commercio

Le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25 *bis* 1 del D.Lgs. n. 231/2001, sono le seguenti:

art. 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio;

art. 513 bis c.p. illecita concorrenza con minaccia o violenza;

art. 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali;

art. 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio

art. 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

art. 517 c.p. vendita di prodotti industriali con segni mendaci;

art. 517 ter c.p. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;

art. 517 quater c.p. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

➤ **Turbata libertà dell'industria o del commercio” (art. 513 c.p.)**

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032”

Descrizione della fattispecie

La predetta fattispecie criminosa punisce la condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti, attentando, in tal modo, alla libertà di iniziativa economica

delle imprese concorrenti.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato, ad esempio, dalla condotta di chi inserisce nel codice sorgente del proprio sito *web*, attraverso il quale pubblicizza il proprio prodotto commerciale, parole chiavi direttamente riferibili alla persona, all'impresa e al prodotto di un concorrente, in modo da rendere maggiormente visibile sui motori di ricerca operanti in rete il proprio sito, sfruttando la notorietà commerciale e la diffusione del prodotto concorrente.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato come ***“La condotta di chi altera la concorrenza ricorrendo a mezzi fraudolenti integra il delitto di cui all'art. 513 c.p. soltanto se si ripercuote sull'ordine economico, ossia quando è posta in essere al fine specifico di turbare o impedire il normale svolgimento dell'industria o del commercio e di attentare in tal modo alla libertà di iniziativa economica. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'acquisizione di dati ed informazioni, idonea ad incidere sulla efficacia finale dell'attività economica dell'impresa concorrente, ma non ad alterare il normale funzionamento produttivo e commerciale)”*** (cfr. Cassazione penale, sez. III, 22/01/2015, n. 12227, in Cassazione Penale 2015, 11, 4102).

➤ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Descrizione della fattispecie

La fattispecie criminosa punisce chi esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, il quale compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, ossia pone in essere atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La più recente giurisprudenza ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell'imprenditore che aveva costretto un concorrente ad interrompere i lavori affidatigli dal Comune, rivendicandoli come propri.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato come ***“Ai fini della configurazione del delitto previsto dall'art. 513-bis cod. pen., sono da qualificare atti***

di concorrenza illecita tutti quei comportamenti sia “attivi” che “impeditivi” dell'altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell'imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa” (cfr. Cassazione penale, sez. II, 13/04/2016, n. 18122, in CED Cassazione penale 2016).

➤ **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”

Descrizione della fattispecie

La condotta sanzionata consiste nel cagionare nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato da chi pone in commercio l'imitazione di un noto prodotto nazionale, danneggiando in tal modo l'industria produttrice dello stesso e l'immagine dello Stato.

La Suprema Corte di Cassazione ha precisato come ***“Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l'affidamento sulla originalità dei prodotti”*** (cfr. Cassazione penale, sez. III, 21/05/2013, n. 38906, in CED Cassazione penale 2013).

➤ **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità

o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103”

Descrizione della fattispecie

La predetta fattispecie criminosa punisce la condotta consistente nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è commesso con la mera consegna ad un acquirente di una cosa mobile non conforme a quella convenuta.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito come ***“In tema di frode nell'esercizio del commercio, la consumazione del reato coincide con la consegna materiale della merce all'acquirente”*** (cfr. Cassazione penale, sez. III, 18/09/2014, n. 45916, in Diritto & Giustizia 2014, 7 novembre).

➤ **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032”

Descrizione della fattispecie

La condotta punita consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato dalla condotta di chi pone in commercio prodotti alimentari scaduti qualora la merce abbia perso le sue qualità specifiche.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato ***“La messa in vendita di prodotti scaduti di validità integra il delitto di cui all'art. 516 c.p. solo qualora sia concretamente dimostrato che la singola merce abbia perso le sue qualità specifiche, atteso che il superamento della data di scadenza dei prodotti alimentari non comporta necessariamente la perdita di genuinità degli stessi”*** (Cassazione penale, sez. III, 13/07/2016, n. 38841, in Diritto & Giustizia 2016, 20 settembre).

➤ **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro”

Descrizione della fattispecie

Il reato consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato è integrato, ad esempio, dalla condotta di chi pone in vendita prodotti con segni distintivi che attestano la falsa fabbricazione degli stessi nel territorio dello Stato.

La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato come ***“Integra il reato previsto dall’art. 517 c.p. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all’estero e corredati dalla dicitura “Made in Italy” per la potenzialità ingannatoria dell’indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto”*** (cfr. Cassazione penale, sez. III, 24/04/2013, n. 39093, in CED Cassazione penale 2013).

➤ **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà

intellettuale o industriale.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Descrizione della fattispecie

La condotta prevista e punita dall’art. 517 *ter* c.p. consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell’introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziale

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come **“La violazione di un valido titolo di proprietà industriale, punita dall’art. 517-ter c.p., consiste anche nell’imitazione di un determinato prodotto, protetto dalla privativa, mediante l’utilizzo di segni distintivi autentici e non soltanto nella fabbricazione di merci effettuata carpandone l’idea originale”** (cfr. Cassazione penale, sez. III, 19/11/2015, n. 8653, in *Diritto & Giustizia* 2016, 4 marzo).

➤ **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)**

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

Descrizione della fattispecie

La condotta penalmente sanzionata consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Pone in essere la predetta condotta criminosa chi vuol trarre profitto dal porre in commercio, vendita o circolazione prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte.

5.2 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla parte speciale *sub* 5) può essere stimata in **RISCHIO B**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

La valutazione del rischio quale “**BASSO**” si fonda sull'adozione da parte della Società di precise linee di processo in materia di approvvigionamento, produzione ed erogazione dei servizi.

5.3 Mappatura delle attività a rischio

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
1	Acquisti/Vendite	Attività di negoziazione e contrattualizzazione	Amministratore Unico Ufficio Acquisti

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
2	Commerciale	Acquisto dei beni strumentali all'esercizio dell'attività anche provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari	Amministratore Unico Ufficio Acquisti

5.4 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati contro l'industria e il commercio si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verificare le eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Quanto alle specifiche procedure di prevenzione adottate dalla Società in materia di reati contro l'industria e il commercio vi è l'adozione di un Codice Etico cui sono tenuti ad uniformarsi, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, tutti i collaboratori, siano

essi amministratori, dipendenti o terzi interessati, nonché di un Sistema di Gestione della Qualità e di linee di processo.

In particolare, sul punto, il Codice Etico prevede:

- *“Onestà nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i collaboratori sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Cliente può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta”;*
- *“Qualità dei servizi Creaa Srl orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela del proprio Cliente oltreché all’apprezzamento della collettività in cui opera. Per questo motivo Creaa Srl sviluppa le proprie attività secondo elevati standard di qualità”;*
- *“Concorrenza sleale Creaa Srl intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e predatori”;*
- *“Responsabilità verso la collettività Creaa Srl consapevole dell’influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell’importanza dell’accettazione sociale delle comunità in cui opera”;*
- *“Imparzialità Creaa Srl si impegna a non discriminare, nello svolgimento della propria attività, i propri Clienti”;*
- *“Contratti e comunicazioni ai Clienti I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere: chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori; conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette; completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente. Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri”;*
- *“Comportamento dei collaboratori con i Clienti Lo stile di comportamento di Creaa Srl è improntato alla disponibilità, al rispetto delle leggi e dei regolamenti e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. I collaboratori di Creaa Srl, siano essi dipendenti, fornitori, partner o consulenti, nell’ambito della produzione e della gestione dei servizi resi ai Clienti, devono adottare anche comportamenti atti ad evitare il configurarsi di*

reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001”;

- *“Controllo della qualità e della customer satisfaction Creaa Srl si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti, monitorando altresì il livello di qualità percepito dall'utilizzatore”;*
- *“Scelta del fornitore I processi di acquisto sono improntati alla ricerca di elevati ed efficienti standard di servizio, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. Pertanto ai collaboratori addetti a tali processi è richiesto di non precludere ad alcuno - in possesso dei requisiti richiesti - la possibilità di competere alla stipula di contratti, e di adottare - nella scelta della rosa dei candidati - criteri oggettivi e documentabili. Per alcune categorie di forniture, in funzione della loro tipologia ed entità, Creaa Srl dispone di un albo di nominativi accreditati i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso. Per Creaa Srl sono requisiti di riferimento la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, di strutture organizzative, di capacità e risorse progettuali, di know-how, etc”;*
- *“Integrità e indipendenza nei rapporti La stipula di qualunque contratto, accordo o partnership deve sempre basarsi su criteri di estrema chiarezza, evitando di ingenerare forme di dipendenza reciproca. Pertanto: 1. qualsiasi contratto di importo significativo deve essere costantemente monitorato; sono privilegiati contratti di breve o media durata purchè questi ultimi contengano clausole di revisione dei prezzi; 2. non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto Creaa Srl prevede: la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto; un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate; la conservazione delle informazioni nonché di tutti i documenti rilevanti nella gestione del rapporto”;*
- *“Comportamenti etici nelle forniture Le violazioni dei principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a evitare reati contro la pubblica amministrazione. A tal fine, nel corpo dei singoli contratti, sono previste apposite clausole mirate allo scopo”.*

Infine, ad integrazione di quanto innanzi indicato, quale ulteriore presidio di controllo operativi a specifica prevenzione della commissione dei reati di contraffazione, alterazione o

uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, i quali devono trovare specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

In particolare, la società dovrà:

- istituire nei contratti con i fornitori clausole che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi nonché la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali *sub*-fornitori in riferimento ai diritti di terzi;
- conformare tutte le procedure relative ai rapporti con le imprese concorrenti, ivi compresi gli accordi di *partnership* tecnologica o commerciale, la partecipazione a progetti o iniziative di settore, la partecipazione a gruppi o commissioni di studio, le attività di pubbliche relazioni, di comunicazione istituzionale, la gestione di sponsorizzazioni ed eventi, nonché tutte le attività commerciali in senso lato e, in special modo, quelle implicanti il contatto diretto con il cliente e la partecipazione a gare per la fornitura di prodotti/servizi al settore pubblico, al pieno e rigoroso rispetto delle normativa di legge e regolamentare vigente nonché ai principi di correttezza, lealtà, onestà, buona fede e trasparenza;
- prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta sistematica di documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore, attestazione circa l'utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il compratore; circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti; sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull'origine e qualità dei prodotti;
- assicurare un sistematico aggiornamento degli *standard* contrattuali coerentemente con le evoluzioni della normativa vigente (ad esempio con riferimento alla tutela della proprietà industriale, alla tutela del consumatore, nonché all'origine e qualità dei prodotti);
E' fatto espresso divieto per la società di:
- porre in commercio, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, prodotti recanti

segni distintivi contraffatti;

- consegnare al cliente un prodotto/servizio difforme dalle condizioni contrattuali ovvero tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, specifiche tecniche o altre caratteristiche essenziali del prodotto/servizio.

6. I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 28 marzo 2002 n. 61 il Legislatore ha inteso integrare il D. Lgs. 231/2001.

In particolare, attraverso l'introduzione dell'articolo 25-ter (Reati societari), vengono disciplinate specifiche sanzioni a carico dell'ente *"in relazione a reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica"*.

6.1 Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

Rientrano tra questi reati:

art. 2621 false comunicazioni sociali

art. 2622 commi 1 e 3 c.c. false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

art. 2623 c.c. falso in prospetto abrogato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2005,

n. 262

art. 2624 c.c. falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

art. 2625 c.c. com. 2 impedito controllo

art. 2626 c.c. indebita restituzione dei conferimenti

art. 2627 c.c. illegale ripartizione degli utili e delle riserve

art. 2628 c.c. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante art. 2629 c.c. operazioni in pregiudizio dei creditori

art. 2629 bis c.c. omessa comunicazione del conflitto di interessi art. 2391 c.c. interessi degli amministratori

art. 2632 c.c. formazione fittizia del capitale

art. 2633 c.c. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori art. 2636 c.c. illecita influenza sull'assemblea

art. 2637 c.c. aggio

art. 2638 c.c. ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

➤ **False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)**

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – cfr. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui il commercialista incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'amministratore, gonfia enormemente il valore di magazzino, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

Si rappresenta come recentemente la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,

abbia chiarito come **“reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”**. (cfr. Cassazione penale, sez. un., sentenza n. 22474 del 31 marzo 2016, in CED Cassazione penale 2016).

➤ **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato proprio che può essere commesso da direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci

o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori di una società quotata che, al fine di non suddividere tra i soci gli utili maturati, alterano il bilancio (finanche quello consolidato) non facendo comparire utili, remunerandosi poi surrettiziamente coi denari scomparsi dalle scritture contabili.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire come **“Integra il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci l’amministratore che apposta artificiosamente nel bilancio come anticipazioni in conto capitale somme versate dai soci medesimi a diverso titolo, determinando successivamente l’indebito assorbimento una volta deliberato, peraltro con modalità illegittime, l’azzeramento del suddetto capitale”**(cfr. Cass. Pen., sentenza n. 2287 del 28 febbraio 2012 in CED 2013).

➤ **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall’art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

➤ **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)**

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall’articolo 37 comma 34° del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

➤ **Impedito controllo (art. 2625 comma 2° c.c.)**

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [o alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Descrizione della fattispecie

E’ un reato che può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i

poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, il reato in commento nel caso gli amministratori dell'Ente sottraggono al controllo del collegio sindacale i libri e le altre scritture contabili e li fanno trasferire in altra sede secondaria lontanissima dalla sede legale; appare poi rilevante, ad esempio, la condotta degli amministratori che su richiesta dei sindaci si rifiutino di convocare l'assemblea dei soci.

Occorre osservare che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie *de quo*.

Ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato, infatti, non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.Lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

Si sottolinea come in ordine alla configurabilità del reato in commento la Suprema Corte di Cassazione abbia recentemente precisato come ***“La norma di cui all'art. 2625 c.c. sanziona l'amministratore che, mediante l'occultamento di documento od altri artifici, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione. Trattasi di condotta necessariamente attiva (con la irrilevanza, quindi, di mere omissioni); l'artificio infatti presuppone l'impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno. L'oggetto della tutela non è la partecipazione del socio alla vita societaria, ma la possibilità di svolgere adeguatamente la funzione di controllo. In conseguenza, la mancata convocazione del socio all'assemblea indetta per aumentare il capitale, non fa scattare la violazione della norma sull'impedito controllo”*** (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 1564 del 27 febbraio 2015; in Diritto & Giustizia 2015, 16 aprile).

➤ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori, d'intesa coi soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

➤ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall'obbligo di eseguirli.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che

ciò sia effettivamente avvenuto.

➤ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

➤ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i

poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserve di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori di una società facente parte di una *holding* acquistano azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

➤ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti

dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di dare notizia ai soggetti normativamente destinatari dell'eventuale interesse che uno dei soggetti attivi poco sopra indicati ha, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui l'amministratore di una

società quotata sul mercato titoli italiano omette di informare il c.d.a. ed il collegio sindacale di essere azionista di maggioranza di un'altra società con la quale si stanno intrattenendo trattative di compravendita di rispettive azioni.

Preme evidenziare come in ordine alla configurabilità del reato *de quo* la Suprema Corte di Cassazione abbia chiarito che “**nel reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'art. 2629 bis c.c., il danno arrecato alla società od a terzi è elemento costitutivo della fattispecie e può consistere in qualsiasi pregiudizio, anche non strettamente patrimoniale**” (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 296905 del 11 febbraio 2014, in Ced Cassazione Penale 2015).

➤ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui i liquidatori, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, distribuiscono immediatamente la quota spettante a ciascun socio, senza attendere l'eventuale opposizione dei creditori e ben sapendo che gli stessi non erano stati precedentemente soddisfatti.

➤ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Descrizione fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati

mediante artifici o raggini).

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

In ordine ai casi di configurabilità del reato *de quo* la Corte di Cassazione ha chiarito come ***“L'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c. nel testo introdotto dalla l. n. 61 del 2006 - è integrato da qualsiasi operazione che artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti dallo statuto della società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al delitto di cui all'art. 2636 c.c. - dell'imputato, il quale, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., aveva ripetutamente determinato le maggioranze nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, rappresentando falsamente la presenza della maggioranza dei soci alle assemblee, in particolare, facendo figurare come presente una socia assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale nonché attestando in capo alla socia presente, moglie dello stesso imputato, la titolarità di un numero di quote sufficiente a costituire la maggioranza per niente corrispondenti alla titolarità reale, con il risultato di determinare la maggioranza per il funzionamento della assemblea, altrimenti interdetto)”*** (cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 555 del 14 ottobre 2011, in Cass. Pen. 2013, 1, 333).

➤ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e si realizza alterando il mercato

finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui un Ente, al fine di far levitare le proprie azioni, diffonde la notizia falsa di una imminente acquisizione di un grande gruppo al proprio interno.

Preme evidenziare come in ordine alla configurabilità del reato *de quo* la Corte di Cassazione abbia chiarito che **“La elusione fraudolenta del modello organizzativo, ex art. 6, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, che esonera l'ente dalla responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da soggetti in posizione apicale, richiede necessariamente una condotta ingannevole e subdola, di aggiramento e non di semplice "frontale" violazione delle prescrizioni adottate. (Fattispecie relativa al reato di aggio, in cui la Corte ha annullato con rinvio escludendo che la condotta con la quale il presidente e l'amministratore delegato di una società, sostituendo i dati elaborati dai competenti organi interni e diffondendo un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società, possa costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo)”** (cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 4677 del 18 dicembre 2013, CED Cassazione penale 2013).

➤ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1° e 2° c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità,

consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Descrizione fattispecie

E' un reato che può essere commesso dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

Con “autorità pubblica di vigilanza” dell'art. 2638 cod. civ. si identifica qualsiasi ente che disponga di controlli di tipo ispettivo, preventivo o successivo, come, oltre a CONSOB, anche Banca d'Italia, ISVAP, COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Autorità Garante per la concorrenza del Mercato ANTTTRUST, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il Gas, Garante per la protezione dati personali. ecc.

La norma individua due distinte ipotesi di reato.

La prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni di vigilanza, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, attraverso l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (comma I); la punibilità è estesa anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La seconda punisce la condotta dei soggetti che, consapevolmente, ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (comma II).

La Società non risponde se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Questa figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui un Ente quotato in borsa fornisce alla Consob informazioni false circa i reali assetti proprietari della società al fine di impedire alla stessa ogni controllo sulla trasparenza e sulla conoscibilità dello status societario necessario per le comunicazioni verso il pubblico.

Ed ancora, gli Amministratori di società trasmettono all'ufficio ispezioni della Regione un prospetto riportando notizie false o comunque notizie incomplete e frammentarie relativamente a determinate rilevanti operazioni su un determinato progetto finanziato.

In ordine alla configurabilità del reato *de quo* la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come ***“L'omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute da parte degli amministratori e dei direttori generali della società configura un concorso formale di reati cd. eterogeneo, caratterizzato cioè dalla contemporanea violazione dei commi 1 e 2 dell'art. 2638 c.c. che configurano due differenti ed autonome ipotesi di reato”*** (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 6884 del 12 novembre 2014).

➤ **Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3° c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi

dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocumento alla società presso la quale ricoprono la funzione suddetta.

Prassi applicative

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui - al fine di aggiudicarsi un importante contratto di erogazione di servizi – l'Ente promette al responsabile commerciale della società privata committente, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

6.2 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, può essere stimata in **RISCHIO C**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

6.3 Mappatura delle attività a rischio

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
1	Contabilità	Gestione della contabilità generale: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (tra cui i clienti ed i fornitori); gestione amministrativa e contabile dei clienti ed i fornitori; accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso dell'anno, inclusi i costi del personale, le penalità contrattuali, finanziamenti attivi	Amministratore Unico Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti, Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		e passivi e relativi interessi.	
2	Contabilità	Predisposizione dei bilanci	Amministrazione Finanza e Controllo (esterno), Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
3	Contabilità	Predisposizione delle relazioni previste dalla legge (da allegare ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio)	Amministrazione Finanza e Controllo (esterno), Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
4	Contabilità	Approvazione del bilancio e destinazione dell'utile	Assemblea, Amministrazione Finanza e Controllo (esterno), Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
5	Contabilità	Gestione dei rapporti con i soggetti deputati all'attività di controllo	Amministratore Unico

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
6	Contabilità	Predisposizione e gestione delle attività concernenti le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e di tutte le dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi	Amministratore Unico Amministrazione Finanza e Controllo (esterno), Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
7	Assemblea	Convocazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee	Amministratore Unico
8	Operazioni straordinarie	Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie e di operazioni sul capitale	Amministratore Unico Amministrazione Finanza e Controllo (esterno), Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
9	Azioni	Emissione di nuove azioni	Amministratore Unico Assemblea, Amministrazione Finanza e Controllo,

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
			Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti
10		Gestione dei rapporti con i soci	Amministratore Unico

6.4 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati societari, si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verificare le eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Quanto alle specifiche procedure di prevenzione utilizzate dalla Società vi è l'adozione di un Codice Etico cui sono tenuti ad uniformarsi, nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, tutti i collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti o terzi interessati.

Pare, tuttavia, opportuno dettare ulteriori principi di comportamento cui i destinatari del presente Modello devono scrupolosamente attenersi al fine di scongiurare la commissione dei suddetti reati:

- conformarsi alle leggi vigenti, ai principi *governance* della Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e della documentazione normativa, nell'ambito di tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci della Società e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire a tutti gli *stakeholder* un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'Ente, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare e, in generale, di tutti gli organi sociali;
- con riferimento ai soli Amministratori, dare notizia agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, essi abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- osservare le regole di corretta, completa, trasparente e tracciabile registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

È fatto altresì esplicito divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste nella presente parte speciale;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci,

relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o comunque porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni degli organi sociali, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà anche collegiale.

In virtù dei principi di comportamento innanzi indicati, inoltre, la Società ed in particolare i soggetti ritenuti responsabili delle aeree a rischio di cui sopra:

a) cureranno che il sistema di controllo interno contabile sia orientato al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza. Sono elementi del sistema:

le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;

la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli;

il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;

b) verificano in occasione del bilancio di esercizio:

l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione.

Ancor più specificatamente vengono indicati

- o **Predisposizione dei bilanci, relazioni e comunicazioni sociali relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria**

Le procedure devono prevedere:

- 1) una chiara definizione delle responsabilità, dei tempi e delle modalità di predisposizione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali in genere;
 - 2) una chiara definizione dei principi contabili cui fare riferimento per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;
 - 3) un sistema di aggiornamento/integrazione e diffusione tempestiva delle indicazioni fornite dalla Amministrazione Finanza e Controllo, responsabile della predisposizione del bilancio sulla base delle novità in termini di normativa civilistica;
 - 4) la predisposizione e la diffusione di istruzioni rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino i dati e le informazioni che è necessario fornire alla funzione responsabile del processo di redazione del bilancio in occasione delle chiusure annuali e infrannuali, nonché le modalità e le tempistiche di trasmissione degli stessi (es. predisposizione del calendario delle chiusure contabili) e relativa archiviazione;
 - 5) la formazione di base e il piano di training periodico per istruire e aggiornare i soggetti coinvolti (anche parzialmente) nella predisposizione delle comunicazioni sociali e nella redazione dei documenti contabili, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili;
 - 6) l'esistenza di procedure specifiche per la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, che permettano di identificare le postazioni che inseriscono i dati nel sistema e monitorare gli accessi non autorizzati. Il sistema informatico deve altresì prevedere che ogni accesso sia autorizzato solo in seguito all'immissione di password personali, da reimpostarsi a scadenza stabilita; l'evidenza documentale delle attività di controllo effettuate.
- **Formazione del bilancio**
- Durante tale fase è necessario rispettare le seguenti misure di prevenzione:
- 1) la fase di raccolta e di preparazione dei dati per le poste valutative e le

- altre poste critiche del bilancio, non può prescindere dall'esistenza di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specificino i criteri da seguire, le responsabilità, tempi e modalità di trasmissione nonché le procedure autorizzative per le deviazioni dalle procedure standard, lasciando traccia delle motivazioni;
- 2) le dichiarazioni di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi, devono essere formulate nel rispetto delle procedure/istruzioni interne comunicate.
 - 3) risultano indispensabili controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche, anche con l'ausilio di controlli periodici e di scostamenti dei dati contabili con quelli del bilancio preventivo (lasciando evidenza documentale dei controlli effettuati);
 - 4) il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale.
- **Fase prodromica alla presentazione e approvazione del progetto di bilancio** Durante tale fase occorre seguire alcune regole onde garantire la diffusione del documento, ovvero:
- 1) tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio/situazione infrannuale, prima della riunione dell'Assemblea per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
 - 2) adeguata giustificazione, documentazione e archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali.
 - 3) le segnalazioni di ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazioni quantitative di dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti devono essere segnalate, da chiunque ne venga a conoscenza, all'OdV.

7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

7.1 Art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico”

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

Descrizione della fattispecie

L'articolo 25 *quater* del D.Lgs. 231/01 punisce la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Siffatta categoria è amplissima e comprende una serie di reati che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all'interno degli Stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...).

Il reato può anche essere un reato comune (es. omicidio), purché commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell'allarmismo sociale) e/o di eversione dell'ordinamento democratico (ovvero finalizzato all'instaurazione di regimi antidemocratici).

L'art. 270 *bis*, infine, punisce la mera associazione di persone che persegua detti fini.

7.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato si ritiene che il rischio di commissione del reato *de quo* sia assente.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

8.1 Art. 25 *quater* 1 D.Lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. “

L'ipotesi delittuosa contemplata è:

art. 583 bis c.p. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

➤ **Art. 583 bis c.p.**

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*

2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”

Descrizione della fattispecie

Siffatta fattispecie criminosa mira a reprimere tutte quelle pratiche etnico-religiose che per l'ordinamento europeo ed italiano risultano lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese e, pertanto, giuridicamente inaccettabili.

8.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato si ritiene che il rischio di commissione del reato *de quo* sia assente.

9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

9.1 Art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609 undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.^[1] Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. “

. Le ipotesi delittuose contemplate sono le seguenti:

art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

art. 601 c.p. tratta di persone

art. 602 c.p. acquisto ed alienazione di schiavi

art. 600 bis c.p., primo comma prostituzione minorile

art. 600 ter c.p., primo e secondo comma pornografia minorile

art. 600 quater c.p. detenzione di materiale pornografico

art. 600 quinquies c.p. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

art. 600 bis secondo comma prostituzione minorile

art. 600 ter, terzo e quarto comma pornografia minorile

art. 609 undecies c.p. adescamento di minorenni

➤ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

L'ipotesi delittuosa in esame può configurarsi, ad esempio, nel caso in cui l'Ente utilizzi minori degli anni diciotto come mano d'opera mantenendoli in condizioni disumane dietro corresponsione di denaro ai genitori conniventi.

➤ **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla

persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. “

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso...) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in esame si configura, ad esempio, nel caso in cui, al fine di disporre di mano d'opera minorile a basso costo, l'ente organizza un traffico internazionale di minori finalizzato all'immigrazione nel territorio dello Stato ed all'utilizzo della forza lavoro così costituita.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che ***“Ai fini della configurabilità del reato di riduzione in schiavitù non incidono, sulla rilevanza penale della condotta, nelle sue oggettive connotazioni, le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza che aveva assolto gli imputati dal reato di riduzione in schiavitù e riqualificato il reato di tratta nel reato di introduzione illegale nel territorio dello Stato, commessi nei confronti di una minore kosovara che, acquistata dalla famiglia di origine per la somma di 20.000 euro, veniva irregolarmente introdotta nello Stato italiano per essere condotta in un campo nomadi e forzatamente unita in un matrimonio concordato con i genitori della giovane e contratto secondo le consuetudini della comunità di appartenenza)”*** (cfr. Cass. Pen. sez. V, 05/05/2016, n. 23052 in CED 2016).

➤ **Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

Descrizione della fattispecie

Il reato in esame può essere commesso da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all’art. 601 c.p., avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all’art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, allorché l’Ente, al fine di disporre di mano d’opera minorile a basso costo, organizza un traffico di compravendita di minori.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“I delitti di riduzione in schiavitù od in condizione analoga alla schiavitù e di alienazione e acquisto di schiavi si differenziano in ragione del diverso presupposto di fatto delle due ipotesi delittuose, che nel primo caso è la pregressa condizione di libertà della persona assoggettata, mentre nell’altra fattispecie è lo stato di libertà della persona alienata o acquistata. È accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato, la verifica dell’uno o dell’altro presupposto”* (Cass. Pen., sez. V, 01/07/2002, n. 32363).

➤ **Prostituzione minorile (art. 600 bis comma 1 c.p.)**

“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.”

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in esame si configura, ad esempio, allorquando, l'Ente allestisce una casa di prostituzione minorile mettendola a disposizione dei propri clienti illustri.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che **“In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater c.p., in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se emerge che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attendendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sufficienza, ai fini della scusante, della mera dichiarazione del minore vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione”** (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 28/04/2015, n. 24820, in CED 2015).

➤ Pornografia minorile (art. 600 ter comma 1 e 2 c.p.)

“E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali?

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nello sfruttamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato si configura, ad esempio, allorquando l'Ente fa commercio del materiale di cui al secondo comma dell'art. 600 *ter* con taluna clientela.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che “*Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 *ter* c.p. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, si*

che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (confermata la decisione del Giudice di merito, il quale aveva precisato le circostanze dalle quali poteva fondatamente trarsi il convincimento della disponibilità dell'imputato a mostrare il materiale in questione ad una pluralità indeterminata di soggetti, assumendo rilievo, sotto tale profilo, l'effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della videoripresa nella memoria di un telefono cellulare, e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi)(cfr. Cassazione penale, sez. III, 12/04/2016, n. 35295, in CED 2016).

➤ **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)**

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. “turismo sessuale”.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali:

Il reato in esame si configura, ad esempio, qualora l'Ente omaggi di tali viaggi determinata clientela.

Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“Il reato previsto dall'art. 600 *quinquies* c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ha natura di reato comune eventualmente abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa e, dall'altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l'organizzazione di una sola trasferta”* (cfr. Cassazione penale, sez. III, 20/09/2011, n. 42053, in CED 2011).

➤ **Prostituzione minorile (art. 600 bis comma 2° c.p.)**

“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

Descrizione della fattispecie

E’ un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali:

Allo stato non sussiste area di rischio per la commissione del reato *de quo*.

➤ **Pornografia minorile (art. 600 ter comma 3 e 4 c.p.)**

“E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di

minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in esame si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente dona ad alcuni clienti dei filmati hard girati con minori degli anni diciotto.

Sul punto, si segnala un consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui **“Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, quarto comma, cod. pen. (offerta o cessione ad altri di materiale pornografico realizzato ai sensi del primo comma dello stesso articolo, ovvero utilizzando minori di anni diciotto), è necessario che il produttore del materiale sia persona diversa dal minore raffigurato, in quanto, nella diversa ipotesi in cui sia quest'ultimo - di propria iniziativa e senza intervento di altri - a realizzare il materiale, difetta l'elemento costitutivo dell'utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo, di cui al predetto**

primo comma dell'art. 600-ter cod. pen.”(cfr. Cassazione penale, sez. III, 18/02/2016, n. 11675, in CED 2016).

➤ **Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)**

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.”

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Il reato in esame si configura, ad esempio, quando l'Ente non si preoccupa di inibire i propri computer in rete dal collegamento con siti pedopornografici, cosicché qualche dipendente scarica da internet e detiene sul computer aziendale materiale pornografico minorile.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che ***“Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files pedopornografici, “scaricati” da internet, mediante l’allocazione nel “cestino” del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al file”***(Cassazione penale, sez. III, 21/04/2015, n. 24345).

➤ **Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)**

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l'utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Sul punto si segnala una pronuncia di merito secondo cui ***“La configurabilità del reato di pornografia virtuale di cui all'art. 600 quater c.p. è limitata a quelle tipologie di immagini idonee a rappresentare realisticamente atti sessuali intercorrenti tra un minore e un adulto, con esclusione del materiale pedopornografico non suscettibile di essere confuso con una rappresentazioni verisimile in quanto inidoneo a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dalla fattispecie”*** (cfr. Tribunale Milano, sez. IX, 10/11/2010).

➤ Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

“Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpendone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente, al fine di produrre filmati pedopornografici, prende contatti con un minore di anni sedici e con artifici lo induce a farsi registrare.

Sul punto si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui *“Il delitto di adescamento di minori è punibile, in virtù della clausola di riserva “se il fatto non costituisce più grave reato”, solo se non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto, nell'ipotesi che quest'ultimo resti allo stadio della fattispecie tentata, la contestazione anche del delitto di cui all'art. 609 undecies c.p. significherebbe di fatto perseguire la stessa condotta due volte, mentre, qualora il reato fine sia consumato, la condotta di adescamento precedentemente tenuta dall'agente si risolverebbe in un antefatto non punibile. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la configurabilità del reato di tentativo di atti sessuali con minorenni ed esclusa quella del delitto di adescamento in relazione alla condotta di imputato che, con spasmodico invio di “sms” e organizzazione di incontri spirituali o di istruzione musicale, aveva cercato di circuire ragazzi minorenni)”* (cfr. Cassazione penale, sez. III, 04/03/2015, n. 16329, in CED 2015).

9.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato si ritiene che il rischio di commissione del reato *de quo* sia assente.

10. ABUSI DI MERCATO (art. 25 sexies del D.Lgs. n. 231/2001)

“In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”

10.1 Le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25 sexies del D.Lgs. n. 231/2001

Le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25 sexies del D.Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

art. 184 D.Lgs. 58/98 abuso di informazioni privilegiate

art. 185 D.Lgs. 58/98 manipolazione del mercato

➤ **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98)**

“E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,

lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

3. *Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)*”

Descrizione della fattispecie

La predetta fattispecie criminosa punisce chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente ovvero per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

Prassi applicativa

Commette il predetto reato, ad esempio, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione, comunica tali informazioni a terzi al di fuori del rapporto professionale o della funzione ricoperta, inducendo questi ultimi a compiere operazioni di compravendita su strumenti finanziari.

➤ **Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)**

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”

Descrizione della fattispecie

La condotta punita consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Prassi applicativa

Il predetto reato è, ad esempio, integrato da chi diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni simulate o altri artifici, con la consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare una sensibile alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

10.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato non sussistono aree esposte al rischio di commissione dei predetti reati per il quali si ritiene, pertanto, di poter assegnare il livello A (rischio remoto)

Appare peraltro difficile localizzare il rischio con riguardo a singoli processi, posto che le condotte incriminate potrebbero essere poste in essere anche al di fuori dell'ambito aziendale, ferma la loro rilevanza, ai fini della responsabilità della Società, solo se commesse nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Le predette fattispecie criminose, infatti, possono essere commesse anche da Consulenti o *Partners*, che in ragione del proprio incarico vengano a conoscenza di informazioni privilegiate.

Per tale ragione, anche gli eventuali Consulenti e *Partners* devono attenersi, oltre alle regole di cui al presente Modello anche al Codice Etico e, in generale, alla normativa italiana e straniera applicabile.

11. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001)

“In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”

11.1 Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001

Le fattispecie criminose contemplate dalla norma sono:

art. 589 comma 2° c.p. omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

art. 590 comma 3° c.p. lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

➤ Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 comma 2° c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”

Descrizione della fattispecie

La fattispecie criminosa richiamata dal D.Lgs. n. 231/2001 punisce la condotta del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli eventuali soggetti delegati, i quali cagionino la morte o comunque non impediscano la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La responsabilità può essere esclusa solo ove la condotta del datore di lavoro non sia esigibile per l'imprevedibilità della situazione di pericolo da evitare, ossia solo quando sia la condotta del lavoratore ad assurgere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha precisato come ***“il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro”*** (Cassazione penale, sez. IV, 10/03/2016, n. 20129, in CED Cassazione penale 2016) e che ***“Il datore di lavoro non risponde per la mancata adozione di misure atte a prevenire il rischio di infortuni ove la condotta non sia esigibile per l'imprevedibilità***

della situazione di pericolo da evitare” (cfr. Cassazione penale, sez. III, 07/07/2011, n. 38209, in Cass. pen. 2012, 9, 3085).

➤ **Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 comma 3° c.p.)**

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”

Descrizione della fattispecie

La condotta incriminata è quella del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli eventuali soggetti delegati, i quali cagionino lesioni personali colpose o comunque non le impediscano, qualora abbiano l'obbligo giuridico di impedirle, ad una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La responsabilità dei soggetti giuridicamente obbligati ad impedire l'evento, sussiste anche nei confronti dei terzi non legati da alcun rapporto di dipendenza con la società.

Un importantissimo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito come *“In tema di prevenzione nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché ove in tali luoghi si verificano a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è configurabile l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, di cui agli art. 589 comma 2 e 590 comma 3 c.p., con conseguente perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex art. 590. u.c. c.p., purché sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi”* (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 27/11/2013, n. 2343, in CED Cassazione penale 2013).

11.2 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla parte speciale *sub* 10) può essere stimata in **RISCHIO B**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

La valutazione del rischio quale **“BASSO”** si fonda sull'adozione da parte della Società di un codice etico, di un Sistema di Gestione della Qualità e di Linee di processo particolarmente efficaci.

11.3 Mappatura delle attività a rischio

In relazione alle condotte criminose sopra descritte, sono stati individuati i settori maggiormente a rischio, le attività e i principali soggetti coinvolti nella possibile commissione dei reati.

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
1	Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente	Attività volta ad individuare soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro	Amministratore Unico
2	Valutazione dei rischi e programma di miglioramento	Attività consistente nella redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi	Amministratore Unico., RSPP, Risorse Umane
3	Formazione	Attività di aggiornamento normativo, di informazione e formazione dei lavoratori, nonché attività di informazione ai	Amministratore Unico., RSPP, Risorse Umane

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		lavoratori sui rischi per la salute. Programmazione riunioni periodiche sulla sicurezza.	
4	Gestione DPI	Attività volta all'individuazione ed elaborazione delle misure preventive e protettive e dei DPI	Amministratore Unico RSPP, Risorse Umane
5	Gestione emergenze	Redazione, aggiornamento e diffusione del piano di emergenza	Amministratore Unico., RSPP, Risorse Umane
6	Incidenti e infortuni	Attività di individuazione dei fattori a rischio, analisi eventi e definizione azioni correttive, conservazione ed aggiornamento del registro infortuni	Amministratore Unico., RSPP, Risorse Umane
7	Luoghi di lavoro	Verifica dello stato dei luoghi di	

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		lavoro ed ispezioni per la prevenzione incendi	Amministratore Unico., RSPP, Risorse Umane
8	Sorveglianza	Attività di vigilanza e sorveglianza sulle procedure adottate e delle istruzioni date ai lavoratori	Amministratore Unico RSPP, Risorse Umane
9	Mansioni e controllo	Assegnazione mansioni e controllo corretto utilizzo delle attrezzature	Amministratore Unico., RSPP, Risorse Umane
10	Documentazione	Acquisizione della documentazione per le certificazioni obbligatorie	Amministratore Unico Risorse Umane
11	Attività informativa	Invio di informazioni al RSPP, al datore di lavoro e all'organismo di vigilanza	Amministratore Unico., Risorse Umane

11.4 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verificare le eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Il responsabile dell'area di rischio avrà cura di identificare ogni attività ritenuta potenzialmente rischiosa curando che i dati e le informazioni utili relative a tali operazioni siano tracciabili, onde consentirne l'eventuale sottoposizione all'Organo di Vigilanza.

L'OdV, inoltre, provvederà a:

- verificare il rispetto da parte dei soggetti ritenuti responsabili delle diverse aree di rischio innanzi indicate delle prescrizioni e dei comportamenti esposti di seguito;
- condurre incontri periodici con i suddetti responsabili per le tematiche sulla sicurezza al fine di essere informato delle attività sensibili poste in essere, delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni e mantenere evidenza scritta di tali incontri;
- monitorare l'adozione e l'effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire la commissione dei reati *de quibus*;

Quanto al sistema di prevenzione predisposto dalla Società in materia di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro vi è, in primo luogo, l'adozione di un Codice Etico cui sono tenuti ad uniformarsi tutti i collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti o terzi interessati, il quale prevede che *“Crea Srl si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e salute sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.*

A tal fine realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso l'introduzione di:

- 1. un sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere;*
- 2. controllo ed aggiornamento delle metodologie di lavoro;*
- 3. interventi formativi e di comunicazione”.*

In secondo luogo, preme precisare come il Consiglio di Amministrazione, in data 3 novembre 2016, abbia delegato all'A.D. il ruolo di “datore di lavoro” ai sensi della vigente disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Pertanto, allo stesso fanno capo le funzioni e le responsabilità inerenti l'osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione, con adozione di tutte le misure necessarie ai sensi dell'art. 2087 c.c. a tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti.

In particolare, la citata delibera del 3 novembre 2016 ha elencato a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e limitativo, una serie di funzioni espressamente richiamate al paragrafo 4.9. della parte generale del presente Modello.

Inoltre, nell'ambito dell'assetto organizzativo della Società è stata introdotta anche la figura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), il quale ha il compito di supportare l'Amministratore Delegato nella corretta ed adeguata applicazione degli adempimenti legislativi in materia di sicurezza, igiene, protezione e prevenzione dei luoghi di lavoro.

Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico e nella Parte Generale, sono previsti i seguenti divieti ed obblighi gravanti sulla società, sui soggetti preposti al rispetto

delle norme sulla sicurezza sul lavoro nonché su tutti i dipendenti nell'esercizio delle loro attività professionali.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti imprudenti neglienti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di macchinari, dispositivi od impianti;
- rifiutarsi di partecipare agli eventuali corsi di formazione finalizzati a istituire circa l'uso di impianti, macchinari o dispositivi;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

E' altresì fatto espresso obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Società, dall'RSPP, e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare, ai soggetti competenti, tutte le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi, direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale deficienze o pericoli, dandone immediata notizia;

- sottoporsi ai controlli sanitari eventualmente previsti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La società, infine, si impegna a garantire la formazione del personale con specifico riguardo alla salute ed alla sicurezza sui luoghi lavoro, che rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo. A tal fine, la Società deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni e che questa sia in linea con quanto previsto dalla normativa.

Risulta necessario, inoltre, che l'informazione generale in materia di sicurezza venga garantita attraverso la diffusione di manuali e pubblicazioni. In particolare deve rendersi obbligatoria la formazione alla sicurezza di tutto il personale della società in caso di assunzione, trasferimento, mutamento di mansione, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie etc.

La società, inoltre, deve assicurare l'aggiornamento periodico secondo quanto stabilito dalla normativa. Detta formazione viene effettuata nei confronti di tutti i dipendenti sui contenuti generali della normativa di prevenzione e sui pericoli generalmente presenti in azienda e i connessi rischi, oltre che ad una formazione specifica su rischi particolar, con riferimento alle varie mansioni.

Tutti i lavoratori neoassunti devono essere formati a cura dell'Amministratore Delegato e del RSPP sui contenuti del D.Lgs. 81/2008, sull'organizzazione della sicurezza nella Società, e sui rischi specifici cui sono esposti.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con quanto disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli adempimenti degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;

- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A tale riguardo, ed ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati in precedenza, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, i destinatari del Modello devono attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale.

12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

12.1 Art. 25 *octies* D.Lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

“In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.^[L. 11/09/2013] In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Le ipotesi delittuose contemplate sono le seguenti:

Art. 648 c.p.;

Art. 648 bis;

Art. 648 ter;

Art. 648 ter 1;

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. “

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

L'ipotesi delittuosa in esame si configura, ad esempio, allorché l'Ente acquista beni di utilità aziendale corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p. (cfr. Cassazione penale, sez. II, 11/03/2016, n. 13697, in CED 2016).*

➤ **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

L'ipotesi delittuosa in esame si configura, ad esempio, allorché l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro proveniente da un fatto delittuoso commesso da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce, così agevolando il soggetto attivo del reato a monte dietro corrispettivo.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che *“Le operazioni finalizzate ad impedire in modo definitivo oppure a rendere difficoltoso l'accertamento in merito alla provenienza di denaro, beni oppure altre utilità, integrano l'illecito di riciclaggio. Il reato si configura anche nelle ipotesi di versamenti di denaro, di provenienza illecita, a favore di **società** controllate dall'imputato, attraverso l'utilizzo di 'conti di sponda'”* (cfr. Cassazione penale, sez. II, 06/11/2015, n. 48288, in CED 2015).

➤ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.648. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, allorché l'Ente interviene sul mercato finanziario utilizzando denaro provento di estorsione posta in essere da soggetto terzo connivente.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “*Per configurare il reato previsto dall'art. 648 ter cod. pen., non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulativa, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti*” (cfr. Cassazione penale, sez. II, 17/06/2015, n. 37678, in CED 2015).

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1. c.p.)**

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, secondo tali autori, l'ente che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10 ter dlgs, 74/2000, nel momento in cui (ovviamente) vada a utilizzare aziendalmente il denaro così risparmiato, integrerebbe il delitto di autoriciclaggio.

In relazione all'ambito di applicazione della norma in esame si segnala una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale **“Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter.1 c.p. (autoriciclaggio), introdotto dalla l. 14 dicembre 2014, n. 186, è irrilevante la realizzazione, in epoca antecedente l'entrata in vigore di tale normativa, delle condotte di cui all'art. 4, d.lg. n. 74 del 2000, assunte ad ipotesi di reato presupposto”** (cfr. Cassazione penale, sez. II, 15/12/2015, n. 3691, in CED 2015).

12.2 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla parte speciale *sub* 12) può essere stimata in **RISCHIO B**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

La valutazione del rischio quale “**BASSO**” si fonda sull’adozione da parte della Società di un Codice Etico, di un Sistema di Gestione della Qualità e di Linee di processo particolarmente efficaci.

12.3 Mappatura delle attività a rischio diretto e indiretto

N.	SETTORE	ATTIVITA’ SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA’ COINVOLTE
1	Acquisti	Attività volta all’acquisto di beni; acquisto di beni da fornitori non abituali; acquisto di attrezzature, utensili, apparecchiature destinati all’impiego in azienda da fornitori non abituali.	Amministratore Unico Ufficio Acquisti, Amministrazione Finanza e Controllo (esterno)
2	Contabilità	Gestione del piano dei conti e della	

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
		contabilità generale; pagamenti e condotte atte a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro; apporti di capitali, finanziamento soci; movimentazione e gestione dei flussi finanziari.	Amministratore Unico Amministrazione Finanza e Controllo (esterno), Ufficio Legale (esterno), Ufficio Acquisti

12.4 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati informatici e trattamento illecito dei dati si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verificare le eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Quanto al sistema di prevenzione predisposto dalla Società vi è, in primo luogo, l'adozione di un Codice Etico, il quale sul punto prevede che *"I processi di acquisto sono improntati alla ricerca di elevati ed efficienti standard di servizio, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.*

Pertanto ai collaboratori addetti a tali processi è richiesto di non precludere ad alcuno - in possesso dei requisiti richiesti - la possibilità di competere alla stipula di contratti, e di adottare - nella scelta della rosa dei candidati - criteri oggettivi e documentabili.

Per alcune categorie di forniture, in funzione della loro tipologia ed entità, Creaa Srl dispone di un albo di nominativi accreditati i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso.

Per Creaa Srl sono requisiti di riferimento la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, di strutture organizzative, di capacità e risorse progettuali, di know-how, etc".

In secondo luogo, la Società ha adottato delle puntuali linee di processo in materia di approvvigionamento, secondo le quali *"i fornitori sono reperiti dalla Scheda Qualifica Fornitore e possono essere storici, consigliati dal AU, e la loro affidabilità è verificata con cadenza annuale, così anche*

per i fornitori di beni di consumo (quali, ad esempio, la cancelleria), considerati non critici ai fini delle procedure di Crea srl

Tutti i collaboratori/fornitori sono codificati e registrati nell'elenco fornitori. Per ciò che riguarda la compilazione della Scheda Qualifica Fornitore, gli elementi da tener in particolare considerazione sono: dati di identificazione del fornitore; oggetto della fornitura; esperienza su ordini precedenti; esito della valutazione.

I prodotti/materiali approvvigionati pervengono al Responsabile Acquisti che provvede, con l'affiancamento del Responsabile di Funzione che ha richiesto l'acquisto, al controllo sulla base delle seguenti conformità: verifica che il materiale pervenuto sia conforme con la bolla di consegna, per l'accettazione; verifica che il materiale pervenuto sia conforme, quali/quantitativamente, con quanto ordinato; archiviazione della bolla di consegna e della relativa fattura, unitamente al buono d'ordine".

Ad integrazione di quanto già espressamente indicato nel Codice Etico e nelle linee di processo, si forniscono ulteriori prescrizioni volte a scongiurare la commissione dei predetti reati:

- l'acquisto dei beni deve essere supportato da idonea documentazione attestante la reale necessità degli stessi;
- il bene scelto deve avere delle caratteristiche effettivamente rispondenti alle esigenze e alle necessità operative della Società;
- qualora occorra acquistare beni idonei ad incidere sugli aspetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, la ricerca del suddetto bene sul mercato deve essere effettuata, previa consultazione del RSPP;
- gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente avvalendosi di fornitori o produttori noti e che diano garanzia della legittima provenienza del bene acquistato. A tal fine sono vietati gli acquisti *on line* da fornitori che non offrano tali necessarie garanzie;
- nei limiti del possibile, acquistare beni nuovi, evitando quelli usati;
- attenersi pedissequamente alle procedure interne dettate per l'effettuazione dei pagamenti;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o

comunque operanti al di fuori della liceità (ad esempio, persone legate all'ambiente del riciclaggio);

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati con soggetti terzi.

13. I REATI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

Questa Parte Speciale definisce una serie di ipotesi di reato attinenti alla violazione del diritto d'autore.

Il legislatore le ha introdotte quale reato presupposto della responsabilità degli enti con Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15.

L'art. 25-*novies* contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore (e, in particolare, dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies*) quali, ad esempio, l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la riproduzione o il reimpiego del contenuto di banche dati; l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo o cinematografico; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

13.1 Art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Le singole fattispecie:

art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”

art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”

art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”

art. 171 septies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/4”

art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”

➤ **Violazione del diritto di autore/1 (art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941)**

“Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

(comma 3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i

reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore".

[(Art. 171 L. 633/1941) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana; a bis) (...); b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare; f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.]

Descrizione della fattispecie

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e possono essere commesse da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

Nella previsione del terzo comma, viceversa, la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, è di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi, inoltre, la tutela è rivolta all'interesse patrimoniale dell'autore

dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi non viene protetta l'aspettativa di guadagno del proprietario dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui, nell'interesse della società, venissero caricati sul sito *Internet* aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

➤ **Violazione del diritto di autore/2 (art. 171 bis L. 633/1941)**

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Descrizione della fattispecie

Questo articolo tutela l'utilizzo di *software* e banche dati.

Per i *software*, è tutelata dell'abusiva duplicazione, dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo sia commerciale che imprenditoriale e locazione di programmi "piratati", quando gli stessi siano contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, oppure ancora se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo che consente o facilita la rimozione, o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta

o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro: in questo modo assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Prassi applicativa

Tale reato potrebbe essere commesso, ad esempio, qualora, nell'interesse della società, venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito come ***“Integra il reato previsto dall'art. 171 bis l. 22 aprile 1941, n. 633 la condotta di colui che, per trarne profitto, abusivamente duplichi o detenga a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratore elettronico”*** (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 18905 del 20 ottobre 2011, in Ced Cassazione Penale 2011).

- Violazione del diritto di autore/3 (art. 171 ter L. 633/1941)

“E’ punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque ai fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette,

qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto; f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. 2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi; a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del Codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici”.

Descrizione della fattispecie

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette.

➤ **Violazione del diritto di autore/4 (art. 171 *septies* L. 633/1941)**

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) *ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SLAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

b) *salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.*

Descrizione della fattispecie

La norma contempla due distinte fattispecie; la prima è fattispecie propria che può essere commessa esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E. i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La seconda delle fattispecie, invece, può essere commessa da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 *bis* comma 2 della Legge 633/1941.

➤ **Violazione del diritto di autore/5 (art. 171 *octies* L. 633/1941)**

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia

analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa di € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

13.2 Valutazione del grado di pericolo

La valutazione del grado di pericolo della commissione dei reati di cui alla presente parte speciale può essere stimata in **RISCHIO C**, ove:

- A rappresenta RISCHIO REMOTO;
- B rappresenta RISCHIO BASSO;
- C rappresenta RISCHIO MEDIO;
- D rappresenta RISCHIO ALTO.

La valutazione del rischio quale “**MEDIO**” si fonda sulla natura dell’oggetto sociale della Società

13.3 Mappatura delle attività a rischio

N.	SETTORE	ATTIVITA’ SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA’ COINVOLTE
1	Amministrazione	Utilizzo di materiale protetto	Amministratore Unico, Responsabile IT (esterno)

N.	SETTORE	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI DIREZIONI/UNITA' COINVOLTE
2	Acquisti	Acquisto di prodotti non autentici	Amministratore Unico, Responsabile IT (esterno), Ufficio Acquisti
3	Informatico	Caricamento sul sito internet dell'Ente di contenuti coperti dal diritto di autore	Amministratore Unico, Responsabile IT (esterno)

13.4 Sistema di controllo e prevenzione

In ordine al sistema di controllo predisposto nel presente modello organizzativo in materia di reati in materia di diritto d'autore si rappresenta come l'Organismo di Vigilanza, fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, debba procedere alla:

- vigilanza sull'osservanza, sulla validità e sull'adeguatezza del modello a prevenire la commissione dei reati previsti nella presente parte speciale;
- la risoluzione di eventuali dubbi interpretativi posti dai destinatari sul Modello e sui principi previsti dalla presente parte speciale;
- la conservazione e l'archiviazione della documentazione relativa all'attività di informazione, segnalazione e di *report*;
- verificare le eventuali segnalazioni relative alla presumibile commissione dei reati da parte dei soggetti destinatari del Modello o anche da parte di soggetti terzi.

Il responsabile dell'area di rischio avrà cura di identificare ogni attività ritenuta potenzialmente rischiosa curando che i dati e le informazioni utili relative a tali operazioni siano tracciabili, onde consentirne l'eventuale sottoposizione all'Organo di Vigilanza.

Ad integrazione di quanto previsto nel Codice Etico e nella Parte Generale del presente Modello, è fatto altresì divieto di:

- installare programmi *software* diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati dalla Società;
- caricare programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata dalla Società;
- acquistare licenze *software* da fonti non certificate o comunque non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità e all'autenticità degli stessi;
- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa;
- utilizzare illegalmente *password*, codici di accesso o informazioni simili per compiere una delle condotte sopra indicate;
- utilizzare strumenti o apparecchiature, inclusi programmi informatici, per decriptare *software* o altri dati informatici;
- distribuire il *software* aziendale a soggetti terzi;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati.

Ai fini dell'attuazione delle suddette regole, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico, anche le seguenti procedure volte a prevenire proprio la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale:

- analisi, da parte del soggetto responsabile, dei contratti di licenza stipulati dalla società e verifica della corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico *software* con il numero di copie effettivamente installato sui *computer* aziendali;
- acquisto di licenze *software* da fonti certificate e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità e all'autenticità dello stesso;
- in relazione ai prodotti preinstallati, puntuale verifica dell'esistenza di certificati, di dichiarazioni o di documentazione attestante l'autenticità degli stessi;
- controllo rigoroso, a mezzo di verifiche periodiche, del *software* installato sui

computer presenti in azienda;

- verifica dell'originalità, anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del c.d. "bollino SIAE", di tutti i supporti di memorizzazione (cd/DVD/*floppy*) presenti in azienda;
- attività di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

Infine, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti l'utilizzo e la gestione dei sistemi informatici (ad esempio, installazione di *software* non originali; accesso non autorizzato a banche dati pubbliche; utilizzo di un numero di copie di prodotti *software* maggiore rispetto al numero consentito dalla licenza o dalle licenze disponibili...), i dipendenti della Crea Srl., nonché i suoi Consulenti, devono conoscere e rispettare le regole dettate sul punto dalla Società, le quali fanno innanzitutto espresso divieto di porre in essere, cooperare o dare causa alla realizzazione di comportamenti integranti, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato, nonché di violare i principi e le procedure esistenti in azienda e previste nella presente Parte Speciale.

14. REATI AMBIENTALI

14.1 Art. 25 *undecies* D.Lgs 231/2001 “Reati ambientali”

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

b) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. “

Le ipotesi delittuose contemplate sono:

art. 452 bis c.p.;

art. 452 quater c.p.;

art. 452 quinquies c.p.

art. 452 octies c.p.

art. 727 bis c.p.;

art. 733 bis c.p.;

art. 137 D.Lgs. n. 152/2006;

art.256 D.Lgs. n. 152/2006;

art. 257 D.Lgs n. 152/2006;

art. 258 D.Lgs 152/2006;

art. 259 D.Lgs 152/2006;

art. 260 D.Lgs 152/2006;

art. 260 bis D.Lgs 152/2006;

art. 279 D.Lgs 152/2006;

art. 1 D.Lgs. 150/1992;

art. 2 commi 1 e 2, D.Lgs 150/1992;

art. 6 comma 4 D.Lgs. 150/1992;

art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992;

art. 3 comma 6 Legge 549/1993;

art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs 202/2007;

art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs 202/2007

➤ **Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)**

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto suolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Descrizione della fattispecie

È un reato a forma libera che può essere commesso da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero in mancanza di autorizzazioni, in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

Prassi applicativa

Si configura il reato di inquinamento ambientale, ad esempio, allorché l'Ente, scaricando in assenza delle necessarie autorizzazioni le proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, cagiona un significativo e misurabile inquinamento delle acque del torrente.

➤ **Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)**

“Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;¹ 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero in mancanza di autorizzazioni, autorizzazioni scadute o illegittime, violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

Prassi applicativa

Si configura il reato di disastro ambientale, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'Ente, munito di autorizzazione per il recupero degli scarti industriali scaduta, sotterra tali scarti nelle campagne vicine allo stabilimento, così provocando un'alterazione irreversibile dell'ecosistema circostante.

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.)**

“Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale e 452 quater – disastro ambientale commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). E' prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, quando a seguito dell'omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell'aria circostante.

➤ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto suolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Descrizione della fattispecie

È un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero in mancanza di autorizzazioni o di autorizzazioni scadute/illegittime, o in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

Prassi applicativa

Il reato in esame si configura, ad esempio, allorquando l'Ente, in assenza di specifiche autorizzazioni, detiene nel proprio stabilimento materiale ad alta radioattività derivato dagli scarti di produzione, così risparmiando sull'attività di smaltimento del medesimo.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* comma 1 e 3 c.p.)**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”

Descrizione della fattispecie

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. e sussiste allorquando l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI *bis* c.p. E' prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Prassi applicativa

La fattispecie in esame si configura, ad esempio, allorché i soggetti apicali dell'Ente si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante lo scarico, in assenza di specifiche autorizzazioni, delle proprie acque reflue industriali in un torrente limitrofo, così procurando all'Ente un vantaggio in termini di risparmio.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* comma 2 e 3 c.p.)**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Descrizione della fattispecie

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. e si realizza allorché l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI *bis* c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. E' prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Prassi applicativa

Il reato in esame si configura, ad esempio, allorché l'Ente avvalendosi della forza intimidatrice dei soggetti apicali derivante dall'appartenenza ad un sodalizio mafioso, ottiene

la gestione dei rifiuti tossici e, sotterrandoli abusivamente nelle campagne vicine allo stabilimento, provoca una compromissione significativa e misurabile del sottosuolo.

➤ **Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. “

Descrizione della fattispecie

E’ un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nell’uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Prassi applicativa

La fattispecie in esame si configura, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’Ente, per creare una strada più celere per arrivare allo stabilimento, crea una seconda via di accesso. Nell’effettuare i lavori di abbattimento di alcune piante che ostruiscono il passaggio, sconfinava su un terreno vicino, che è oasi naturale e abbatte un congruo numero di piante appartenenti alla riserva e facenti parte di specie protette.

➤ **Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Descrizione della fattispecie

E' un reato che può essere commesso da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un *habitat* naturale all'interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Prassi applicativa

Il reato si configura, ad esempio, quando, nel raggiungere lo stabilimento gli automezzi dell'azienda transitano sistematicamente attraverso un terreno boschivo confinante, che è una riserva naturalistica protetta, danneggiandone irrimediabilmente l'*habitat* di specie animali e vegetali protette.

➤ **Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs 152/2006 commi 2, 3, 5, 11, 13)**

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Descrizione della fattispecie

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato ma con determinate prescrizioni che non vengono rispettate.

Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.Lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio quando l'ente, per raffreddare gli impianti a seguito del ciclo produttivo, vi immette dell'acqua che si carica di sostanze pericolose e che viene poi immessa nella rete fognaria, senza che vi sia alcuna autorizzazione in tal senso.

➤ Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs 152/2006 commi 1, 3, 5, 6)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.”

Descrizione della fattispecie

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Sono richiamate una serie di norme del D.Lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi. L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio. L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione. L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.Lgs 205/2010. L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto. L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese. L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure. L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti. Il reato di cui al comma 3 punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata. Il reato di cui al comma 4 punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti. Il reato di cui al comma 5 punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.Lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio l'ente, in assenza delle necessarie autorizzazioni, gestisce una discarica non autorizzata di scarti industriali.

➤ **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs 152/2006 commi 1 e 2)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Descrizione della fattispecie

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, allorquando a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di scarti industriali derivanti dalla propria attività di recupero. Viene

concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui l'Ente non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo)**

“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novanta tremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da mille quaranta euro a seimila duecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a mille cinque centocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Descrizione della fattispecie

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Prassi applicativa

Il reato in esame si configura, ad esempio, allorché l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di

➤ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006 comma 1)**

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecento cinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

Descrizione della fattispecie

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito, in ambito comunitario secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che: 1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.2.

Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile, b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni. 3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L'art. 1 del Regolamento citato stabilisce che: 1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa. 2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile; c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla

sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa; d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente; e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

Ad esempio l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti di lavorazione, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti nel paese di destinazione.

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006 commi 1 e 2)**

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. “

Descrizione della fattispecie

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in

spregio alla vigente normativa con dei costi molto inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

➤ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D.Lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8)**

“1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila cinquecento euro a novantatremila euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimila duecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento

dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecento cinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemila settanta euro a dodicimila quattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimila cinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

9. *Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

9-bis. *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

9-ter. *Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.*

Descrizione della fattispecie

Al comma 6 la norma sanziona, con un rinvio *quoad poenam* all'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), la condotta di chi, nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Al comma 7 la norma sanziona la condotta di chi, nel trasporto di rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto medesimo con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. E' altresì punita, con le medesime pene, la condotta di chi, durante il trasporto, faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Al comma 8 la norma sanziona, con la pena di cui al combinato disposto degli artt. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative) e 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato) la condotta del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Se si tratta di trasporto di rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino ad un terzo.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, allorché l'Ente, sottoposto al sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti, inserisce un falso certificato nel sistema di tracciabilità, indicando la natura non pericolosa del rifiuto, mentre, invece, il medesimo dovrebbe essere classificato come pericoloso stante la presenza di metalli pesanti e mercurio.

➤ **Sanzioni (art. 279 D.Lgs 152/2006 comma 5)**

“1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

Descrizione della fattispecie

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente, immette in atmosfera notevoli quantità di monossido di carbonio, derivanti dall'attività di lavorazione, superando la soglia limite di emissioni.

➤ Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquanta mila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa

da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

Descrizione della fattispecie

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

Si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

➤ Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

Descrizione della fattispecie

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C. cit. e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti comunitari.

Prassi applicativa

Si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente, acquista ed importa dall'Oriente vari esemplari di specie esotiche protette, il cui commercio è vietato, per esporli all'interno della propria sede aziendale quale elemento di decoro.

➤ **Art. 6 comma 4 Legge 150/1992**

“Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione”.

Descrizione della fattispecie

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, nel caso in cui l'Ente detiene all'interno del cortile dell'azienda delle linci catturate dai bracconieri, ove le tiene esposte per bellezza.

➤ Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Descrizione della fattispecie

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o alteri certificati, licenze,

notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

Prassi applicativa

Il reato in commento si configura, ad esempio, allorché l'Ente altera un certificato di importazione di una rara specie tropicale protetta, facendola figurare come specie comune e, perciò, importabile.

➤ Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 “Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive”

“La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Descrizione della fattispecie

La norma in parola regolamento l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art.3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

Prassi applicativa

Il reato in esame si configura, ad esempio, allorché l'Ente, nel proprio ciclo produttivo, utilizza una sostanza di quelle indicate nella tabella A, lesiva dell'ozono stratosferico (triclorofluorometano).

➤ Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2 D.Lgs 202/2007)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Descrizione della fattispecie

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

➤ **Inquinamento colposo (art. 9 commi 1 e 2 D.Lgs 202/2007)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Descrizione della fattispecie

La fattispecie risulta concretamente inapplicabile all'Ente.

14.2 Valutazione del grado di pericolo ed attività a rischio

Allo stato il rischio di commissione dei predetti reati appare basso (**RISCHIO B**), sebbene dall'analisi dei questionari sia emersa una scarsa conoscenza della normativa ambientale da parte dei soggetti intervistati (cfr. quesito n. 14) che deve essere necessariamente implementata.

A tale valutazione si è pervenuti a seguito di una attenta analisi dell'oggetto sociale della Società e degli ambiti aziendali di attività potenzialmente coinvolti nella commissione dei reati ambientali.

In particolare, è stata valutata (i) la ciclicità nello svolgimento dell'attività c.d. a "rischio reato" (ii) l'astratta utilità che la Società potrebbe conseguire in ragione della realizzazione dei sopra elencati illeciti ambientali, nonché (iii) la presenza di sistemi di controlli preventivi idonei a scongiurare danni all'ambiente, inteso, così come specificato dalla giurisprudenza di legittimità, quale danno alla salute delle persone ovvero deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque, della flora e della fauna.

Ad ogni modo, le attività maggiormente a rischio sono quelle poste in essere dall'Ufficio Acquisti e dai Servizi Generali.

14.3 Sistema di controllo e prevenzione

Ad integrazione dei principi dettati dal Codice Etico e nella Parte Generale, la presente Parte Speciale prevede altresì l'espresso obbligo di effettuare tutte le attività sociali nel rispetto assoluto delle norme vigenti in campo ambientale, nonché di ottenere le necessarie autorizzazioni e permessi e di monitorare costantemente le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa.

E' fatto altresì espresso divieto di:

- adottare comportamenti che possano costituire un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto 152/2006 o che possano diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di comportamento e di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;
- perseguire l'obiettivo di risparmio su costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio o parere degli Organismi di controllo o delle autorità competenti;
- fornire false indicazioni sulla natura, la composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o falsificare, del tutto o in parte, i dati predisposti ai fini della

tracciabilità dei rifiuti;

Ai fini di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale e nel Codice Etico, anche le seguenti prescrizioni:

- in sede di selezione delle forniture e degli investimenti, valutare sempre gli impatti ambientali al fine di minimizzarli;
- identificazione dei rifiuti prodotti, al fine di consentire una corretta gestione degli stessi (raccolta, riciclo, smaltimento);
- applicazione di specifiche istruzioni operative per la corretta gestione di alcune particolari tipologie di rifiuti, ove presenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- nei contratti di fornitura di servizi fare sempre esplicito riferimento al rispetto della normativa ambientale;
- individuare, nell'ambito della struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità in materia di gestione ambientale;
- i rifiuti speciali, pericolosi e non, devono essere affidati a Società di trasporto, recupero e smaltimento autorizzate ed iscritte ai relativi Albi, avendo cura di accertare il conseguimento, anche da parte di fornitori e consulenti, delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni.

Infine, tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti ambientali, quali, a titolo esemplificativo l'Amministratore Delegato, il Responsabile Ambiente, i Responsabili delle strutture competenti ed i lavoratori, nonché le altre funzioni interne preposte, devono inoltre garantire nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze:

- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa) della normativa interna - ovvero dei protocolli di gestione definiti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di specifiche linee guida/procedure/istruzioni operative - per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con le attività della società, in cui siano, in particolare,

disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate;

- l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione;
- il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente;
- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sulla normativa ambientale e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo;
- l'attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto della normativa interna in materia ambientale, nonché di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia della normativa interna adottata.

15. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001)

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”

15.1 Art. 25 *duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001

La norma contempla la seguente fattispecie criminosa:

Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale. (comma 12 bis)*

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato (comma 12)”

Descrizione della fattispecie

Il reato è integrato dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero quando il medesimo risulti revocato o annullato.

Prassi applicativa e precedenti giurisprudenziali

La responsabilità degli Enti per il predetto reato è prevista solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre), dall'età non lavorativa degli stessi o dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

15.2 Valutazione del grado di pericolo

Allo stato non sussiste il rischio che vengano poste in essere le predette condotte tipiche, stante l'adozione da parte della Società di un Codice Etico e di linee di processo particolarmente dettagliate in materia di selezione e gestione del personale dipendente.

Si ritiene, pertanto, di poter classificare il rischio di commissione dei suddetti reati con livello A (rischio remoto).

Sul punto, infatti, il Codice Etico prevede espressamente che *“il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di “lavoro nero”.*

05/04/2024

Legale Rappresentante
Dott.ssa Raffaella Sambucci



Direttore Sanitario
Dott. Felici Roberto

